

Antonio Parente

LA CHIESA IN CARCERE

Ufficio Studi
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ministero della Giustizia
Roma 2007

Editing: Lucia Marzo, Ufficio Studi, D.A.P.
Grafica e stampa: Il Profumo delle parole - Bologna
Copertina: Luca Curto

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	pag. 9
PREFAZIONE	“ 11
INTRODUZIONE	“ 13
 DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO: Carcere e cristianesimo	
A) IL CARCERE	
A.1) Le origini	“ 17
A.2) Il periodo barbarico	
A.3) Il Medioevo	
 B) FUNZIONI DELLA PENA	
B. 1) Teoria della retribuzione	“ 25
B. 2) Teoria dell'intimidazione	
B. 3) Teoria dell'emenda	
B. 4) Teoria della difesa sociale	
 C) IL CRISTIANESIMO	
C. 1) ... a favore dei carcerati	“ 32
C. 2) Lo Stato Pontificio (potere temporale e potere spirituale)	
C. 2. 1) La nascita	
C. 3) La pena nel diritto canonico	
C. 3. 1) Penitenza e perdono	
C. 3. 2) Retribuzione, intimidazione ed emenda	
C. 4) Carceri per ecclesiastici	
C. 5) ... verso il penitenziario	
C. 6) La Santa Inquisizione ed il braccio secolare	
 RINASCIMENTO E SEICENTO: ... Il penitenziario	
A) CARCERE E PENA	“ 59
B) PAUPERISMO E MARGINALITA' SOCIALE	“ 66
C) LA PASTORALE CARCERARIA	“ 69
D) STRUTTURE CARCERARIE	“ 70
E) CONFRATERNITE	“ 77
E. 1) Confraternite in Roma	
E. 2) .. ed in altre città	
F) IL TRIBUNALE DELLA VISITA	“ 88
F.1) Composizione e competenze	

G) ... A FAVORE DEI MINORENNI

pag. 91

G. 1) Correzionali

G. 2) Patronati e società di patrocinio

G. 2. 1) La Quarciona di Firenze

G. 2. 2) San Michele a Porta Portese in Roma

SETTECENTO E OTTOCENTO: I Santi ed i preti dei carcerati

A) L'ILLUMINISMO

“ 111

B) SANTI E PRETI IN CARCERE

“ 114

B. 1) In Francia e in Svizzera

B. 2) In Italia

B. 2. 1) A Roma

B. 2.2) In Umbria

B. 2.3) In Emilia Romagna

B. 2.4) Nel Lombardo Veneto

B. 2.5) Nel regno Sardo-Piemontese

B. 2.6) A Genova

B. 2.7) Nel Regno delle Due Sicilie

UNITÀ D'ITALIA E NOVECENTO

A) L'AMMINISTRAZIONE CARCERARIA DEL NUOVO REGNO “ 125
E LA PRESENZA RELIGIOSA

B) IL REGOLAMENTO GENERALE DEGLI STABILIMENTI “ 135
CARCERARI E DEI RIFORMATORI GOVERNATIVI

C) IL REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI “ 141
PREVENZIONE E PENA

D) LA LEGISLAZIONE MINORILE “ 146

E) CAPPELLANI E SUORE “ 148

E. 1) Il cappellano

E. 1.1) Le funzioni

E. 2) Le suore

**LA CHIESA E LA RIFORMA PENITENZIARIA DEL 1975:
L'emenda e la risocializzazione**

A) LA RIFORMA REPUBBLICANA “ 161

A. 1) Premessa

A. 2) Peculiarità della nuova legge

A. 3) Il cappellano e la pastoraltà carceraria nel terzo millennio

A. 4) Volontariato cattolico in carcere

PONTEFICI IN PRIGIONE

pag. 175

- A. 1) Innocenzo X - Clemente XI - Pio IX
- A. 2) Giovanni XXIII
- A. 3) Paolo VI
- A. 4) Giovanni Paolo II
- A. 5) Benedetto XVI

CONCLUSIONI

Il carcere: anche questione di chiesa

“ 181

POSTFAZIONE

“ 187

BIBLIOGRAFIA

“ 189

APPENDICI

LA VOCE DELLA CHIESA

“ 197

- 1 - Pio XII ai Cappellani delle carceri - 15 novembre 1947
- 2 - Pio XII ai detenuti in Italia e nelle altre Nazioni – 29 dicembre 1951
- 3 - Pio XII al Convegno nazionale giuristi cattolici italiani,
Roma 5 dicembre 1954
- 4 - PIO XII ad un gruppo di giuristi cattolici italiani - Roma, 26 maggio 1957
- 5 - Giovanni XXIII ai detenuti di Regina Coeli – Roma 26 dicembre 1958
- 6 - Paolo VI ai detenuti di regina Coeli – Roma 9 aprile 1964
- 7 - Paolo VI agli Agenti di Custodia, Roma, 8 ottobre 1966
- 8 - Giovanni Paolo II al personale di Casal del Marmo - Roma 6 gennaio 1980
- 9 - Giovanni Paolo II ai giovani di Casal del Marmo - Roma 6 gennaio 1980
- 10 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Papadua (Brasile), 1 luglio 1980
- 11 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Roma-Rebibbia, 27 dicembre 1983
- 12 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Rebibbia (Omelia), 27 dicembre 1983
- 13 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Guadalcanal (isole Salomone),
9 maggio 1984
- 14 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Viterbo, 27 maggio 1984
- 15 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Reggio Calabria, 7 ottobre 1984
- 16 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Cagliari, 20 ottobre 1985
- 17 - Giovanni Paolo II ai detenuti francesi Lione, 5 ottobre 1986
- 18 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Civitavecchia, 19 marzo 1987
- 19 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Volterra, 23 settembre 1989
- 20 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Poggioreale, Napoli 11 novembre 1990

- 21 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Caltanissetta, 10 maggio 1993
- 22 - Giovanni Paolo II ai giovani detenuti francesi - Parigi, 22 agosto 1997
- 23 - Giovanni Paolo II ai detenuti del Presidio Frei Caneca, Rio De Janeiro, 30 settembre 1997
- 24 - Giovanni Paolo II al Congresso dell'Ass. nazionale magistrati dal Vaticano, 31 marzo 2000
- 25 - Giovanni Paolo II ai detenuti di Regina Coeli in Roma, 9 giugno 2000
- 26 - Giovanni Paolo II Giubileo nelle carceri - Messaggio, Roma, 24 giugno 2000
- 27 - Giovanni Paolo II Giubileo nelle carceri – Roma, Angelus 9 luglio 2000
- 28 - Giovanni Paolo II ai funzionari ed alla Polizia Penitenziaria femminile - Castel Gandolfo, 27 settembre 2004
- 29 - Giovanni Paolo II ai partecipanti alla Conferenza internazionale delle amministrazioni penitenziarie d'Europa, Roma, 26 novembre 2004
- 30 - Benedetto XVI ai minori dell'Istituto Penale per minorenni di Roma, 18 marzo 2007.

FOTOGRAFIE

pag. 297

*“Fa che la giustizia degli uomini
dipenda dalla tua divina giustizia
e che la pena che soffriamo sia espiazione
di quelle colpe che tu solo conosci e da cui
tu solo redimi ... tu rendici l'onore,
tu riannoda i vincoli dell'amore,
tu consola i nostri cari,
tu affretta il giorno
della nostra liberazione ...”*

(Preghiera di un detenuto di Regina Coeli - Roma, 1958)

*“Caro Papa, ci ha fatto tanto piacere la tua visita
in carcere.
Siamo rimasti di stucco quando ce l'hanno detto.
Non immaginavamo che una persona importante
come te poteva venire a trovarci qui...”*

(Ringraziamento di un giovane ospite dell'Istituto Penale
per minorenni di Roma a Benedetto XVI, 2007)

Il punto di vista istituzionale, su quel settore di realtà che l'istituzione è chiamata a governare, rischia sempre di essere difettoso rispetto alla complessità del sistema di cui l'istituzione fa parte: un sistema, ovviamente, di cultura e civiltà in un luogo e in un tempo definiti.

Nell'Amministrazione penitenziaria si lavora – oltre che nel quadro di una normativa – anche all'interno di riferimenti impliciti, di norme di comportamento, dentro e con un idioma specializzato che però non percepisce se stesso come tale, ma pretende di essere la lingua del mondo. Ci rendiamo conto che non è così, quando il contesto penitenziario si scontra, si mischia, si contamina con altri contesti; quando il suo linguaggio incontra altri linguaggi, quello della politica, della comunicazione sociale, della pubblica opinione, di saperi diversi da quello giuridico.

L'Ufficio Studi dell'Amministrazione penitenziaria, per sua vocazione, si presta a creare occasioni di incontro fra i diversi linguaggi e saperi, a farsi promotore di ricerche e conoscenze che possono esprimersi in prospettiva di spazio, per esempio nelle relazioni internazionali che fanno parte del mandato dell'Ufficio stesso, oppure in una prospettiva di tempo, storica nel senso più umano e meno accademico del termine, cioè attenta allo studio del passato per una migliore comprensione del presente.

L'Autore di questo volume, del resto, per molti anni ha fatto parte dell'Ufficio Studi e si può dire che ne ha interpretato lo spirito, consentendo alla sua curiosità intellettuale, alla sua passione di collezionista, alla sua pazienza di ricercatore, di arricchire e in qualche modo ravvivare l'attività quotidiana al servizio dell'Amministrazione.

E' dunque doveroso, da parte dell'Ufficio Studi, raccogliere e rilanciare – certamente per un pubblico consapevole e interessato alla materia – la miniera di testimonianze, di notizie, di aneddoti, di documenti soprattutto, che l'Autore ha ricucito con dedizione in una trama capace di raccontare, alla fine, una Storia.

Dalle catene di S. Pietro alle confraternite della buona morte, dalle opere di misericordia a quelle di urbanizzazione finanziate dai Papi, fino alla presenza solida e costante dei cappellani nelle carceri, alle visite in epoca moderna dei pontefici negli istituti penitenziari, accompagnate e pubblicizzate dai mezzi di comunicazione, si ricostruisce il senso di una presenza, attiva e continua, della Chiesa nel carcere. Una presenza silenziosa nella quale sono fiorite anticipazioni geniali, balzi in avanti sulla via della civiltà della pena, concezioni di sorprendente modernità nel campo della rieducazione (soprattutto dei minori).

Se molti furono i potenti, moltissimi furono gli umili, gli operai di questa vicenda: coloro che dedicarono tempo ed energie – talvolta la vita – a ricercare e proporre un significato per la sofferenza, una prospettiva in cambio della punizione, soprattutto se giusta e meritata. Fino al limite: la consolazione, il prendersi cura, la prossimità – come

piace definirla oggi - di fronte alla condanna irrimediabile.

La necessità della umanizzazione della pena – richiamata nella Costituzione italiana e in tanti documenti internazionali dedicati ai diritti delle persone detenute – è probabilmente il concetto di sintesi nel quale la tradizione laica e illuministica del pensiero sul carcere (e sulle sue alternative) si può specchiare e riconoscere insieme con le perenni affermazioni della dottrina cattolica sulla dignità della persona.

Di questo ultimo il libro costituisce il racconto: storia illustrata per così dire, colorita di personaggi, di eventi, di suggestioni dovute alla incredibile vividezza dei documenti riportati, alcuni assai rari e importanti.

E' giusto dunque che l'opera sia stata concepita e nasca come un dono: dell'Amministrazione penitenziaria ai suoi referenti e collaboratori; dell'Autore all'Ufficio Studi verso il termine della sua carriera nell'Amministrazione; dell'Ufficio Studi a tutti coloro che apprezzano la fatica di chi, cercando nelle pieghe del passato, impolverandosi le mani negli archivi, ritrova talvolta, a beneficio di tutti, perle di memoria.

Giuseppe Capoccia

*Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche,
Legislazione e Rapporti internazionali
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

Penso sia la prima volta che il D.A.P. pubblichi un volume riguardante "La Chiesa in Carcere". Ed il merito di questa opera è del Prof. Antonio Parente, che con maestria ha saputo tracciare un excursus lungo nel tempo, dagli inizi del Cristianesimo, profondo nelle indicazioni, completo negli argomenti.

Non è certo un grosso volume di studio, ma completo per conoscere la storia, le norme, le condizioni, il significato, le finalità, le modalità della presenza della Chiesa tra gli uomini e le donne detenute e nell'amministrazione della Giustizia.

Bisogna, tra l'altro, tenere ben presente, nella lettura del volume, che il filo conduttore dello studio è quello di mettere in evidenza l'opera continua ed impegnata della chiesa per far capire, anche agli amministratori della giustizia penale ed agli studiosi, che la funzione della pena non è quella vendicativa-afflittiva, né solo retributivo-custodialistica, ma, come esigenza dei valori cristiani, prevalentemente emendativo-risocializzante, riparativa e rinnovativa. Per questo ho accettato di dare suggerimenti ed indicazioni. Per questo ho voluto stendere la Prefazione, perché considero quest'opera anche come una creatura dell'Ispettorato, un'opera che mancava tra i suoi impegni e doveri.

Ci sono opere che trattano questo tema, ma sono settoriali o per argomento o per tempo.

Questa è una storia, come dicevo prima, di tutta l'azione della Chiesa (in pratica da Gesù Cristo ai Papi, ai Cappellani, ai Volontari) dagli inizi fino ai giorni nostri.

Quindi è molto utile come testimonianza e come strumento per poter conoscere veramente l'azione pastorale della Chiesa.

È utile quindi agli operatori cristiani del Carcere; è utile per tutti i cristiani perché possano valutare l'importanza di Cristo anche in questo mondo del penale.

Si può vedere l'evolversi ed il perfezionarsi, nei diversi momenti storici, dell'azione della Chiesa.

Giusta e doverosa importanza è stata data all'insegnamento dei Papi, naturalmente, data l'indole dell'opera, dal secolo scorso fino ad oggi. Questa opera è la terza tra quelle volute e sostenute dall'Ispettorato dei Cappellani. Mi riprometto di inviarla a tutti i Cappellani, come è stato per le due precedenti, e a quelle persone o Uffici a cui possa interessare.

Ringrazio vivamente il Prof. Antonio Parente, coloro che l'hanno aiutato e stimolato a compiere l'opera, nonché l'Amministrazione che ha voluto fare suo e pubblicare il volume.

Mons. Giorgio Caniato
Ispettore Generale dei Cappellani
delle Carceri Italiane

Introduzione

*“Nescire quid
ante quam natus sis
acciderit, id est semper esse puer”
(Cicerone)*

La presente ricerca vuol far risaltare il ruolo che prima il Cristianesimo e poi la Chiesa di Roma hanno avuto, sia nella evoluzione filosofica della pena, sia nella gestione concreta delle carceri prima e dei penitenziari dopo.

Ci si è soffermati in particolare sulla città di Roma perché, quale “*caput mundi*” e culla del diritto in materia penale-penitenziaria, ha sempre dettato legge, vuoi all’epoca del maggiore splendore del suo impero, vuoi successivamente per merito della Chiesa cattolica e dei suoi rappresentanti sparsi per il mondo. E’ ben noto il peso notevole che Roma ebbe nel diritto penale canonico, nella concezione giuridica del carcere e della pena, in ragione delle forme originali ed autonome che vantava, certamente non riscontrabili nella esperienza di altre nazioni. Le sue teorie (particolarmente di umanità e di grande moderazione) furono spesso efficaci calmieri dei vari sistemi penitenziari, anche in altri Paesi (V. PAGLIA, 1980).

Nel processo di evoluzione del sistema penale italiano (giudiziario e penitenziario), un ruolo determinante e di primo piano è da riconoscere sicuramente alla Chiesa di Roma. Un cordone ombelicale ha, infatti, per due millenni unito indissolubilmente la Chiesa ed il carcere. Appunto per ciò è da riconoscerle, senza ombra di dubbio, di aver nel corso di tanti secoli, sotto qualsiasi regime, dalle Alpi all’Etna, ed anche fuori Italia, predicato le stesse parole, di amore, di fratellanza e di perdono, dando loro un pregnante significato di doveroso interessamento, assidua vicinanza e continua presenza nelle prigioni. Ovviamente una presenza diversificata a seconda dei tempi ed a seconda dei modelli culturali, seguendo sempre però il filo conduttore del desiderio di porre il valore della dignità della persona umana al centro della vicenda detentiva e cercando di mitigare le sofferenze e le pene, portando sempre una parola di speranza ed un conforto spirituale nelle carceri, come in tutti gli altri luoghi di dolore e di sofferenze, tra i derelitti, gli afflitti, i ghettizzati per qualsiasi motivo.

In questi duemila anni la Chiesa ha predicato l’insegnamento biblico della dignità della persona, che non può essere svalorizzata, snaturata o alienata nemmeno verso chi può aver compiuto il peggior male che l’uomo stesso possa compiere. L’errore ed il crimine se pur indeboliscono e deturpano la personalità dell’individuo, giammai la negano, non

la distruggono e non la declassano affatto al regno animale, inferiore a quello umano. Ma la Chiesa aggiunge che le leggi e le punizioni hanno però senso soltanto se operano in funzione dell'affermazione dello sviluppo e del recupero della dignità di ogni persona (C. M. MARTINI, 2001).

Sempre schierata dalla parte dei deboli e degli oppressi dei poveri e degli emarginati, la Chiesa non ha mai ignorato che nelle prigioni fossero presenti uomini in situazione di disagio fisico e psichico ed abbisognevoli di conforto spirituale, di solidarietà, di comprensione ed anche di aiuti materiali. Sin dalla sua nascita, la Chiesa cattolica ha ritenuto che tra le azioni caritative materiali rientranti tra le "opere di misericordia" vi sia quella di *"far visita ai carcerati"*. Questa norma di buona abitudine di carità cristiana è lapidariamente riportata nel nuovo testamento, sia da Paolo: *"Sovvenitevi di que' che sono in catene, come se voi stessi foste incatenati"* (Hebr. 23. 5.) sia da Matteo *"In carcere eram, et venistis ad me"* (Mt. 25. 36).

Predicare però il perdono ed altre parole del Vangelo molto spesso risultò scomodo e le autorità al potere, ubbidienti agli dèi pagani, cercarono di sopprimere queste voci sovversive e ribelli imprigionando i primi cristiani ed i rappresentanti della Chiesa. In particolare, nei primi secoli della cristianità da umili visitatori e predicatori di pace e di perdono si ritrovarono ad essere loro stessi imprigionati, torturati e dati in pasto alle belve nelle arene.

Molti secoli dopo, allorché il diritto canonico ebbe preso il sopravvento su quello civile laico e sopra i suoi rappresentanti, particolarmente nello Stato Pontificio, la Chiesa dovette amministrare, come qualsiasi altro Stato temporale, anche l'ordine pubblico e le carceri civili.

Le leggi civili e penali, emanate dalle autorità locali¹, variavano e si modificavano durante i secoli da un posto all'altro. Al contrario l'insegnamento cristiano risultava sempre unitario, perché promanato da Roma e diffuso nel tempo e nello spazio in maniera uniforme e costante, dai suoi rappresentanti: i vescovi ed il clero tutto. In particolare i vescovi, presenti ovunque, con la loro autorità, in Italia ed in tutti gli altri Paesi europei ed extraeuropei, furono coloro che ricevevano ordini dall'autorità centrale, da applicare ovunque e sempre in modo uniforme. Vescovi e cardinali che, tra l'altro, parenti degli stessi principi o

¹ Nel corso di questo lavoro i termini "autorità civile" è riferito all'autorità politica al potere (impero, governo, principato, comune, Stato, ...), "legge civile" è riferito alle leggi civili, criminali, penali, amministrative dell'autorità al potere (codice civile, codici penali, ...) in vigore nei diversi Stati. Le leggi della Chiesa "canoni" sono sempre indicate con: "codex juris canonici" abbreviate in C. j. c.. Con i termini generici di "ecclesiastico - ecclesiastici" sono indicati sia i membri del clero (diaconi, preti, vescovi) sia i religiosi (suore, frati, monaci). Con i termini generici di "laico - laici" vengono definiti i battezzati, la popolazione civile ed a volte le leggi civili.

delle aristocrazie locali, seppero inculcare loro spesso quanto deciso a Roma.

Il peso della Chiesa fu sempre di sprone per i poteri civili ad adeguarsi a certi insegnamenti provenienti da una più alta autorità morale. E la Chiesa di Roma, si può ben dire, appunto nella gestione più umana del carcere è da considerarsi sicuramente un baluardo.

Breve considerazione ha ricevuto, in questo lavoro, anche l'altra faccia della medaglia: pene corporali e roghi della Inquisizione, materiale gestione delle carceri di Roma e dello Stato Pontificio in esecuzione del proprio mandato temporale.

La Chiesa di Roma, pur vivendo un periodo particolarmente turbolento per i problemi creati dal protestantesimo di Martin Lutero, fu capace di procedere, tra ombre e luci, a riforme radicali del *"pianeta carcere"*, con teorie nate nelle carceri romane ed applicate successivamente in tutti gli altri Paesi europei ed americani. Di quel periodo i trattatisti moderni ricordano solo l'oscurantismo ed i demeriti, senza riconoscere alcuni meriti, che pure ci furono. Nel XIX secolo sarà un protestante a riconoscere e ad affermare testualmente: *"Si deve alla città di Roma la prima generale riforma delle case di correzione e di miglioramento del carcerato, che rimase quasi per un secolo un esempio assolutamente, unico frutto della vitalità cattolica"* (G. W. SMITH, 1833).

Ancora una volta *"Roma docet! Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei Deo"* (Mt. 27. 21).

Dal Seicento in poi, la Chiesa è infatti presente nelle patrie galere in modo massiccio ed autorevole con le proprie confraternite dapprima e con i suoi cappellani e le associazioni cristiane laiche successivamente, predicando, oltre al perdono di chi aveva sbagliato, l'emenda e la correzione morale dei carcerati.

Anche attualmente la Chiesa è parte attiva di un carcere rieducativo dove, sia attraverso la continua presenza dei cappellani sia attraverso la fattiva collaborazione delle associazioni del volontariato di estrazione cristiana, tenta anche con questa preziosa incessante e silenziosa opera di misericordia e carità cristiana di partecipare alla risocializzazione dei soggetti carcerati.

Oggi, più di ieri, è però necessario riaffermare quanto fermamente dichiarava verso la fine dell'Ottocento il Prof. Don Cesare Contini: *"Ai nostri giorni, in cui si vuole che ogni cosa abbia migliorato la sua condizione, si è parlato e si parla continuamente del sistema carcerario, e senza far nemmeno una parola della benefica influenza che vi esercitò la nostra religione, se ne attribuisce tutto il merito alla scienza e alla filantropia."*

Vergognoso silenzio che porta il marchio della ingratitudine! Né deve recare meraviglia, che in tal guisa si operi in un secolo che tutto argomenta di attribuire alle sole forze umane.

Ma noi, che per un lavoro sopra i riformatori dei delittuosi mi-

norenni abbiamo dovuto consultare storie e rovistare opere scritte in proposito, avendo veduto dimenticato quanto ha fatto la cristiana civiltà per alleviare le pene dei miseri prigionieri e procurar loro tutti quei vantaggi che si conciliavano colla giustizia; leviamo alta la voce ed intendiamo rivendicare alla nostra augusta religione la gloria di aver dato il primo impulso e lo sviluppo in Roma al miglioramento della carceraria riforma, la quale poscia servì di modello e di esempio perché anche altrove i luoghi di pena fossero migliorati.” (C. CONTI-NI, 1881).

DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO

(Carcere e cristianesimo)

"In carcere eram, & venistis ad me.
Mt. 25.36;

*"... Souvenitevi di que' che sono in catene,
come se voi stessi foste incatenati"*
Hebr. 23. 5.

"...la Chiesa cattolica, depositaria delle dottrine ed esecutrice degli insegnamenti del divino maestro, fu sempre intesa ad asciugare le lagrime dell'umanità sofferente e a confortarla"

(C. Contini, 1881)

A) Il carcere

A. 1) Le origini

La segregazione dell'uomo malvagio, violento, delinquente, criminale, anarchico, in appositi locali, è vecchia come lo è il mondo. Dai "vincula" alle "latomie" (romane, greche e siracusane), da pozzi e cisterne, grotte e cave scavate nella terra, a recinti, a gabbie, a sotterranei di palazzi e di castelli, da antichi conventi a moderne costruzioni, molti sono i luoghi che nei tempi hanno funzionato come strutture atte a contenere, seppure con finalità diverse, sia reietti della società, sia criminali, pazzi, accattoni, prostitute e prigionieri di guerra.

Con il tramonto della vendetta privata, il carcere viene assunto quale luogo deputato ad ammassare, nei suoi locali, criminali e delinquenti di ogni sorta.

È da supporre che con l'organizzazione dei clan prima in tribù e successivamente in città ed a seguito della emanazione delle prime norme di convivenza, anche se non scritte, dovette sorgere l'idea dell'imprigionamento del reo in luogo sicuro, a disposizione dell'autorità che lo avrebbe giudicato o in attesa della esecuzione della pena capitale o dell'allontanamento dalla tribù.

Le prime frammentarie notizie sulla carcerazione si rilevano sicuramente dai testi biblici.

Dalla Bibbia si rileva infatti che il popolo ebraico conosceva diverse specie di carceri. Nella Genesi si parla della carcerazione di Giuseppe

l'ebreo nella torre del palazzo di Putifar, accusato d'aver sedotto la moglie dello stesso Putifar, suo padrone. Geremia, invece, fu incarcerato prima nella casa di Gionata, in una cisterna sotterranea trasformata in prigione, poi nell'atrio della prigione, e successivamente con delle corde fu calato nella cisterna del principe regale Malchia, che si trovava nella stessa prigione e che era piena di fango. Mentre Lelechia re di Gerusalemme fu detenuto nelle prigioni di Babilonia fino alla sua morte (Geremia II, 2; XXXVII, 14, 15, 16 e 17).

In Grecia, secondo una testimonianza di Socrate (IV sec. a. C.), vi erano addirittura due diversi tipi di carcere. Un primo tipo per gli accusati in attesa di giudizio, un secondo detto *sofronisterio*.

Plutarco ricorda invece che a Sparta esistevano delle stanze chiamate "*decade*" dove venivano strozzati i condannati a morte, mentre ugualmente terribili erano le carceri del Peloponneso, e che lo stesso "*labirinto*" fu la prigione per i cretesi: "*Tandem deportaverunt eum in cameram subterraneam, quam thesaurum vocant, aeris lucisque externae expertem, nec habet ea fore, sed ingenti clauditur saxo machina super imposito*" (Plutarco).

In origine il carcere non era utilizzato per detenzione temporanea o perpetua e non aveva carattere punitivo, ma serviva esclusivamente, con scopi preventivi, a tenere imprigionati i soggetti in attesa di giudizio. Il giurista Domizio Ulpiano (II - III sec. d.C.) a proposito riporta testualmente: "*CARCERE ENIM AD CONTINENDOS HOMINES, NON AD PUNIENDOS HABERI DEBET*"².

La funzione di contenitore, per segregazioni di durata relativamente breve, fu svolta dal carcere ancora per molti secoli.

Ma è lecito supporre che attraverso quel tipo di carcerazione preventiva, molto spesso si anticipava la punizione ad un momento anteriore alla condanna stessa o all'esecuzione della pena. Capitava sovente che i prigionieri morissero prima della condanna, a seguito delle torture e dei supplizi cui erano sottoposti, per estorcere confessioni, ritrattazioni, abiure ed altro.

Anche nell'antica Roma il carcere ebbe, inizialmente, un carattere sussidiario e di secondo piano e di conseguenza, per lungo tempo, anche la pena detentiva non ebbe una sua peculiarità ed una particolare regolamentazione, in quanto era radicata l'idea che l'interesse comune (dell'autorità - pena pubblica e della parte offesa - pena privata -) dovesse essere la vendetta, che esigeva in primo luogo la composizione in natura o in danaro, ed alternativamente la morte del reo, la sua riduzione in schiavitù, l'esilio o la sottoposizione a pene corporali o a

² Diversa tesi è quella fornita da Andrea Lovato che interpretando a fondo l'intero scritto di Ulpiano sostiene che a Roma già in quell'epoca esisteva la pena della privazione della libertà e quindi apposite carceri per detenervi i condannati a pene più o meno lunghe (A. LOVATO, 1994).

mutilazioni.

Ciò nonostante, in Roma funzionavano anche delle prigioni (il termine è di origine latina "*prehensio*" con il significato di prendere, affermare, tenere), cioè degli edifici dove venivano rinchiusi promiscuamente uomini e donne, vecchi e bambini, accusati e condannati, prigionieri di guerra e delinquenti comuni. Luoghi fetidi e bui, tetri, umidi dove l'uomo perdeva la caratteristica di creatura umana. Il carcere romano, fosse stato esso una latomia o una costruzione, era solitamente composto da due distinti ambienti: l'*exterior* dove si potevano ricevere le visite e prendere aria (chiamato anche "*vestibula carcerum*") e l'*interior*, privo di luce e sottostante o succedaneo al primo, destinato alla custodia dei condannati (*custodia arcta*) in attesa dell'esecuzione capitale. Nella parte interna erano poi le *celle* (da celare, nascondere) ossia quei locali tetri e bui detti anche *conclavia* oppure *arcas*³.

I Romani per indicare la prigionia come luogo di pena usavano solitamente i termini: "*Carcer*, *Carcer publicus* e *Vincula*", rispettivamente per la pena della sola privazione della libertà o se a questa era aggiunta quella dei ceppi. Per la semplice custodia veniva adoperato il termine "*Publica custodia*, *custodia carceris*" o più semplicemente "*custodia*". Allorché volevano, invece, indicare la pena del carcere aggravata di ferri dicevano: "*custodia vinculorum*".

Con il termine "*libera custodia*" i romani intesero designare una specie di attuale libertà provvisoria o di arresti domiciliari, per la qual cosa l'accusato era sottoposto al controllo di un magistrato o di un alto personaggio e poteva godere di una certa libertà, o rimanere chiuso nella sua casa.

Inoltre, con il termine "*carcer privatus*" si indicavano quei luoghi dove venivano rinchiusi i debitori insolventi. Nei primi tempi della repubblica al creditore, generalmente persona più benestante, era riconosciuto il diritto di tenere prigioniero, anche in ceppi, e di torturare colui che non aveva onorato i propri debiti.

Lo storico Tito Livio riporta che il carcere romano (pubblico) veniva gestito dai "*Triumviri capitales*" o "*Triumviri carceris lautumiarum*", coadiuvati spesso, nella custodia materiale dei prigionieri, da taluni schiavi (*servi publici*).

Gli "*Optiones carcerum*" erano dei soldati che pur facendo parte alla categoria dei militari incaricati della vigilanza dell'urbe, vigilavano anche che non si verificassero incendi (le case per la maggior parte erano costruite in legno), ed avevano anche il compito di arrestare e trattenere in prigione i trasgressori.

La direzione delle carceri era invece affidata ai "*Commentarienses*", così chiamati dai registri che erano obbligati a tenere e sui quali venivano indicate tutte le generalità e la posizione giuridica del soggetto

³ Plaut. in *Amphitruo* 1. 1.

incarcerato. Ai magistrati (costoro all'epoca erano uomini di governo) venne imposto di recarsi settimanalmente a visitare le carceri e ad interrogare i detenuti, sentire le loro doglianze e riferire poi all'autorità governativa.

Quando si parla di privazione della libertà la mente corre immediatamente alla prigione, al carcere, al penitenziario, all'ergastolo e ad altri numerosi modi di chiamare questo luogo. Ma raramente ci si interroga sul perché e sul significato autentico di ognuna di queste denominazioni.

Un'occhiata alla etimologia dei due termini "*carcere*" e "*vincoli*" può sicuramente meglio chiarire le finalità del carcere.

Etimologicamente il termine carcere deriva dal latino *carcer*, da *arcere* o *coercere* ossia rinchiudere, restringere, castigare, punire: "*Carcer a coercendo quod exire prohibentur ... Carcer est a quo prohibemur exire, et dictus carcer a coercendo*" Altra interpretazione fa derivare il termine "*carcer*" da recinto, originariamente staccionata dove venivano rinchiusi i cavalli. *Carceres* erano, difatti, chiamati i locali del Circo Massimo, costruiti inizialmente, i primi in legno (329 a.C.), e qualche tempo dopo in pietra (174 a. C.) e in marmo (36 d. C.), dove venivano custoditi i cavalli e le bighe che partecipavano alle corse.

L'etimologia ebraica fa discendere, invece, il vocabolo carcere da *carcar* con il significato di tumulare, sotterrare, che più si avvicina agli originari luoghi di prigionia siti in fosse sotterranee, in grotte o in pozzi. *Carcara* o *calcara* è poi, in alcuni paesi del sud d'Italia, quella fossa scavata nella terra o nella montagna dove si cuociono le pietre calcaree per farne calce viva. Inoltre anche il termine *gattabuia* deriva dal latino *catuia* e dal greco *katogeia* con il significato di sotterraneo.

Proprio queste ultime cave di tufo vennero dai greci e successivamente dai romani chiamate "*Lautumiae*" o "*Lapidicinae*".

Ancora oggi è possibile visitare, in Roma, queste latomie (*Lautumiae* o *lapidicinae*), scavate per centinaia di metri, nel tufo della collina capitolina, sotto la Rupe Tarpea, lungo via della Consolazione, anch'esse utilizzate come prigioni. A poca distanza sono visitabili i resti dell'antichissimo carcere chiamato "Mamertino" (*Mamertinum*) o carcere di san Pietro, posto al di sopra di altro carcere detto a sua volta Tulliano (*Tullianum*), ricavato quest'ultimo in un'antica cisterna per la raccolta delle acque⁴. Nella medesima zona la Basilica di San Nicola in Carcere

⁴ **MAMERTINO / TULLIANO: Il carcere di San Pietro.** Il "*Mamertinum*", primo, vero e per lungo tempo unico carcere in Roma, voluto, stando a quanto ci riporta Tito Livio, fra il 639 ed il 614 a. C. dal quarto re di Roma, Anco Marzio. Il Mamertino quale pubblico edificio venne costruito nel Foro Romano, ai piedi del Campidoglio, nell'ottava regione, lungo il Clivio Argentario, non distante dal tempio della Concordia e dagli altri pubblici edifici quali l'Aerarium, la Curia ed i Rostra dove si amministrava giustizia. Nelle vicinanze era anche il tempio dedicato al dio Mamers (in lingua osca) - Marte o Marforio

testimonia l'esistenza di un altro antico carcere romano-bizantino⁵.

Simili testimonianze sono ancora oggi presenti anche a Siracusa (*l'orecchio di Dionisio*) e ad Atene, dove nel 339 a. C. ospitarono Socrate, che vi trovò anche la morte dopo aver bevuto la cicuta.

Ma sia in Grecia sia a Roma agli schiavi era riservato l'ergastolo. L'etimologia fa derivare questo termine dal greco *ergasterion*, che

da cui sembra, appunto, prendere il nome. Ma sull'origine della denominazione "*Mamertinum* o *Privata Mamertinii*", data successivamente al "*carcer*" dagli scrittori ecclesiastici agiografi, si è a lungo discusso senza però giungere a fornire chiari elementi alle teorie che lo fanno derivare dal dio Marte, dal re Anco Marzio che ne volle la costruzione o da una famiglia Mamertini proprietaria del locale e della zona circostante. Dalla stessa famiglia, sembra abbia preso nome non solo il carcere ma anche un bagno (*balneum Mamertini*) un lago (*lacus Mamertini*), una scuola (*ludus Mamertini*) ed una via (*vicus Mamertini*).

Ciò vale anche per l'appellativo "*Tullianum*" dato allo stesso carcere, che si vuol far derivare da Servio Tullio, dalla dea Tellure, o da "*tullus* o *tullius*" cioè polla d'acqua esistente appunto nel vano inferiore del carcere.

Quello che ancor oggi si può ammirare, al disotto della cripta del SS. Crocifisso della chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami, sono due locali sovrastanti l'uno all'altro. Quello superiore, poco più spazioso, è il Mamertino (*exterior*), costituente forse solo una parte dell'antico "*Carcer*". Quello inferiore molto più piccolo, una sorta di tronco di cono rovesciato) probabilmente la parte più interna e segreta, senza porte né finestre, era "*l'interior*" ossia il cosiddetto Tulliano.

Prigionieri famosi di questo carcere furono Giugurta re dei Numidi, Seiano ed i suoi figli, Simone di Giora e Vercingetorige re della Gallia, oltre a tanti altri prigionieri di guerra.

(Cfr. F. CANCELLIERI (1788), A. ADEMOLLO (1804), F. GORI (1868), R. LUCIANI (1984), G. LUGLI (1982).

⁵ **SAN NICOLA IN CARCERE: La leggenda della colonna lattaria.** Tra il VII e l'VIII secolo (altra fonte propende per il IX) sui basamenti di tre contigui templi di età repubblicana: Janus (o Dispaten), Juno Sospite e Spes, nella antica zona del Foro Olitorio, tra il Teatro di Marcello e gli attuali uffici dell'anagrafe del Comune di Roma, venne costruita la Chiesa di San Nicola successivamente denominata "*San Nicola in carcere*".

L'appellativo "*in carcere*" fa ritenere l'esistenza di un carcere di origine romana (bizantina secondo altre fonti) sito nei locali sottostanti alla chiesa stessa o nelle immediate vicinanze.

San Damaso, quando era ancora diacono (III sec.) ebbe una cura particolare per i carcerati di questa prigione "*sollevandoli con varie limosine*".

A questa antica chiesa sono legate due leggende (una pagana l'altra cristiana), riportate ambedue dalla tradizione popolare oltre che dagli storici Festo e Plinio il Vecchio. Ambedue traggono spunto dall'esistenza, sul posto della attuale Basilica di San Nicola in carcere o nelle immediate vicinanze, di un "*carcere*" e di un tempio pagano dedicato alla dea Pietas. Le fonti più antiche, anche se con qualche variante sui nomi dei soggetti, riportano la leggenda di un certo Cimone che, rinchiuso nel carcere da Claudiano, viene salvato da sicura morte, per inedia, dalla propria figliola.

L'episodio, ricordato come "*la carità romana*", narra che la figlia del condannato si recava ogni giorno a fare visita al proprio genitore e pur essendole stato vietato di portare cibo, riusciva comunque a far sopravvivere l'infelice a questa

stava a significare esattamente casa di lavoro privata per schiavi, da *ergon*: lavoro, travaglio, sforzo, mestiere. Similmente presso i Romani *ergastulum* era una sorta di prigione e luogo di correzione costruito solitamente nei sotterranei delle fattorie o delle case di campagna, in cui si tenevano gli schiavi a lavorare le terre con o senza le catene ai piedi.

Con il termine *vincula* venivano indicati una serie di strumenti necessari per l'immobilizzazione fisica dei rei, a volte era usato quale sinonimo di prigione o di situazione giuridica in cui si trovava il reo.

I *vincula* quali mezzi di contenzione fisica consistevano in robusti e pesanti anelli o altri attrezzi di ferro forniti di serrature per il bloccaggio dei dispositivi di chiusura, che si applicavano principalmente al collo (*bojae*), ai polsi (*minacae* o *manicae*) o alle caviglie (*pedicae*) dei prigionieri.

Le *compedes* o *compendes* erano ugualmente pesanti e robusti anelli metallici che, pur bloccando le caviglie dei detenuti, permettevano loro un minimo di movimento, mentre altre versioni di questi attrezzi potevano permettere la totale immobilizzazione del soggetto, attraverso il fissaggio di questo particolare e più sofisticato tipo di cavigliere, ai noti *ceppi*.

I *nervi*, invece, erano formati da una trave metallica fissata o meno al pavimento, munita di una serie di barrette di ferro, attraverso i cui fori passava un'asta metallica necessaria a bloccare le caviglie dei malcapitati (Cfr. CALLISTRATO, ISIDORO, TACITO, in: ANDREA LOVATO, 1994).

A. 2) Il periodo barbarico

Con la calata dei popoli germanici dal Nord-Europa tutta la legislazione romana venne sostituita da usi e consuetudini barbariche (vendetta privata, faida, ordalia, guidrigildo, bando...), facendo ripiombare il diritto in una cultura arcaica, che la scienza romana aveva superato

lenta ed atroce agonia. I carcerieri insospettiti controllarono la donna e non fu loro difficile scoprire che, attraverso le inferriate della prigione, il condannato succhiava il latte dal seno della propria figliola che da poco aveva avuto un figlio (scena magistralmente raffigurata dal Caravaggio nel dipinto "Sette opere di misericordia" - Napoli).

I magistrati romani vollero dunque innalzare sul posto un tempio da dedicare alla dea Pietas per ricordare tale gesto di amor filiale. Il popolo romano, però, tramandandosi tale leggenda, successivamente diede l'appellativo di "colonna lattaria" ad una colonna romana esistente tra il Teatro di Marcello e la Basilica di San Nicola. Era questo il posto dove nottetempo venivano abbandonati i neonati, i quali la mattina seguente erano allattati da altre madri, e portati successivamente in appositi luoghi per trovatelli. Più tardi, presso la colonna, si porteranno a pregare quelle mamme i cui seni non avevano abbastanza latte per le esigenze del neonato.

(Cfr. F. CANCELLIERI (1788), G. B. PROJA (1981).

da lungo tempo.

Anche la carcerazione venne soppiantata dalle più sbrigative pene corporali ed esecuzioni capitali.

A fianco alle pene che colpivano l'uomo nel suo corpo e nel suo patrimonio, altre pene colpivano l'individuo nei suoi stessi diritti civili ponendo il soggetto in una specie di morte civile: dall'interdizione, all'esilio, alla deportazione, dal bando (il cosiddetto *banno o bando* (dal lat. med. *bannus o bannum* e dal tedesco *bann*) alle pene infamanti. Pene che colpivano i diritti dell'uomo libero, che potevano essere perduti con l'espulsione del reo dalla comunità (confisca di tutti i suoi beni, possibilità di essere ucciso impunemente da chicchessia) in modo che egli non avesse più la possibilità di partecipare alla vita civile della società stessa.

Tuttavia, nonostante il sistema custodialistico applicabile al delinquente non rientrasse nella mentalità barbarica, e a questa fosse addirittura sconosciuto, in quanto – per un popolo nomade e vagabondo - di scarsa efficacia punitiva e di assoluta insoddisfazione per la parte lesa, ugualmente i più diversi locali vennero usati come prigioni, comunque rifacendosi a consuetudini e disposizioni di legge del diritto romano. Al carcere romano veniva comunque preferito, molto più spesso, lo “*stock*” ossia il “*cippus o trunchus*” dei romani, consistente in un ceppo di legno sistemato all'aperto, possibilmente in una pubblica piazza, al quale veniva immobilizzato il reo con la chiusura dei suoi piedi nei fori del pesante ceppo. In un secondo momento i barbari indicarono con il nome di “*stock*” anche il carcere (M. BELTRANI SCALIA, 1868).

La pena della privazione della libertà veniva inflitta raramente se non per pochi reati, mentre spesso venivano rinchiusi nelle carceri quei soggetti che in precedenza erano stati sottoposti a crudeli torture, in modo che il carcere stesso fosse il luogo dove trascorrere gli ultimi giorni di tremenda agonia prima di morire.

Liutprando Re dei Longobardi, nell'VIII secolo, dispose che ogni giudice potesse costruire sotto terra un proprio carcere al fine di contenere per due o tre anni i ladri recidivi. Liutprando lo utilizzerà quale rimedio contro coloro che si fossero resi recidivi, particolarmente se accusati di furto. In ogni caso l'offeso era prima risarcito con la prevista composizione e successivamente, come indurimento della pena, al reo veniva riservato il carcere.

Con l'avvento dei Franchi saranno sanzionate e maggiormente applicate le pene corporali. Il sedizioso, ad esempio, è dato in pasto alle bestie, allo spergiuro sono amputate le mani, al ladro viene avulso uno o entrambi gli occhi, oppure tagliato il naso e le orecchie e poi è lasciato morire.

Solo con l'intervento della Chiesa si riuscì anche se minimamente a mitigare questo genere di crudeltà ed a far infliggere a loro posto la pena della privazione della libertà. Si trattava solo di pene carcerarie

brevi, applicate più con intento intimidativo che altro, ed in un primo tempo solo alle donne infedeli, successivamente anche ai rei di infedeltà coniugale ed ai chierici sediziosi o comunque disubbidienti ad alcuni canoni. Questi ultimi potevano trascorrere alcuni anni o la loro intera esistenza in un carcere allo scopo di emendarsi dalla colpa commessa o potevano addirittura, se laici, abbracciare la vita monastica: "*Carceribusque vel monasticae vitae sub poenitentia diebus vitae tradendi, mala quae egerunt luituri*".

Nel meridione d'Italia e particolarmente in Sicilia le cose non andavano molto diversamente. Le carceri venivano utilizzate per specifici reati ed a discrezione del conquistatore saraceno che aveva poteri su quelle terre, dove applicava preferibilmente le leggi coraniche. Si trattò di una invasione politica fortemente influenzata anche da smanie religiose. Le cose non andarono meglio con il successivo arrivo dei normanni. Pene capitali e corporali, torture e crudeltà inaudite erano inflitte senza risparmio sia dai saraceni sia dai Normanni, ed i sotterranei dei loro diversi palazzi e castelli furono utilizzati come carceri per gli infedeli e per i malfattori.

A. 3) Il Medioevo

Tra il X ed il XIII secolo nascono in Italia i Comuni, a capo dei quali, talvolta, si pongono come classe dirigente i vassalli dei precedenti feudatari o i rampolli delle nobili famiglie. I Comuni nella loro organizzazione economico-amministrativa e giudiziaria si danno dei nuovi statuti dove si riconoscono sia norme dell'antico diritto romano, sia del popolo germanico insediato sulle rispettive terre. Il diritto romano prevarrà in materia civile mentre nel diritto criminale spesso prevarranno le leggi lasciate dai successivi conquistatori.

Ove persiste il sistema feudale, il feudatario, che riassume in sé tutti i poteri (compresi una nutrita quantità di usurpazioni da lui trasformate in diritti) dà vita ad un sistema di rapporti e di strutture politiche senza distinzione tra aspetti pubblici e privati. Si pone subito come un capo di Stato che può disporre di tutto e di tutti. Da lui dipendono i giudici ed a lui fanno capo le altre autorità civili e militari, oltretutto quei nobili che grazie a lui godono di particolari privilegi e poteri.

I giudici devono dar conto del loro operato al principe, ed in particolare è loro vietato tenere "in ceppi" - ossia in carcere - più del tempo previsto l'accusato, nonché a gestire carceri private.

Nei Comuni, invece, le carceri sono amministrate dai Potestà dei Comuni ed hanno funzione polivalente. In esse possono essere rinchiusi sia accusati sia condannati. Sono utilizzate a fini correzionali e come luogo di estremo supplizio, come custodia dei pazzi (che erano gettati in prigione aggravati di catene e di ceppi, quando non erano addirittura condannati al rogo) e come custodia delle prostitute. Nella solitudine

e nella tristezza delle carceri, ogni ora, ogni momento della vita poteva essere occasione per colpire, con offese e con voluta atrocità, l'onore e la dignità dell'essere umano.

Assieme alle carceri pubbliche esistevano di fatto, anche se formalmente vietate, i cosiddetti *privati carceres*. Tra questi oltre a quelli per debitori insolventi (... *locus securus et horribilis, repertus non ad poenam, sed ad delinquentium vel debitorum custodiam* ...) erano anche quelle utilizzate dai genitori a scopi educativi "*correctionis causa, ut puta in patre detinente filium in privato carcere*". Furono invece vietate quelle carceri già usate dai mariti per castigare le proprie mogli "*quia causa correctionis et castigationis potest uxorem in vinculis ponere et sic in carcere privato detinere*", oltretutto quelle in uso nei monasteri "*abbas ad correctionem potest monachum suum in carcere detinere*" (R. CANOSA- I. COLONNELLO, 1984).

Il carcere venne utilizzato anche come pena sussidiaria lasciata all'arbitrio del Potestà. Al carcere si ricorreva sempre più spesso anche per imprigionarvi i debitori, ovvero coloro che non potevano soddisfare obbligazioni pecuniarie, lavorative, o le multe che venivano applicate al posto delle "non lucrose" pene corporali.

I Comuni utilizzavano il carcere, infine, anche quale luogo di tortura e di ultimo supplizio. Una stanza del carcere era destinata a questo triste rito dove i soggetti si lasciavano morire di fame, di avvelenamento, con il capestro, con la decapitazione, con lo squartamento ed in altri mille modi.

A queste pene capitali eseguite all'interno delle mura carcerarie si affiancarono altrettante pene capitali più crudeli e di voluto effetto intimidativo, tra le quali la gabbia, l'immuramento, la propagginazione.

B) Funzioni della pena

Ancor prima di analizzare la presenza della Chiesa nel carcere è necessario, anche se sommariamente, conoscere il concetto filosofico della "pena" e le sue principali funzioni giuridico-sociali.

Il termine pena, dal latino "*poena*" è sinonimo di sofferenza, di dolore, di patimento ed è utilizzato per indicare quel castigo che viene inflitto a chi ha disobbedito alla legge o ad un comando. Si rileva quindi che nel termine pena è insito il carattere di afflittività.

Ciò che interessa qui è la pena criminale, comminata dall'autorità giudiziaria, pur sapendo che nelle società primitive ed in quelle barbariche, quale sistema per riequilibrare i danni prodotti dal fatto illecito era applicata esclusivamente la vendetta privata, esclusivo potere della parte lesa e dei suoi familiari. Solo in seguito il potere di punire il colpevole transitò al capo tribù, al sommo sacerdote, al sovrano e da questi

finalmente all'autorità giudiziaria, che esercitava lo *Jus puniendi* in nome del sovrano o del popolo.

Particolarmente, in origine la pena ebbe doppio scopo: uno vendicativo che si attuava per la purificazione del gruppo, e l'altro sacrificale-espiatorio con la consacrazione del colpevole agli dèi offesi. In seguito anche gli stessi Romani utilizzeranno i due originari concetti, quello della purificazione del gruppo (e non del singolo che disubbidisce) e contestualmente quello della consacrazione sacrificale del colpevole alla divinità offesa dal crimine.

Nel corso dei secoli, filosofi e giuristi hanno sempre sostenuto che le pene non sono fine a se stesse ma che ad esse devono essere assegnate funzioni e scopi, ed in tal senso hanno formulato diverse teorie, che possono essere suddivise in assolute (secondo le quali *punitur quia peccatum est*) e relative, secondo le quali *punitur ne peccetur*.

B. 1) Teoria assoluta o retributiva⁶

Greci e Romani giustificavano il sacrificio del colpevole, ossia la punizione del reo con un principio assolutistico: si puniva il colpevole non perché egli, in futuro, non potesse compiere altri delitti (teorie utilitaristiche della prevenzione, dell'emenda, della difesa sociale), ma esclusivamente perché egli aveva già commesso un crimine.

E' questa la teoria che dai filosofi tedeschi sarà definita "assoluta" e dagli anglosassoni "retributiva".

Questa teoria riguarda unicamente il male compiuto, ossia il reato già commesso e fa riferimento ad un comportamento del passato, concependo quindi la pena come fine a se stessa, come rispondente ad una esigenza di giustizia senza scopi positivi o sociali: "Ti punisco perché hai sbagliato (*punitur quia peccatum est*) e non perché tu non possa sbagliare in futuro (*ne peccetur*).

Bisogna perciò "rendere male per male". Il male arrecato deve essere vendicato con altro male. Ad un *malum actionis* bisogna rispondere con un *malum passionis*.

Si tratta di una sorta di "retribuzione morale", di una esigenza profonda ed incoercibile della natura umana che il male sia retribuito con altro male, come il bene con un premio: poiché il delitto costituisce una violazione dell'ordine etico, la coscienza morale ne esige la punizione.

Ma è anche "retribuzione giuridica" in quanto afferma che il delitto è ribellione del soggetto alla volontà delle leggi, e come tale, esige una riparazione che valga a riaffermare l'autorità dello Stato, dove la riparazione è la pena.

La teoria della retribuzione afferma, come visto, che il reato viola

⁶ (Cfr. E. PESSINA, 1906; V. MATHIEU, 1979; G. BETTIOL - L. PETTOELLO-MANTOVANI, 1986; F. ANTOLISEI, 1997; A. PAGLIARO, 2003)

sia l'ordine morale sia l'ordine giuridico e che lo Stato deve comunque ristabilire. Esigenze di ragione e di giustizia, e non di utilità sociale reclamano, pertanto, l'applicazione della pena.

Questa teoria apparve, per la prima volta, con la "legge del taglione" o dell'occhio per occhio e dente per dente. Anche Pitagora e Protagora concepivano il *"taglione morale"* come *l'eguale moltiplicato per l'eguale*, e a tale dottrina aderì successivamente anche Socrate, il quale ebbe a dire che *"tra l'azione dell'agente e la passione di chi soffre esiste una identità"*.

Molto più tardi Emanuel Kant, sostenitore della teoria della retribuzione morale, dirà che *"la legge penale è un imperativo categorico e pertanto la pena deve essere inflitta al colpevole semplicemente perché egli ha commesso un delitto, e ciò indipendentemente da scopi di utilità o di altro"*.

Hegel, sostenitore della teoria retributiva (svilupperà la triade dialettica diritto- reato-pena), afferma a sua volta che *"il delitto è la negazione del diritto; la pena è a sua volta la negazione del delitto; essendo la negazione di una negazione, la pena riafferma il diritto, ricostituendo quell'ordine leso"*.

I maggiori rappresentanti italiani, nell'epoca moderna, della teoria della retribuzione morale sono stati i giuristi Pellegrino Rossi e Enrico Pessina. Il primo fonda il diritto di punire sull'idea di un ordine immutabile, affermando che nei *"nei confronti del delitto, la società, entro i limiti di quel dovere che le impone di conservarsi, ha il diritto di rendere male per il male"*. La pena è per questi *"la retribuzione fatta da un giudice legittimo, con ponderazione e misura del male per il male"*. Il secondo invece concepisce la retribuzione giuridica come *"la riaffermazione dell'inviolabilità del diritto e come mezzo indispensabile per la riaffermazione del diritto"*.

In questa visione, pur non negando alla pena anche un risultato di utilità sociale, essa rimane principalmente un mezzo per ristabilire l'armonia dell'ordine turbato. E' comunque l'affermazione assoluta del diritto, dove però la condanna è intesa come reazione vendicativa che stigmatizza il reo eliminandolo con la morte o con la schiavitù o con l'esilio, comunque minorandolo con una morte civile a seguito della perdita di tutti i suoi diritti e con la confisca dei suoi beni patrimoniali.

B.2) Teoria dell'intimidazione

Alla pena sin dall'inizio fu riconosciuta anche una funzione utilitaristica a carattere intimidativo-deterrente.

Questa teoria, cosiddetta della intimidazione generale e/o individuale, concentra l'attenzione sull'azione preventiva (*ne peccetur*), guarda al futuro (a differenza della teoria assolutistica – *punitur quia peccatum est* - che guarda al passato) e tende ad esercitare sia sulla

massa dei consociati sia sul singolo un'azione preventiva attraverso, appunto, il timore dell'applicazione della pena.

La teoria dell'intimidazione assegna alla pena la funzione di prevenire i delitti mediante l'efficacia deterrente che le è propria. Tale funzione è destinata a distogliere i proclivi dal commettere azioni criminose, sul presupposto che la sofferenza cui può essere sottoposto il reo, faccia riflettere sulle future azioni delittuose. Si pensa, infatti, che gli individui propensi al delitto possano essere trattenuti dal commetterlo proprio in previsione delle minacciate pene severe, e della crudeltà delle torture oltretutto della stessa pena capitale cui lo stesso può essere sottoposto.

Sostenitori di questa teoria, cosiddetta della difesa sociale e dei singoli che compongono la società, furono addirittura Platone ed Aristotele.

Il primo sostenne che *“lo Stato ha il diritto di punire, cioè di reagire e di difendersi per la necessità della propria conservazione immediatamente con la eliminazione dei delinquenti insanabili e la temporanea segregazione degli altri e mediamente con la minaccia di una pena la quale, agendo come intimidazione, distoglie dal commettere reati e a quelli che l'hanno sperimentata impedisce di diventare recidivi, o per lo meno serve ad indebolire gli stimoli”*.

Aristotele, partendo dal concetto della giustizia come principio esclusivamente sociale, che chiama *“virtù sociale”*, ritenendo giusti quei comportamenti che valgono a conservare una vita pacifica e prospera dei consociati, fondava il diritto di punire sulla difesa sociale.

L'italiano Giandomenico Romagnosi, agli inizi dell'Ottocento, con la sua teoria della contropinta ebbe a sostenere a tal proposito che *“la pena agisce psicologicamente come contropinta alla spinta criminosa ed in tal modo trattiene l'individuo dal violare la norma”*.

Da quanto accennato si rileva come la pena può avere effetti intimidativi sia sul singolo sia sulla collettività e quindi si parla alternativamente di prevenzione speciale e generale.

Attraverso la prevenzione speciale, attuata mediante l'inflizione della pena, si pensa di ottenere l'intimidazione del “singolo reo”: quindi la funzione deterrente dovrebbe ottenere anche la prevenzione di futuri delitti, che lo stesso colpevole punito potrebbe commettere.

Il delitto commesso contiene in sé la minaccia o possibilità della commissione di futuri delitti da parte del colpevole, è pertanto lecito agire con la pena su quest'ultimo in modo da determinarlo a non realizzare la minaccia e far prevalere in lui il senso di disgusto proveniente dalla pena rispetto alla soddisfazione derivante dal delitto.

In questo caso, però, il soggetto non viene usato come strumento per fini a lui estranei, come concepito dalla dottrina dell'intimidazione generale, ma per scopi a lui più direttamente vicini, capaci di evitargli il recidivismo.

La teoria della prevenzione o intimidazione generale, ugualmen-

te attuata mediante l'inflizione della pena nei confronti del colpevole, l'autorità si prefigge lo scopo di distogliere gli altri membri della società dalla commissione di delitti, appunto attraverso l'impressione del timore che essa suscita. Su questa teoria si fonda la cosiddetta "pena esemplare", una pena cioè severa e sproporzionata alla colpa del delinquente o al fatto commesso, che viene comminata "per dare un esempio" in occasione di delitti molto diffusi o in situazioni di grave allarme sociale.

P. J. Anselm Feuerbach sostiene inoltre la tesi della intimidazione o prevenzione

generale che si otterrebbe mediante la minaccia contenuta nella legge. Il filosofo tedesco parte dal presupposto della chiara distinzione che vi è tra "minaccia" della pena formulata dalla legge e "inflizione" ed "esecuzione" della stessa nel caso concreto.

Per questa dottrina la rappresentazione del male minacciato dalla legge provoca nell'animo dei consociati una "coazione psicologica", che distoglie dal commettere il delitto che a quel male è connesso. In questo caso la funzione penale di prevenzione opera prima dell'eventuale commissione di un delitto e attraverso la previsione legislativa garantisce la tutela dei diritti individuali e la giustizia del procedimento punitivo, in quanto tutti conoscono in anticipo il tipo e la misura della pena che dovrà essere inflitta in caso di compimento di un delitto.

Feuerbach sostiene inoltre la tesi della coazione psicologica, per la quale *"tutte le infrazioni sono mosse dal desiderio di procurarsi un piacere e tale impulso psicologico può essere eliminato soltanto se il soggetto sa che alla sua azione segue un male che è maggiore del rammarico che deriva dal mancato appagamento del suo desiderio"*.

B. 3) Teoria dell'emenda⁷

A differenza delle teoria retributiva, questa concepisce la pena non più come un "male" ma, mettendo in ombra il carattere "afflittivo" della sanzione penale, in qualche modo la considera come un "bene", rilevando il suo peculiare carattere "correttivo ed educativo". Per i teorici di questa dottrina, il colpevole di un delitto è un immaturo o un minore bisognoso di correzione finché non vengano eliminati i motivi del suo comportamento ingiusto. Questa dottrina parte dal presupposto che il delinquente con il suo comportamento ha dimostrato di essere proclive a commettere azioni criminose, ed è quindi necessario provvedere al suo ravvedimento. Pertanto attraverso una disciplina correttiva, cioè attraverso una adeguata "pena correzionalista" di durata variabile, può essere raggiunta l'effettiva opera di rieducazione morale.

⁷ Cfr. F. ANTOLISEI (1997). F. CARNELUTTI, LANZA, MALINVERNI, GAGGIORE, ROEDER.

I risultati cui mira possono aversi sia attraverso un trattamento di tipo naturalistico, cioè agendo sul fisico del soggetto o nella sua psiche, sia attraverso una emenda morale, ovvero profondo pentimento sincero e purificazione interiore che comporta un mutamento della vita e degli atteggiamenti del soggetto.

La pena, si è detto, non è vista come un male, ma in qualche modo un “bene” che, mettendo in ombra il carattere di afflittività della sanzione, esalta quello correttivo ed educativo. Nello stesso tempo la sofferenza procurata dalla pena deve essere capace di chiaro significato. In ciò la teoria dell’emenda ha punti di contatto con la teoria dell’espiazione, che attribuisce alla pena funzione purificatrice dello spirito. La pena opera come antidoto all’immoralità attraverso la forza del dolore che, per l’appunto, purifica e consacra.

Platone a tal proposito affermava che la pena deve essere la medicina dell’anima, capace di una sincera purificazione del reo. Nel Digesto, il giureconsulto Paolo dice: *“Poena constituitur in emendatione hominum”*, mentre Augusto ricorda come l’Autorità: *“et haec omnia cum dilectione corrigendi, non cum odio perseguendi faciat”*.

B. 4) Teoria della difesa sociale

La teoria della difesa sociale tende addirittura a superare il concetto di pena ed a sostituirlo con il concetto di “difesa della società”. In questa prospettiva si vuole trattare il delinquente come un malato da curare e non da punire, e per conseguenza la delinquenza come una malattia da cui la società deve difendersi. Da tale concezione si può derivare il principio di diritto penale che esprime la necessità di proteggere la società contro il fatto criminoso. Questa teoria ha trovato ampio spazio nella Scuola Positiva ad opera di Enrico Ferri.

Il delitto è concepito come un fatto sociale, invece che come un ente giuridico, e di conseguenza si sottolinea la necessità di prevenire il manifestarsi della criminalità, prima di ricorrere all’attività punitiva. Ferri, in questa prospettiva, sostiene la limitata efficacia intimidativa delle pene e sviluppa la teoria dei cosiddetti “sostitutivi penali”, cioè mezzi che sostituiscano la pena nell’opera di difesa sociale, mezzi cioè di carattere educativo, affettivo, familiare, economici, amministrativi, politici e giuridici. Nasce da questa teoria lo spostamento dell’attenzione dal fatto, cioè dal delitto, al delinquente ed alla sua personalità. In tal modo la misura di difesa sociale o misura di sicurezza si fonda essenzialmente sulla “pericolosità del delinquente” e non sulla sua colpa. Nasce in tal modo la necessità di sostituire “il sistema tradizionale di pene carcerarie a termine fisso” con la segregazione a “tempo relativamente od assolutamente indeterminato”. E’ la nascita delle misure di sicurezza, e accanto al concetto di colpa nasce il concetto di pericolosità sociale.

* * *

Nelle diverse epoche la pena, in effetti, non ha mai conservato un carattere rigorosamente unitario. Al contrario essa si è invece sempre presentata come un “*mixtum compositum*”, nel quale ad esempio la teoria della intimidazione ha sempre avuto una forte considerazione accanto al concetto retributivo, altrettanto necessario per soddisfare le esigenze di sicurezza sociale. Pensiamo alle pene capitali, eseguite nelle pubbliche piazze, dove spesso era radunata obbligatoriamente la popolazione per assistere prima alle strazianti torture e poi alla esecuzione capitale. Ma l’efficacia deterrente si otteneva particolarmente con le pene infamanti: la colonna infame, la gogna, la mordacchia, i ceppi, il cavalletto, la pubblica fustigazione, il trasporto del colpevole a dorso di asino per le vie della città con un cartello appeso al collo ove era scritto il tipo di reato e la relativa punizione. La fustigazione pubblica ad esempio era un “privilegio” riservato, per molto tempo, alle donne adultere: “*denudata usque ad cingulum per civitatem grossis virgis fustigetur*” (succedeva a Vicenza nel 1291), mentre a Roma: “*fustibus per urbem publice caesis*” (bolla del 1588 di Paolo IV). (C. CALISSE, 1906).

Invece, la funzione emendativa a scopo rieducativo, comunque mai disgiunta dal carattere retributivo ed intimidativo, compare negli ordinamenti civili, ad opera della Chiesa, nel corso del XVII secolo con l’istituzione dei primi correzionali per delinquenti minorenni.

Come sarà meglio chiarito di seguito, si deve alla Chiesa cattolica di Roma la concezione più pura ed elevata della idea della retribuzione, della intimidazione ed in modo più particolare dell’emenda.

Per la Chiesa il castigo (il carcere o altra pena), ora come allora, non deve essere fine a se stesso, ma deve essere un mezzo, un tramite per giungere al fine emendativo. Scopo precipuo della pena è quello di procurare l’emenda del reo, che può essere raggiunta anche tramite il castigo.

San Tommaso diceva che appunto attraverso una pena quale modello di prevenzione morale si poteva prevedere l’emenda del soggetto ed il suo riadattamento alla vita sociale.

Assieme alla funzione retributiva, per molto tempo, la pena ha soddisfatto anche una funzione economico-utilitaristica. Pensiamo alla condanna “*ad triremes*” sulle galee (in uso fino al XVIII secolo presso tutte le Repubbliche marinare e gli Stati rivieraschi), ai lavori forzati, ai lavori di colonizzazione (la Gran Bretagna, l’Olanda, la Francia inviarono in gran numero i carcerati nei loro possedimenti oltreoceano), di bonifica e di costruzione di opere pubbliche (forti militari, arsenali, porti, cimiteri e perfino strutture carcerarie) (A. PARENTE, 2004).

Oggi il lavoro penitenziario non ha più, ovviamente, carattere utilitaristico, ma è elemento essenziale nell’opera trattamentale di risocia-

lizzazione del detenuto.

L'attuale ordinamento giuridico italiano, pur conservando nelle sue linee essenziali il concetto di castigo giuridico (per la verità affievolito), con la Carta costituzionale italiana (art. 27) ha voluto privilegiare la peculiare funzione emendativa, prescrivendo inoltre, lapidariamente, che la pene non devono assolutamente consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Tali principi sono stati ripresi, ed in parte attuati, con la legge 25 luglio 1975, n. 354 sul nuovo Ordinamento penitenziario.

C) IL CRISTIANESIMO

C. 1) ... a favore dei carcerati

Duemila anni or sono, un uomo chiamato Gesù e tanti altri suoi discepoli, con lui e dopo di lui, ed una moltitudine di "cristiani", ubbidienti alla parola di Dio, iniziarono a predicare, nei Paesi del bacino mediterraneo, dove la vendetta privata ed il carcere erano l'unica risposta al dilagare dell'odio e del crimine, l'amore, la fratellanza ed il perdono fra la povera gente, fra i diseredati gli ammalati e i carcerati⁸.

⁸ Nei miei frequenti incontri con Mons. Giorgio Caniato, Ispettore Generale dei Cappellani dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ho a lungo ragionato sulla presenza cristiana nel carcere e lui mi ha fornito lumi ed utili suggerimenti. In sintesi Don Giorgio dice che: "Tremila anni or sono inizia la presenza attiva, nella storia d'ogni uomo e della comunità umana, l'Uomo Gesù, che è figlio di Dio incarnato, per salvare ogni uomo e rappacificarlo con Dio. Gesù, dopo la sua passione, morte e resurrezione, manda gli Apostoli ad evangelizzare gli uomini: inizia così la presenza dei cristiani nel mondo. La presenza di Cristo e dei cristiani è rivolta anche ai prigionieri ed ai carcerati: nessun uomo è escluso dalla salvezza, opera della misericordia di Dio. Per l'uomo carcerato e condannato, anche a morte, Gesù ha una "Parola" specifica. Iniziando la vita pubblica a 30 anni d'età Gesù, riprendendo la profezia di Isaia (61,1 - 3) annuncia il suo programma di Messia e tra l'altro dice "sono venuto a proclamare ai prigionieri la liberazione". Don Giorgio, precisa, che "Gesù non libera nessun prigioniero eccetto l'adultera e Barabba, ma diventa lui stesso prigioniero: è arrestato, processato, torturato, condannato a morte e crocifisso assieme ad altri due condannati a morte per gravi reati. Gesù, benché giuridicamente innocente, anche se apparentemente non risulta, non libera fisicamente se stesso scendendo dalla Croce, pur potendolo fare, né i due crocifissi. Ma dona la felicità a quel condannato che gliela chiede: la vera liberazione è quella dal male, è il ritorno a Dio che è la vera felicità. Nella sua predicazione Gesù elenca tra le opere di misericordia spirituale, alla osservanza della quale è legata la salvezza, quella appunto di "visitare i carcerati" ed anche qui afferma "l'avete fatto a me". Da allora i cristiani si sono interessati dei carcerati (vedi gli Apostoli processati e detenuti: Atti degli Apostoli, vedi San Paolo: Ebr. 13,3), di tutti i carcerati perché uomini: l'accolgono cercano di dare tutto quello di cui hanno bisogno. Anche da qui l'immensità della Chiesa".

In ossequio al dettato evangelico, tra le opere caritative e di misericordia, i primi cristiani dapprima ed i rappresentanti della Chiesa romana successivamente portarono la loro parola ed il loro conforto nelle prigioni, anche allo scopo di assicurare la salvezza dei carcerati dalle conseguenze delle loro colpe. E Dio era il portatore di sollievo non solo morale ma anche materiale.

Attraverso una capillare opera di evangelizzazione i seguaci di Cristo, oltre ad predicare la fratellanza fra gli uomini, contestavano fermamente anche ogni forma di schiavitù, di sopraffazione, di negazione dei vari diritti, di non rispetto della persona umana e delle offese all'onore.

La visita ai prigionieri e agli infelici, lo spirito di fratellanza e l'amore verso il prossimo, verso i perseguitati, portò già i primi cristiani nei luoghi più umili, nelle case più povere, tra la misera gente e nelle carceri per visitare e per confortare schiavi e prigionieri.

Ma la predicazione della fratellanza e lo zelo con cui gli apostoli ed i seguaci di Gesù sostenevano questo loro credo, la rapida diffusione della parola di Cristo allarmarono le autorità dell'Impero di Roma che ben presto iniziarono a perseguitare i cristiani⁹.

⁹ SAN BASILIDE: dello stesso periodo si ricorda San Basilide, oggi patrono del Corpo della polizia penitenziaria, soldato romano sotto Settimio Severo. Basilide era addetto alla scorta dei condannati a morte da accompagnare al luogo del supplizio. Dopo la morte di due donne, Potamiena e sua madre Marcella, Basilide si convertì al cristianesimo.

Per questo fu condannato a morte, ma il giorno prima della decapitazione, nella stessa prigione dove fu rinchiuso, venne battezzato come da sua volontà.

ANTONIO ABATE: è ricordato come il primo e il più grande tra i padri del deserto, vissuto ai tempi di Diocleziano. Si legge che questi durante le persecuzioni dei cristiani, volute da Diocleziano e da Massimiano, lasciava il suo eremo (una spelonca nel deserto) per recarsi a visitare e assistere i carcerati rinchiusi nelle prigioni o condannati "*ad metalla*" nelle miniere. Antonio era accanto ai condannati a morte durante il martirio e durante l'esecuzione capitale, per assisterli e per confortarli (Cfr. SANT'ATANASIO; S. RONCHEY, 1993).

Antonio di Atanasio potremmo oggi considerarlo l'antesignano del "volontariato", e per questo potrebbe essere eletto a patrono dei volontari che prestano assistenza materiale e spirituale ai carcerati.

Tra i tanti santi che patirono lunga prigionia nei primi secoli dell'era cristiana si ricorda San Peregrino, arrestato in Palestina, Santa Felicità e Santa Perpetua arrestate a Cartagine.

SAN PIETRO: La fede cristiana e la pia tradizione, vogliono prigioniero San Pietro nel carcere Mamertino di Roma. Si ricorda come l'acqua della sorgente esistente nel sottostante carcere Tulliano sia stata fatta sgorgare miracolosamente dall'apostolo Pietro che, prigioniero in quel carcere, prima convertì alla cristianità i suoi carcerieri Processo e Martiniano, e poi li battezzò con quell'acqua. Anche se le fonti storiche non provano la detenzione nel Mamertino dell'apostolo, attualmente una colonna di marmo ivi esistente ricorda dove lo stesso venne tenuto legato, mentre all'inizio della scaletta che conduce al sottostante *Tullianum* una lapide ricorda: "*IN QUESTO SASSO PIETRO DA' LA*

Il cristianesimo, particolarmente nei primi secoli di esistenza, fu funestato da persecuzioni, sia ai danni di singole persone sia di masse di credenti. La letteratura apologetica è ricca di testimonianze e di precise descrizioni di torture, di martirii e di prigionie patite dai primi cristiani. Costoro, da visitatori delle carceri, si trovano ad occuparle come prigionieri, lasciando tracce dei loro martiri.

Le crudeli persecuzioni, anziché fermare l'espandersi di questo nuovo credo, non fecero altro che rafforzarlo a dismisura tra i popoli del bacino mediterraneo. I primi cristiani che sperimentarono la prigionia, vollero dunque esaltarla quale mezzo di salvezza capace di farli accedere, dopo il martirio, alla beatitudine (E. MAUCERI, 2001).

Nel giro di un paio di secoli il cristianesimo soppiantò quasi completamente il paganesimo. Il sacrificio dei primi cristiani non fu vano. Anche i cuori più duri furono toccati e riplasmati ed i primi risultati concreti non tardarono ad arrivare. In questi frangenti, di conseguenza, anche l'ambiente del carcere fu meritevole di considerazione.

Nel 253, durante il Concilio di Cartagine, San Cipriano raccomandò ai confratelli presenti di fare spesso visita ai prigionieri ed ai carcerati. Galerio, imperatore in Asia Minore, allorché emanò il suo editto a Serica nel 311, con il quale poneva fine alla persecuzione dei cristiani, concedendo addirittura la libertà a quelli ancora in prigione "*Ut denuo sine christiani et conventicola sua componant, ita ut nos quid contra disciplinam agant*", raccomandò proprio ai cristiani di ricordare nelle loro preghiere il loro sovrano: "*Unde iuxta hanc indulgentiam nostram debent suum deum orare pro salute et reipublicae ac sua*". Gli Imperatori romani sia d'Oriente sia d'Occidente, forse anche per un preciso disegno politico, non tardarono molto a porre fine alle persecuzioni.

La svolta radicale la diede Costantino nel 312, allorché dopo la vittoria su Massenzio, a Ponte Milvio, alle porte di Roma, come suo primo intervento da Imperatore romano emanò un atto formale con il quale riconosceva ai cristiani i loro diritti.

TESTA SPINTO DA SBIRRI ET IL PRODIGIO RESTA". Nella parete, infatti, sembra scolpita l'impronta di una testa umana.

SAN PIETRO IN VINCOLI: Oltre alla testimonianza del Mamertino, nella città eterna esiste un'altra testimonianza cristiana che ci riporta alla presenza di San Pietro in Roma, legata alle carceri. Nella basilica appunto per questo chiamata di San Pietro in Vincoli, sotto il baldacchino dell'altare maggiore, sono gelosamente custodite le catene che tennero legato l'apostolo Pietro. La tradizione cristiana racconta che la mamma di Pietro regalò a San Gregorio Magno le catene con cui l'apostolo era stato tenuto prigioniero a Gerusalemme, e che queste miracolosamente, proprio nelle mani di Gregorio, si fusero con le altre catene con le quali Pietro era stato prigioniero in Roma. La basilica, a ricordo di questo prodigio, prese l'attuale nome di San Pietro in Vincoli, dove il termine in questo caso sta ad indicare le catene (vincula) piuttosto che il carcere.

In un meraviglioso affresco di Raffaello (in Vaticano) è rappresentato l'Angelo che libera San Pietro dalle catene.

La successiva veloce espansione del Cristianesimo fu certamente dovuta alla conversione di Costantino, il quale da signore dell'intero impero romano aveva prima accordato ai cristiani dei favori, li aveva difesi contro le persecuzioni, e l'anno successivo addirittura riconosceva, con il famoso editto di Milano, il cristianesimo quale "*religio licita*", dando così inizio alla cristianizzazione del governo romano e poi bizantino.

Nel 320 Costantino si interessò anche dei carcerati, e con un'ordinanza prescrisse per loro un trattamento più umano e la suddivisione per sesso, l'alleggerimento delle catene e la possibilità di farli uscire, nel corso della giornata, in appositi spazi. "*Quoniam unum carceris conclave permixtos sexu criminosos includit; hac lege sancimus, ut, etiamsi poena qualitas permixtione jungenda est, sexus tamen disparer diversa claustrorum habere tutamina jubeantur*". Reputò altresì importante il disbrigo del processo ed il miglioramento delle condizioni degli imputati: "*Ut noxius puniatur, innocens absolvatur*". "*Nec vero sedis intimae tenebra spatii debet inclusus, sed usurpata luce vegetari ac sublevari*". (COSTANTINO, 9. 3.)

Sia per politica, sia per moderazione o vuoi per sincera convinzione, Costantino, quantunque non avesse ricevuto il battesimo, professò il cristianesimo, tanto da essere seguito dalla maggior parte dei "grandi" e dai suoi sudditi. In quel contesto e per calmare gli animi dei retri Costantino, nell'anno 325, convocò a Nicea la prima assemblea generale, meglio conosciuta con il nome di Concilio nicense. In quel concilio dove erano presenti tutti i vescovi dell'Impero, un gran numero di preti e lo stesso Costantino, si decise per la liceità del cristianesimo e si procedette a condannare l'arianesimo.

Nel medesimo Concilio nicense, Costantino istituì anche la figura del procuratore dei poveri, con lo scopo di dare ogni tipo di assistenza giudiziaria alle persone meno abbienti.

Fra il 329 ed il 330, Costantino il Grande fece codificare anche altre norme. A proposito della mitigazione delle condizioni dei prigionieri dispose in tal senso: "*Humanissimas et christianissimas ... Non enim existimationis tantum, sed etiam periculi metus iudici imminabit, si aliquem ultra debitum tempus inedia aut quocumque modo aliquis stratorum exhausserit et non statim eum penes quem officium custodiae est adque eius ministros capitali poena subiecerit*" (COSTANTINO, 9.3.1.1).

Nel 367, allo scopo di conciliare esigenze di Stato ed istanze dell'episcopato cattolico, fu tracciata una linea di intesa che successivamente, quale comoda ed utile scelta politico-religiosa, fu trasmessa come consuetudine nei secoli a venire. Da una parte la Chiesa desiderava che le feste religiose più importanti fossero tenute in considerazione nel calendario civile, dall'altra lo Stato aveva bisogno di periodici sfoltimenti delle sovraffollate carceri cittadine. Fu così possibile a Valentiniano II

stabilire che in occasione delle cadenze liturgiche, quali la Pasqua ed il Natale, si procedesse alla liberazione, con speciali provvedimenti di amnistia, dei prigionieri rei di delitti non gravi:

“Ob diem paschae, quem intimo corde celebramus, omnibus, quos reatus adstringit, carcer inclusit, claustra dissolvimus. Adtamen sacrilegus in maiestate, reus in mortuos, veneficus sive maleficus, adulter raptor homicida communione istius muneris separentur...” (COSTANTINO, 9.38.3. *ad Viventium praefectus urbi*).

“Ubi primum dies paschalis extiterit, nullum teneat carcer inclusum, omnium vincula solvantur...” (COSTANTINO, 9.38.8.). Ovviamente da quest'atto di clemenza erano esclusi i crimini di lesa maestà, contro la vita e contro la morale sessuale e religiosa.

“Andiamo al carcere, cerchiamo coloro che sono costretti dalle miserie umane e dalle angherie a stare in prigione e condividiamo il loro dolore. In tutti costoro Cristo ti viene incontro”. Con queste parole anche Sant'Ambrogio esortava i cristiani a far visita alle carceri, visite che vennero caldamente raccomandate dal Sinodo di Orléans e formalmente prescritte a carico dei parroci.¹⁰

Durante il concilio di Costantinopoli dell'anno 381, Teodorico I dispose che il cristianesimo fosse considerato come unica religione di Stato. Nel 390, inoltre, si ebbe la formale sottomissione dell'Imperatore alla Chiesa di Roma. Ambrogio, vescovo di Milano, ordinò all'Imperatore Teodosio di umiliarsi pubblicamente. Erano trascorsi appena sessantacinque anni da quando nel concilio di Nicea era stato l'Imperatore ad ordinare ai vescovi di riunirsi.

Ancora più tardi, nel 409 d. C., sarà il Codice Teodosiano, fortemente influenzato dalla fede cattolica, a prescrivere: *“Di domenica i giudici vadano a far visita ai carcerati portati al loro cospetto dal carcere... interrogandoli se sia loro negata l'umanità da parte dei custodi corrotti nelle chiuse carceri. Facciano distribuire ai nullatenenti del cibo del valore di due o tre soldi o come abbiano stimato giusto i prefetti delle carceri”*¹¹.

Dal Codice Teodosiano si rileva che i carcerati dovevano fare il bagno tutte le domeniche e che nella stessa giornata potevano ricevere visite e fare passeggiate nella parte *“exterior”* della prigione stessa. La norma prevedeva inoltre severe pene da infliggersi a quel carceriere che non avesse ottemperato alle dette disposizioni.

Dalla Costituzione degli Imperatori Onorio e Teodosio del 21 no-

¹⁰ *“Eamus ad carcerem, requiramus vinctos humanis miseriis et angoribus et condoleamus; in hiis omnibus tibi occurrit Christus”*.

¹¹ *“iudices dominicis diebus productos reos de custodia carcerali videant, et interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carceris custodes negetur; victualem substantiam non habentibus faciant ministrari, libellis duabus, aut tribus diversis, vel quot aestimaverint Commentarienses decretis”* (COSTANTINO 9. 3).

vembre 419 si rileva che addirittura che le autorità stesse potevano chiamare il sacerdote all'interno del carcere, precisando che: "... *ope miserationis aulas introeat, medicetur aegros, alat pauperes, consoletur insontes et cum singulorum causas scrutatus agnoverit, interventiones suas apud iudicem competentem pro iure moderetur ...*" (cfr. Th. Mommsen, Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmodianis).

Nel Concilio di Agata del 506 fu raccomandato di sollevare le miserie dei carcerati, non solo attraverso aiuti spirituali, ma anche attraverso aiuti materiali, portando loro vestiti e cibo.

Tale buona abitudine cristiana fu successivamente discussa e formalizzata nel Concilio di Orange (529 d. C.), e da Papa Pelagio I che, in modo particolare, si interessò di visitare ed aiutare i carcerati.

L' *humanitas* ed il *conforto religioso* furono per la Chiesa il cavallo di battaglia per la propria politica nell'ambito delle carceri.

L'impegno assistenziale e caritativo della Chiesa rivolto ai carcerati fu concepito come assistenza e carità rivolta verso lo stesso Gesù, prima arrestato e frustato, poi processato, condannato e messo a morte. Ed in tal modo il carcere non fu più considerato come luogo di ingiusta vendetta ma come possibile strumento di futura salvezza.

C. 2) Lo Stato Pontificio (Potere spirituale e potere temporale)

C. 2.1) La nascita

Parallelamente all'espansione in occidente del potere temporale della Chiesa, iniziò la decadenza del vecchio diritto sacro dell'antica Roma. Dalle corti sparirono i pontefici, i flamini e le vestali ed al loro posto comparvero preti e vescovi. Il diritto civile e criminale laico ben presto fu soppiantato dal diritto canonico. Dal punto di vista filosofico cambiava anche la funzione della pena. Da meramente retributiva ed intimidativa, la Chiesa suggeriva la funzione emendativa. Ma ciò, nella pratica, si presentò subito di più difficile attuazione.

Peraltro, si rese subito necessario determinare e codificare bene, sin dal principio, con nuove regole, la differenza fra la legge evangelica cristiana e la legge canonica, coordinando l'ideale morale con le esigenze dell'ordine sociale, mentre il clero dai pulpiti riplasmava etica e costumi.

Lentamente ma inesorabilmente la Chiesa di Roma ebbe via libera per sostituirsi totalmente al potere laico e pagano dei Cesari, nel frattempo già spodestati dagli invasori barbari.

L'Italia e le classi aristocratiche al potere, abbandonate a se stesse ed alle orde barbariche (goti, longobardi, ed ancora galli, saraceni, normanni...) pur di non soccombere e sparire, preferirono schierarsi

con il clero e con il papato. Si trattò di una inedita supplenza che con il passare del tempo si consolidò fino al punto di trasformarsi in legittimo e quanto mai benefico dominio spirituale oltre che in egemonia temporale.

Le parti erano cambiate, i ruoli erano invertiti: il paganesimo era, per così dire, diventato “illegale” ed il cristianesimo, sotto la protezione della legge del governo della Chiesa, preparava una campagna contro i pagani e contro l’eresia. Da questo momento il cristianesimo inizia un’opera lenta, ma capillare, determinata e inesorabile arrivando a sostituire gli stessi magistrati (*episcopalis audientia*) e ad affiancare gli Imperatori nei più delicati affari di stato (*nihil sine episcopo*).

Durante il periodo di decadenza del potere bizantino in Italia, il Pontefice esercitava su Roma e sul Lazio (*ducatus romanus*) - sia pure attraverso difficili contrasti - una preminenza morale e politica, proprio grazie alla suprema posizione conquistata e saldamente detenuta su una classe aristocratica locale turbolenta e male organizzata. In questo clima di spadroneggiamenti, di mire espansionistiche e di guerre fratricide, il potere del Papa ebbe facile gioco per ampliarsi e per consolidarsi notevolmente.

Imperatori e famiglie aristocratiche ringraziarono il Pontefice con lasciti e donazioni, tanto che nel VI secolo il Papa poteva essere considerato fra i più ricchi proprietari terrieri dell’epoca.

Dopo il VI secolo, quando la Chiesa era oramai uscita dalla clandestinità, il Papa ebbe ufficialmente affidati il potere spirituale e temporale sui sudditi romani. Quale “*Defensor civitatis*” ebbe affidata la gestione di alcune attività essenziali di interesse pubblico, oramai sempre più trascurate dal governo legittimo, tra cui l’annona, la cura degli acquedotti, opere e provvedimenti difensivi. Intorno al IX secolo, ad opera di Carlo Magno e successivamente di papa Leone IV, una poderosa cinta muraria cinse tutta la zona di *Borgo* e del *Vaticano*. Nacque così la “*Civitas Leoniana*”, affidata ad un autonomo governatore il quale provvedeva alla sicurezza del palazzo apostolico ed alla vigilanza su alcune magistrature, all’esercizio della giustizia ed al controllo delle carceri, e altri poteri si aggiunsero man mano.

Con l’affermazione solenne del principio dell’autorità del Papa sia di fronte al potere imperiale sia di fronte alle fazioni cittadine, tra il nono ed il decimo secolo, può riconoscersi ufficialmente la nascita del primo nucleo dello Stato della Chiesa, quello che fu poi chiamato “Stato Pontificio”. Con le donazioni fondiari longobarde rappresentanti il “*patrimonium Sancti Petri*” e con i successivi accordi tra il Papa e Pipino il Breve ebbe inizio la sovranità diretta del Pontefice, a garanzia della “*libertas ecclesiae*”, su un vasto territorio della penisola italiana compreso tra il Po al nord e la città di Benevento al sud.

Infatti con il *Patto di Quierzy* concluso tra Stefano II ed il re Pipino (754) al Pontefice fu garantita, nel caso che il regno longobardo fosse

stato distrutto, Ravenna con le Venezie, Istria, Spoleto e Benevento (P. PETROSILLO, 1995).

Il potere temporale non fu però facile da gestire, in quanto, nonostante la preminenza morale e religiosa esercitata dal Papa sui sudditi, la Chiesa romana dovette allearsi e venire a patti, alternativamente, con Imperatori stranieri e con famiglie nobili romane, per sedare e contenere i difficili contrasti e le ripetute turbolenze create da queste ultime, e frenare le mire espansionistiche dei primi.

Per secoli, infatti, il Soglio pontificio dovette allearsi con chi meglio difendeva le sue prerogative, i suoi interessi e talvolta anche le sue usurpazioni.

Pontefici e vescovi, cardinali ed umili preti, monaci e suore dovettero così pensare non solo alla spiritualità dei sudditi della Chiesa ma anche alla loro amministrazione civile, con tutti i problemi che ciò comportava. Vi fu così bisogno di organizzare, al pari di qualunque Stato temporale, uffici pubblici, e difesa, ordine pubblico, giustizia e quanto altro. La Chiesa in tal modo riuscì a giocare il suo ruolo di regolatore formativo ed amministrativo, imprimendo la sua caratteristica in ogni ambito della società civile.

D'altra parte le autorità civiche capitoline e parte della popolazione laica, sdegnose della sovranità dei Papi, mal volentieri accettavano queste intromissioni ecclesiastiche esorbitanti dal mandato spirituale della Chiesa. Nel 1143, con la elezione a libero Comune di Roma, nella città già insorta contro lo strapotere di Innocenzo II, dei vescovi e dei chierici, venne eletto il nuovo *Senato* (riutilizzando un nome classico). Il Senato, che accorpava le antiche sopravvissute cariche del *Praefectus Urbis* e del *Praetor Urbanus*, fu la suprema autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria (carica quest'ultima di massima importanza) con giurisdizione civile, criminale e fiscale, mai delegata ad altri. Senato e tribunale senatorio – la *Curia Capitolina* – prima della loro definitiva ubicazione in Campidoglio (appunto chiamato successivamente Palazzo Senatorio), dovettero trovare diverse sistemazioni anche in chiese e conventi dei paraggi, mentre l'annesso carcere continuò ad occupare i locali del *Tabularium*, e poi anche i piani superiori. A capo della Curia Capitolina fu nominato un Senatore con ampi poteri e con l'obbligo di risiedere in Campidoglio. Questi era preposto al corretto svolgersi della vita cittadina, al mantenimento della quiete pubblica, alla prevenzione e repressione dei reati. Era a capo delle carceri capitoline ed era addetto alla tutela dei minorenni, degli indigenti e degli inabili; era inoltre delegato alla tutela dei luoghi pii.

Nel 1357 venne formalmente data al nuovo Stato una legislazione unitaria, mentre Giulio II nel 1503 inseriva ufficialmente lo Stato Pontificio nel sistema politico delle potenze europee proiettandolo verso l'universalismo.

In Roma, all'epoca, erano in funzione specifici tribunali con proprie

competenze, quali il Tribunale dell'Agricoltura, delle Strade, di Ripa e di Ripetta, del Rettorato allo Studio, dei Maestri Giustizieri, del Vicario, dell'Auditore di Camera, del Tesoriere, oltre ad altri tribunali minori.

In campo giudiziario le competenze furono riservate ai Conservatori che, tra l'altro, convocavano il Consiglio segreto e pubblico, vigilavano sull'opera del Senatore ed avevano la facoltà di spiccare mandati di cattura. I Conservatori erano il tramite permanente tra il potere temporale e quello spirituale, tra il popolo e gli ecclesiastici, tra il Senatore ed il Papa. I Conservatori erano coadiuvati dai caporioni, che avevano il controllo dei rispettivi tredici rioni cittadini. La zona est di Roma e le carceri ivi comprese erano in mano al Senatore, mentre la zona ovest era in mano al Vice Camerlengo. Era costui il Cardinale collaboratore del Camerlengo, l'alto prelato della Reverenda Camera Apostolica, incaricato questi del governo e dell'amministrazione di tutti i beni della Chiesa e *longa manus*, ossia espressione diretta della temporalità pontificia.

Il Palazzo Senatorio fu il luogo deputato per amministrare la giustizia laica ed alcuni suoi locali, come già in passato, continuarono ad essere adibiti a prigione.

Tutto ciò creava però continui contrasti tra il Campidoglio ed il Vaticano. Nei secoli a venire una confusione di competenze ed una conseguente serie di abusi, soprusi e gelosie, delle diverse autorità ora forti ora deboli, non furono mai definitivamente appianati né da Bolle pontificie né da Statuti senatoriali. La confusione regnò particolarmente nei secoli XIV / XVI, e riguardò in particolare la competenza a giudicare i cittadini romani ed i *curiales* laici, tanto per cause civili quanto criminali, tanto spirituali quanto temporali, cittadini cristiani ed ebrei. Tali poteri, i pontefici li avevano avvocati nel loro foro ecclesiastico tra la Reverenda Camera Apostolica, la Curia del Governatore, il Vicariato ed il Tribunale della Rota. Contemporaneamente le due magistrature speciali, ovvero la Curia di Ripa e di Ripetta, furono esautorate delle loro competenze, che passarono alla Curia Savella a Tor di Nona ed al Governatore di Borgo. Di fatto, quindi, la Curia Capitolina, alla quale un tempo era stata riservata un'autorità esclusiva, veniva esautorata quasi completamente delle proprie competenze (Cfr. A. BERTOLOTTI, 1890; N. DEL RE, 1972; C. A. FORNILLI, 1991).

I Pontefici ne approfittarono per concedere a famiglie nobili romane - in particolare a quelle dalle quali gli stessi Papi e Cardinali provenivano - privilegi, guarentigie, cariche politiche e giuridico-amministrative.

Con il palese sopravvento del potere spirituale della Chiesa e dei suoi rappresentanti in terra, sul potere temporale laico esercitato dalla Curia Capitolina, (peraltro ambedue in mano alle famiglie nobili romane) le funzioni d'ordine pubblico, di sicurezza e di vigilanza, di ristabilimento della concordia civica, di prevenzione e di repressione dei reati,

e le funzioni giurisdizionali civili e criminali ed il controllo sulle carceri romane, furono affidati al Vicecamerlengo. Nel 1436, le stesse funzioni furono invece attribuite al Governatore di Roma, carica di nuova istituzione. Le due cariche solo raramente erano affidate a due distinti alti prelati, mentre di solito la figura del Governatore incorporava quella del Vicecamerlengo, che con il tempo fu addirittura soppressa (N. DEL RE, 1972).

La carica di Governatore di Roma, nata allo scopo di controllare e contrastare l'autorità del Senatore della Curia Capitolina, venne sempre conferita ad ecclesiastici di completa fiducia dei Pontefici. Il Governatore era la più alta carica sia nel governo della città di Roma e della Provincia, sia nell'amministrazione della giustizia. Egli era responsabile dell'ordine pubblico cittadino ed aveva la "*potestas gladii temporalis in corpore*" e quindi la direzione generale della polizia. Aveva poi un ampio potere per difendere la quiete pubblica, che si estendeva "*usque ad ultimum supplicium*" (F. PAGLIA, 1980).

Quale magistrato di più elevato grado, il Governatore di Roma era competente a giudicare "*pro justitia et bono dictae Urbis*" tutte le cause civili, criminali e miste, e aveva facoltà di delegare ad altri la cognizione e la definizione delle liti o di avocare a sé quelle la cui competenza era di altri giudici "*simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*" (N. DEL RE, 1972).

Al Governatore fu accordata la facoltà di giudicare "*oraculo vivae vocis*", con ampi poteri in ordine a cause civili e criminali (spirituali e temporali), su cattolici e su ebrei, con facoltà di esercitare il potere secolare contro tutti, come una qualsiasi altra autorità civile. Le sue sentenze erano inappellabili e poteva farle eseguire, sempre dal braccio secolare, giacché tali poteri superiori gli derivavano dal diritto assoluto ed esclusivo conferitogli dal Papa.

Verso la fine del XV secolo le competenze giudiziarie passarono nuovamente ai giudici ordinari, mentre al Governatore fu affidato l'incarico di reprimere qualsiasi abuso commesso dal Maresciallo della Curia Savelli, dal Governatore di Borgo, dai diversi appaltatori della gestione delle carceri dell'Urbe e dai Bargelli. Al Governatore fu dunque conferito l'incarico di direzione delle *Visite* alle carceri e della sovrintendenza delle carceri della città, oltreché di prevenire e sopprimere gli abusi del personale carcerario, perpetrati nei confronti dei prigionieri.

Il Governatore di Roma o Vice camerlengo era coadiuvato da due luogotenenti e da diversi *Bargelli*, i quali si servivano a loro volta degli *Sbirri*, mentre le carceri erano affidate ad un *Capitano* detto anche *Soldano*.

Il Soldano dipendeva dalla Reverenda Camera Apostolica e sotto la responsabilità del Presidente delle Carceri era, in effetti, l'appaltatore dei servizi carcerari. I reclusi dovevano pagarsi la detenzione, ed a loro carico erano le spese del vitto, dell'uso delle coperte o lenzuola e della

cella singola, con immaginabili abusi e soprusi da parte dei guardiani e del Soldano stesso. A poco valevano i numerosi provvedimenti emanati dai Pontefici per eliminare gli abusi e per meglio regolamentare la materia carceraria. Tra l'altro fu stabilito che una apposita commissione (successivamente denominata "*Tribunal visitationis*") composta da magistrati e da chierici della Curia, visitasse periodicamente le carceri romane per ascoltare le lamentele dei prigionieri, rinchiusi nelle carceri cittadine del Campidoglio, di Tor di Nona, di Corte Savella, di Ripa, di Borgo e di Castel Sant'Angelo (A. PARENTE, 1997).

Nonostante le alterne vicende intercorse tra Papi, Imperatori ed aristocrazia romana, la Chiesa con la sua preminenza morale e politica e grazie alla suprema posizione religiosa ed ai diritti acquisiti nel tempo, riuscì ad esercitare i poteri spirituale e temporale per molti secoli. Di conseguenza, in Roma, il diritto canonico esercitò un peso notevole nella concezione giuridica del carcere e della pena, proprio per le specifiche ed originali forme che questo vantava, assolutamente non confrontabili con le esperienze penali laiche di altri Stati italiani.

Nel XVII secolo, sotto la spinta dell'autorità pontificia, per il tribunale senatorio e per le altre istituzioni municipali romane iniziò una vera fase di sfaldamento. Un numero sempre più esiguo di persone adiva la Curia Capitolina, tra l'altro male organizzata e lenta nel procedere, mentre si preferiva rivolgersi al tribunale dell'*Auditor Camerae*, più sollecito nell'amministrare giustizia e meglio organizzato. Man mano la giurisdizione del tribunale senatorio si ridusse alla sola cognizione di cause di minor importanza. Solo agli inizi dell'800 alla Curia Capitolina furono nuovamente attribuiti tutti i poteri giudiziari civili, criminali e di qualunque specie sui cittadini romani di nascita o perché residenti, oltre a quello di giurisdizione "*mercenaria*" per Roma ed il suo agro, la cui competenza concerneva le mercedi campestri, le caparre, le anticipazioni o prestazioni per i lavoratori agricoli.

Dopo sette secoli, la Curia Capitolina cessò definitivamente le sue attività: nel 1847 quando le competenze furono attribuite ai tribunali civili pontifici, nuovamente istituiti.

C. 3) La pena nel diritto canonico

C.3.1) Penitenza e perdono

Prima di ricorrere, quale *extrema ratio*, alla carcerazione o ad altro tipo di pene degradanti per i propri ecclesiastici, macchiatisi dei reati più gravi, la Chiesa applica altre misure, ad esempio la penitenza.

Con la penitenza si vuole ristabilire un ordine di cose precedentemente turbato. Queste penitenze consistevano essenzialmente in alcune operazioni materiali capaci di eliminare il male arrecato e contemporaneamente placare le ire della divinità offesa, allontanando così

un castigo più crudele.

In seguito la penitenza fu considerata più un problema interiore e si trasformerà in forme particolari di pentimento, di costrizione o di rimorso, quale momento negativo della volontà del peccare, che avrebbe sublimato il sentimento religioso, capace talvolta di realizzare anche una vera conversione.

Con il Concilio tridentino si stabilì che la penitenza, dolore dell'animo e detestazione del peccato commesso in quanto offesa a Dio, dovesse segnare il proponimento di non commetterne altri in futuro. In tal modo il peccato sarebbe stato rimesso, con la formale assoluzione e dopo l'esecuzione delle soddisfazioni imposte dalla Chiesa, usualmente chiamate "penitenze".

La "*trina monitio*" canonica (atto che precedeva la scomunica) aveva per scopo appunto di punire, di educare e di migliorare il colpevole.

Enrico Pessina considera la *trina monitio* un atto puramente formale che deve precedere l'applicazione di una pena. "*E' però necessario che una volta commesso il delitto la pena deve essere applicata, altrimenti sarebbe illusorio parlare di diritto penale della Chiesa. Tutto ciò potrebbe essere logico qualora l'attività della Chiesa fosse soltanto quella di punire, ma poiché assieme allo scopo punitivo c'è il fine di educare e migliorare, la penitenza prima della scomunica ha il vantaggio di dare alla Chiesa la dovuta soddisfazione, di far emendare il colpevole, allontanando così dal suo capo la scomunica: che se questa dopo l'ammonizione rimasta infruttuosa, viene pur comminata, più che una pena costituisce un mezzo per costringere l'individuo alla emenda ed a fare quella penitenza, che volontariamente non volle espia*re" (E. PESSINA, 1906).

Ma la pena canonica colpendo, come accennato, la malvagia volontà del delinquente, più che la sua azione, era considerata mezzo necessario tendente ad ottenere, appunto mediante il pentimento, il suo intimo miglioramento.

Nel 683 con il Concilio di Toledo fu previsto che la pena avesse scopo correttivo: "*la benevolenza al posto della severità, l'esortazione al posto delle minacce, la carità al posto della forza*".

Ancor prima di applicare qualsiasi pena bisognava accertarsi che il male commesso potesse essere dimenticato, e se rinunciando a qualsiasi forma di vendetta o di rivalsa si potesse applicare il perdono. Si voleva perdonare, infatti, sul presupposto del ravvedimento spontaneo del soggetto, purificatosi ed emendatosi del male commesso. In tal modo la pena consisteva in un volontario ravvedimento ed in una penitenza spontanea che avrebbe dovuto produrre un pentimento e una soddisfazione alla legge divina. Tutto sommato, anche questo fu un principio etico-religioso, che da una parte esaltava l'opera del franco ravvedimento e dall'altra la clemenza sovrana, giusta coniugazione fra

gli ideali laici dell'impero e la sincera fede cristiana.

Una sorta di perdono (applicabile una sola volta) per il criminale che si fosse ravveduto lo si trova preteso dall'autorità religiosa ed applicato da quella civile (Graziano) già verso la fine del IV secolo: *"His ergo tali quoque sub absolutione damnatis indultum nostrae serenitatis eo praecepti fine concludimus, ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant, ne in eos liberalitatis augustae referatur humanitas, qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt"* (COSTANTINO 9.38.6)¹².

E' noto infatti che il perdono, accompagnato dalla preghiera, dal lavoro e dalle astinenze, fu in un primo tempo la sorte di quei frati e preti poco ubbidienti alla norma canonica.

C. 3. 2) Retribuzione, intimidazione ed emenda

Originariamente, quando scopo della pena era la vendetta dell'offeso, la pena stessa consistette nella rivalsa della divinità offesa e quindi della Chiesa che in terra rappresentava la divinità. In seguito, allorché la pena ebbe lo scopo di assicurare a ciascuno la soddisfazione, la pena diventava una sorta di soddisfazione dovuta a Dio e pertanto alla Chiesa per scongiurare la sua vendetta. Anche la pena "canonica" assunse il carattere di retribuzione giuridica, cioè quella soddisfazione dell'offesa mediante la giusta retribuzione, che si otteneva con la sottomissione della volontà che era insorta contro la maestà della legge divina (D. SCHIAPPOLI, 1905).

Non era facile in effetti scindere nettamente i comandi della legge evangelica cristiana dalle norme del codice canonico (*Corpus juris canonici*), così come non fu altrettanto facile scindere le esigenze di ideali morali dalle esigenze di ordine sociale alle quali la Chiesa doveva provvedere.

In ogni tempo, filosofi e giuristi non riusciranno a trovare una comune linea d'intesa sulla natura della pena rilevabile dal diritto canonico, dandone invece ognuno una propria interpretazione.

Il giurista Enrico Pessina (1906) rileva che la maggior parte dei vecchi canonisti erano d'accordo nel ritenere che la pena fosse comminata per riconciliare il colpevole con la divinità offesa e per scongiurare

¹² Un perdono che il mondo intero ricorda commosso è quello concesso dal Pontefice Giovanni Paolo II al suo attentatore il turco Ali Agca nell'Angelus del 17 maggio 1981 a soli quattro giorni dall'attentato (Roma - Piazza San Pietro 13 maggio 1981) e che gli rinnova andando a fargli visita nel carcere romano di Rebibbia il 27 dicembre 1983. In quella occasione il Papa ebbe a dire: *"Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Gli ho parlato come si parla ad un fratello che ho perdonato e gode della mia fiducia"*. In un successivo commovente incontro (1994) Papa Wojtyla abbracciò teneramente anche la mamma del suo attentatore.

la sua ira. In tal senso la pena non era considerata un male ma un bene, una sorta di censura e quindi un rimedio correttivo. Per altri, invece, andando a colpire la malvagia volontà del delinquente più che la sua azione, la pena diveniva un mezzo con il quale si cercava di ottenere il miglioramento interiore del colpevole. Per altri la pena consisteva in un volontario ravvedimento ed in una penitenza spontanea capace di produrre un pentimento e la correzione, e nello stesso tempo anche una soddisfazione alla legge divina (Cfr. E. PESSINA, 1906).

Per troppo tempo e con argomentazioni partigiane si è detto che la Chiesa avrebbe dovuto riservare ai peccatori - e particolarmente ai delinquenti - esclusivamente perdono, penitenze e possibilità di emenda, cercando in tal modo di confondere i dettati della legge evangelica cristiana con quelli della legge canonica, ossia cercando di confondere gli ideali morali con le esigenze di ordine sociale.

Si è poi cercato di creare confusione sostenendo che sia l'Autorità laica sia quella religiosa concepiscono la pena come mezzo per assicurare giustizia e contemporaneamente intimidire per arrivare all'emenda del colpevole: non preoccupandosi però di precisare che lo Stato è autorizzato a punire il colpevole secondo le prescrizioni della legge al fine di mantenere l'ordine giuridico e la sicurezza sociale anche con l'intimidazione, mentre la Chiesa applica la sanzione esclusivamente per procurare l'emenda del peccatore: "*et haec omnia cum dilectione corrigendi, non cum odio persequendi faciat, plenissimum offitium non solum castissimae innocentiae, sed etiam diligentissimae severitatis implevit ...*" (August. C. XXIII, qu. 4).

La Chiesa, avendo poteri e mezzi per continuare in ogni tempo la sua missione in terra, è contemporaneamente organismo giuridico e sociale, operante quindi in due distinti campi di azione: intimamente nelle anime e nelle coscienze, esternamente ma ugualmente con fini sovranaturali operante come un qualsiasi altro governo temporale.

In effetti il legislatore ecclesiastico, così come quello civile, pur partendo dal comune presupposto che la giustificazione della pena è insita nella morale necessità di ripagare il disordine prodotto dal delitto e rendere a ciascuno le opere sue - l'Autorità infatti assicura "*vindictam malefactorum, laudem vero bonorum ... minister est, vindex in iram ei qui malum agit*" - hanno sempre affermato che con il castigo si procurava da una parte l'emenda del colpevole e dall'altra la soddisfazione della giustizia.

Da parte sua la Chiesa, partendo dal concetto che la giustizia divina premia per le buone azioni e punisce per quelle cattive, ha continuato ad affermare, senza mai smentire, che nella pena canonica è insito il concetto di retribuzione giuridica. Si ricorda come il concetto di retribuzione venga spesso citato addirittura nel Nuovo Testamento allorché, rifacendosi allo *jus talionis*, è prescritto che al peccatore sia comminato lo stesso male che egli ha prodotto, laddove la retribuzione come casti-

go è data da Dio stesso cui solo appartiene l'ufficio di vendicatore.

Il canone 2215 del c.j.c. definisce la pena: "*privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta*", rilevando da ciò che la pena canonica ha doppio scopo: retributivo ed intimidativo. Fondamentale distinzione delle pene canoniche è quella fatta in senso stretto fra pene medicinali o censure, con funzioni meramente emendative, e le pene vendicative che mirano alla punizione del reo, alle quali possono essere aggiunte, in senso lato, quelle dette "rimedi penali" e penitenze (Can. 2216, n. 3).

Enrico Pessina (1906) sostiene che a base del sistema punitivo della Chiesa è la soddisfazione dell'offesa mediante la giusta retribuzione: "*cioè quella soddisfazione che si ottiene mercè la sottomissione della volontà, ch'era insorta contro la maestà della legge divina, alla medesima per via di penitenze, di pentimento e quindi di emenda del colpevole: tutto il resto è effetto non base della pena. Essendo la pena la soddisfazione dovuta a Dio, la cui legge fu offesa, essa ha un carattere assoluto, ed ha sempre il fine di origine superiore: essa è imposta dalla Chiesa per placare l'ira divina e ad essa il colpevole non può sottrarsi*".

Discende da ciò che il diritto canonico concepisce la pena come la reazione (inflizione di un male) contro una violazione dell'ordinamento giuridico diretta contro l'azione e l'autore di essa.

Il diritto canonico, rifacendosi poi ai principi del più antico diritto romano, accoglie anche la funzione intimidativa o coazione psicologica della pena.

Dal "*De regimine principis*" di San Tommaso si rilevano chiaramente le diverse funzioni di vendetta, di soddisfazione, di emenda e di intimidazione della pena canonica: "... *triplex cura imminet regi ... Secundo ut suis legibus et praeceptis poenis et praemiis homines sibi subiectos ab iniquitate coerceat, et ad opera virtuosa inducat, exemplum a Deo accipiens, qui hominibus legem dedit, observantibus quidem mercedem, transgredientibus poenas retribuens*".

Anche Aulo Gellio aveva già assegnato, in effetti, alla pena tre scopi: l'emenda del colpevole, la vendetta dell'offeso e l'intimidazione. Con quest'ultimo fine si conseguivano altri scopi: non lasciare impunito il reo; evitare che commettesse altri reati; e che la punizione fosse di esempio anche per la società.

La pena canonica contiene così sicuramente la soddisfazione del danno privato e pubblico, la correzione del reo, la sicurezza che i rei dei più gravi delitti non restino in libertà per commetterne altri ed il pubblico esempio. In conseguenza di ciò il diritto canonico assegna alla pena tre fini principali:

a) la repressione del delitto, cioè l'assoluta necessità capace di ristabilire l'ordine giuridico violato. Questa natura la si trova citata in autorevoli fonti:

“Poena enim proprie dicitur laesio quae punit et vindicat (AUGUSTO. D. III De poenit); “Non habent latentia peccata vindictam ... cum ergo causa par sit, interdum probatione cessante, vindictam ratio conquiescit ..” (Innoc. I C. XXXII, qu. 5); “ ... si nec sic resipuerit, ab omni ministerio ecclesiastico deponendum, adhibito, si necesse fuerit, brachio saeculari ad tantam insolentiam repellendam” (Innoc. III, X De offic. iud. ord., 1, 31) (in D. SCHIAPPOLI, 1905) ;

b) l'intimidazione è conseguita in nome dell'interesse pubblico, in quanto è la ragione sociale a pretendere che i delitti non rimangano impuniti, che il popolo prenda lezione e che il reo non resti libero di commetterne altri:

“Eos vero, qui aut spontanee, aut negligenter inciderint, sub ea volumus disciplinae coercizione suscipi, ut ceteris metus incutiat” (Urban. II, 1089, C. XI, qu. 3); “ ... ipsum a teneritate sua ... compescas, ut poena illius aliis terrorem incutiat, ne de cetero contra romanam ecclesiam in talia verba prorumpat” (Clem. III, X, De maledicis, V, 26); “ ... pro tantis excessibus vos autore Domino taliter puniemus, quod timore poenae vestrae ceteri a similibus abstinebunt “ (Alex. III, X, De excess. praelat. et subd., V, 31); «... quum ... publicae utilitatis intersit, ne crimina remaneant impunita, et per impunitatis audaciam fiant qui nequam fuerant nequiores ...» (Inn. III, X, De sent. exc, V, 39) (in D. SCHIAPPOLI, 1905);

c) l'emenda del colpevole. E' questo il fine principale assegnato alla pena già da Seneca, e successivamente dalla Chiesa cristiana, che pretende dal reo prestazioni di opere tangibili a dimostrazione del suo pentimento e ravvedimento:

“ ... in vindicandis (iniuriis) haec tria lex secuta est, quae princeps quoque sequi debet: aut ut eum, quem punit, emendet, aut ut poena eius ceteros meliores reddat, aut ut sublatis malis securiores ceteri vivant” (Seneca, De clementia I, 22); il reo “ ...usque ad emendationem excommunicationis sit vindicta coercendus” (Nicol. 862, C. XII, qu. 2); “ Ea vindicta, quae valet, ad correctionem, non prohibetur. Quae etiam ad misericordiam pertinet ..” (August. C. XXIII, qu. 4) (in D. SCHIAPPOLI, 1905).

* * *

Molti secoli dopo, nel 1953, sarà PIO XII a rammentare la necessità della funzione retributiva della pena: *“Una vita sociale pacifica e ordinata, nella comunità nazionale o in quella dei popoli, non è possibile se non si osservano le norme giuridiche, che regolano l'esistenza e il lavoro in comune dei membri della società. Ma si trovano sempre alcuni che non si attengono a queste norme e violano il diritto. Contro*

*costoro la società deve proteggersi. Di qui il diritto penale che punisce la trasgressione e mediante la pena riconduce il trasgressore alla osservanza del diritto violato*¹³.

Queste idee, tuttora di forte attualità, saranno riconfermate dallo stesso Pontefice l'anno successivo¹⁴. Afferma infatti il Papa che l'elemento religioso della esecuzione della pena trova nella persona del reo la sua espressione e la sua attuazione, in quanto egli si umilia sotto la mano di Dio che punisce mediante gli uomini; accetta dunque la sofferenza da Dio, la offre a Dio come parziale sconto del debito che ha dinanzi a Lui. Una pena così sopportata diviene per il reo su questa terra una fonte di interna purificazione, di piena conversione, di invigorimento per il futuro, di protezione contro ogni ricaduta. Un patimento così sopportato con fede, pentimento ed amore è santificato dai dolori di Cristo e accompagnato dalla sua grazia. Questo religioso e sacro senso della sofferenza causata dalla pena si palesa a noi nelle parole del buon ladrone al suo compagno di crocifissione: "*Digna factis recipimus*": «Riceviamo quel che meritavano le nostre azioni».

Sostiene, ancora, questo Pontefice che per "*liberazione religiosa dalla colpa*" s'intende la liberazione da quella intima colpa che grava e vincola la persona del reo dinanzi a Dio, vale a dire dinanzi alla suprema ed ultima istanza di ogni diritto e di ogni obbligo morale, che con la sua infinità copre e protegge la sua volontà e la sua legge, emanata, sia da lui immediatamente, sia mediamente da una legittima istanza umana nell'ambito della sua competenza. Ma se al reo non sarà indicata questa ultima liberazione religiosa, o almeno non gli sarà indicata e spianata la via, non fosse altro che mediante una lunga e dura pena, allora all'uomo colpevole non si offre che poco, per non dire nulla, per quanto si parli di guarigione psichica, di rieducazione, di formazione sociale della persona, di emancipazione da travimenti e da schiavitù verso se stesso. Senza dubbio queste espressioni designano qualche cosa di buono e d'importante; ma con tutto ciò l'uomo rimane nella sua colpa dinanzi alla suprema istanza, da cui dipende il suo finale destino. Questa istanza può attendere e spesso attende lungamente, ma alla fine consegna il colpevole alla colpa, da cui non vuole desistere, e alle sue conseguenze. (PIO XII, 1954).

Anche se la funzione emendativa la si trova sancita già nei primi secoli dell'era cristiana, bisognerà attendere però il XVII secolo per vederla praticamente attuata dai diversi governanti, come accennato, con la nascita dei primi correzionali per giovani delinquenti. Si rammenta però che la Chiesa, pur ponendo a base del suo sistema punitivo la sod-

¹³ Dal discorso di Pio XII al VI Congresso internazionale di diritto penale. Roma 3 ottobre 1953.

¹⁴ Dal discorso di Pio XII al Convegno Nazionale dei giuristi cattolici italiani. Roma 5 dicembre 1954.

disfazione dell'offesa mediante la giusta pena, cioè quella soddisfazione che si ottiene con la sottomissione della volontà che era insorta contro la maestà della legge divina, si serve anche del perdono per ottenerne il pentimento e la successiva emenda, appunto attraverso la reclusione dei rei, lontani dal mondo e dalle sue molteplici distrazioni.

C. 4) Carceri per ecclesiastici: “*Ne delicta impunita remaneant*”

Oltre alla carcerazione a scopo correttivo e la condanna “*ad triremes*”, gli “*Statuta Urbis Romae ...*” prevedevano pene “*arbitrarie*” e pene “*certe o ordinarie*”. Le pene ordinarie prevedevano il versamento di una cauzione nelle casse del Fisco in cambio della libertà dell'inquisito, anche durante lo svolgimento della causa. Le pene certe o ordinarie si dividevano inoltre in “*pecuniarie*” e “*corporali*” o “*capitali*”; a loro volta queste ultime venivano suddivise in “*poena mortis naturalis*”, “*civilis*” e “*deportationes*”. Le pene corporali consistevano nell'amputazione di un dito, un braccio o altre membra; dalla fustigazione in pubblico, al carcere a vita, alla tosatura dei capelli a zero (F. PAGLIA, 1980).

Per reati minori erano comminate pene meno pesanti. Con le “*poenitentiae salutare*” - “*... ad septem ecclesias poedibus denudatis sub poena scutorum centum, prout promisit relaxetur gratis ...*”, ad esempio, si pensava più ad una punizione di carattere spirituale capace di sortire un ravvedimento personale (nel caso, recarsi a piedi a visitare alcune chiese). Mentre quando si parlava di “*opus publicum*” si pensava ad utilizzare i detenuti per una pubblica utilità. I detenuti, infatti, erano utilizzati per aiutare gli operai nella costruzione della Basilica di San Pietro, oppure “*ad purgandam Rotundam per octo dies*” (per otto giorni a pulire il Pantheon e zone limitrofe), alle pulizie “*ad Baluardum*” o in “*Castro S. Angeli, ad Cisternam*”. Altri detenuti addirittura erano utilizzati per assistere gli ammalati dell'Ospedale della Consolazione (G. B. SCANAROLI, 1655).

Il principio giuridico della retribuzione, che all'apparenza sembra in contrasto con il perdono e la penitenza predicati dalla Chiesa, manifesta invece la particolare clemenza prevista nel diritto canonico, che sostituisce alla pena di morte quella della reclusione, ovviamente per i reati più gravi. In tal modo la Chiesa intende recuperare il reo senza eliminare la pena, facendo assumere al carcere ed alla reclusione la funzione di “pena”.

E' la nascita del carcere punitivo, anche se per soli ecclesiastici e non ancora per la popolazione in generale.

Nel diritto canonico scopo precipuo della pena, applicabile ai soli ecclesiastici che non rispettavano le “regole”, era quello di ottenere, mediante il pentimento, il miglioramento interiore del colpevole. At-

traverso il castigo (scomunica, carcere ed altre pene) ed il volontario ravvedimento ed attraverso una penitenza spontanea, si cercava la soddisfazione della legge divina e contemporaneamente l'emenda ed il ravvedimento del reo.

Ma l'aumentato numero di frati e di preti e la crescente corruzione dei costumi e gli abusi che questi commettevano, indussero gli abati ed i vescovi ad adottare misure repressive più severe da applicarsi nei confronti dei religiosi allontanatisi dalla retta via.

Ad alcuni vescovi fu riconosciuta speciale competenza giudiziaria e responsabilità su alcune carceri speciali alle quali era dato il nome di Decaneta: *"Executor autem litium constitutus in Decanicis ecclesiarum recludatur, poenas competentes luiturus"*¹⁵.

Nelle Regole di San Colombano del VI secolo si parla di carcere quale penitenza da infliggersi agli ecclesiastici colpevoli, da parte dei vescovi, come salutare antidoto e come contropinta al male praticato.

La segregazione *"ad puniendum"* fu formalmente codificata nel 780, da Carlo Magno con un apposito *"capitolare"* emanato per disciplinare la reclusione nei monasteri. Una simile previsione era già conosciuta nel VI secolo oltre che dalla Chiesa cattolica, anche dalle *"leges"* burgundica, gotica e visigotica.

Nell'anno 817, in una riunione degli abati francesi, italiani e tedeschi, fu stabilito che in ogni convento fosse costruita in un luogo separato (*"domus remota"*), una apposita prigione dove rinchiudere, a scopo penitenziale ed emendativo, preti e monaci in genere resisi colpevoli di gravi fatti. In tal modo la Chiesa bandiva la pena di morte e le orrende mutilazioni: *"Non voglio la morte del peccatore, ma la di lui conversione ... Nel cielo si festeggia molto di più l'entrata di un peccatore convertito, che cento giusti eletti"*.

Dunque, le prime forme embrionali di moderne sanzioni penali quale la privazione della libertà, furono applicate da parte della Chiesa, con carattere sacramentale-religioso, per quei chierici che avevano disobbedito alle norme religiose. Si trattava di sanzioni ibride in quanto il diritto canonico prevedeva esclusivamente sanzioni a carattere *"spirituale"* che andavano, in un primo momento, dalla *"scomunica"* alla *"sospensione a divinis"*, e solo successivamente consistettero in una forma di reclusione da espiarsi nelle *"segrete"*, fino al momento in cui fosse

¹⁵ *Decaneta*: vocabolo derivante dal greco *"decas"* o secondo altri dal sanscrito *"daksh"* con significato di strangolare, serrare, comprimere, originariamente stava appunto ad indicare quel locale del carcere dove avvenivano le esecuzioni per strangolamento, e successivamente fu sinonimo di carcere. In queste carceri erano tenuti particolarmente gli ecclesiastici, anche per pene lievi, ad esempio le sanzioni applicate per liti insorte tra monaci: *"Executores autem praesumentes offerre omnino admonitionem, ab ipsis Deo amabilibus Episcopis prohibeantur et retrundantur in locis, quae Decaneta nuncupantur, poenas competentes passuri"*.

sopraggiunto il ravvedimento: “*usque ad correctionem*”. La Chiesa, pur disponendo della giurisdizione criminale sugli ecclesiastici, non potendo comminare lecitamente le sentenze di morte, dovette ricorrere alla pena della reclusione¹⁶: “*secundum leges (civiles) iudices possunt suis subditis poenam mortis pro delicti imponere ... sed secundum sacros canones iudices ecclesiastici non possunt talem poenam clericis irrogare; unde cum gravitas delicti de jure civili veniret punienda poena mortis, de jure canonico puniuntur poena carceris ... neque obstat, quod carcer sit inventus ad custodiam reorum, non ad poenam, quia hoc procedit de jure civili, non canonico*” (PELLEGRINO, 1660).

Data la natura tipicamente religiosa delle infrazioni commesse, era quindi necessario riconoscere alla pena un carattere religioso pur conservandone contemporaneamente una forma pubblica. Si pensò allora di condannare il religioso ad una pena reclusiva da espiarsi in solitudine fino al momento del suo ravvedimento.

Dal sacco al cilicio, dalla mortificazione del corpo e dell'anima con pane ed acqua, alla reclusione da espiarsi in segreto, abbracciando spesso, nel caso di condanna perpetua, l'abito e la professione monastici: “*ita poeniteat, ut in monasterium sit monachus sub regula benedicti ...*” (Concilio di Orvieto 1115).

In effetti la Chiesa contestava l'inutilità delle torture, delle pene corporali e della pena di morte, ed in alternativa proponeva la reclusione del reo anche per lungo tempo, dando così inizio al cosiddetto principio finalistico della pena del carcere, ossia della privazione della libertà. Per merito suo, nacque e si sviluppò un nuovo movimento di idee che volle affermare che il periodo di pena da espiarsi in carcere poteva e doveva essere utilizzato per il ravvedimento del reo.

Le prime sanzioni quali la scomunica, la sospensione e la carcerazione nelle prigioni conventuali, furono prevalentemente di natura spirituale.

Nacque in quel contesto della legislazione penale canonica la sanzione della carcerazione correzionalistica dei religiosi colpevoli, la cui pena doveva essere espiata nell'isolamento, lontano dalle occupazioni e dalle distrazioni del mondo, fino al momento del ravvedimento.

Un mezzo per assicurare tale tipo di espiazione fu, inizialmente, la reclusione degli ecclesiastici (vescovi, preti, monaci e monache e chierici), a vita o per un periodo determinato, nelle celle dei monasteri (*in ergastulis*), lontani dall'occupazione e dalle distrazioni del mondo,

¹⁶ Spesso però particolarmente durante il periodo medioevale, alcuni abati, dimenticandosi dello spirito di carità e di misericordia cristiana, facevano accompagnare la pena della reclusione carceraria da un estremo rigore. Addirittura alcuni abati arrivarono ad accecare o a mutilare i religiosi macchiatisi di colpe gravi, o altri abati fecero costruire delle celle sotterranee a forma di sepolcri, soprannominate “*vade in pace*”, dove non si vedeva affatto la luce del giorno, e dove i malcapitati dovevano trascorrere tutto il resto della loro vita.

nella solitudine, posti di fronte alla propria colpa, per dolersi e pentirsi con la meditazione per l'espiazione del fallo commesso.

La forma della reclusione in un monastero (*in monasterium re-trundatur*), nella cella o nell'*ergastulum*, dove però non era previsto alcun tipo di occupazione, fu presente in quei luoghi dove era prevalente il potere temporale della Chiesa, fino al XV secolo. Essa si praticava in quel periodo delle prigioni speciali (*arcta custodia*), gestite dall'autorità vescovile (*detrudi debeant in arctis monasteriis ad poenitentiam peragendam... in locum arctioris regulae ad agendum perpetuam poenitentiam*), le quali ben presto presero il sopravvento sulle carceri "civili", tanto che gli stessi vescovi, qualche tempo dopo, dovettero far costruire nuove apposite prigioni. In queste prigioni era praticato sia il sistema di isolamento cellulare (*cella ergastulum, carcer*) sia la vita in comune (questa per reati minori, per i quali era prevista una pena meno dura, e anche per necessità di affollamento). Gli eretici potevano essere condannati sia al "*murus arctus o arctissimus*" (prigione cubicolare) sia al "*murus largus*" (locali più grandi rispetto alle celle ed ai cubicoli, dedicati alla vita in comune).

Altra regola monacale "*Qualis debet esse cellula retrusionis*" prevedeva che la cella fosse "*... exigua et firmissimis undique munitionibus circumsepta quatenus nec solitario foras evagandi facultas maneat, nec cuiquam ad eum quod non decet, introeundi aditus pateat*", e si suggeriva ancora che vi fosse un oratorio e che tutti potessero prendere parte alle preghiere pur restando nelle rispettive celle, le quali anche per tale scopo dovevano essere disposte in modo che: "*... quatenus ad unam fenestram venientes alterutrum se valeant ad Dei servitium excitare, sacris orationibus simul vacare, divinas scripturas simul tempore congruo possint convenire ...*". Tale regola prevedeva, inoltre che ad ogni cella fosse annesso un orticello: "*... Habeat autem infra-septa retrusionis hortulum exiguum, in quo per tempus exire et aliqua olera plantare vel colligere, atque ab aere tangi possit ...*" (L. HOLSTE-NII, 1663)

Luoghi particolarmente adatti per meditare, per specchiarsi nel silenzio della propria vita interiore, per misurarsi diuturnamente con la propria volontà.

La cella, fosse essa nella prigione del monastero (in *ergastulis*) o nel carcere laico, doveva funzionare come occasione di verità dove il peccatore fosse in presenza continua dei sensi della sua colpa, e dove chi si avvicinava, con la preghiera e la meditazione, al pentimento ed alla conversione, sarebbe stato in fine redento e libero.

Nel Seicento in Roma gli ecclesiastici autori di reati o che si allontanavano dalla chiesa erano rinchiusi "*ad emendatione*" nelle celle a loro riservate nelle prigioni cittadine¹⁷ di Tor di Nona, di Castel Sant'Angelo e successivamente nelle Nuove di Via Giulia. Verso la fine del 1500, il Pontefice Urbano VIII (al secolo Maffeo Barberini) fece addirittura

costruire un “ergastolo” per gli ecclesiastici, nella cittadina viterbese di Corneto, oggi Tarquinia. Alla fine del XIX secolo un altro carcere simile fu costruito a Roma in un convento dei Padri della Penitenza a Santa Maria delle Grazie a Porta Angelica.

Pur rifacendosi ad alcuni istituti del diritto penale romano, la Chiesa mutò radicalmente l'intero sistema penale e con esso la funzione della pena da infliggersi, inizialmente, ai soli religiosi, e successivamente, allorché la gerarchia ecclesiastica assunse funzioni di stimolo e di controllo sull'autorità civile, anche ai laici.

Infatti, tolte le pene capitali, a quale altra pena si poteva ricorrere se non al carcere e quale altra pena avrebbe avuto abbastanza potere da incutere timore nei delinquenti e contemporaneamente funzionare come deterrente? La Chiesa dunque accolse il carcere, ossia non la morte del condannato ma la sua custodia come punizione, allo scopo di

¹⁷CARCERI PER ECCLESIASTICI IN ROMA

CASTEL SANT'ANGELO: Anche Castel Sant'Angelo fu luogo di prigionia di preti e di alti prelati della Santa Sede. Vescovi, Cardinali e Pontefici vi furono rinchiusi e torturati. Giovanni IV vi fu fatto morire di fame nel 642; Giovanni X vi fu soffocato nel 928, Benedetto VI strangolato nel 974.

Vi trovarono la morte il Cardinale Giambattista Orsini (1561) ed il Cardinale Carlo Carafa (strangolato nel 1561), mentre vi restò imprigionato il Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo II, ed ancor prima suo nipote il Cardinale Michiel. Prigionieri illustri furono poi i cardinali Vitelleschi, Petrucci, Bandinelli, Soderini, Del Monte, Coscia; i vescovi (o abati) Ferreri e Benassai e tanti altri monaci e preti tra i quali il più noto è certamente il nolano Giordano Bruno.

TOR DI NONA: Il Carcere dal 1400 ospitava in celle riservate, dette “sala preti”, gli ecclesiastici macchiatisi di delitti o non ubbidienti come Giordano Bruno. Vi fu prigioniero il Cardinale G. B. Orsini. Successivamente, nel 1589, il Cardinale Rusticucci su ordine di Sisto V (Bolla pontificia: *Quae ordinis ecclesiastico...* del 2 settembre 1589) fece trasferire la sala in un locale adiacente alla Torre di Nona.

L'ERGASTOLO DI CORNETO “l'ergastro”: La nascita di questa speciale prigionia risale alla fine del Cinquecento a seguito di un grave fatto di cui si era macchiato un frate minore a nome di Guido Pierino da Cesena. Fu il futuro Pontefice Urbano VIII che, con suo chirografo del 1627, acquistò e ristrutturò a carcere un palazzetto dalla famiglia Vipereschi in Corneto, oggi Tarquinia. Questo carcere nacque con l'intento di evitare che i chierici ritenuti colpevoli di delitti fossero rinchiusi nelle carceri comuni con delinquenti della peggior specie e per evitare loro un sicuro abbruttimento e l'acquisizione di linguaggi blasfemi e scurrili. La prigionia, che poteva ospitare sessanta ecclesiastici, fu chiamata “Pia Casa di Penitenza” (successivamente ribattezzata dal popolino “l'ergastro”), era sotto la guida spirituale del cardinale Vicario, mentre era amministrata dal prelado decano della Reverenda Camera Apostolica. Nel gennaio del 1701, a seguito di reclami per una gestione abbastanza dissoluta e scandalosa, fu emanato da parte di Mons. Maggi e su ordine del Pontefice un nuovo regolamento interno, mentre nel 1782 Pio VI, come si legge in una lapide apposta sulla facciata del palazzo, lo fece ricostruire dalle fondamenta. L'ergastro chiuse i cancelli nel 1870 (B. BLASI, 1988).

suscitare nel suo animo un salutare pentimento: “*Quamvis ad reorum custodiam non ad poenam carcer specialiter deputatus esse noscatur: nos tamen non improbamus, si subjectos tibi clericos confessos de criminibus, seu convictos (eorum excessibus, et personis caeterisque circumstantiis provida deliberatione pensatis) in perpetuum vel ad tempus, prout videris expedire, carceri mancipes ad poenitentiam peragendam*” (SEXTI, in M. BELTRANI SCALIA, 1868).

C. 5) ... verso il “penitenziario”

Fra le altre attività fu necessario organizzare anche la gestione delle carceri cittadine laiche, sul modello di quelle per ecclesiastici, dove la pena già tendeva verso una funzione redentiva.

Il diritto penale canonico aveva già avuto, infatti, sia a Roma sia fuori dello Stato Pontificio, un peso notevole nella concezione giuridica del carcere e della pena, proprio per le sue forme originali ed autonome, non riscontrabili nella esperienza civile degli altri Stati italiani (V. PAGLIA, 1980).

La diffusione della norma canonica nei territori italiani ed europei fu favorita dalla presenza capillare e continua di cardinali, vescovi, abati, preti, monaci e monache, molto spesso membri (specialmente tra le alte gerarchie ecclesiastiche) delle famiglie aristocratiche al potere.

E' da notare che nello Stato Pontificio la norma canonica (applicabile al clero, ai curiali ed ai laici) aveva inciso sempre di più su quella civile, tanto che la reclusione conventuale degli ecclesiastici aveva influenzato in modo determinante la realtà carceraria civile. Questa infatti fu modellata sul tipo dell'internamento, in modo da dare più significato al tempo necessario per la purificazione e per il ravvedimento piuttosto che al senso della semplice privazione della libertà.

Gli ideali predicati dal cristianesimo e recepiti inizialmente in campo criminologico (ecclesiastico) con l'applicazione rivoluzionaria della privazione della libertà dei religiosi/rei al posto della pena di morte o di altre pene corporali, ed i buoni risultati ottenuti furono di base, nel periodo rinascimentale, alla Chiesa per una più incisiva azione modificatrice della funzione del carcere laico.

Successivamente la pena carceraria secolare si spoglierà, gradualmente, del suo carattere penitenziale, e all'idea della solitudine necessaria per la penitenza e per l'emenda del reo di fronte a Dio si sostituirà l'idea della rigenerazione morale rispetto alla società. La prigionia sostituirà alle mortificazioni del corpo “le attività lavorative”, che diventeranno obbligatorie e conseguenzialmente di utilità sociale. In tal modo il carcere, pur conservando la sua finalità preventiva, si trasforma, per opera del diritto canonico, in una vera e propria pena temporale, che priva il colpevole della libertà personale allo scopo di perseguire la nuova finalità retributiva.

Passerà però molto tempo prima che l'autorità civile applichi questi principi emendativi con la pena della privazione della libertà. Fino al periodo rinascimentale infatti, oltre alle pene corporali (fustigazione, marchiatura, amputazione e torture varie, e pene infamanti) esisteva esclusivamente la condanna capitale, eseguita in mille diversi modi. Pertanto, fatta salva la condanna "*ad triremes*", e quella "*ad metalla*", che si eseguivano rispettivamente sulle galee e nelle miniere, il ravvedimento del colpevole non poteva avvenire in quanto non era prevista una apposita condanna che lo privasse della libertà.

Del resto, la preminenza del diritto canonico su quello laico non conseguì una attenuazione delle pene previste dalla giurisprudenza civile e criminale. Lo Stato pontificio, particolarmente in certi periodi storici e sotto alcuni pontificati, perpetuò la spettacolarità dei supplizi e delle esecuzioni, allo scopo di rendere sì la correzione un fatto corale ma principalmente per far sì che dolori e lamenti si imprimevano in modo duraturo nella mente degli spettatori: "*Excogitat novas poenas ingeniosa crudelitas*" diceva qualche secolo prima Cipriano rivolgendosi a Demetriano a proposito delle crudeltà esercitate contro i cristiani. E la Chiesa cattolica, purtroppo a volte, non poté essere da meno.

C. 6) La Santa Inquisizione ed il braccio secolare

Ancora oggi si continua a sostenere che la Chiesa, particolarmente tra l' XIII ed il XVII secolo, ha mostrato una certa incongruenza fra quanto predicato e quanto attuato. Ha predicato l'amore per il prossimo, la fratellanza, la giustizia, il perdono del colpevole e la sua emenda; d'altra parte, attraverso gli "*inquisitori*", ha mandato al rogo preti, monaci, streghe, maghi, indovini, sortilegi, eretici, miscredenti e presunti tali. L'opera di informazione è stata poi avallata da una copiosa quantità di dipinti e di disegni raffiguranti i frati domenicani intenti a praticare le più svariate torture durante gli interrogatori dei presunti eretici.

Fu in effetti un periodo particolarmente burrascoso e travagliato, pieno di disagi e di pesanti contrasti sociali sia per la Chiesa di Roma che per le autorità civili e le loro rispettive politiche.

Non si trattava di reprimere solo l'eresia (in senso strettamente teologico o perché considerato reato di lesa maestà) ma di contrastare e combattere tutta una serie di atti perniciosi che potevano mettere in dubbio sia l'autorità della Chiesa sia quella del Sovrano. Non si processavano poi solo gli "*haeretici*", ma anche i sospetti (*suspecti*), coloro cioè che avevano solo udito prediche o discorsi di eretici; erano sottoposti al tribunale dell'Inquisizione anche i "*celatores*", cioè coloro i quali avevano visto o riconosciuto gli eretici "*... et non revelaverunt eos*"; gli "*occultatores*" "*... qui fecerunt pactum de non revelando haereticos ... facto vel verbo*"; i "*fautores*" ed i "*relapsi*" (recidivi).

L'Inquisizione nacque ufficialmente agli inizi del Duecento e durò

per vari secoli¹⁸, ufficialmente per combattere l'eresia, attraverso la tortura ed il carcere, ma anche per difendere privilegi, ricchezze e potere. L'eresia religiosa costituì per il potere spirituale e temporale una concreta minaccia contro la sicurezza degli Stati. Le autorità civili spesso trovarono nel tribunale ecclesiastico un valido collaboratore attraverso il quale mantenere e rafforzare il proprio potere (due nomi per tutti: Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona).

Alcuni rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche infatti, forti del loro potere, abbandonarono la loro missione spirituale per modificare il loro status, divenendo a severi inquisitori. Esagerarono vistosamente, tanto che ancora oggi lo spettro della Santa Inquisizione, dei suoi severi Tribunali, delle torture e delle sue orribili carceri, aleggia paurosamente sul mondo civile, avendo lasciato un'orma indelebile delle sue incongruenze.

Nel Trecento in buona parte d'Europa l'Inquisizione indagava anche su reati quali la blasfemia e la bigamia, e sugli utopisti della politica e della religione. Furono torturati, processati e condannati al carcere (*ad tempus* o *perpetuo*) e mandati a morte, attraverso il braccio secolare, anche bestemmiatori, sacrileghi, sodomiti, adulteri, incestuosi, concubini ed usurai. Chi invece si pentiva o abiurava poteva finire i propri giorni con una condanna a vita, a pregare ed a pentirsi nelle carceri.

Il termine "inquisizione" deriva dal termine giuridico romano "*inquisitio*", antica procedura risalente al diritto romano basata sulla formulazione di una accusa da parte dell'autorità giudiziaria. Questa procedura fu successivamente codificata da Papa Lucio III, nel 1184, con l'emanazione del suo decreto "*Ad Abolendum*". Nel tempo, la procedura inquisitoria si trasforma in formale istituzione che prende appunto nome di "Sacra Inquisizione".

La mutua assistenza tra la Chiesa e le autorità civili al potere dei diversi Paesi (il cosiddetto braccio secolare) era uno strumento di autodifesa utilizzato a partire dal tardo medioevo e fin oltre il periodo rinascimentale in quasi tutti i Paesi europei, in particolare in Francia, nei Paesi Bassi, nelle Fiandre, in Spagna, Italia compresa¹⁹. Potere temporale ed Inquisizione, gelosi ognuno della propria indipendenza ed autonomia, spesso si ostacolano a vicenda e spesso, invece, si coalizzano, unendo le rispettive forze per azioni comuni di difesa.

In particolare bisogna dire che le prestazioni del braccio secolare venivano richieste e prestate nell'ambito della reciproca collaborazione

¹⁸ La cosiddetta "Inquisizione medioevale" nasce nel XIII secolo, mentre nel 1448, su sollecitazione di Isabella di Castiglia e del Re Ferdinando d'Aragona, il Pontefice Sisto IV fonda quella cosiddetta "spagnola". La Sacra Inquisizione romana nasce invece con Paolo III nel 1542.

¹⁹ La bolla "*Ad Extirpanda*" di Papa Innocenzo IV del 1252 riporta che "Il po-testà o il rettore della città saranno tenuti a costringere gli eretici catturati a confessare e a denunciare i loro complici".

e in genere per l'esecuzione di sentenze che comportassero sanzioni corporali o la condanna a morte. Tali pene non erano previste dal codice canonico, e l'autorità ecclesiastica non le poteva di per sé irrogare né, tanto meno, palesemente eseguire. Ma la consegna al braccio secolare era accompagnata dall'attestazione che la curia aveva formulato la propria sentenza "*citra sanguinis effusionem et mortis periculum*".

Per la custodia degli inquisiti il tribunale dell'Inquisizione utilizzava proprie prigioni²⁰. Si trattava di carceri particolarmente dure, dove talvolta solo a seguito di semplice anonima delazione, gli accusati erano seviziati con atroci "*tratti di corda*" e crudelmente torturati col supplizio della "*veglia*", per strappare loro confessioni, per costringerli ad abiurare o per il riconoscimento delle proprie colpe: "*omnibus reis non pares carceres assignantur; nam post delictorum et personarum qualitatem nunc duriora conclavia et obscuriora, nunc vero laetiora et amoeniora assignantur. Quanquam nullum in carcere Inquisitionis conclave laetum aut amoenum voleri queat, adeo totus carcer teter et horridus est ...*".

* * *

Recenti studi, che hanno analizzato una considerevole mole di documenti e di dati, stanno man mano modificando la rappresentazione appena fatta, che è quanto tramandatoci partigianamente sulla Inquisizione, mettendo in luce, al contrario, una organizzazione tutt'altro che sanguinaria.

Da questi studi emergono fondamentalmente alcuni aspetti giuridici finora falsamente interpretati e riportati.

Anzitutto si rileva che l'Inquisizione aveva per scopo quello di riavvicinare alla fede l'eretico, imponendo a scopo correttivo penitenze di carattere spirituale. In caso di sincera emenda le previste pene più gravi venivano attenuate, mentre al contrario se gli indiziati o gli imputati persistevano nella loro idea, o non si ravvisavano segni di pentimento, erano consegnati al braccio secolare per l'applicazione dell'eventuale pena.

Gli inquisitori non agivano in modo incontrollato, ma nei loro interrogatori ed in tutte le altre loro attività dovevano scrupolosamente ubbidire a precise norme e disposizioni ecclesiastiche scritte. Era previsto che l'eretico potesse costituirsi entro un termine di grazia di quindici giorni, per poter godere di eventuali pene attenuate (preghiere, opere

²⁰ Il carcere romano dell'Inquisizione era sito in via di Ripetta e venne incendiato nel 1559 nel corso di una sommossa popolare. Altre celle utilizzate dagli inquisitori domenicani erano poste nel palazzo del Quirinale e nel palazzo del Sant'Ufficio, ove era in funzione il tribunale dell'Inquisizione.

pie, pellegrinaggi) ma nel caso di arresto da parte dell'autorità e dopo aver ascoltato due "testimoni accusatori", il colpevole di eresia veniva sicuramente processato dal tribunale della Santa Inquisizione, e consegnato al braccio secolare che subentrava per eseguire la condanna. Le procedure inquisitoriali dovevano ubbidire al principio base che la tortura dovesse essere eseguita *"senza spargimento di sangue"*, in quanto è severamente vietato torturare più del necessario e non *"bisogna far perdere loro alcun membro e senza mettere a repentaglio la loro vita"*. *"Ecclesia abhorret a sanguine"* (V. VICCARDI – F. PAPPALARDO).

Era tassativamente prescritto che la tortura non potesse essere decisa arbitrariamente dagli inquisitori: questi dovevano essere preventivamente autorizzati dal Vescovo.

Altre norme disponevano che la tortura dovesse essere eseguita in presenza del medico, e che minorenni ed anziani non potessero essere torturati per più di quindici minuti. La tortura avveniva una sola volta e ciò che era stato confessato, ancor prima di essere usato processualmente, doveva essere confermato dall'imputato dopo due giorni ed in normali condizioni (cioè senza ulteriori torture). Inoltre, i tratti di corda venivano applicati solo in presenza di gravissimi indizi.

La pena di morte, solitamente quella per *"vivicombustio"*, non era prevista da nessuna norma del diritto canonico. La sua applicazione era riservata al "braccio secolare", cioè all'autorità civile della città, che la eseguiva solo se prevista dalle proprie norme di diritto penale²¹.

Comunque sia, si tratta sempre di fatti inquietanti e colpevoli, che fino ad oggi la Chiesa, tutto sommato, ha sempre giustificato fondandosi su teorie filosofico-teologiche, osservando eventualmente che forse, talvolta, qualcuno abusò delle circostanze²².

²¹ Federico II di Svevia per primo, nel Duecento, dichiarò l'eresia crimine di lesa maestà, sanzionandola con la pena di morte.

²² Solo da ultimo ed a partire dal 1994, la Chiesa ha iniziato a rammaricarsi profondamente per le "debolezze di tanti suoi figli". Pensando all'Inquisizione, Giovanni Paolo II recita il *"Mea culpa"* pubblicamente; in attesa del Giubileo, con la lettera apostolica *"Tertio Millennio Adveniente"*, chiede ai cristiani di pentirsi per *"l'acquiescenza manifestata specie in alcuni secoli a metodi di intolleranza e perfino di violenza nel servizio della verità"*.

Nel 1998, in un importante Simposio Internazionale presieduto dal Card. Roger Etchegaray, il domenicano padre Georges Cottier ha testualmente affermato: *"La considerazione delle circostanze attenuanti non esonera la Chiesa dal dovere di rammaricarsi profondamente per le debolezze dei tanti suoi figli, che ne hanno deturpato il volto"*.

Nel marzo del 2000 Papa Wojtila chiede formalmente e pubblicamente perdono per i mali inferti dalla Chiesa a tutta l'umanità.

RINASCIMENTO E SEICENTO

... Il penitenziario

*Le mie parole, strane sembreranno
e questa un'idea parrà dell'altro
mondo: ma checchè vogliassene dire, sarà
facile rendere in questo modo meno dure
le prigionie e più utili molto”
(MABILLON, 1724).*

*L'intento di quelli, che vanno à le
carcere ad aiutare coloro, ch'in esse si
ritrovano, deve esser procurare con
l'esortazioni così in comune, come in
particolare, che da la carcere corporale
piglino occasione d'uscire dalla spirituale
del peccato, et facciano fermo proposito
di mutar vita ...”*

(Manoscritto del 1550 sul ministero
dei gesuiti confessori nelle carceri romane.
Archivum Romanum Societatis Jesu,
Instit. 188, ff. 76 r – 78 v).

A) Carcere e pena

Il periodo rinascimentale è particolarmente ricco di nuovi propositi anche in campo penale e penitenziario. Giuristi filosofi e scienziati, cercando particolarmente una continuità storica con l'antichità classica, anche attraverso un attento e puntuale esame della civiltà medioevale, si posero, tra l'altro, la domanda sul concetto di pena in generale e quali, in particolare, fossero le condizioni della prigione nella cultura dell'epoca.

Nonostante il loro pensiero attingesse all'antichità classica, erano comunque tutti d'accordo nell'ammettere che di fatto lo scopo principale della pena fosse retributivo ed intimidativo, e che il carcere più in particolare fosse ancora solo “*ad custodiam*” e non anche “*ad poenam*”: “*Carcer in quo quis detinetur est tutus et talis ex eo detentus non potest aufugere*” (FARINACCIO, 1606); “*Carcer ad continendos homines, non vero ad puniendos, fuit inventus, ut dicunt multi periti et iuristae*” (FRAGOSO, 1652). Ammettevano, quindi, che fosse preventivo e non anche punitivo, anche se erano coscienti che palesi e chiari segni facevano intendere che quanto andava maturando, particolarmente per

opera della Chiesa, avrebbe dato una significativa svolta a tali principi.

Il Rinascimento sarà ricordato come momento di trapasso da una concezione esclusivamente assolutistico-retributiva-intimidativa delle pene e del carcere stesso alle nuove finalità emendativo-rieducative della nascente pena della privazione della libertà detta poi "reclusione". Giuristi e filantropi dell'epoca cercano faticosamente di superare dei concetti ancora fortemente radicati nella mentalità generale: l'idea della vendetta, e che la società stessa abbia bisogno di ripagarsi del male ricevuto dal criminale, con altro ed anche più crudele male.

Lo stesso carcere era ancora considerato un luogo di passaggio e conseguenzialmente nessuno si era posto il problema di una nuova gestione della detenzione come pena. La pena vendicativa ed esemplare faceva sì che il reo fosse considerato come un soggetto passivo della pena stessa e non un uomo da redimersi, come asserito dal dettato cristiano.

Tra le teorie predicate e la realtà quotidiana vi era una forte differenza. Il detenuto non era affatto un peccatore che doveva purificarsi ed emendarsi, ma era un criminale spesso sfuggito, per legge, alla pena capitale e quindi da vessare e da maltrattare con ogni mezzo, e gli stessi custodi erano spietati aguzzini piuttosto che educatori o consolatori.

I nobili propositi di emenda spesso rimanevano solo una chimera. La struttura carceraria, con funzioni meramente retributive, si reggeva su una mentalità pesantemente punitiva, e preferiva agire con castighi e con violenze particolarmente nei confronti dei detenuti più poveri, ammassati promiscuamente nelle segrete e nei locali più malsani della prigione. Si rammenta che in questo periodo i detenuti erano suddivisi, anziché per tipologia di reati, solo per classi sociali (poveri e benestanti).

Ancora nel Seicento, la pena capitale assumeva un notevole ruolo nella vita comunitaria e nella immaginazione dei suoi membri. Supplizi ed esecuzioni capitali dovevano avere un carattere terrificante e spettacolare, in modo da imprimersi nella memoria degli spettatori e diventare, così, un chiaro deterrente per eventuali futuri criminali²³. In particolare le prigioni continuarono ad essere considerate "*locus horribilis, tum propter privationem conversationis hominum, tum etiam propter immunditiam quae in carceribus reperitur*".

Così come la pena capitale, anche la segregazione dovette avere

²³ Le pene corporali e le esecuzioni capitali pubbliche (impiccagione, squartamento e decapitazione) avvenivano nelle piazze antistanti o vicine alle prigioni. A Roma avvenivano a Piazza S. Celso, a Piazza dei Salviati, al Ponte a Piazza del Popolo e fuori Porta Latina. I roghi ardevano i corpi delle streghe e degli eretici in Campo de' Fiori, dove a memoria di tali tempi, è stato eretto il monumento al frate nolano Giordano Bruno condannato dall'Inquisizione. A Trastevere, a San Giovanni (Torre degli Annibaldi) ed a Tor di Nona, invece, erano tagliate le mani.

come finalità precipua quella retributiva e deterrente. L'intimidazione si rendeva necessaria, con l'esemplare punizione del reo, per la prevenzione del crimine sia come recidiva sia per la conseguenziale tranquillità sociale.

Il carcere, ad esclusione dei bagni penali e delle galere, continuò ancora per lungo tempo ad avere la sua funzione di luogo di passaggio o di momentanea attesa del processo o della esecuzione capitale. Appunto quale strascico dell'uso medioevale, l'amministrazione della giustizia e la gestione materiale delle carceri erano in mano ai diversi "signorotti", che le gestivano in modo del tutto arbitrario, addirittura affidandone la conduzione a poco scrupolosi appaltatori privati e ad esosi carcerieri, che alla brutalità dei costumi univano un'indegna capacità di carpire quattrini con ogni pretesto ai carcerati. Questi dovevano pagarsi personalmente la permanenza in prigione, fossero essi detenuti per debiti o per motivi criminali, e nessuno affatto si preoccupava delle condizioni in cui essi vegetavano promiscuamente.

Alle "carceri private" civili si aggiungevano spesso quelle "familiari", non come vera e propria istituzione, ma come semplice possibilità di tenere ristretti in casa i propri congiunti, sotto la custodia del capofamiglia. I genitori, infatti, abusando dell'autorità paterna tenevano segregati in casa i figli incorreggibili, mentre i mariti usavano utilizzare le "carceri private" per tenere segregate in appositi locali della casa le proprie mogli, accusate o solamente sospettate di infedeltà coniugale, o di semplice comportamento frivolo. Si trattava, in effetti, di una sorta di arresti domiciliari (*ergastulum*) con affidamento dei "reclusi" ai genitori o al marito.

Bisognò attendere fino al sec. XVII per vedere accomunata, da parte delle autorità civili, la segregazione cellulare monastica a quella carceraria civile.

Fu proprio l'autorità civile che per impulso della Chiesa di Roma iniziò a considerare la privazione della libertà come pena da infliggersi ai colpevoli di reati meno gravi. Al ravvedimento del reo, che si realizzava con la sua reclusione, si aggiungeva la natura sociale di quel nuovo tipo di pena, che fu inteso anche nel suo carattere vendicativo di "*satisfatio*" per il delitto compiuto. Pertanto la pena della carcerazione del delinquente, mentre assumeva la funzione di preservare la tranquillità sociale, divenne contemporaneamente reazione vendicativa contro il colpevole ed a favore della società. Alle mortificazioni del corpo si so-

La corda e la berlina erano praticate nei posti di maggior concentrazione cittadina, in modo che con la pubblicità fosse dato ampio spazio al monito, come si rileva da un documento dell'epoca che parla della corda appesa al palazzo d'angolo della attuale via del Corso - via della Frezza. "Al 22 7.bre 1736, sabbato mattina nella strada del corso passato S. Carlo per andare alla Porta del Popolo, stette legato pubblicamente sotto del trave ove si dà la corda un giovane

stituiva lentamente il lavoro, che nel tempo divenne obbligatorio e di utilità sociale.

* * *

Nonostante la presenza del Papa anche le carceri cittadine di Roma avevano grossi problemi in quanto gestite da gente senza scrupoli, il cui unico scopo era quello di arricchirsi a spese dei carcerati.

Lo strapotere dei custodi e degli amministratori delle prigioni romane (tra i quali si ricorda la Famiglia Savelli, che gestiva la Curia Savelli – tribunale e carcere) raggiunse un insopportabile grado di corruzione, tanto da far finalmente ribellare gli stessi carcerati, con l'invio al Pontefice di numerose suppliche.

Fu quella l'occasione propizia per il Papa Innocenzo X, di ordinare la chiusura delle antiche prigioni cittadine di Tor di Nona e di Corte Savella con il trasferimento - siamo a metà del XVII secolo - di tutta la popolazione penitenziaria nelle "Carceri Nuove" di Strada Giulia allora dette le "Innocenziane".

La Chiesa dovette intervenire per proibire ai prelati di rinchiudere chierici e laici in carceri tetre ed oscure, pena l'accusa nei loro confronti addirittura di omicidio. Al posto della reclusione temporanea o perpetua, molti rei, previa un'accurata visita, detta degli "inabili", erano imbarcati per remare sulle galee pontificie²⁴ (A. PARENTE, 2004).

Contro il carcere privato²⁵ si schierò il famoso giurista Prospero Farinaccio, accusando i genitori che detenevano i figli discoli "*correctionis causa, ut puta in patre detinente filium in privato carcere*" e quei mariti che tenevano reclusi le proprie mogli infedeli: "*qui causa correctionis et castigationis potest uxorem in vinculis ponere et sic in*

²⁴ Nei porti di Civitavecchia ed Anzio erano ancorate ben cinque galee (o galere) che lo Stato Pontificio utilizzava per i propri traffici mercantili, ai cui remi erano al lavoro galeotti provenienti dalle carceri papaline, alcuni dei quali erano preti e frati. Nel 1599 furono imbarcati come galeotti molti seguaci di Giordano Bruno (tra questi risultano fra Giovanni Leonardo da Potenza, fra Angelo da Stefano Ferrino da Pesaro, don Paolo Paganetti di Tivoli, fra Francesco da Bisignano, fra Carminio da Napoli).

Nel 1656 su queste prigioni galleggianti erano presenti ben 1243 galeotti così suddivisi: 280 sulla "Capitana", 233 sulla "Patrona", 262 sulla "San Giovanni Battista", 235 sulla "San Domenico" e 233 sulla "San Pietro".

Anche sulle galee, come nelle carceri, erano presenti le confraternite, per confortare i galeotti, ai quali periodicamente portavano la parola di Cristo e per l'occasione li confessavano e comunicavano.

²⁵ Tale tipo di carcerazione non era sempre ben sopportata. Ancor prima dei giuristi rinascimentali, anche le Costituzioni Egidiane avevano proibito l'uso e l'abuso della carcerazione privata definendola un arbitrio ed una ingiustizia: "*carcere privato detinens aliquem ultra tres dies, legali poena puniatur*" (G. B. SCANAROLI, 1655).

carcere privato detinere”.

“*Iniusta et indebita*” era secondo quei giuristi anche la carcerazione in luoghi orribili, oscuri, in cave e sotterranei, in quanto il carcere, ancora nel Cinquecento, non doveva essere considerato una pena ma solo una temporanea custodia: “*debet enim captus carcerari in loco in quo ultra custodiam, poenam non patiatur, quia carcer non ad poenam, sed ad custodiam inventus est*” (FARINACCIO, 1603).

In principio, scrittori e giureconsulti, fedeli alla tradizione classica, tenevano a precisare che solo la carcerazione nelle prigioni vescovili doveva essere considerata una pena tipica del diritto canonico. Ma giungevano i primi segnali, e la reclusione per i laici venne inizialmente prevista dagli statuti comunali e solo successivamente, come tutte le pene, venne regolata in modo unitario e proporzionata alle qualità del reato e in corrispondenza con il fine che se ne voleva ottenere.

Il giureconsulto Pellegrino sostanzialmente separava le leggi civili (laiche) “*De iure civile non datur carcer ad poenam, sed ad custodiam tantum*” da quelle del diritto canonico affermando: “*De Jure canonico bene datur carcer ad poenam*” (...) “*Datur carcer a) pro criminis investigatione, b) ad custodiam, c) pro afflictione donec solvat poenam pecuniariam, d) in poenam criminis*” ... “*secundum leges / civiles / iudices laici possunt suis subditis poenam mortis pro delictis imponere ... sed secundum Sacros Canones iudices ecclesiastici non possunt talem poenam clericis irrogare unde cum gravitas delicti de Jure Civili veniret punienda poena mortis, de Jure Canonico punitur poena carceris ... neque obstat quod carcer sit inventus ad custodiam reorum, non ad poenam, quia hoc procedit de Jure Civili, non Canonico*” (PELLEGRINO, 1660).

Da altre fonti si apprende che: “*Quidam est carcer terminus poenae, et imponitur de iure canonico poena perpetui carceris*” Qu. LXX, n. 4; “*Poena autem perpetui carceris non est in usu apud laicos ... Apud clericos autem multum frequentatur*” MENOCHIO, Qu., LXXXIX, n. 10; “*Declaratur ut non procedat ex dispositione juris pontificii, quo perpetui carceris poena probatur*”.- CLARO: “*Caeterum non potest iudex eccles. Condemnare laicum ad perpetuum carcerem, etiam quando laicus propter delictum effectus esset de foro ecclesiastico, praeterquam in causa haeresis*”- MENOCHIO: “*In illis civitatibus in quibus ius pontificium servatur, ut Bononiae, perpetui carceris poenam imponi posse*”. – Constit. Sic. : “*Caeterum si tale quid contra cos probatum extiterit ex quo ... debeant ... perpetuo carceri macerari Nota quod carcer perpetuus est de isto iure et de iure canonico, non autem civili...*” Claro “*Credo tamen quod haec poena in civitate Venetiarum etiam hodie sit in usu*” ... “ (in C. CALISSE, 1906).

Nel frattempo la Chiesa di Roma da una parte con i propri rappresentanti, e le autorità giudiziarie dall'altra, scesero in campo per arginare il dilagante fenomeno della corruzione e della cattiva gestione delle

carceri, istituendo a tal fine commissioni di vigilanza, ed in particolare, dove la Chiesa aveva più potere, istituendo o imponendo ai governanti l'istituzione di appositi organismi di sorveglianza e di aiuto sociale, cui demandare il compito di vigilare sulla gestione delle carceri, sui prigionieri, e sulla esatta esecuzione della detenzione: *"aiutando il prossimo senza ledere la giustizia"*.

È la nascita, dopo lungo travaglio, del *"penitenziario"*, di quel luogo cioè dove il periodo di privazione della libertà, predeterminato dal giudice, al posto della condanna a morte, dovrà essere emendativo e correttivo e non più esclusivamente custodialistico.

Il carcere acquista così gradualmente un carattere funzionale più definito, mentre ovviamente il processo di umanizzazione sarà sì inesorabile ma lento, e di conseguenza l'obiettivo pratico dell'eliminazione della maggior parte delle pene corporali fu conseguito solamente molto più tardi.

Ma la realtà che vivevano le prigionie era ben altra cosa.

La gestione diurna delle carceri, sia per la popolazione detenuta sia per coloro i quali ne avevano la responsabilità custodialistica ed amministrativa, era ancora lontana da quanto la Chiesa andava predicando.

Inizialmente la pena della reclusione, non avendo una specifica regolamentazione, fu applicata in modo alquanto duro e crudele, quasi a voler eguagliare per un senso di vendetta sociale o di pubblica *"satisfatio"*, l'atrocità delle pene corporali. Ovviamente, sempre in funzione di *"publica satisfatio"*, continuarono a rimanere in vigore, oltre all'esilio ed alla confisca dei beni, le spettacolari esecuzioni delle pene capitali e di quelle corporali. Spettacolarità di cui la società aveva bisogno allo scopo di soddisfare quell'ansioso senso represso di crudeltà mal represso dalla situazione sociale del tempo.

Alla funzione di ravvedimento personale si univa la natura *"pubblica"* della pena, insita nel suo carattere intimidativo ed esemplare, che svolgeva finalità preventive capaci, attraverso il potere deterrente, di distogliere dalla commissione di nuovi delitti e garantire contemporaneamente la tranquillità della vita sociale.

L'idea della funzione emendativa della pena della reclusione non era stata mai dimenticata dalla Chiesa, anche se, come accennato, le autorità temporali (principi e regnanti, Comuni e Stati) non avevano ritenuto di applicarla praticamente, in quanto sempre preoccupati di salvaguardare ricchezze e privilegi e di punire severamente criminali di ogni specie, in particolare con sistemi sempre più bizzarri e feroci, atti ad impressionare la popolazione piuttosto che ad evitare la recidiva al soggetto.

Dal canto suo la Chiesa sosteneva invece che attraverso l'espiazione della pena, nel più assoluto isolamento, si poteva giungere al miglioramento dell'uomo. Questa convinzione portò alla conseguenza logica del

riconoscimento dell'idea di penitenza quale punto di partenza di tutte le successive profonde riforme dello stesso concetto di pena detentiva.

Il vescovo Scanaroli denunciò più volte tale situazione di degrado e ne lasciò copiosa traccia nel suo scritto: "*Adeo duri et inclementes sunt et exuta omni humanitate miseros in carcerem coniectos opprimunt macerant atque excruciant ... rerum magistra experientia me docuit per tot annos inter carceratos versatum omnes fere carceratos ad correctionem peiores exisse, quam intrauerunt ...*"

Scanaroli si batté tenacemente per il recupero e la eventuale correzione dei detenuti, in particolare se giovani, e per una concezione nuova del carcere, basata principalmente sulla umanizzazione dei luoghi di pena e sulla suddivisione dei detenuti adulti da quelli minori e per sesso, possibilmente attraverso la costruzione di appositi luoghi di pena con l'abbandono di edifici fatiscenti, serragli di bestie non certamente di uomini.

Particolarmente per i detenuti giovani, più tardi si farà sempre più sentita l'idea di un carcere correttivo. Esso non dovrà essere esclusivamente "*ad custodiam et ad castigationem hominis*" così come voluto con l'imporsi del diritto canonico su quello laico, ma anche "*ad poenam et ad correctionem hominis*" come suggerito dal vescovo modenese Gian Battista Scanaroli che tante attenzioni pose al problema carcerario dell'epoca²⁶.

Era questa l'occasione propizia per la Chiesa per affrontare e risolvere radicalmente il fenomeno della povertà e della delinquenza,

²⁶ **Giovan Battista Scanaroli** (Modena 1579 - Roma 1665). Avvocato di origine modenese, all'età di 43 anni lascia la toga per essere consacrato prete e per potersi dedicare in prima persona alla cura dei carcerati delle prigioni di Roma. Per sessant'anni sarà il Procuratore dei poveri dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità. Delle sue personali esperienze lascerà copiosa traccia e ricca documentazione nella poderosa *opera omnia*, sulla benefica istituzione del Tribunale della visita dal titolo: "*De visitatione carceratorum*", pubblicato in Roma nel 1655. In questo trattato affronta il grave problema delle carceri, delle galere e dei reclusi.

Il vescovo Scanaroli a Roma, convinto sempre più che la tortura ed i rigori di una carcerazione tesa solo a distruggere fisicamente e psicologicamente la persona umana dovessero essere sostituiti con mezzi più umani, più miti e comunque tendenti attraverso l'espiazione custodialistica al recupero del condannato, fu l'instancabile suggeritore delle nuove metodologie carcerarie.

A proposito della tortura, Scanaroli dice che essa è retaggio crudele ereditato dal paganesimo e che comunque essa non è segno sicuro di verità, in quanto "*alcuni resistono e sono dichiarati innocenti, anche se non lo sono; altri, per timore del dolore si confessano colpevoli anche se sono innocenti*". Si scaglia, poi, contro quei giudici che prima ammonisce ad avere prudenza, longanimità e clemenza (e definisce quindi il giudice "*episcopus justitiae*") e poi ricorda loro che è, comunque, "*sempre meglio assolvere cento colpevoli che condannare un solo innocente*". Rammenta e rimprovera aspramente che vi sono giudici che escogitano nuovi metodi di tortura e compromettono l'assurdo di farlo nel nome della giustizia anziché prodigarsi per garantire migliori condizioni di vita e di

talmente dilagante che alle carceri cittadine stracolme di questi soggetti dovettero essere affiancate, ben presto, nuove e diverse strutture, capaci di ospitare quegli indesiderabili.

Furono istituiti confraternite, ospizi e nuovi uffici giudiziari. Iniziò una apprezzabilissima opera di recupero di minorenni “discoli” in appositi “correzionali”, e di prevenzione della delinquenza minorile, senza precedenti, affidata a volenterosi e specifici patronati e confraternite.

B) Pauperismo e marginalità sociale

Nei secoli XV / XVII autorità civili e religiose dovettero affrontare non solo il problema carcerario ma anche quello sempre più preoccupante del dilagante pauperismo.

Fu un fenomeno di vaste proporzioni, che investì le grandi città italiane ed europee, ma che a Roma, centro della cristianità, aveva il suo acme, in coincidenza con i numerosi eventi religiosi organizzati periodicamente dalla Chiesa.

Frotte di disperati abbandonavano le campagne per il miraggio di trovare in città la soluzione ai propri problemi di una vita di stenti e sacrifici, alimentando accattonaggio, vagabondaggio, delinquenza e prostituzione.

Accattoni, storpi, orfanelli, giovani abbandonati, zitelle, imbrogliatori, truffatori, ladri, borseggiatori, briganti e grassatori, lenoni e prostitute si spostavano nelle grandi città ed in modo particolare a Roma,

trattamento dei reclusi all'interno delle patrie galere ed una più puntuale e corretta assistenza giudiziaria: “*non si prevaricasse da i rigori, ò eccessi della Giustizia*” (Cfr.: N. DEL RE, 1972; C. B. PIAZZA, 1698).

Di lui si dirà: “*E' un amico dei detenuti, si aggira per le celle delle prigioni a consolare e ad aiutare tutti, detenuti e personale di custodia, ricordando sempre che il carcere è la casa di Cristo, presente appunto con l'abito del detenuto*”.

Gian Battista Scanaroli, che tante attenzioni pone al problema carcerario dell'epoca, come autorevole membro del “*Tribunale della visita*”, si batte tenacemente per il recupero e la eventuale correzione dei detenuti, in particolare se giovani, e per una concezione nuova del carcere basata principalmente sulla umanizzazione dei luoghi di pena e sulla suddivisione dei detenuti adulti da quelli minori, per sesso e per grado di pericolosità, possibilmente ciò attraverso la costruzione di appositi luoghi di pena con l'abbandono di edifici fatiscenti, serragli di bestie non certamente di uomini.

Nella sua colossale opera sulle carceri, Scanaroli affermava: “*Carcer debet esse non solum ad castigationem sed etiam ad correctionem, praesertim pro imberbis et adolescentibus ...*”, suggerendo poi la costruzione di distinte carceri “*ad correctionem ut fraterne admonitio causa emendandi peccata a caritate procedens per aliquam poenam vel comminationem ...*” per poter sostituire la carcerazione privata inflitta dai genitori ai figli discoli.

Per questa sua tenace aspirazione a cambiare il carcere è stato recentemente definito “il regista della riforma delle carceri” (C. C. FORNILLI, 1991).

città santa e centro della cristianità, da tutte le province limitrofe, specialmente durante i concili, i giubilei e le solenni funzioni religiose, fingendosi pellegrini, attratti dalla facilità di lucrosi e non certo leciti guadagni²⁷. Le statistiche dell'epoca riportano circa seimila ingressi annui in carcere (nella sola città di Roma), rispetto ad una popolazione di centodiecimila residenti, agli inizi del Seicento. Tale umanità ben presto dai marciapiedi, dai bordelli cittadini, dalle osterie e dai sagrati delle chiese concorse a popolare le già stracolme carceri cittadine.

La cosiddetta "*marginalità romana*" che si rifletteva di conseguenza anche nel mondo carcerario della città, fu un fenomeno che raggiunse il suo apice proprio tra il XVI ed il XVII secolo, per effetto di vari avvenimenti che sconvolgevano l'intera Europa. Da una parte lo spostamento delle attività commerciali dal Mediterraneo verso l'Atlantico a seguito delle nuove scoperte geografiche, dall'altra parte la riforma protestante che mise fine ad un abbondante afflusso di danaro non solo nelle Chiese ma nell'intera città. A ciò si aggiungevano fattori contingenti, quali alluvioni, carestie, epidemie, che contribuirono notevolmente ad aggravare la già disastrosa economia locale.

Questi problemi iniziarono ad essere affrontati seriamente ed in modo abbastanza pianificato solo a partire dalla fine del Cinquecento anche negli altri Paesi europei, oltre che dalla autorità al potere e dalla Chiesa cattolica di Roma, anche da altre organizzazioni religiose e laiche.

L'impellente necessità di provvedere con opportuni interventi, sia nello Stato Pontificio che nelle altre città italiane, alla soluzione di tale dilagante fenomeno fu sempre più sentita dai ceti sociali più abbienti e dalla stessa Elemosineria Apostolica, oltretutto dalle autorità al governo.

L'aumentata sensibilità collettiva di fronte ai mali sociali derivanti principalmente dall'indigenza e dall'abbandono materiale e morale, si accordò con un rinnovato spirito religioso di carità e fratellanza, suscitato nei paesi protestanti della Riforma e nel mondo cattolico dalla Controriforma, per promuovere l'istituzione di strutture a favore delle categorie bisognose.

Nei Paesi dell'Europa protestante, una volta sopprese le società religiose che durante tutto il medioevo avevano assunto il maggior onere dell'assistenza sociale, furono le autorità civili (la monarchia in Inghilterra, i Consigli comunali nelle città dei Paesi Bassi) che, riconosciuta l'inutilità finale di applicare pene corporali e detentive previste

²⁷ Personaggi che il popolino romano appellava con espressivi nomignoli: *gran-cetti* (tagliaborse), *sbasisti* (finti ammalati), *baroni* (falsi disoccupati), *guitti* (simulatori di deformazioni agli arti), *gonsi* (balordi), *farfogli* (finti pellegrini), *bitolfi* (imbroglianti vestiti da preti) a cui vanno aggiunti: *sbrisci*, *trabocchi*, *rabunati*, *abetolmi*, *famigotti*, *formiche soffie*, *gassieri*, *buratti*, *fogliaroli*, *burchiaroli*, *briganti* e *lagnardi* (cfr. V. PAGLIA, 1980 - L. FIORANI, 2000).

dalle disposizioni penali e di polizia, nei confronti dei troppo numerosi vagabondi, mendicanti e carcerati, cercarono invece di rendere obbligatoria la loro raccolta in speciali case dette di correzione e di lavoro.

In Francia ed in Italia, con accresciuto spirito religioso e nuova coscienza dei doveri del cristianesimo, riflorirono le antiche medioevali società religiose e laiche²⁸, e molte altre ne furono fondate *ex novo* che promossero istituzioni e luoghi di raccolta per gente bisognosa.

Sull'onda delle iniziative assistenziali dei laici, particolarmente nel XVI secolo si cercò per quanto possibile di risolvere il grave problema del malessere cittadino (malattia, giustizia e carcere) e del pauperismo, anche con la costruzione di diverse strutture edilizie quali ospedali-ricoveri, (alberghi dei poveri, case di correzione) per ammalati, mendicanti, orfanelli, zitelle, prostitute e bisognosi in genere²⁹, con fini di assistenza morale e sociale e con l'istituzione di numerose confraternite.

Si lavorò alacremente e si intervenne su più fronti: assistenza ai poveri (attraverso confraternite e con la costruzione di appositi asili), gestione delle carceri, istituzione di nuovi organi giudiziari.

Ma per la soluzione definitiva del pauperismo non bastava la buona volontà e la solerzia delle confraternite, bisognava pensare ad altri rimedi paralleli. L'ipotesi di internare questi derelitti in appositi istituti o ospizi di carità sembrò essere una buona soluzione. Così, tra il Seicento ed il Settecento si concretizzò l'idea accarezzata qualche tempo prima dal Pontefice Sisto V di realizzare grandi ospizi nelle maggiori città italiane.

Per questa massa di disperati sorsero appositi istituti di ricovero, ospizi ed ospedali. Nella seconda metà del Seicento, in Italia, se ne contavano ben 61, mentre erano 107 agli inizi del Settecento.

Roma, Firenze, Milano, Torino, Modena, Genova, Bologna, Palermo e Napoli già nel Seicento potevano quindi contare su numerose

²⁸ Nel 1198 era stato fondato l'Ordine dei Fratelli della Redenzione dei prigionieri, nel 1218 l'Ordine della Beatissima Vergine Maria per la Redenzione dei prigionieri, mentre il neo pontefice Eugenio IV, già nel 1431 formalizzava alcuni loro regolamenti. In alcune città della penisola furono i potestà, i capitani ed le altre autorità civili ad adoperarsi per migliorare le condizioni dei loro carcerati istituendo apposite commissioni con l'incarico specifico di visitare periodicamente le carceri cittadine. Ciò si rileva dagli statuti di Pisa (1287), di Parma (1395), di Lucca (1372), di Napoli (1446), del Piemonte (1550), di Venezia (1565). Nella Repubblica di Venezia, su suggerimento della locale chiesa, furono addirittura istituiti, nel 1441, gli avvocati dei prigionieri poveri. Si ha anche notizia che la prima associazione con compiti precipi di aiuto agli schiavi ed ai carcerati, sorgeva nel 1200 ed era chiamata "Confraternita dell'Ordine dei Fratelli della Redenzione de Prigioni o Fratelli Trinitari".

²⁹ Nel Seicento, con tali termini, venivano definiti tutti questi emarginati sociali: "*Miserabiles personae: orphanus, pauper et inops, captivus, carceratus, peregrinus, advena meretrix, seux virgo, deportatus, demoniacus, furiosus, lunaticus*" (G. M. NAVARIO, 1623).

istituzioni di tal genere, mentre nel Settecento i “*Principi illuminati*” vollero attribuire più direttamente allo Stato quelle che in genere erano state attività della Chiesa o dei privati, istituendo apposite strutture, come l’Albergo dei poveri in Milano ed in Napoli, l’Ospizio di carità a Torino ed a Genova.

Ed in queste strutture repressivo-assistenziali di internamento generale³⁰ si svilupparono, secondo gli insegnamenti monastici, maggiormente i principi religiosi del pentimento e della redenzione, tramite l’isolamento, la preghiera ed il lavoro (*ora et labora*).

Questi pii sodalizi operarono maggiormente tra il XVII ed il XVIII secolo, mentre il loro lento declino ebbe inizio a fine Settecento per effetto delle politiche riformiste illuministiche volute da Leopoldo in Toscana, da Giuseppe II nel Lombardo Veneto, dal ministro Tanucci nel Regno delle due Sicilie.

C) La pastorale carceraria

Le critiche che da più parti venivano mosse alla Curia romana ed al suo operato riuscirono a dare un forte scossone alla Chiesa di Roma. La conseguenziale nascita della “*Controriforma*” e, per quanto riguarda nostro argomento, la nascita della pena della privazione della libertà come pena capace di emenda, proiettarono la Chiesa verso un apostolato sociale e carcerario senza precedenti.

Il XVI ed il XVII secolo furono per la Chiesa periodi abbastanza turbolenti. Fu l’epoca della nascita del protestantesimo e di Martin Lutero, che con fermezza contestava particolarmente le “indulgenze” ed i facili accessi in Paradiso che la Chiesa elargiva a favore delle classi nobili e dei ricchi in cambio di lasciti e donazioni.

Alle ombre del passato, alle lacune del momento, la Chiesa rispose con una indomabile vitalità. Le opere di carità cristiana, particolarmente tramite le numerose confraternite, diedero il via ad un movimento di “volontariato” che si interessò del sociale ed anche del mondo carcerario. Era quantomai necessario riguadagnarsi la fiducia dei fedeli, di parte dello stesso clero e delle famiglie aristocratiche, e la Chiesa dovette riesumare in particolare quegli ideali religioso-umanitari predicati dal cristianesimo.

Preti, vescovi, cardinali e pontefici furono gli artefici indiscussi di questa Contro-riforma che è stata poi meglio definita “Riforma cattolica”.

In effetti, la Chiesa cattolica, già presente da vari secoli nelle carceri italiane ed anche di altri Paesi europei, offriva i propri servigi, tramite

³⁰ M. Foucault definì questo periodo come quello del “grande internamento”.

gli ordini religiosi, per arginare il dilagante fenomeno della marginalità e del pauperismo urbano.

Le diverse autorità civili, inizialmente sorde ad affrontare nel modo più consono tali problemi, vennero man mano sensibilizzate in quell'incombenza dai vari ordini di religiosi e da gruppi di cittadini che all'uopo si riunivano in apposite confraternite o patronati.

All'impegno pratico di carità cristiana, religiosi e laici univano, tramite particolareggiati scritti ed amorevoli suppliche, l'opera di sensibilizzazione al problema, di pontefici, di principi, delle classi nobili e più in generale delle classi più abbienti, affinché vi partecipassero attivamente con l'emanazione di leggi e disposizioni varie i primi, e con lasciti, donazioni ed elemosine gli altri.

Specialmente dopo il Concilio di Trento (1545/1563) per i cattolici iniziò un'epoca di fermenti e di vitalità religiosa, che sfociò nella creazione massiccia di opere assistenziali e caritative, antenate dell'odierno "volontariato". Attive confraternite presero ben presto cognizione delle condizioni variegata e tragiche della indigenza e della marginalità e si organizzarono per aiutare moralmente e materialmente le classi più bisognose che specialmente nella città di Pietro vegetavano dimenticate nelle prigioni o ai margini della società (cfr. per tutti: C. L. MORICHINI 1870, V. PAGLIA 1980; C. C. FORNILLI, 1991).

Il fenomeno romano delle confraternite e delle associazioni laiche più in generale, come accennato, trasse impulso vigoroso dal dettato del Concilio di Trento che suggerì tale politica sia agli ordini religiosi sia allo spirito religioso delle classi benestanti, le quali dal loro canto perseguivano una nuova coscienza per l'espletamento concreto dei doveri sociali di ogni cristiano, oltreché la rinascita religiosa della città di Roma.

Anziché combriccole dove ci si riuniva per "*satollarsi e cioncare .. non è altro che un gozzovigliare, sbevazzare, sprecare inutilmente danaro, strillare, ciarlare, ballare e perdere tempo ...*" (M. BELTRANI SCALIA, 1868) come lamentava Martin Lutero riferendosi alle confraternite medioevali, queste, oltre a soddisfare reali esigenze di integrazione ed a volte di sostituzione delle strutture parrocchiali, si proiettavano verso nuove forme associative più rispondenti ai bisogni della società del tempo affrontando e cercando di risolvere i molteplici problemi contingenti, tra i quali quelli dei carcerati.

D) Le strutture carcerarie

Il nuovo istituto penitenziario, rispetto al vecchio carcere, aveva bisogno di nuove strutture, capaci non solo di contenere, ma di ospitare soggetti per scontare il periodo di reclusione cui erano condannati. È la Chiesa ancora una volta l'artefice di questo mutamento, proprio con

la costruzione di sana pianta del primo penitenziario in Via Giulia, a Roma, nel 1650.

L'architettura carceraria pre-rinascimentale, per non aver saputo esprimere una propria peculiarità, scontava ancora nel Cinquecento il suo retaggio in quanto, avendo la prigione esclusivamente funzione di custodia per detenuti in attesa di giudizio, non si pensava ancora al carcere quale luogo di specifica pena, e quindi non si mirava alla costruzione di particolari luoghi di detenzione che comportassero varie articolazioni e non solamente complessità di strutture e di ambienti.

La prigione rinascimentale, come quella medioevale, era ricavata o nel maschio o nei sotterranei del castello, o in quelli dei palazzi nobiliari ed era basata sull'inumano principio, secondo cui qualsiasi tipo di pena doveva essere scontata essenzialmente attraverso privazioni, mortificazioni e patimenti fisici. Privazioni e patimenti che derivavano essenzialmente dai luoghi prescelti come prigioni e tristemente conosciuti per la loro tetra e malsana ubicazione, in cui la reclusione, anche per lunga permanenza, aveva la sola finalità di tenere segregato e lontano dalla società colui che aveva commesso un delitto. Unica preoccupazione era quindi quella di avere la disponibilità di qualsiasi locale senza nè forma nè caratteri definiti, adattabile a "segreta", e che fornisse massime condizioni di sicurezza per mettere la società al sicuro dal delinquente.

Sarà con il Rinascimento, con il risorgere delle arti, della letteratura e della filosofia, che artisti ed architetti si pongono il problema di ridisegnare l'architettura della "Città ideale", inserendo nel contesto sociale ed urbano del loro disegno utopistico anche la prigione, unitamente ad altri edifici pubblici. Il carcere assumerà un posto di rilievo nell'architettura civile della città, grazie alle proposte, invero più utopistiche che reali, dei nuovi architetti-trattatisti di questo periodo, che hanno lasciato, se non delle testimonianze di edifici, almeno progetti e trattati in materia (A. PARENTE, 1998).

All'unanimità, infatti, fu suggerita la costruzione delle prigioni nel palazzo di giustizia o "della ragione" oppure nelle sue immediate vicinanze: *"... per quel magistrato o capitano di iustizia, che sarà deputato dal principe sopra le cose criminali, capace di tante carcere, nelle quali possino essere tenuti così quelli per cause civili come quelli che meritano starvi per malefici e cose criminali"* (G. VASARI, 1975).

L'idea della tripartizione (per criminali, per debitori insolventi e per "scostumati e male allevati" come detto da Leon Battista Alberti) viene, con i trattatisti rinascimentali, fortemente consolidata. Viene inoltre confermata la necessità della vicinanza del carcere al tribunale, quasi a voler perpetuare quel contrasto ammonitore con gli adiacenti ed austeri edifici più rappresentativi che lo affiancano nel foro prima, e nella piazza successivamente.

Nell'ottica della *"opportunitas publicorum aedificorum"*, essendo il carcere sede di potere locale, la sua collocazione centrale rispetto alla

città fu considerata “*conditio sine qua non*” della vita cittadina ossia dell’*urbanitas*”, e quindi del vivere civilizzato.

Oltre ad un principio di valore puramente simbolico (*forensis dignitas*), cioè quello di dare eleganza (*venustas*) e grandiosità alle aree ed agli edifici pubblici, molto spesso si volle curare nei diversi sistemi urbanistici anche il risalto illusionistico-scenografico, mentre la monumentalità (*magnificentia*) ed il prestigio degli edifici serviva a dare maggiore risalto alla “*dignitas et auctoritas*”, alla “*maiestas imperii*” (A. PARENTE, 1998).

Il penitenziario, concepito per le nuove esigenze, ha però bisogno di essere ristrutturato anche architettonicamente e quindi, nell’ambito del ridisegno generale dell’impianto urbanistico rinascimentale, valenti architetti suggeriranno la costruzione di apposite strutture carcerarie. Con la nascita dell’idea del penitenziario possiamo ben dire che parallelamente nasce anche l’architettura carceraria.

Questi principi, non del tutto utopistici, furono sicuramente presenti nelle politiche temporali dei pontefici dell’epoca.

Il pontefice Giulio II (Giuliano Della Rovere) si mostra ben consapevole di tale impatto socio-politico allorché, nel 1508, ordina a Bramante di realizzare la nuova Via Giulia in Roma e la Curia Julia (tribunale e carcere). Ebbe a dirgli testualmente: “ *Il potere non può essere gestito se non si possiede anche l’amministrazione della Giustizia ...La Strada Giulia dovrà essere una strada di rappresentanza e di pubbliche relazioni, capace di collegare il commercio, i mercati, i banchi ed il foro ... Vogliamo che a giusta ragione, il mondo cattolico chiami noi terzo fondatore dell’Urbe. Alla Via Recta che, ora, prende nome dal nostro, Via Giulia, occorre aggiungere novello ornamento con un palagio di cui Roma abbisogna per l’Amministrazione della Giustizia. E vogliamo che tale palagio sia sontuoso e vasto, di gigantesca fattura, in travertino, a bugne grandiose. Tu Bramante ne sarai l’architetto ...* ”.

Ciò fu, però, realizzato solo in parte, mentre con il pontificato di Innocenzo X³¹ furono costruite, in Piazza Padella, le “Carceri Nuove di Strada Giulia”. Questo primo esempio al mondo di reclusorio cellulare

³¹ **Innocenzo X** (Giovanni Battista Pamphili papa dal 1644 al 1655); indirizzò i suoi studi al settore giuridico, canonico e civile. Fu, infatti, Canonista della Penitenzieria, avvocato rotale e concistoriale e da Papa si interessò con inflessibile severità al governo della città, alla cura delle classi più bisognose ed alla giustizia. Pretese che settimanalmente il Governatore di Roma si recasse da lui per riferire personalmente sull’ordine pubblico della città, delle cause in corso e della gestione delle carceri cittadine che in quel periodo erano gestite con violenze, soprusi e in condizioni igieniche pessime. (C. C. FORNILLI, 1991). Si rammenta a questo proposito che addirittura molte celle della prigione papalina di Tor di Nona erano costruite a livello del fiume Tevere, e spesso erano invase dalle acque melmose del fiume in piena, mentre continuamente al Pontefice veniva riferito sulla pessima gestione della prigione detta di Corte Savella.

fu progettato e realizzato dall'architetto Antonio Del Grande (anche se altra fonte precisa che fu su disegno di Virgilio Spada)³².

L'idea di localizzare le nuove carceri in Piazza Padella fu un atto politico di vaste conseguenze, rispondente al vecchio obiettivo di Giulio

Fu appunto Innocenzo X che con molta determinazione affrontò il problema, decidendo prima la chiusura di entrambe le prigioni e contemporaneamente dando avvio alla costruzione delle "Nuove di Strada Giulia": un carcere che le teorie filosofiche ed architettoniche dell'epoca definirono "più mite e più sicuro".

³² Innocenzo X, con proprio chirografo del 21 marzo 1652, scrive a Mons. Farnese: *"Mons. Farnese Governatore di Roma e V. camerlengo. Perché le carceri di Corte Savella per la loro insufficienza al numero et necessità di carcerati et alle funzioni che vi si devono fare et anco per essere ridotte per la loro antichità a pessimo stato et mal sicure: havevamo ordinato che si rifabbricassero di nuovo et ampliassero et per la spesa che doveva farsi in tale opera ci havevamo applicata l'entrata di dette carceri et anco dell'osteria della Sirena con esigere certo numero di luoghi di Monti con facoltà a Mons. Pio nostro Tesoriere Generale che l'incorporasse et aggiungesse ad uno o più Monti Camerali a sua electione e commettevamo perciò a Voi la puntual'esecuzione et cura di detta fabbrica ... Ma perché ci avete referto che havendo voi per detto effetto fatto levare la pianta di dette Carceri e de' sito delle Case a quelle contigue ... e che l'altezza della fabbrica dominerebbe troppo il vicino Collegio degli Inglesi e gli levarebbe la Tramontana con gran danno alla sanità, e n'apporterebbe disturbo allo studio degli Alunni di d.º Collegio ... habbiamo risoluto fabbricare alle carceri di nuovo nel sito che in quell'isola di case che comincia da Strada Giulia avanti la fabbrica nuova dietro la Chiesa di Santa Lucia con icludervi Piazza Padella e strade vicine con le altre a piedi di quella che stanno sulla riva del Tevere. Onde havendo Noi il tutto considerato e conosciuto che facendosi detta fabbrica non solo si renderanno sicure esse carceri per essere in Isola e vicino al fiume et in miglior sito, ma anche ne seguirà l'utile pubblico e con maggior comodità si potranno fare le necessarie funzioni ... e p. che ancora il Rettore di d.º Collegio ci ha fatto supplicare che vogliamo farli vendere le Case, ove sono le Carceri presenti p. liberare de d. servitù il med.º Collegio ... vi ordiniamo che non solo facciate fare et fabbricare quanto prima dette carceri nuove in detto sito, ... ma anche che assistiate fino alla totale perfezione di essa fabbrica ..., vi autorizziamo ad alienare le case, habitazioni, edifici et siti nelle quali sono le dette carceri di Corte Savella ..."* (Editti e Bandi della Biblioteca Casenatense di Roma, Fol. 277)

Da altro chirografo del Pontefice al Governatore di Roma del 13 luglio 1654: *"Essendosi stato referto che li danari sin'hora assegnati alla fabbrica delle Carceri Nuove in Strada Giulia siano quasi tutti spesi e volendo provvedere che si possa tirare avanti essa fabbrica, pertanto con la presente di nostra certa scienza e potestà assoluta commettiamo a Voi che ordinate a Pietro Nerli, depositario Generale della nostra Camera che de danari di essa ne paghi scudi due mila nel Monte della Pietà a credito di detta fabbrica a disposizione di Mons. Governatore di Roma al quale habbiamo dato la soprintendenza di essa che così da detto Pietro pagati vogliamo et ordiniamo che gli siano accettati fatti buoni nelli suoi conti di detta Depositaria nonostante qualsivoglia cosa in contrario. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo Di 13 luglio 1654"*. (Archivio di Stato di Roma Tribunale del Governatore di Roma - Chirografi Pontifici al Governatore di Roma - Vol. 34, fol. 33r).

II di fare della “*Strada Giulia*” l’arteria ponte fra il Campidoglio (la città terrena) ed il Vaticano (la città santa). Si realizza in tal modo il concetto di carcere polifunzionale completo di servizi, alloggi per il personale, infermeria e cucine per ogni settore, con celle suddivise razionalmente fra tipi di prigionieri, per sesso, per età, per pericolosità e per tipi di reato commesso.

Le Nuove di Strada Giulia o “Innocenziane”, come furono dette queste prigioni, segnano la fine del sistema carcerario *ad custodiam* e l’inizio pubblico ed istituzionale nonché pratico della nuova era della *emenda*. Nasce così la pena della privazione della libertà con scopo emendativo e di risocializzazione. Con la nascita del penitenziario si può inoltre e senz’altro affermare, che la città di Roma (Stato Pontificio) gettava le fondamenta della grande riforma carceraria in campo laico-civile.

La prigione Innocenziana può essere considerata come il primo edificio carcerario, in stile tardo-rinascimentale, progettato e costruito di sana pianta, dalle fondamenta al tetto, dalle mura maestre alle pareti delle celle, esclusivamente per la sua specifica funzione custodialistica.

Antonio Del Grande progetta, infatti, non un carcere alla vecchia maniera, ma un penitenziario, con un originale sistema cellulare per la custodia dei soggetti sia in attesa di giudizio sia di detenuti definitivi. Non si tratta più riadattamenti di vecchie strutture di diversa origine, ma di un edificio concepito perché vi si trascorra un periodo di isolamento coatto: la pena della privazione della libertà, con scopo emendativo e di medicina dell’anima. Non più “segrete sotterranee”, ma luminose e ben areate celle poste lateralmente all’asse longitudinale del corridoio. Soluzione architettonica semplice e funzionale che rimarrà immutata fino ai nostri giorni.

All’interno dell’istituzione, dove vigevano precise norme di condotta³³, fu finalmente raggiunta la suddivisione per sesso, per età e per gravità di reato commesso. Le donne ed i giovani reclusi, che prima

³³ “*Tutte le azioni della giornata sono in ordine ripartite, e si fanno a suono di campana. Vi è qualche lavoro per chi voglia occuparsi; ma non è obbligatorio per tutti il lavorare; perocché si considerò che la prigione è di prevenuti, non di condannati, e questi che è sotto procedura suole avere sempre l’animo agitato ed inquieto e per nulla inclinevole ad alcuna opera di mano; molto tempo inoltre passa fra gli interrogatori, le sedute e gli abboccamenti col procuratore. Non ostante tutto ciò v’hanno in cotesta carcere le arti di calzolajo e di sarto, ed il guadagno si dà tutto a chi lavora. Quando dunque il giorno è chiaro si aprono le diverse sale e si nettano. Dopo ciò viene la visita sanitaria cioè il medico, il chirurgo, lo spexiale e l’infermiere. Qualunque carcerato abbia bisogno de’ soccorsi dell’arte si presenta, ed è inteso e visitato. Quindi la visita passa alle infermerie. Seguita la distribuzione del vitto di Larga, dappoi il pranzo delle segrete che suol cadere una mezz’ora avanti il mezzogiorno, come la cena cade sempre due ore innanzi il tramonto del sole. Dopo il mezzodì si fa una visita di sicurezza di tutti i luoghi, oltre le visite straordinarie che si*

fanno quante volte occorra in qualunque ora. Al cadere del giorno tutti i prigionieri rientrano nelle loro sale e chiudonsi. Un lume arde, durante la notte, in ciascun luogo. Circa la mezzanotte tutti i custodi riuniti fanno un'altra visita di sicurezza in ogni parte del carcere.

I buoni portamenti de' prigionieri sono compensati colla destinazione a qualche ufficio o col prestare dei servigj all'amministrazione, che dà loro una ricompensa. Ciascuna Larga e ciascuna segreta ha quello che dicesi capostanza, ed è sempre uno dei più morigerati carcerati, il quale ha una specie di sorveglianza sugli altri e cura la polizia, la quiete e il buon ordine. I gastighi che vi si usano sono la camera di disciplina, ossia un più stretto imprigionamento, i ceppi di ferro ai piedi per breve tempo, il pane ed acqua alternativo. Questi gastighi s'infliggono dal superiore immediato del carcere: delle più gravi mancanze egli dà parte all'autorità competente, cioè al presidente del tribunale criminale, ed alla direzione generale delle carceri e case di condanna. E' noto quanto l'istruzione influisca anche nelle prigioni. Nel carcere innocenziano v'ha l'istruzione religiosa. Quegli che sa leggere può avere libri, i quali sono antecedentemente visitati. E' anche permesso scrivere. Si osserva che attualmente due terzi de' carcerati sa il leggere e lo scrivere, mentr'ché in tempi più antichi era molto inferiore il numero degli istruiti.

Grandissima cura si ha dell'assistenza spirituale de' poveri prigionieri. Le carceri dipendono dal curato di S. Lucia del Gonfalone, nella cui parrocchia sono collocate. Evvi un cappellano, che risiede nell'interno e celebra ogni mattina la messa a que' di Larga, poichè per le segrete v'è un altro sacerdote destinato a celebrare la messa in tutte le feste di precetto. Ogni sera dicesi il rosario, e fra l'anno si fanno parecchie novene. I pp. di S. Girolamo, il pp. Gesuiti e una congregazione di ecclesiastici va a farvi del bene, ascoltar confessioni, fare istruzioni ed altre pratiche di religione. Circa la Pasqua vi sono gli esercizi spirituali per otto dì, e quando vi abbiano in Roma giubilei od altre divozioni o indulgenze, i prigionieri ne partecipano sempre con opere compatibili alla loro condizione.

Il vitto di que' di segreta a pranzo è una minestra di farinacei ne' di grassi, di legumi ne' magri, quattro once di carne, nove once di pane e mezza foglietta di vino; a cena nove altre once di pane, mezz'altra foglietta di vino e l'insalata, il cui uso si è riconosciuto nelle nostre prigioni molto salubre, poichè l'aceto ha allontanato lo scorbuto, che qualche volta si manifestava. I detenuti di larga hanno una sola volta nelle 24 ore diciotto once di pane, mezza foglietta di vino ed una minestra condita col lardo o coll'olio secondo i tempi. La porzione delle donne è sedici once di pane, il rimanente come gli uomini. Tutti hanno in alcune solennità dell'anno un aumento di vino.

Il bettolino è permesso. Non vi si possono vendere che cibi sani ed al prezzo de' pubblici spacci della città secondo una tariffa, che si rinnova ogni quindici giorni. I liquori sono vietati: solo si permette la vendita del vino; non potrebbe però comperarsene più d'una foglietta a testa. Tanto que' di larga quanto que' di segreta possono usare di questo spaccio; chè se nol volessero, evvi un tale detto spendino stipendiato dal governo, che può acquistare le cose mangerecce fuori del carcere. Per gli infermi v'è una particolare tariffa, ma il medico può ordinare ciò che crede anche di cibi e vini più ricercati. Il letto è per tutti, tranne gl'infermi, un paglione su cui dormono vestiti: l'inverno hanno una coperta di lana. A que' che mancano di vestire vien dato di lana l'inverno, di canape l'estate. A tutti è permesso l'uso de' propri abiti e biancherie ed anche de' propri propri letti. Il prelo deputato da San Girolamo della carità può accordare l'uso d'un letto particolare gratuito. L'amministrazione delle carceri condotta a conto del governo s'incarica a provvedere tutto l'occorrente.

di allora vegetavano promiscuamente, furono così rinchiusi in distinti reparti.

Del Grande prevede, infatti, appositi locali per i servizi generali e distinti locali per la custodia delle donne, degli uomini e dei minorenni (la cosiddetta Polledrara).

Essa deve come già negli antichi capitolati pensare alle spese di vitto, vestito, letti, alla nettezza ed agli acconcimi, all'illuminazione ed alle spese di culto. E pel regolare andamento, oltre la sorveglianza che si ha dagl'impiegati, evvi mensualmente un congresso della deputazione di S. Girolamo della carità, la quale reca un qualche sussidio a quei di segreta, che suol visitare distintamente chiedendo ciò che ad essi occorra ed alle proprie famiglie, che sovviene dopo accertatone il bisogno. Per tali sovvenzioni si stanziava un fondo dalla benemerita archiconfraternita di un quattromila lire. Inoltre v'hanno due probe ed oneste persone chiamate sollecitatori de' poveri, l'uno deputato dall'archiconfraternita della Carità, l'altro della Pietà de' carcerati, che hanno cura dei varii detenuti tanto in queste che nelle altre prigioni. Essi prestansi alla loro assistenza sì pel regolare trattamento interno, sì pel sollecito disbrigo dei processi, e per qualsiasi altra esigenza.

Oltre le polizie che si fanno, come dissi, ognidì, ciascun anno s'imbianca tutto il carcere, e questa è un'ottima maniera di disinfettamento. Ogni quindici dì si rade la barba e si netta la testa a tutti: le biancherie si cangiano ogni due settimane nell'inverno, ogni settimana nella state. Per quegli attaccati da mali cutanei si tengono abiti del tutto distinti dagli altri. I paglioni cangiansi ogni due mesi, e ciascun nuovo prigioniero ha il nuovo paglione. La molta acqua, che si ha, offre ancor gran comodità alla nettezza. I cessi però son fissi nel muro, e ciò produce cattivo odore e poca salubrità, guasta le mura stesse e dà luogo ad evasioni, come pur troppo avveniva anche in questo carcere prima che fossero rassicurati nello sboccare nel Tevere, siccome sono al presente. I cessi mobili sono a preferirsi: essi non hanno alcuno de' detti inconvenienti; pel che sono stati adottati al braccio cellulare. Però è il modo come sono state fabbricate le Carceri Nuove e il modo come sono rette fa che sieno abbastanza salubri.

Infatti non vi si ricorda a memoria d'uomini la febbre, che dicesi carceraria. Bensì nel 1817 vi fu il tifo come nel resto della città, e vi mietè alcune vittime.

Nel 1837 vi penetrò anche il colera che però non vi fece grandi stragi: in fatti dal 16 agosto al 20 settembre furono attaccati 84 individui (sopra una popolazione di 501) L'ordinamento della cancelleria è buono, e tengonsi ben descritti e classificati tutti i prigionieri. La Cancelleria del carcere Innocenziano ha sei impiegati cioè Cancelliere direttore assistito da cinque altri. Evvi inoltre un cappellano, un direttore spissuale, un infermiere, e per le donne, come dissi, varie Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione, capocustode che ha la responsabilità di ciascun detenuto e un venti custodi, non compresi alcuni che diconsi volanti e recano i dispacci. Il servizio dei custodi è ordinato così: due sono ai cancelli d'ingresso, uno ad un terzo cancello interno, uno ad una inferriata, dove s'introducono i commestibili permessi a que' di Larga, quattro alle segrete, tre al nuovo braccio cellulare, due alle infermerie, cinque per accompagnare i detenuti alle camere de' giudici processanti, per badare all'interna nettezza e per ogni altra cosa: due di libertà a turno. Un corpo di circa trenta di Linea sorveglia al di fuori lo strabilimento, ed è agli ordini del superiore del luogo. Una brigata di Gendarmeria è addetta al servizio delle carceri ordinario e straordinario ..." (C. L. MORICHINI, 1870).

Questo penitenziario divenne ben presto il fiore all'occhiello, il simbolo, a livello mondiale³⁴, di una nuova era nel campo carcerario, se pure inquadrabile nella più ampia politica di assistenzialismo al pauperismo dilagante dell'epoca.

E) Confraternite

*“... raggi di luce che attraversano sbarre e cancelli
e scaldano cuori di pietra non più capaci di perdonare
perché arrugginiti nell'ozio diuturno di vecchie prigionie”.*
(A. PARENTE)

*“Il precetto della carità dettato dalla cattolica religione,
il quale fece altamente stupire lo stesso paganesimo,
nell'incivilire il mondo fu sorgente di tante istituzioni
a sollievo della povera umanità nelle miserie di ogni ragione”.*
(C. CONTINI, 1881)

Anche se l'impulso maggiore alle opere delle confraternite fu dato dal Concilio di Trento, sodalizi analoghi, ugualmente con fini assistenziali per i poveri bisognosi erano in effetti già sorti parecchi secoli prima. Sembra che addirittura intorno al VI secolo la prima forma di organizzazione in confraternite fosse voluta da San Leonardo, come si può rilevare da alcuni uffici recitati in suo onore: *“Leonardus ... vix pueritia egressus, carceratis visitandis et liberandis sedulam operam dedit, a rege nempe obtinuerat ut in vincula coniectis quos ipse visitasset abscendendi libera potestas fieret ... Cum demum multa hominum millia ad Christi fidem convertisset, in silvam quamdam agri Lemoicensis sese abdidit: ibique extructo in honorem Deiparae Virginis monasterio, omnis virtutis ac praecipue charitatis erga carceratos officiis, mirisque operibus clarus obdormivit in Domino ...”*(M. BERTANI SCALIA, 1868).

Il Pontefice Leone X, informato sui fatti concreti e sulle contraddizioni di fondo della istituzione carceraria, che anziché difendere la collettività da soprusi e sregolatezze diventava essa stessa violenta e spietata verso i più deboli che pagavano pesantemente la loro carcerazione il più delle volte ingiusta, emanò nel gennaio del 1520 la bolla *“Illius qui caritas”* con la quale, tra l'altro, ordinò alle confraternite di controllare con più accortezza l'andamento della giustizia e la gestione

³⁴ George William Smith, qualche secolo dopo, visitando le carceri romane dirà: *“A Roma si deve la prima grande riforma della disciplina penitenziaria. La prigione, nella quale essa fu introdotta, è restata, pressoché un secolo, esempio unico della carità cattolica.”*

delle carceri³⁵.

La Chiesa di Roma sembrò essere particolarmente pronta a recepire queste sollecitazioni e vi provvide prontamente con diagnosi e con rimedi tramite i suoi teologi e moralisti. Gente questa che, senza ricorrere a dottrine e a soluzioni impregnate di tonalità laiche e irriguardose verso le istituzioni, riuscì molto bene a muovere la sensibilità sociale.

Le attività delle confraternite sembrarono essere le risposte giuste a quei bisogni, peraltro risposte compiute nella discrezione, nell'ordine, senza velleità di scardinare assetti e stratificazioni esistenti (L. FIORANI, 2000).

L'encomiabile opera di queste confraternite, costituite, organizzate e formalmente riconosciute, non poteva certamente risolvere del tutto antichi e nuovi problemi delle carceri. Pur non potendo mettere fine alle disfunzioni secolari di un carcere e di una mentalità punitiva, non fecero mancare evidenti benefici e riconosciute azioni di sollecitazione per una graduale umanizzazione della pena e dello stesso ambiente carcerario.

La presenza continua ed incisiva di questi volontari nelle carceri riuscì ad imporsi anche sulle autorità preposte, con il pretendere trattamenti più umani, la mitigazione delle pene, un più sollecito svolgersi dei processi ed in particolare il controllo dell'esecuzione della pena e la possibilità di graziare e liberare, in occasione di alcune ricorrenze religiose, un condannato a morte.

Le confraternite, oltre ad assistere le famiglie dei carcerati, si preoccupavano della ricerca di lavoro per i dimessi dal carcere e persino dell'assistenza legale dei più bisognosi, i cui interessi venivano tutelati dal "*procuratore dei poveri*" nei procedimenti civili e dal "*sollecitatore*" in quelli criminali. Quest'ultima figura era stata istituita addirittura nel 325 d. C. in occasione del Concilio Nicense, allo scopo di fornire specifica assistenza giudiziaria alle persone non abbienti.

Questi sodalizi si preoccupavano anche di liberare coloro che erano carcerati per insolvenza, saldando a loro posto i debiti presso i creditori, con le elemosine raccolte da confratelli a ciò preposti.

L'assistenza morale e religiosa era affidata sia a confratelli laici sia

³⁵ "*L'intento di quelli che vanno à le carcere ad aiutare coloro, ch'in esse si ritrovano, deve essere procurare con l'esortazioni così in comune, come in particolare, che da la carcere corporale piglino occasione d'uscire dalla spirituale del peccato, et facciano fermo proposito di mutar vita ... ma perché alcuni si sogliono giustificare e mostrare risentiti più del travaglio che patiscono con dire che ingiustamente sono ritenuti in carcere et oppressi, si sforzi darli ad intendere che ... se faranno bene li conti con l'anima sua delli debiti che hanno con Dio ... ritrovaranno ch'è usata grandissima clemenza in permetterli quel poco di castigo il quale essi non debbono attribuire a gli 'huomini, ma riconoscerlo dalla paterna mano di quello il quale castiga*" Istruttione per quelli che vanno à le carcere (Manoscritto del 1550 in Archivium Romanum Societatis Jesus, 188, ff. 76r – 78v -).

a cappellani che addirittura alloggiavano nelle carceri, sia a sacerdoti di riconosciuta e chiara fama acquisita nel campo dell'assistenza spirituale.

Tra i religiosi più attivi, che con ogni mezzo cercarono di richiamare l'attenzione pubblica e delle autorità sul fenomeno dilagante del pauperismo e anche sulla deleteria conduzione delle carceri, oltre al già citato Scanaroli, si ricordano S. Vincenzo de' Paoli, San Filippo Neri, padre Giovanni Tellier, il benedettino Jean Mabillon³⁶.

³⁶ **SAN VINCENZO DE' PAOLI (Vincent de Paul - Pouy 1581 Parigi 1660).** Nel 1619, in Francia sotto Luigi XIII fu creata la figura del cappellano generale delle carceri e delle galee e Vincent de Paul (Vincenzo de' Paoli) venne insignito di questo titolo. Per lui questa non fu solamente una grande missione di carità, ma una missione spirituale che prese vigore in un entusiasmo soprannaturale e che portò al miglioramento delle regole che governavano le carceri. In poco tempo Vincenzo, fervente apostolo e severo ispettore, divenne il consolatore di questi poveri derelitti appartenenti ad una delle classi tra le più emarginate. In una piccola casa presa in affitto, il buon prete iniziò ad accogliere *“poveri detenuti sotto buona custodia ... Colà Vincenzo de' Paoli usò ogni buona cura a quei poveretti, li visitava, gl'istruiva, li consolava ed amministrava loro i sacramenti, provvedeva ai bisogni delle anime ed a sollievo del corpo e non istette in forse d'imprigionarsi con gli stessi colpevoli ... nel 1645 ottenne dalla Regina reggente che si aprisse un ospedale per i detenuti, ed il Re figlio ne fu fondatore...”* (C. CONTINI, 1881). Il modesto prete era ascoltato con rispetto e devozione da tutti e la sua parola era di grande livello spirituale mentre il rimprovero era diretto e personale, e lo stesso Re di Francia a lui si rivolgeva per consigli e per suggerimenti, avendo Vincenzo anche doti di chiarezza.

Dai documenti utilizzati per la sua causa di canonizzazione si rileva un fatto che ci dà la figura dell'uomo e del Santo. Nel 1622, Vincenzo partì in incognito per uno dei suoi giri come cappellano generale delle carceri. Giunto a Marsiglia, volle visitare personalmente le galee e le carceri della città per assicurarsi delle condizioni della carceri e dello stato dei condannati.

Nella prigione della città, Vincenzo si fermò a parlare con un condannato arrivato da poco, che piangeva intensamente per aver lasciato la propria numerosa famiglia alla miseria e all'abbandono a causa della condanna che egli era stato così bruscamente inflitta, senza che questi avesse avuto il tempo di difendersi per dimostrare la sua innocenza.

Vincenzo, pensò che l'unico aiuto immediato che poteva fornire al condannato era quello di farlo evadere ed in un eccesso di carità cristiana si sostituì al detenuto, prestandogli i propri abiti talari e favorendolo nell'evasione.

Successivamente, ripensando alle famiglie dei detenuti ed all'infanzia abbandonata, aprì un asilo (M. ALHOY, 1845).

San Filippo Neri (Firenze 21 luglio 1515 – Roma 26 maggio 1595). Apparteneva alla Congregazione di San Girolamo della Carità.

Negli atti del processo di beatificazione si legge che: *“San Filippo Neri haveva sul suo petto, tanto amore al prossimo ... onde andava a visitare spesso le prigioni et a consolare i carcerati et intercedere per loro ...”*. Da altra testimonianza si rileva che: *“il padre mi dava due scudi acciò li portassi alle prigioni ...”*

E. 1) Confraternite in Roma

Nella eterogenea moltitudine di confraternite post-tridentine, operanti nella città di

Roma, alcune in particolare si interessavano dei peculiari problemi carcerari (cfr. per tutti: C.C. MORICHINI 1870, V. PAGLIA 1980; C. C. FORNILLI, 1991).

- Nel 1519 il Cardinale Giulio de' Medici, vice cancelliere di Santa Chiesa, sotto la

protezione di Leone X fondò l'Arciconfraternita di San Girolamo della carità, con sede nella Chiesa di San Girolamo presso Via Giulia, alla quale affidò la direzione amministrativa e caritativa delle prigioni di Roma. Ulteriori poteri furono successivamente conferiti al sodalizio da San Pio V.

Intercedette presso il Pontefice per salvare dal rogo in Campo de' Fiori in Roma il famoso apostata domenicano Giacomo della Massigliara detto "*il paleologo*", che fu graziato.

Padre Giovanni Tellier (Evreux (!) ... + 1599). Confessore delle carceri romane al tempo di Papa Sisto V (Felice Peretti), era noto per la sua pastoraltà carceraria come "*l'apostolo delle prigioni romane*". A lui si deve l'organizzazione della confraternita "La Compagnia di Gesù".

Jean Mabillon (Reims 23 novembre 1632 – Parigi 27 dicembre 1707).

Il sistema benedettino d'isolamento del monaco-peccatore nella prigione del convento (la cosiddetta *Domus remota* composta di una stanza e di un annesso laboratorio o orticello nel quale svolgere il lavoro nel più assoluto silenzio ed a pregare e meditare nella propria solitudine), fu sperimentato anche sui giovani delinquenti e successivamente anche nelle carceri per adulti (cosiddetti sistemi filadelfiano ed auburniano). Oltre all'isolamento anche altre disposizioni già adottate nei monasteri benedettini, per punire quei religiosi che trasgredivano la "*Regola*" furono introdotte nei primi correzionali per minorenni.

Da "*Oeuvres posthumes*" del benedettino Mabillon, a proposito del miglioramento della morale dei detenuti (adulti e minorenni) si rilevano suggerimenti per l'isolamento, per il lavoro, per la preghiera e per il più assoluto silenzio, quale programma della vera prigione penitenziale: "*Si rinchiudano i penitenti, in cellette simili a quelle de' Certosini con un laboratorio per tenerli esercitati in utili fatiche. Potrebbero ad ogni cella aggiungere un piccolo giardino, dove in alcune ore del giorno andrebbero per ismuovere la terra e respirare l'aria più pura. Agli uffici divini assistano da tribune separate e distinte, e il loro cibo sia più grossolano e meno abbondante e assai frequenti i digiuni. Siano loro continuamente fatte ammonizioni, e il Superiore, o qualche altro in sua vece li visiti spesso, li inanimi e li consoli. A niuno sia lecito di entrare in questo luogo, dove un'intera solitudine è d'uopo serbare. Se ciò si facesse, non orrida e triste sarebbe quella dimora; e le persone, ne son certo, senza pena soffrirebbero vedersi costretti, ancorchè questo avesse a durare tutto il resto della vita. Le mie parole, strane sembreranno e questa un'idea parrà dell'altro mondo: ma checchè vogliassene dire, sarà facile rendere in questo modo meno dure le prigioni e più utili molto*" (J. MABILLON, 1724 riportato nel *Manuale delle prigioni* da GRELLET-VAMMY).

Gli statuti del sodalizio furono successivamente approvati dal Pontefice Innocenzo XII. Successivamente Clemente VII accordò il privilegio di liberare un condannato a morte in occasione di ricorrenze liturgiche. Alla Confraternita della Carità vennero affidate le carceri di Tor di Nona, di Corte Savella e successivamente le Nuove di Via Giulia³⁷.

³⁷ **PRIVILEGI DEL CAPPELLANO DELLE CARCERI.** *Istruzione di quello che deve fare il cappellano e motivi perché il parroco di S. Biagio della Pagnotta non habbia alcuna giurisdizione dentro le Carceri Nuove.*

L'Archiconfraternita di S. Girolamo della Carità è Pro.na delle Carceri Nuove, a conforme era Pro.na delle carceri di Torre di Nona quando erano in piedi.

La detta archiconfraternita è in possesso d'eliggere un cappellano prete secolare, il quale ha titolo di cappellano curato et infermiere delle carceri, al quale la detta archiconfraternita dà per sua provisione ogni mese scudi dieci, medesimamente il quale è obligato celebrare messa ogni giorno nella cappella delle dette carceri, è anco obligato ministrare tutti li santi sacramenti a tutti quelli prigioni che prò tempore ivi saranno, e questo così è stato sempre osservato.

Il detto cappellano è obligato, quando vi saranno nell'infermaria ammalati con pericolo di vita, secondo li dirà il medico, la mattina di bon hora celebrare la messa e consacrare tante particole quanti ammalati si devono comunicare per viatico.

Il detto cappellano è anche obligato dare l'estrema Unzione, e l'oglio santo si conserva nell'infermaria in luogo bene accomodato e serrato con chiave. Deve il detto cappellano ogn'anno, la settimana santa, obbrugiare detto olio, et andare a S. Giovanni in Laterano, e farsi dare da quel par-rochiano il nuovo olio, come hanno fatto tutti l'altri cappellani passati, e non deve farsilo dare dal parrochiano della contrada delle dette carceri, ma andare a S. Giovanni in Laterano per detto olio.

Deve anco il cappellano la Settimana Santa farsi dare dal parrochiano della contrada delle carceri tanti bollettini stampati quanti li parrà riaverne di bisogno, per poterli dispensare a quelli prigioni che si saranno confessati e comunicati, e dove dice nelli bollettini *communicatus in ecclesia*, lo cassi e dica *communicatus in carceribus*.

Il detto cappellano è obligato dormire sempre in dette carceri nella stanza assegnatali nell'infermaria, e non deve fare il contrario, per quello che può succedere la notte di male a qualche carcerato all'improvviso.

Deve il cappellano raccomandare l'anima al prigioniero moribondo e questo lo deve fare esso medesimo e non il parrochiano della contrada delle carceri, che così è stato sempre osservato.

Quando alcun prigioniero morirà, deve il cappellano avvisare il parrochiano che venghi alla tal hora a pigliare il morto, il quale parrochiano viene et entra nel cortile delle dette carceri e lì aspetta sino a che li beccamorti di S. Girolamo della Carità lo portano giù, atteso che il parrochiano non se li permetta che vada nell'infermeria ad essercitare atto di giurisdizione alcuna, e così è stato sempre osservato.

Quando accadesse qualche accidente, che fosse necessario di comunicare alcun prigioniero per viatico, dopo che non si possi dir messa all'hora, deve il cappellano far venire il parrochiano a far comunicare il prigioniero al qual paroco non se li permette altro che detta funzione, e quella di benedire la settimana santa le carceri pubbliche, ma non le secrete, nelle quali solo il cappellano delle carceri per qualche accidente di pericolo di morte può entrare, per confessare quel prigioniero che si trova in pericolo, e poi è obligato subito darne parte a

Le funzioni spaziavano dal sostentamento materiale e finanziario dei carcerati all'assistenza morale e spirituale come confortatori dei condannati a morte.³⁸ Si interessavano inoltre di assistenza legale-giudiziaria dei carcerati, al cui esercizio venne nominato un apposito

monsignore illustrissimo Governatore di Roma acciò lo facci mettere nell'infermeria, che così è stato sempre osservato.

Quando in dette carceri morisse qualche carcerato gentiluomo o altro che havessi il modo di spendere e volesse farsi seppellire fuori di parrocchia, ovvero in detta parrocchia con pompa, all'ora deve il cappellano del carcere avvisare il parrochiano con dirli che in dette carceri è morto un prigionio, il quale vuol essere sepolto nella tale chiesa, ovvero nella parrocchia, con pagare tutti li diritti qual'ha lasciato, che se pagano dalli suoi eredi per detto funerale.

La settimana santa è solito ogni anno che alcuni gesuiti vanno in dette carceri ad aggiutare a confessare in detto tempo, né in altro, questo si è sempre osservato così.

Deve anco il cappellano delle carceri, ogn'anno nella settimana santa fare la lista di tutti li prigionii, Nome, Cognome, Patria al paroco della contrada delle carceri.

In quanto alle carceri di Corte Savella, quando era in piedi le funzioni le faceva tutte il parrochiano di S. Catarina, e questo perché in dette carceri non si teneva il cappellano curato, ma l'eccellentissimo principe Savelli, ci teneva un barbiero per infermiere, ma l'archiconfraternita di S. Girolamo della Carità sempre ha tenuto un cappellano curato, et ne è in possesso ab immemorabili et semper.

E per far conoscere che il parrochiano non ha che fare nelle carceri, se non quanto ho detto di sopra, e che ciò sia vero, quando l'illustrissimi e reverendissimi signori deputati della Carità fanno l'electioni del cappellano per la cura delle carceri, il detto cappellano non ha bisogno che il parrochiano lo proponga e facci istanza a monsignore Vice-gerente, che l'ammetti all'essame, et essendo approbato li conceda la facoltà di poter confessare, et amministrare li sacramenti alli prigionii, ma da se si presenta in casa dell'eminentissimo cardinale Vicario quando si tiene esame de confessori e si espone all'essame, et essendo approbato, se li da la sua licenza stampata sottoscritta da monsignore illustrissimo Vice-gerente, che possi confessare nella cappella dentro le carceri tutti li prigionii che prò tempore vi si troveranno. Che non si fa così quando qualche altro prete desidera confessare in qualche parrocchia, perché all'ora il parrochiano lo propone e fa istanza all'illustrissimo monsignore Vice-gerente in scriptis del tenore di questo: Illustrissime et reverendissime Vices Gerens, reverendus talis de tale potest audire omnium Christi fidelium utriusque sexus confessiones in ecclesia mea parochiali seu in alia, quapropter si placuerit dominationi suae illustrissime potest ei concedi facultas etc. Hac die ergo N.N. parocus, etc. Che non si fa così con l'eletto cappellano alla cura delle carceri, il quale si presenta da sé senza l'istanza del paroco della contrada.

Quanto ho detto di sopra io d. Girolamo Cianci, il tutto ho sempre invariabilmente osservato per il spazio di diciannove anni, che continui sono stato cappellano curato nelle carceri di Tor di Nona, et in tempo mio sono stati tre arcipreti in S. Celso in Ponte S. Angelo, il primo fu il Fossani, il sicondo un spagnolo, il terzo il signor Posteria, il quale a oggidì, e con nesuno di questi ho havuto mai che dire di cosa alcuna intorno a quel che pretende il parrochiano di S. Biagio in Strada Giulia.

(Arch. San Girolamo della Carità, vol. 188, ff. 51or-512r).

³⁸ Di particolare interesse storico è la relazione che i "Confortatori" di queste confraternite fanno sulla ostinazione di Giordano Bruno (Nola 1548 – Roma

procuratore della carità.

Questi doveva visitare giornalmente ed a qualsiasi ora le carceri assicurandosi delle condizioni igieniche ed alimentari dei prigionieri, visitando senza alcun preavviso le celle, la cucina, l'infermeria, la cantina e le segrete. Doveva opporre e denunciare al Tribunale della visita violenze, ingiustizie, soprusi ed arroganze sia fra detenuti sia fra questi ed il personale.

L'Arciconfraternita avrebbe dovuto: *“...procurare che la giustizia presto sia ministrata, specialmente alli poveri et a quelli che non hanno per loro chi li solleciti et pagare le capture et altre spese per gli poveri carcerati ... patrocinare le cause dè poveri pupilli e delle vedove nè tribunali, dotare le zitelle, distribuire limosine, massime alle donne condannate, e mantenere alcuni sacerdoti per l'assistenza spirituale delle anime, segnatamente dè poveri carcerati visitano le segrete e le larghe, e compartiscono soccorsi a què che ne hanno bisogno. S'occupano del pronto disbrigo delle cause, al qual fine tiensi un sollecitatore, il cui ufficio sarebbe altresì quello di togliere gli odii, rattemperare le ire, ottenere il perdono della parte offesa, conciliare e pacificare gli animi, visitare il vitto dei poveri carcerati.... prendono principale cura dello spirito dè carcerati, provveggono agli spirituali esercizi, alle sacre cerimonie delle cappelle, ed invigilano perchè i padri di S. Girolamo vadano frequentemente a recare il conforto della spirituale assistenza ai detenuti ...”* (C. L. MORICHINI, 1870).

- Nel 1579 nacque l'Arciconfraternita della Pietà dei Carcerati, per l'assistenza spirituale e materiale dei carcerati, che formalizzò le attività già svolte nelle prigioni romane dalla Compagnia di Gesù. Fu infatti, nel 1575, proprio il gesuita padre Giovanni Tellier, con l'aiuto

17 febbraio 1600) nel non pentirsi, nel carcere romano di Tor di Nona, la sera prima della sua esecuzione per vivicombustione (*“vivus in igne mittatur”*) e per debite pene, usare clemenza senza spargimento di sangue) in Campo de' Fiori, dove fu condotto *“con la lingua in giova”* (cioè con la mordacchia) per evitargli di parlare: *“Giovedì 16 febbraio 1600 a hore 2 di notte fu intimato alla Congregazione che alla mattina si doveva far giustizia di un impenitente et però alle 6 ore di notte radunati li Confortatori il Cappellano in S. Orsola et alle carceri di Tor di Nona entrati nella Cappella et fatte le orationi ci fu consegnato infrascritto a morte condannato. Giordano del q. Giovanni Bruni frate apostata da Nola di Regno impenitente. Il quale esortato dai nostri fratelli con ogni carità et fatto chiamare due Padri di S. Domenico, due del Giesù, due della Chiesa Nuova e uno di S. Girolamo, i quali con ogni affetto et con molta dottrina mostrandoli l'errore suo, finalmente stette sempre nella sua maledetta ostinatione, aggirandosi il cervello e l'intelletto con mille errori et vanità et tanto perseverò nella sua ostinatione che da' Ministri di Giustizia fu condotto in campo de' Fiori et quivi spoliato nudo e legato in palo, fu bruciato vivo accompagnato sempre dalla nostra Compagnia cantando le litanie e li confortatori, sino all'ultimo punto confortandolo a levar la sua ostinatione con la quale finalmente finiva la sua misera e infelice vita”*. (Archivio di Stato di Roma – Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, Vol. 15, f. 87)

della borghesia romana (i cosiddetti “devoti”) e sotto la protezione del Cardinale Felice Peretti, futuro Papa Sisto V, ad organizzare un gruppo di volontari per portare aiuto materiale e sollievo spirituale ai carcerati. Anche se in pochi, inizialmente appena dodici, subito: “*si diedero ad esercitare ex professo verso li poveri carcerati tutte le opere di carità che potevano ...*”. Dallo statuto della Compagnia si rileva che: “*Il principal istituto di N.ra Arc. consiste nella cura spirituale dei poveri carcerati*” (Arch. San Girolamo della Carità Vol. 306, p. 80).

Questa confraternita assolveva due specifici obiettivi. Uno caritativo-assistenziale per il bene e la salvezza sia dell'anima sia del corpo, l'altro quello dell'assistenza legale e giudiziaria dei detenuti, che comunque venivano ricompresi tra la classe dei poveri, degli emarginati. Detenuti bisognosi in genere che il Vescovo Scanaroli ricomprendeva tra “*i tristiores et pauperiores ... miserabiles personas*”.

Dopo quattro anni il Pontefice Gregorio XIII con la Costituzione “*Pii Patrios Altissimi*” eresse tale sodalizio ad arciconfraternita: “*... indicta Urbe Archiconfraternitatem Pietatis Carceratorum huiusmodi ad munera praedicta, et alia charitatis, et misericordiae officia erga dictos carceratos exercenda ..*”. Nel 1585 Sisto V confermò l'organizzazione assegnandole l'Ufficio del Commissario e della Visita annuale alle galere di Civitavecchia e concesse, qualche anno più tardi, anche il privilegio di liberare un giustiziando in occasione della festa patronale, e la cura dei reclusi nel carcere di Borgo.

- Peculiare era il compito dell'Arciconfraternita di San Giovanni

Decollato, nata nel 1488 ad opera di alcuni Fiorentini residenti in Roma, volenterosi di assistere i carcerati e di portare una buona parola ai condannati a morte, di confortarli negli ultimi, estremi istanti della vita terrena, e di dare loro una cristiana sepoltura. Nel 1490 Innocenzo VIII approvò gli statuti del sodalizio della Misericordia e concesse loro la Chiesa di S. Maria della Fossa, poi ribattezzata di S. Giovanni Decollato, che fu eletto a loro protettore. Il chiostro dell'attiguo edificio divenne così fossa sepolcrale comune per i giustiziati e per i confratelli che lo desideravano.

Compito di questa confraternita era quindi l'assistenza confortatrice del giustiziando: “*...il giorno innanzi l'esecuzione si affiggono in più luoghi della città tavole, colle quali s'invitano tutti a pregare Dio pel felice passaggio all'altra vita del povero condannato. Nella notte i fratelli della Misericordia, che sono stati invitati radunansi nella chiesa di San Giovanni de' fiorentini, che non è molto lontana dalle Carceri Nuove. Qui recitano alcune preghiere per implorare dal Signore assistenza nel doloroso ufficio che vanno a compiere: poi escono a due a due preceduti da alcune lanterne, e in silenzio si dirigono alle carceri. Entrati nella camera detta conforteria vestono il sacco, si cingono il cordone ai lombi e si dividono i diversi ufficj. Due faranno i confortatori, uno il sagrestano, uno scriverà nel loro libro tuttociò che*

avverrà dal momento della intimazione della sentenza al tempo della esecuzione. A mezza notte i guardiani delle carceri vanno a prendere alla segreta il condannato, gli legano le mani e lo menano per una scala che va a terminare alla cappella della conforteria. All'ultimo piano della scala trovasi il notaio che gli intima la sentenza di morte. Allora subito entra in conforteria e gli si fanno innanzi i due fratelli confortatori, lo abbracciano e colle immagini di Gesù crocifisso e della Vergine addolorata alle mani cominciano a recargli tutti quei conforti che la religione e la carità suggeriscono in quel momento terribile. Gli altri ancora gli sono attorno per alleviarlo nella sua triste condizione, gli apprestano i più umili servigi e senza affaticarlo lo dispongono a ben confessarsi e ricevere la santa comunione.... Mentre che tutto questo avviene alle carceri, altri fratelli si raccolgono nella loro chiesa di S. Giovanni, e dopo intesa la messa partono sul mattino a due a due coperti del sacco. Va innanzi alla lugubre e devota processione un grande crocifisso che ha sopra un drappo nero ed è portato da un fratello in mezzo a due altri, che recano nelle mani torcie accese di cera gialla. Giunge alla prigioni la compagnia, e intanto il povero condannato scende dalle scale, e s'incontra prima in un'immagine di Maria Ss.ma, avanti la quale s'inginocchia, e poi procedendo fa lo stesso innanzi il Crocifisso che trova presso la porta della prigione. In que' momenti il sacerdote che lo accompagna lo eccita a sentimenti di fiducia e d'amore verso la Madre delle misericordie e verso Dio del perdono. Sale egli poi la carretta, e gli sono a fianco i confortatori colle immagini devote alle mani, ed abbracciandolo caritatevolmente gli vengono a quando a quando suggerendo buoni pensieri e pie giaculatorie. Avanti la carretta procede la compagnia. Arrivato al luogo della esecuzione il convoglio, il paziente scende in una camera che è parata a nero e dicesi conforteria, e torna a confessarsi. Giunta l'ora il ministro della giustizia gli benda gli occhi, ed egli sempre in mezzo ai suoi confortatori sale il patibolo, e mentre si eccita a ripetere i dolci nomi di Gesù e di Maria scende il ferro, e la giustizia si compie. I fratelli prendono allora cura del cadavere, lo depongono nella bara e lo recano alla loro chiesa; ove, fatta l'assoluzione e recitate alcune preci, decentemente gli dan sepoltura... " (C. L. MORICHINI, 1870).

Nel 1540 Paolo III concesse il privilegio di liberare un condannato a morte, da qualunque carcere di Roma, in occasione della ricorrenza annuale della Decollazione di San Giovanni Battista. Papa Innocenzo X, dopo aver tolto alle altre due confraternite questo privilegio, lo concesse invece in esclusiva a questa Confraternita. Tale prerogativa fu successivamente confermata dagli altri Pontefici alla sola Confraternita di S. Giovanni decollato.

L'Arciconfraternita deliberava, in una adunanza speciale, il nome del condannato a morte da graziare scegliendolo fra più carcerati, e basando la scelta su tre criteri fondamentali: delitto compiuto a sangue

caldo, condanna non in contumacia, ravvedimento del reo e pace fatta con la parte lesa.

La delibera veniva sottoposta al Pontefice che *“vivae vocis oraculo”* ordinava al Governatore di Roma di procedere alla liberazione. Il carcerato veniva informato ed il carcere addobbato per il lieto evento: *“... Nella prima tornata di agosto, così nello statuto, il governatore della compagnia deputava tre fratelli che visitassero tutte le carceri di Roma e pigliassero in nota tutti què prigionieri che vi trovano condannati a morte e capaci di ottenere la grazia della liberazione, dai quali si facessero dare un memoriale che contenesse tuttociò che riguardava la causa e il delitto e, s'era possibile, vedessero il processo se confrontava col memoriale; sopra tutto intendessero se avesser la pace dalla parte offesa. In una prossima tornata si leggevano queste memorie, si sentiva l'informazione, e si faceva il bussolo, vincendo quello che avea più voti neri. Quindi si fissava il giorno della funzione. La compagnia andava in processione alle carceri: il fattore innanzi con bastone nero in una mano e nell'altra una veste rossa di taffettano ed una torcia da darsi al liberato: seguivano due fratelli con una mazza in mano coperti di sacco, appresso due portavano le lanterne, e poscia venivano tre coppie di fratelli che recavano torce bianche accese, e tre fratelli che a vicenda portavano il S. Crocifisso. In tal funzione il Crocefisso stava colle braccia calate e a piedi avea una ghirlanda d'olivo inargentato, che si poneva in capo al condannato. Seguivano tre altre coppie di fratelli con torce e poi il rimanente a due a due, e da ultimo il governatore in mezzo ai consiglieri colle mazze in mano, e il cappellano con cotta e stola in mezzo ai sagrestani. La porta delle carceri era vestita di arazzi e in segno di gioia era sparsa la mortella per terra. Il governatore presentava alle carceri il mandato della grazia e facea ricevuta del condannato che gli veniva consegnato. Questo si prostrava avanti il Crocifisso, il cappellano gl'imponea la corona d'olivo, quindi si avviava la processione cantando il Te Deum. Il liberato camminava in mezzo a due fratelli che soleano essere i confortatori; avanti il governatore e i consiglieri. Si andava a S. Giovanni decollato, dove entrando la compagnia si sonavano le campane per allegrezza. Entrato in chiesa il liberato s'inginocchiava avanti l'altar maggiore ed assisteva alla messa cantata, voltato alquanto verso il popolo, perchè potesse ben vederlo. Finita la funzione della mattina il cappellano gli dava da pranzo a spese della compagnia, quindi egli tornava in chiesa da ultimo avea il mandato di liberazione dalla compagnia, col quale tornava a' suoi. Se fosse stato povero, il sodalizio gli dava una limosina e gli cercava un collocamento; se forestiero gli pagava il viaggio...”* (C. L. MORICHINI, 1870)

Tra le benemerite confraternite operanti in Roma si ricordano inoltre la Congregazione della Natività, quella di Gesù Nazareno e del Sacro Cuore, quella di Santa Maria della Mercede e quella delle Cinque Piaghe

di Nostro Signore.

E. 2) ... ed in altre città

Verso la fine del Cinquecento, particolarmente in Italia in Francia ed in Spagna, fiorirono associazioni religiose e laiche, con lo stesso spirito apostolico, che statutariamente si interessavano di assistenza sociale a pro di poveri, bisognosi, orfani, derelitti e carcerati. Nonostante si trattasse ovviamente di carceri molto diverse da quelle di Roma e dello Stato Pontificio (più custodialistiche che emendative) ugualmente l'azione di queste associazioni fu di particolare intensità.

In Piemonte erano presenti le "Confraternite della Misericordia" di Torino e quella di Vercelli, l' "Opera pia della carità e della morte", entrambe destinate all'assistenza dei carcerati e dei condannati a morte, con facoltà di visitare le carceri e di riferire ai giudici le denunce esposte dagli stessi carcerati, sia per i maltrattamenti ricevuti sia per il disbrigo di pratiche giudiziarie.

Nel Lombardo Veneto operavano la "Compagnia della Croce e della pietà dei carcerati", la "Congregazione della Madonna di Loreto", l' "Opera pia di carità pe' carcerati" in Milano; Il "Tribunale dei Signori Protettori de' carcerati" in Alessandria e in Cremona; La "Confraternita di Santa Marta" in Domodossola ed altre ancora in Monza, Varese, Lodi, Pavia, Cremona. Nel 1781 a Venezia, nella chiesa di S. Bartolomeo, si costituì la "Congregazione del SS. Crocifisso" che aveva per scopo: *"la liberazione dei poveri o dei miserabili prigionieri così civili come criminali"* (S. BIFFI, 1871);

A Bologna fin dal 1336 operava la "Compagnia dell'Ospedale di Santa Maria della Morte" e dal 1592 la "Compagnia della Carità dei poveri carcerati", ugualmente con gli stessi compiti. Nel 1342 troviamo a Firenze la "Compagnia di Santa Maria della Croce del Tempio" e nel 1582 la "Compagnia di S. Bonaventura". Nel 1541 la Confraternita di San Leonardo di Viterbo fu trasformata in Società di Beneficenza.

A Napoli, la confraternita che si interessava più da vicino dei problemi carcerari fu la "Compagnia dei Bianchi della Giustizia", fondata nel 1430 per assistere i condannati a morte, mentre a Palermo, nel carcere della Vicaria, operava la venerabile "Opera di Nostra Signora di Santa Maria di Visita Carceri".

E' da aggiungere che spesso molte confraternite operavano in diverse città italiane con lo stesso nome e che comunque a queste anzidette se ne aggiungevano sicuramente tante altre, che se anche meno conosciute ugualmente erano presenti in questi luoghi di dolore e di sofferenze.

F) Il Tribunale della visita (Tribunal Visitationis)

Come si è già avuto modo di dire, il carcere, trovando nel periodo rinascimentale una nuova peculiare considerazione, e ciò particolarmente con il passaggio dalla finalità custodialistica a quella “*ad emendationem*” - oramai in via di affermazione - dovette essere disciplinato diversamente.

Un primo passo fu fatto da Papa Eugenio IV nel 1435, che formalizzò l’antica consuetudine cristiana della “assistenza ai carcerati”. In questo senso il Cardinale Vice Camerlengo fu incaricato di procedere periodicamente ad una “visita” delle Carceri e di riferire personalmente al Pontefice sugli esiti.

Ma il numero delle stesse carceri e l’elevata popolazione penitenziaria³⁹ resero impossibile all’alto prelato della Curia romana esercitare personalmente tale delicato compito: “... *cum ubique corpore esse non posset* ... e si rese quindi necessario farsi opportunamente coadiuvare ... *deputare viros probos, et dignitate conspicuos, qui auxilio carceratorum cum imperio praeessent*” (R. CANOSA – I. COLONNELLO, 1984).

La visita caritativa alle carceri, organizzata in modo più tecnico e con specifiche competenze, assunse gradualmente tutti i connotati di una vera e propria incombenza giudiziaria, con funzioni ispettive e deliberative, tanto che Alessandro VI nel 1492 diede ordine di istituire in Roma un apposito organo. Nacque in tal modo il *Tribunal Visitationis* (A. PARENTE, 1997).

Nei primi anni del 1500 i Pontefici Giulio II e Clemente VII ne migliorano l’organizzazione disponendo, tra l’altro, che a dirigere l’importante consesso sia nominato il Governatore di Roma. Per meglio disciplinare le competenze dei componenti il tribunale, tra il 1548 ed il 1612, furono codificate le varie attribuzioni sia nel settore civile sia in quello criminale⁴⁰.

Avendo preso forma giuridica di perfetto organo giurisdizionale di massima importanza, da iniziale opera di misericordia, “la Visita” fu considerata organo controllore dei tribunali ordinari e “*pietas juridica*”

³⁹ Scanaroli riporta che nell’anno 1652, su una popolazione di circa 127.000 anime, erano stati presenti nelle prigioni cittadine del Campidoglio, di Ripa, di Corte Savella, di Tor di Nona e di Borgo, complessivamente 6.533 detenuti, di cui la maggior parte non criminali ma detenuti quali debitori insolventi. Di questi furono liberati 5.798, gli esiliati furono 218, 86 furono spediti sulle galee, 12 vennero fustigati ed altri 12 trovarono la morte nelle stesse prigioni.

⁴⁰ Il 4 luglio 1548 Paolo III emanò la Costituzione “*Ad onus*”; il 30 giugno 1562 Pio IV con la Costituzione “*Cum ab ipso*” ordinò di effettuare, oltre alla visita settimanale, anche una visita mensile; mentre il 19 luglio del 1568, Pio V emanò la Costituzione “*Reverendi Visitatores*”, ed il 1 marzo 1612, Paolo V emanò la Costituzione “*Universi agri dominici*”.

a favore dei prigionieri.

F. 1) Composizione e competenze

Era un organo collegiale a composizione mista, dove erano presenti, tra laici ed ecclesiastici, una serie di alte personalità e funzionari governativi capitolini, alti prelati, rappresentanti delle Confraternite e una numerosa schiera di notari, giudici e segretari dei rispettivi tribunali. La sua composizione poteva variare a seconda del tipo e del luogo della "visita".

La composizione mista del "*tribunal visitationis*", da una parte garantiva l'imparzialità degli interventi della visita e delle soluzioni da adottarsi per i diversi casi che venivano prospettati, dall'altra consentiva a tutti i componenti, senza distinzione di ruoli, di poter effettuare indagini approfondite delle singole posizioni dei carcerati.

Erano chiamati a far parte di questo tribunale: il Governatore di Roma (ossia il Vice Camerlengo), con funzioni di Presidente, l'Uditore di camera, il Prefetto delle carceri, il Vicario, il Procuratore fiscale, il Procuratore dei poveri, il Prelato della Confraternita della Carità, il Soldano del carcere (ossia il comandante del carcere da visitare), il Giudice, il Visitatore segreto delle carceri, il Commissario delle triremi.

Nelle visite alle carceri capoline si aggiungeva la presenza del Senatore, di tre Conservatori, del Giudice criminale, del Priore e del Capitano o Soldano del carcere da visitare. Le funzioni di segretario del Tribunale erano proprie del Procuratore dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità.

I rappresentanti delle Confraternite, chiamati "*priori de' visitatori*", sempre presenti e combattivi, avevano un ruolo determinante e particolari compiti di indagine preventiva e propositiva. Nei giorni stabiliti si riunivano in locali ad essi appositamente riservati nelle diverse carceri cittadine.

Questo particolare tribunale aveva una doppia competenza. La prima era squisitamente a carattere giudiziario e cadenza settimanale, ed era appunto chiamata "*visita settimanale*". La Visita si interessava dell'andamento processuale delle cause civili e criminali, intervenendo per stimolarne ed accelerarne la conclusione. Si interessava poi delle catture, della corretta applicazione delle sentenze, e particolarmente delle carcerazioni e della puntuale scarcerazione dei detenuti. Poteva, in particolare, intervenire per far diminuire le pene, per risolvere con i creditori le questioni relative ai carcerati per debiti e quindi disporre la loro liberazione e quella dei detenuti per crimini meno gravi "*ne quid damni fiat publico regimini*".

La seconda incombenza, detta "*visita mensile*", consisteva in una concreta ispezione ai diversi locali della prigione, assumendo, partico-

larmente per i detenuti delle “segrete”, carattere squisitamente ispettivo ed assistenziale. Si trattava sostanzialmente di un controllo a cadenza mensile, sulle condizioni di vita dei reclusi e la gestione giornaliera del carcere. La visita avveniva senza la presenza dei custodi e dei loro aiutanti. Erano ispezionati tutti i locali, assaggiati i cibi, visitate le infermerie ed ascoltati i reclusi sul trattamento loro riservato, e su eventuali lamentele e reclami che potevano presentare per abusi e soprusi subiti.

Oltre alle visite settimanali e mensili il Tribunale aveva un altro particolare mandato: quello della “*visita graziosa*”, concretizzantesi in una sorta di amnistia religiosa riservata ad alcune categorie di detenuti, in occasione delle festività natalizie e pasquali.

La “*visita graziosa*”, risentendo del clima umanitario-religioso tipico delle maggiori feste cristiane, procedeva alla liberazione definitiva o alla mitigazione della pena, per quei detenuti il cui comportamento fosse stato rilevato esemplare.

Veniva pertanto disposta la scarcerazione anticipata della maggior parte dei detenuti per debiti e la concessione di una scarcerazione temporanea con cauzione (spesso rilasciata o garantita dalla confraternita), per le festività della Pasqua e del Natale, da trascorrersi in famiglia. Ne beneficiavano solo i criminali rei di delitti minori, con esclusione da tale beneficio dei grassatori, rapinatori, omicidi, adulteri ed incestuosi, sacrileghi e malefici, coniatori di monete false, rei di lesa maestà e colpevoli in genere di altri gravi delitti. Tali provvedimenti sono paragonabili rispettivamente agli attuali istituti della liberazione anticipata e del permesso.

In un secondo tempo ad ogni confraternita fu accordata la possibilità di chiedere il rilascio di un prigioniero, anche in occasione della ricorrenza della festività patronale della confraternita medesima: “*...tutti li pregoni che si trovano da trentatrè giulii in giù carcerati siano dalla nostra compagnia liberati ad honor dei 33 anni che N.S.G.C. stette in questo mondo*”.

Con la bolla “*Dominici Gregis ovili*”, del 30 luglio 1590, il Pontefice Sisto V concesse anche alla Confraternita della Pietà dei carcerati il privilegio della “scarcerazione graziosa” di un numero imprecisato di prigionieri, in occasione delle festività natalizie e pasquali: “*Volumus ut eiusdem Archiconfraternitatis Pietatis Visitatores unumquemque Urbis Carcerem, scilicet de Sabellis, Turris Nonae, Capitolineae, et Burgi Curiarum visitare, et qualitates carceratorum pro debito civili detentorum, et eorum nomina et debiti causa, qualitates et quantitates, et alias conditiones et circumstantias infradicendas diligenter inquirere, et illas omnes ad praedictam Congregationem, quae ante diem generalis Visitationis carcerum in Nativitatis, et Paschalis Resurrectionis Dominicae Festivitatibus, quolibet anno fieri consuevit, referre teneantur*” (V. PAGLIA, 1980).

* * *

Considerati i buoni risultati raggiunti in Roma, tale istituzione fu ben presto esportata in altre città italiane ed europee.

Si hanno notizie circa l'esistenza di un tribunale della visita anche nella città di Bologna, in funzione già nel 1572, anno in cui il Pontefice Gregorio XIII dispose che a questo tribunale fossero riconosciute le stesse facoltà accordate a quello di Roma. Questo tribunale, più laico che religioso, rispetto a quello di Roma, era composto dal Legato, da due Uditori uno civile l'altro criminale, dal Pretore della roba, dal "*vexilliferus iustitiae*", dal Vicario generale della Curia, dal Dottore dei tribuni della plebe, dal Giudice del foro dei mercati, da un Senatore, da uno dei Presidenti del Monte di Pietà, da uno dei Sindaci, e dal Notaio designato dalla Confraternita dell'Ospedale della Morte.

Anche nelle carceri napoletane, nel periodo rinascimentale, era in funzione l'istituto della Visita settimanale, gestito dalla "*Giunta perpetua*" (composta di confratelli, preti e magistrati) con scopi di controllo sulla gestione del carcere e dei carcerieri.

Ancora nel 1723 le Regie Costituzioni Piemontesi imponevano ad ogni giudice "*superiore o inferiore, tanto mediato che immediato*" di recarsi settimanalmente in visita ai carcerati per controllare e per informarsi sulle condizioni della loro prigionia e portare assistenza giudiziaria.

Nei secoli XV e XVI la norma che imponeva di visitare i reclusi di domenica era presente nelle legislazioni francesi, belga e spagnola (G. VELOTTI, 1971).

G) ... A FAVORE DEI MINORENNI

Il fenomeno della delinquenza minorile, o meglio del disadattamento giovanile, considerato quale preoccupante problema di vasta portata sociale, unitamente a quello di più grande dimensione del pauperismo, doveva necessariamente essere affrontato e le ricordate idee del vescovo Scanaroli furono validi suggerimenti. Il problema della delinquenza minorile ed il ricovero dei minorenni traviati in apposite strutture fu così affrontato con la dovuta decisione.

Nella eterogenea accozzaglia dei diseredati, erano presenti anche molti giovani oziosi o vagabondi, abbandonati da genitori snaturati oppure orfani, che quando non finivano nelle prigioni cittadine (a loro volta stracolme tanto di giovani delinquenti quanto di incalliti criminali della peggior specie, e di prostitute) finivano inesorabilmente isolati ai margini della società a vivere di accattonaggio e di altri quotidiani espedienti.

Ancora nel Seicento, come si è detto, le carceri cittadine accoglievano, negli stessi locali, promiscuamente, criminali adulti e minorenni delinquenti o discoli di ambo i sessi, ristretti coercitivamente dall'autorità giudiziaria o addirittura per volere dei genitori affinché fossero emendati.

La non certezza del diritto in tale materia dava largo margine di discrezionalità sia ai giudici sia agli organi di polizia che spesso, rifacendosi alla vecchia massima del codice giustiniano *"Malitia supplet aetatem"*, infliggevano ai minori pene abbastanza gravi, privilegiando particolarmente quelle corporali.

Tra l'altro lo stesso trattamento previsto per i minorenni delinquenti era riservato ai minorenni cosiddetti *"traviati"* cioè coloro i quali, dimostrandosi insofferenti ad ogni disciplina familiare, erano incarcerati *"ad correctionem"* nella promiscuità delle prigioni su richiesta dei genitori o di chi esercitava la patria potestà, secondo antiche consuetudini.

Scanaroli, però, non si limitava a denunciare, quale male sociale, solamente la criminalità, il disordine e la povertà, ma denunciava contemporaneamente anche le condizioni di invivibilità delle carceri e il trattamento inumano riservato ai carcerati che vegetavano promiscuamente, senza alcuna suddivisione e pronti, una volta fuori, ad essere peggiori di prima, tanto che per i minorenni il carcere era spesso la scuola dove entravano discoli per uscirne potenziali delinquenti.

"Poichè nessuno diventa pessimo tutto a un tratto non v'è cosa più importante alla pubblica tranquillità della correzione de' piccoli delitti, specialmente ne' giovani, i quali abbiano cominciato a dare i primi passi nella via dell'iniquità. V'hanno poi ancora gravi delitti che si commettono nella giovinezza e meritano pene proporzionate; ma il mettere cotesti giovanetti delinquenti cogli adulti nelle carceri comuni sarebbe danno gravissimo del costume e cagione di nuovi e più orrendi misfatti è vero che si erano stabilite in altri paesi delle case di lavoro dove occupavansi i detenuti; ma le comunicazioni corruttrici permesse notte e giorno, la mescolanza di tutte le età, di tutte le classi, di tutti i sessi in una massa di gente iniquissima, rendevano l'imprigionamento de' giovani delinquenti una sentenza di morte spirituale. Quegli che entrava nella prigione, novizio del delitto, vi compiva una educazione di scelleratezza, e lasciando in quelle mura la riputazione, la vergogna, lo stimolo all'industria e alle virtù, ne usciva allievo della depravazione e quasi forzato ad esercitare il brigantaggio come mestiere" (C. L. MORICHINI, 1870).

"Sapendo che vi sono de' giovani i quali non avendo compiuto gli anni venti, scriveva Clemente XI, addimostrano una malvagità superiore alla loro età, commettendo furti ed altri gravi delitti: e che caduti in mano della giustizia, benché messi in prigione affatto separata, chiamata la "poledrara", tuttavia invece di uscirne corretti

ed emendati ricadono in peggior enormità... sin dal principio della nostra assunzione al pontificato, per dare rimedio a sì gran male pensammo di far fabbricare un luogo proporzionato contiguo all'Ospizio di S. Michele a Ripa da denominarsi Casa di Correzione (CLEMENTE XI, Motu Proprio, 1703).

Gli effetti di tali condizioni inumane devastavano il fisico, oltre che la psiche, dei carcerati, tanto che lo stesso Scanaroli, che da tempo lavorava nelle carceri, ebbe a dire: *"Advertant parentes, quae mala sibi ipsis ac filiis possint evenire adhibito medicamine carcerationis pro correctione, mala valetudo filiorum quae saepe contrahitur ex incommodis carceris ..."*.

Con la nascita delle strutture per il ricovero dei minorenni, le pratiche religiose operate dalle confraternite assunsero ben presto un ruolo diverso da quello in atto nelle carceri per adulti. Dalla originaria funzione umanitaria, la religione acquistò un suo peculiare ruolo disciplinare e correttivo che doveva fare breccia nell'animo e nello spirito del "condannato" piuttosto che sul suo corpo, come per il passato, attraverso astinenze, supplizi e torture.

Attraverso le "cure spirituali" ed il lavoro eseguito nella SOLitudine dei correzionali, la Chiesa pensò di recuperare alla società questa parte dell'umanità emarginata.

In alcuni paesi europei di confessione protestante, le finalità delle opere di soccorso ebbero un risvolto più di natura economica che religiosa e morale. In questi Paesi si cercò di adeguare le istituzioni segreganti alle esigenze della nascente società industriale. Con il lavoro a basso costo di coloro i quali venivano internati negli "ospizi"⁴¹, compresi i minorenni dei correzionali, si cercò anche di combattere la recessione economica a favore della prosperità comune e contemporaneamente svolgere anche una funzione di protezione sociale.

In particolare il XVII secolo si caratterizzò su questa diversa concezione delle istituzioni segreganti: l'Europa protestante che privilegiava quale trattamento emendativo la fatica ed il lavoro, quella cattolica che invece privilegiava lo studio e la preghiera, opzioni entrambe, comunque, che prevedevano l'internamento forzato con l'ulteriore funzione di prevenzione generale (M. FOUCAULT, 1976).

G. 1) Correzionali

La casa di correzione nacque, tra il Seicento ed il Settecento, a fianco dei vari istituti assistenziali-caritativi, per lo più religiosi, che a loro volta si sviluppavano, per arginare il fenomeno del dilagante pauperismo e del disordine sociale.

⁴¹ Del XVII sec. si ricordano: la Rasp-Huis di Amsterdam, le Bridewells o workhouses inglesi, le Zuchthäuser tedesche e gli hopitaux francesi.

La nascita di tali istituti caritativo-assistenziali-correzionali ingenerò spesso, tuttavia, una sorta di confusione tra le specifiche attribuzioni delle carceri e degli stessi istituti assistenziali, i quali ultimi sovente si surrogarono alle prime, particolarmente nell'assistenza alle prostitute ed ai giovani delinquenti, che ricevevano quindi una sorta di trattamento indifferenziato oscillante tra l'intervento assistenziale-caritativo e coercitivo-repressivo.

Alla funzione meramente retributiva della pena si aggiungeva quella emendativa-correzionalistica, in particolare per i delinquenti minorenni, che offrivano - per la loro giovane età - maggiore duttilità e più ampie possibilità di futuro reinserimento sociale.

Fu proprio il vescovo Scanaroli a precisare che tali nuove teorie andavano applicate particolarmente nei confronti dei giovani carcerati: *"Carcer debet esse non solum ad castigationem, sed etiam ad correctionem, praesertim pro imberbis et adolescentibus"*.

A differenza della politica emendativa degli adulti dove erano presenti, principalmente, l'isolamento ed il lavoro, nella politica correzionalistica dei minorenni comparivano anche il silenzio, la preghiera e l'istruzione, considerati elementi necessari per concorrere a correggere lo spirito ed il fisico.

Diversamente dalle carceri per adulti, gestite ancora agli inizi dell'ottocento da privati o dalle autorità civili temporali, la gestione delle case di correzione era affidata quasi sempre a religiosi o a confraternite di volontari, cosiddetti patronati o Società di patrocinio, che agivano solo per carità cristiana. Diverse erano le finalità che queste Autorità, rispettivamente, si prefiggevano. Quella laico-temporale intendeva mantenere l'ordine e la disciplina nelle carceri per adulti, e combattere la criminalità con il terrore (funzione retributiva ed intimidativa della pena). L'autorità religiosa invece cercava di agire sull'anima, nel tentativo di emendarla e migliorarla per recuperare alla società i giovani delinquenti (funzione emendativa e correttiva), rinunciando alle pene degradanti ed afflittive in favore di altre meno umilianti ed a contenuto paternalistico: dal terrore alla dolcezza, dalla repressione brutale al buon governo, dalla punizione del corpo all'addolcimento dell'animo umano. Il luogo della redenzione era, comunque e sempre, un posto chiuso, all'interno del quale erano concepiti non più grandi locali dove ammassare alla rinfusa i prigionieri ma, sull'esempio dell'isolamento monacale, erano predisposte celle cubicolari in cui rinchiudere i singoli soggetti.

Fu così sperimentato anche sui giovani delinquenti il sistema benedettino dell'isolamento in posti particolarmente adatti per meditare, per rispecchiarsi nel silenzio della propria vita interiore, per misurarsi diuturnamente con la propria volontà.

La politica della rieducazione del delinquente e del discolo fu introdotta nei correzionali, dove regole e sistemi emendativi, rivolti più

all'animo che al corpo, potevano essere meglio applicati sui giovani delinquenti, la cui personalità poteva essere ancora plasmata al bene ed al giusto piuttosto che al male ed al delitto come sovente accadeva.

In Italia, prima e più che altrove, trova applicazione l'antico concetto platonico della pena emendatrice, quale fondamento di legittimità dell'azione punitiva, riaffermato da Seneca nella sentenza: "*Punitur non quia peccatum est, sed ne peccetur*". Principio concretizzato nelle prime opere riformatrici a favore della gioventù traviata intraprese a Roma ed a Firenze, esempi concreti di organizzazioni nelle quali l'ordine, la disciplina ed una seria educazione religiosa, la pratica del lavoro e l'isolamento cellulare notturno venivano opportunamente combinati per l'unico fine del recupero alla società dei giovani, fossero essi solamente discoli o già tendenziali criminali.

Anche in materia di correzione dei minorenni, così come per alcune teorie relative al trattamento carcerario per adulti, bisogna dunque fare riferimento all'Italia per trovare sia le prime specifiche leggi, sia le relative autonome strutture carcerarie atte ad ospitare minorenni delinquenti, condannati dall'autorità giudiziaria, e/o ragazzi traviati, rinchiusi su richiesta dei propri genitori, dove operavano confraternite e società di patronato.

G. 2) Patronati e società di patrocinio

Alle autorità governative ed alle confraternite laiche, preposte all'assistenza ed alla rieducazione dei minorenni, si affiancarono, particolarmente nell'Ottocento, e in modo specifico nelle città del nord Italia, le Società di Patronato o di Patrocinio.

In effetti, le filantropiche società di patronato nacquero e si svilupparono per espletare opere di prevenzione, essere di supporto al sistema penitenziario e particolarmente per fornire assistenza ai giovani - dell'uno e dell'altro sesso - liberati dal carcere, oltre che per preservarli dai pericoli della recidiva. Per tali scopi furono fondati numerosi istituti assistenziali e correzionali.

L'opera caritatevole di queste istituzioni era diretta, particolarmente, ad evitare che i ragazzi finissero per essere rinchiusi per vagabondaggio ed oziosità, o per altri tipi di reati, nelle carceri cittadine, nella più miserevole promiscuità, in compagnia di criminali della peggior specie. Luoghi dove si entrava da ingenui furfantelli e se ne usciva addestrati nelle arti criminose: "*Vuolsi inoltre specialmente impedire che quelli già iniziati ai raggiri del delitto, abbiano comunicazione cogli altri, dacché per mala ventura l'età giovanile facilmente infiammasi nell'udire i racconti dei delitti accompagnati da atti di coraggio, o da destrezza, che è tentata ad imitare*" (C. I. PETITTI DI RORETO, 1837).

Al contrario, queste associazioni cercavano di evitare per quanto possibile la carcerazione o di fare in modo che coloro i quali già avevano conosciuto il carcere non vi facessero assolutamente mai più ritorno: tentavano inoltre, particolarmente, di istruirli in un mestiere: “... *Che la gioventù, essendo più facile a migliorare con un sistema di buona educazione, si tentino in proposito tutti quegli sperimenti che possono tendere allo scopo importante di procurare un’istruzione religiosa, morale e letteraria adatta alla condizione di quei giovani*” (C. I. PETTITI DI RORETO, 1837).

Prevenire era meglio che curare. Quindi piuttosto che portare soltanto sollievo a quelli che si trovavano in carcere fu ritenuto più opportuno intervenire su questi giovani, prima ancora che divenissero carcerati.

Fu dunque necessario, per le autorità governative dei diversi Stati della Penisola, delegare tale compito a questi sodalizi, approvandone gli statuti, e sostenendoli con congrui contributi finanziari, favorendone ed incoraggiandone le filantropiche attività.

Questi sodalizi erano composti da “*soci attivi e paganti, perpetui ed onorari sì dell’uno che dell’altro sesso; sono rappresentate da un consiglio, hanno visitatori e visitatrici officiose, un comitato di collocamento e un ospizio pel momentaneo ricovero di quei liberati che non si poterono ancora consegnare ai rispettivi patroni, oppure che mancano di mezzi di sussistenza, o di cui i parenti non sono in grado di prestar loro soccorso di sorta alcuna.*”

Il comitato di collocamento essendo composto di soci che per la loro posizione sociale hanno estesi rapporti colle classi artigiane, offre ai patroni una direzione opportuna per iniziare i liberati nell’esercizio di una professione, e riesce di potente sussidio per vincere quella ripugnanza che d’ordinario si oppone all’accoglimento nelle officine degli individui che provengono dai luoghi di pena e di correzione” (BOLIS, 1896).

Le società si mantenevano, oltre che con i contributi governativi, anche con donazioni ed elemosine fatte da privati cittadini, particolarmente dotati di sentimenti filantropici. In particolare, oltre al sostentamento economico, si perseguiva l’obiettivo dell’inserimento dei giovani nelle officine o nelle botteghe, o nella coltivazione dei fondi degli stessi benefattori: “*L’importo delle retribuzioni pagate dai soci viene erogato nel dare ai liberati sussidii in denaro ed in materia di lavoro, onde avviarli senza indugio all’onesto e utile impiego del loro tempo e delle loro forze, nel collocarli ad intraprendere qualche arte o mestiere, nel procurar loro il compimento dell’istruzione industriale di cui avessero bisogno, nel soccorrerli se ammalati, nell’incoraggiarli con qualche premio a perseverare nella vita onesta e laboriosa*” (BOLIS, 1896).

Nell’ambito di tali società erano designati alcuni individui con peculiari capacità, che avrebbero dovuto continuare all’esterno quel tipo

di trattamento cui erano sottoposti i minori all'interno dei correzionali: in particolare, continuare a svolgere le attività di istruzione civile, religiosa e professionale.

Tra l'altro, era cura dei patronati non compromettere l'opera rieducativa iniziata negli istituti governativi a favore della gioventù disadattata (cioè a partire dal XIX secolo), ben sapendo che, se allo scadere della pena, e comunque al momento della dimissione degli stessi dai correzionali, i ragazzi fossero gettati nuovamente nella società da cui provenivano, in balia di se stessi, senza guida, senza alcun appoggio materiale e morale, a volte senza famiglia né parenti e senza mezzi di sussistenza, sarebbe stata vanificata pericolosamente l'opera iniziata in quegli istituti. Patronato ed Opere Pie erano così pronti a riceverli nelle proprie strutture, a sostenerli ed a proseguire negli intenti emendativo-rieducativi.

L'educazione di questi giovani avveniva attraverso l'istruzione religiosa, morale e scolastica, oltre che professionale. La preghiera, la meditazione, il catechismo, la lettura di passi della Bibbia e del Vangelo, l'ascoltare sermoni e prediche, dovevano occupare buona parte della giornata. Lo studio della storia patria, della geografia, delle scienze e di far di conti, erano le materie insegnate nelle ore scolastiche mentre l'apprendimento di un'arte o di un mestiere occupavano buona parte delle altre ore della giornata.

In prevalenza in questi istituti erano in funzione i laboratori di falegnameria, di ebanisteria, di fabbro-ferraio, di calzoleria, di sartoria, di tipografia e di rilegatura, di tessitura, e negli istituti che possedevano appezzamenti di terreno i ragazzi venivano addestrati all'agricoltura.

Le rimanenti ore della giornata potevano essere occupate con lo studio della musica e del canto corale, del disegno e della pittura.

Tra la miriade di ricoveri per minorenni discoli o abbandonati, orfani o delinquenti, già in funzione da qualche tempo e gestiti dalla Chiesa o comunque da patronati di estrazione cattolica, bisogna soffermarsi in modo più compiuto almeno su due, entrati in funzione, il primo già nella seconda metà del Seicento, il secondo agli inizi del Settecento: La Quarciona di Firenze ed il San Michele a Porta Portese di Roma, ai quali va sicuramente riconosciuta la palma del primato.

G. 2. 1) La Quarciona di Firenze

Quello sorto a Firenze può senz'altro essere considerato uno dei primi esempi di ricovero per ragazzi abbandonati con finalità rieducativo-assistenziali. Qui, intorno al 1650, certo Messer Ippolito Francini, con l'aiuto dell'Abate Filippo Franci e sotto la protezione del Serenissimo Granduca Ferdinando II, mossi a compassione dai numerosi gruppi di ragazzi che, sporchi, laceri, malati ed affamati vagavano per le vie della città, iniziarono ad accoglierli, in una casa dello stesso Francini,

sita nel Chiasso di Messer Bivigliano dei Baroncelli.

Il numero degli ospiti aumentò nel tempo, ed il Francini prese in uso, nella stessa strada, un magazzino più grande che adattò a ricovero, con il sostegno di benestanti e di caritatevoli cittadini fiorentini.

I ragazzi erano avviati al lavoro in apposite officine ricavate in questi locali, mentre altri addirittura potevano frequentare la bottega artigiana di *“eccellente Artefice d’Occhiali nella Galleria di S. A. R.”*, anche sotto la guida di Galileo Galilei.

Nel 1653, a seguito della scomparsa del Francini, la direzione della Casa passò all’abate Franci. I locali furono opportunamente adattati a foggia di ospizio e l’istituzione prese nome di “Spedale di San Filippo Neri”, successivamente modificato in “Casa Pia del Refugio dei Poveri Fanciulli”: *“Onde fu necessario che egli (il Franci) per tale effetto pigliasse a pigione fin dal 1667 dal Signor Marchese Giugni un ceppo di case, abitate da ebrei, in Via dei Cimatori e dei Cerchi, quasi nel bel mezzo di Firenze, con pagare buona somma di denaro annualmente al detto Signore di pigione per tenervi dentro i fanciulli”*.

La caritatevole istituzione nel frattempo aveva ottenuto riconoscimento ufficiale, ed a seguito di ciò fu emanato uno specifico “regolamento”⁴², mentre la gestione pratica fu affidata, sotto la direzione del Franci, a trentatre confratelli scelti fra sacerdoti e secolari con spiccate attitudini a quel genere di missione. Questi avevano l’obbligo di curare

⁴² *Regolamento 8 dicembre 1653 - Costituzioni da osservarsi nella Santa opera dello Spedale nuovo di S. Filippo Neri, posto nel vicolo di Ser Bivigliano, eretto il dì primo novembre 1653 per i Fanciulli disviati, che dormivano la notte per le strade: e detto luogo è stato concesso dal Serenissimo Principe Leopoldo de’ Medici, e tenutone conto da’ Fratelli dell’Oratorio di San Filippo Neri, i quali saranno scritti in una Tavoletta nel medesimo Spedale, dove a ciascheduno sarà distribuita la sua carità:*

Primo - I fratelli devono cercare i Ragazzi di notte tempo per le strade, Cimiteri, Osterie, e in altri luoghi, dove sogliono ritirarsi, e condurli al nuovo Spedale, purché fossero minori di sedici anni; se maggiori, devono consegnarli agli altri Spedali di Firenze;

Secondo - Il medesimo devono praticare, se trovano Donne vagabonde, conducendole in luogo di sicurezza;

Terzo - I fratelli sono tenuti a rivestire e mettere in qualche bottega i medesimi fanciulli;

Quarto - Sono obbligati ad istruirli nel santo timore di Dio, facendo loro la Dottrina Cristiana, conducendoli la mattina delle sette alla Messa; il Giorno alla visita del Santissimo, e poscia fuori di qualche Porta a divertirsi.

Quinto - Deve qualcheduno di loro assistere a’ medesimi, per far dir loro le divozioni, mattina, e sera. Di più una volta il mese devono farli confessare, e comunicare per le Pasque, e per le solennità dell’anno, e per la festa di S. Filippo Neri, Protettore dello Spedale.

Sesto - Devono tutti contribuire insieme qualche limosina per il vitto, e vestito de’ medesimi.

Settimo - Sono tenuti a medicare la Tigna agli infetti.

Ottavo - Bisogna lasciare libero il guadagno a’ medesimi garzoncelli acciocché a lor piacere lo spendano.

quei giovani, di assisterli moralmente con solerzia, con amore e con diligenza, istruirli con scuole e laboratori di arti e mestieri, inserendoli in botteghe e laboratori del posto, ed avviarli *“nel sentiero della virtù”* (MARTINO BELTRANI SCALIA, 1867).

Le singole norme del Regolamento furono discusse ed approvate da tutti i confratelli dell'Oratorio. Da queste si rilevano i primi germi di istituzioni e principi del nostro tempo, come l'assistenza sociale, la semilibertà, l'attenzione all'età minorile. Il Regolamento fu emanato con il placet e sotto la protezione del Serenissimo Principe e Cardinale Leopoldo de' Medici (N. BECHI, 1741).

Il Regolamento era suddiviso in XIV capi, e quarantatre punti, e conteneva le specifiche indicazioni dei doveri inerenti a ciascun collaboratore e le precise disposizioni per ciascuna delle diverse attività necessarie all'amministrazione della Casa.

Nella struttura furono creati nuovi e più ampi dormitori, le varie officine, la cappella, e la Casa venne ribattezzata dal popolino con il nomignolo di *“La Quarconia o la Quarciona”*.

“Questo Spedale vien chiamato ancora Quarquonia, la qual parola è composta da due averbi latini, cioè da “quare”, e “quonam”, che erano il principio dell'interrogatorio, che facevano i Ricercatori de' sopradetti fanciulli, allorché gli ritrovavano per le strade...”

Il Franci fu nominato Provveditore della nuova struttura, mentre furono nominati trentatre confratelli protettori, di cui uno con la carica di camerlingo (ossia economo).

Quattro protettori, due dei quali sacerdoti, curavano la custodia dei ragazzi; altri quattro si preoccupavano di analizzare le attitudini dei ragazzi per meglio indirizzarli nei lavori a loro più congeniali, e mantenevano i contatti con i maestri delle diverse botteghe; due avevano il titolo di *“maestri di dottrina cristiana”*; altri quattro curavano la disciplina; sei fungevano da infermieri e curavano anche le malattie infettive (tigna, scabbia, lebbra ecc.) con le medicine prodotte dallo stesso Franci. A tal fine nella casa esisteva una fornita spezieria.

Altri sei questuavano elemosine per la città, due sovrintendevano alle conferenze spirituali e altri tre si interessavano delle donne incinte.

Nel 1677 la Casa fu dotata di otto celle, fatte costruire in luogo appartato, per rinchiudervi in *“esercizio di correzione e di penitenza - oltre ai ragazzi della stessa casa che avessero tenuto un comportamento degno di tale castigo, ma principalmente per rinchiudervi per ordine dei propri genitori i figli discoli che - particolarmente nati da*

Nono - Non sono necessari Beni stabili per detto Spedale, ma che dipendesse dalla Divina Provvidenza, e si tirasse avanti di pure limosine.

Decimo - Bisogna eleggere un Capo, col titolo di Provveditore, e fare altri Ufficiali.

persone onorate e nobili, e impiegati in traffici, o botteghe d'arti civili, allorché per ansietà di denaro si fossero resi infedeli nel maneggiare l'altrui roba, o fossero caduti anco in altre scostumatezze, o malvagità disdicevoli all'esser di cristiani".

Ma v'era di più. Fino a quell'epoca i ragazzi cosiddetti discoli venivano spesso dall'autorità e dai propri genitori chiusi nelle carceri cittadine assieme ai criminali della peggior specie e questo rimedio ovviamente si dimostrò sempre più grave della malattia stessa: *"Ritrovandosi adunque molti di questi sventurati genitori acerbamente afflitti, per vedere i loro figliuoli per le cattive inclinazioni, e molto più per le perfide compagnie sviati di casa, e ripieni di vizij, e non sapendo come opportunamente correggerli, e gastigarli; fecero ricorso alla paterna carità del nostro Filippo, acciocché avesse voluto assistere loro in affare tanto importante. Inteneritosi il servo di Dio alle loro amare doglianze, e preghiere, si applicò con tutto l'ardore del suo spirito a porgere prontamente rimedio a quello deplorabile abuso. Quindi, avendone fatto prima consapevole il Serenissimo Gran Duca Ferdinando II e suo fratello, per aver nel suo disegno libero il braccio, e tutta l'autorità; si pose a fabbricare nella medesima Casa Pia, in luogo separato e remoto, un numero competente di Cellette e per allora ne ordinò otto, per ritenervi chiusi in esercizio di correzione e di penitenza..."*. (Cfr. M. B. SCALIA, 1867; N. BECHI, 1741; D. IZZO, 1956).

Filippo Franci morì a Firenze il 6 febbraio del 1693, mentre la struttura continuò ad operare fino al 1782, allorché, nella fortezza di San Giovanni Battista detta "da Basso", fu edificata una seconda casa di correzione per ordine ed a spese del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana. La Casa Pia del Franci fu, invece, destinata ad orfanotrofio ed i ragazzi discoli furono trasferiti nella nuova istituzione governativa.

Questa nuova casa di correzione fu aperta per accogliere giovani di entrambi i sessi, con età non inferiore ai 14 anni e per un tempo non superiore ai tre anni, su segnalazione dei genitori o dei tutori, oppure dell'Ufficio di Polizia, comunque a seguito di un decreto del Tribunale.

G. 2. 2) San Michele a Porta Portese di Roma

Un discorso a parte merita la settecentesca istituzione del "San Michele" a Ripagrande (Porta Portese) in Roma, considerata dagli studiosi (storici, pedagoghi, criminologi, filantropi ed architetti) la pietra miliare nella storia internazionale della prevenzione della delinquenza minorile e nell'assistenza ai minori "discoli" (disadattati) e delinquenti. A partire dal San Michele di Roma la carcerazione in generale assumerà la nuova funzione emedativo-rieducativa, con il passaggio quindi da *"ad puniendum"* a *"ad correctionem"*.

Fu, infatti, un'altra vittoria del vescovo modenese Scanaroli, dopo

i primi risultati ottenuti con la suddivisione per sesso e per età nelle Nuove di via Giulia

Segnò inoltre l'inizio dell'evoluzione positiva del problema correzionale dei giovani traviati e dei piccoli delinquenti incorreggibili. Giorgio Wiliam Smith, due secoli dopo, visitando le carceri romane dirà: *“A Roma si deve la prima grande riforma della disciplina penitenziaria. La prigione, nella quale essa fu introdotta, è restata, pressoché un secolo, esempio unico della carità cattolica. E' vero, che si erano stabilite in altri paesi delle case di lavoro, dove occupavansi i detenuti; ma le comunicazioni corruttrici permesse notte e giorno, la mescolanza di tutte le età, di tutte le classi di tutti i sessi in una massa di gente iniquissima, rendevano l'imprigionamento de' giovani delinquenti una sentenza di morte spirituale. Chi entrava nella prigione, novizio del delitto, vi compiva una educazione di scelleratezza, e lasciando in quelle mura la riputazione, la vergogna, lo stimolo all'industria e alla virtù, ne usciva allievo della depravazione e quasi forzato ad esercitare il brigantaggio come mestiere”*.

Le idee dello Scanaroli, prima recepite da Innocenzo X, furono successivamente prese in seria considerazione dalla Curia romana. Il cardinale Spinola da parte sua, preoccupato seriamente delle cattive influenze alle quali i giovani delinquenti erano soggetti nelle carceri, credette necessario ed urgente informare il neo Pontefice Clemente XI (Gianfrancesco Albani di Urbino) sulla possibilità e opportunità di costruire specifiche prigioni per giovani delinquenti e per ragazzi incorreggibili da parte dei propri genitori.

Il Pontefice, sensibilizzato alla soluzione del problema della delinquenza minorile, dispose l'immediata costituzione di un comitato *ad hoc*, con il compito di studiare la questione e di fornire con la massima urgenza suggerimenti ed idee per l'individuazione, tra l'altro, di una superficie dove edificare una nuova adeguata struttura.

Oltre al Pontefice Clemente XI stesso, che l'aveva costituito, ed ai cardinali Spinola e Pallavicino, il comitato comprendeva altri fra i più alti prelati romani, nonché alcuni rappresentanti dell'Ospizio Apostolico per invalidi di S. Michele a Ripagrande, ed un notevole romano a nome Leonardo Libri.

Nel maggio del 1701, dopo che la superficie adatta allo scopo era stata individuata a lato dello stesso Ospizio Apostolico a Porta Portese (Ripagrande), sorto qualche anno prima (1693) per il ricovero di giovani e vecchi bisognosi, maschi e femmine (accattoni, pezzenti, invalidi, mendicanti, orfanelli e fanciulli abbandonati, ammalati, zitelle), *“... in modo che fosse alla medesima unità incorporato, che facesse un sol corpo...”*, il comitato si riunì per discutere sulla tipologia della costruzione da adibire a prigione per giovani delinquenti.

Venne così deliberata la costruzione di un autonomo edificio comprendente sessanta piccole celle, alcune sale per la lavorazione della

lana ed i vari servizi, da ubicarsi al lato ovest, verso la Porta Portese, del preesistente monumentale complesso.

L'incarico per la progettazione e per la costruzione delle prigioni per minori, ossia di un "*edificio caritativo separato*" fu affidato all'architetto Carlo Fontana.

L'edificio, in conformità alle nuove teorie pedagogiche, doveva rispondere ad un preciso programma disciplinare basato essenzialmente su alcuni elementi cardine: la preghiera, il lavoro in comune, il silenzio durante il giorno e la segregazione notturna in celle individuali, sì da conciliare il ravvedimento ed il pentimento, in una struttura così facilmente gestibile da poter essere controllata con pochissimo personale.

Clemente XI, inoltre, ebbe certamente presente ed applicò quasi integralmente anche il pensiero del suo contemporaneo, il benedettino Jean Mabillon il quale, per risanare la morale dei religiosi detenuti, suggeriva per loro l'isolamento, il lavoro, la preghiera ed il più assoluto silenzio, quale programma della vera prigione penitenziale.

Progettazione e costruzione furono eseguite con la massima celebrità e sotto la continua personale sorveglianza di Clemente XI il quale, interessato al progredire dei lavori, il 2 settembre 1701, il 14 maggio 1702, il 4 ottobre 1702 ed il 21 giugno 1703, si recò sul cantiere.

La prima pietra fu posta il 28 settembre del 1701, mentre la costruzione fu completata in poco meno di tre anni, con una spesa di 1700 scudi.

Dal "*Motu proprio*" di Clemente XI si rileva che: ... *siccome in effetti è seguito, e di presente la fabbrica si ritrova terminata col numero di sessanta piccole stanze distinte e separate l'una dall'altra, e tutte insieme in gran vano di stanza in mezzo di cui vi è l'altare per celebrare la santa messa oltre le stanze per un sacerdote, carceriere o custodi, e vi è una loggia scoperta, e sotto la medesima gran stanza si son fatti altri gran commodi che possono servire per lavorieri di lana, et ad altri usi per detto Ospizio di S. Michele necessari, e conticui volendo per hora dare... dove saranno istruiti nei principi della vita cristiana... e nelle arti meccaniche affinché con tali esercizi essi abbandonino le abitudini d'ozio, dandosi invece ad una nuova vita ...*".

La struttura era concepita come carcere-chiesa-opificio e si sviluppava su tre piani, più i sotterranei e sottotetti entro i quali erano le lavorazioni della lana e delle stoffe.

A tale scopo nello stesso progetto del carcere furono previste, in alcuni locali sotterranei, enormi vasche per il lavaggio e la tintura della lana e dei filati, raggiungibili attraverso due scale "*... abbondante di lumi una per passaggio e traghetto delle robbe con animali da soma ...*", mentre nel sottotetto, al di sopra del grande salone carcerario, furono previste enormi logge-stenditoi ("*spanditori*"), per asciugare ed essiccare la lana stessa. Le logge furono collegate alle cantine tramite un apposito montacarichi: "*gran pozzo quadrato, che da esso si traspor-*

tano sù per via di macchine tutte le robbe necessarie, che si lavorano nelli ridotti sotterranei ...” .-

Al piano terra erano ubicati gli uffici, le cucine, i magazzini, i depositi, l'infermeria, alcuni telai, ed il *“loco di correttione, e castighi”*.

Il carcere cubicolare vero e proprio fu allocato nella grandiosa sala denominata *“Clementina”* dal nome di Papa Clemente XI, che ospitava nelle pareti longitudinali di destra e di sinistra le celle, mentre la navata centrale era utilizzata, solo di giorno, come laboratorio per la filatura.

Le sessanta celle erano disposte a matroneo su tre ordini di piani. Queste celle-cubicoli che misuravano m. 2,67 X 2,22 ognuna, erano destinate ad ospitare un solo ragazzo, ed erano fornite di servizi igienici, ricavati nello spessore del muro esterno, e di due finestrelle: una più in alto che dava all'esterno, munita di inferriata e rete metallica; l'altra più in basso, sulla parete interna di fianco alla porta, dalla quale il recluso poteva essere costantemente osservato e attraverso la quale, a sua volta, doveva assistere alle funzioni religiose. Alle due estremità della sala vennero costruite, nella parete nord - dove era posto l'altare - la sagrestia ed una camera per il Priore, dall'altra parte, verso sud, una stanza per i guardiani ed una per il portinaio (cfr. F. DE TOMASSO – P. MARCHETTI, 1983; DE TOMASSO, 1995).

Quattro scale a chiocciola, una per ogni angolo del salone, permettevano le comunicazioni verticali, mentre una quinta, molto più grande delle altre, collegava, attraversando la stanza del portinaio, l'ingresso principale del carcere, posto in Via S. Michele, con la sala- prigione.

Una enorme scritta murale *“SILENTIUM”* ed una gogna installata in un angolo della sala ammonivano i giovani reclusi a non distrarsi dal lavoro, dalla preghiera e dalla meditazione continua.

Si rivelò una struttura carceraria-correzionalistica molto semplice e molto funzionale, particolarmente per la facilità del controllo dei reclusi, sia che lavorassero nel salone sia che fossero rinchiusi nelle rispettive celle.

Tale tipo di soluzione per il controllo di tutti reclusi *“a colpo d'occhio”*, preludeva al sistema edilizio panottico, realizzato molto più tardi da J. Bentham.

La casa di correzione di San Michele fu istituita per:

a) castigare quei giovani delinquenti colpevoli di reati per i quali la legge prevedeva la reclusione o la pena di morte, le quali però non potevano essere applicate per lo stato di incapacità dovuta alla giovane età: *“... in primo luogo pare necessario che si sappia che la casa di correzione è istituita principalmente per castigo di quelli, che per i loro delitti sariano meritevoli della galera, o della morte, e che stante il non haver l'età che prescrivono le leggi non sono capaci nè dell'una, nè dell'altra pena ...”*;

b) ospitare i giovani cosiddetti incorreggibili i quali abbisognavano di una disciplina più rigida di quella familiare, ivi rinchiusi per volontà

dei genitori o dei parenti: “... *quelli che essendo gettati al vizio si vedano incorreggibili da’ loro genitori, per i quali i medesimi genitori fanno istanza che si ritenghino in questa casa a questa correzione, e conseguentemente affine di cercare di ridurre si gli uni che gli altri alla vera strada, distrarli dal vizio ed istruirli nel Santo timore di Dio, siché la peggiore gioventù di Roma, e la più viziata sarà quella che starà la di lui custodia ...*”;

c) per ospitare i ragazzi orfani o reietti dai propri snaturati genitori, o che venivano incolpati di vagabondaggio, mendicizia, ma che non potevano essere classificati di cattiva condotta.

Il 14 novembre del 1703, data memorabile nella storia della carcerazione minorile, Clemente XI dispose “*Motu proprio*” che i giovani delinquenti e discoli o traviati venissero rinchiusi nel nuovo istituto correzionale di San Michele.

Con il medesimo “*Motu proprio*” Clemente XI ratificò i lavori della Commissione, che nella riunione del 10 ottobre 1703 aveva emanato una sorta di minuzioso regolamento dove venivano previste le norme di disciplina da adottarsi nel correzionale romano sia per il trattamento riservato ai corrigendi, sia sul personale (religiosi e laici) da impiegarsi in questa particolare opera di rieducazione sociale, comunque sotto la protezione dei *Cardinali* a ciò delegati dal Pontefice⁴³.

Dal regolamento si rileva che alla custodia dei ragazzi ed alla loro assistenza spirituale erano addetti tre carcerieri, un prete ed un mae-

⁴³ **Motu Proprio 14 novembre 1703 - Clemente XI - Norme per il governo spirituale e temporale della Casa di Correzione di S. Michele - (Archivio di Stato di Roma - Camerale II, carc. b.4, ff. 1)**

- “.... tre huomini col titolo di carcerieri si vedono necessari per il governo di quei carcerati, quali debbono prestare una continua assistenza mai lasciare soli li carcerati, nel modo che si pratica da custodi delle carceri. Uno di questi huomini, che non abbandoni mai la porta, gli altri due, che stiano del continuo dentro le carcere, uno per aprire li carcerati quando devono escire dalle carcere, et ad uno ad uno mandarli al luogo destinato per il lavoro, dove l’altro li riceverà, e secondo arrivano li metterà la catena a piedi acciò non restino mai tutti insieme sciolti, e l’istesso dovrà praticarsi la sera quando devono levarsi dal lavoro, che uno li sciolga e l’altro stia a serrarli dentro la loro carcere.

- Dovranno ancora li medesimi huomini tra il giorno levare e rimettere alla catena quelli che n’havessero bisogno per necessità corporali, per consignare al chirurgo quelli che havessero bisogno d’essere curati se verranno li giudici per esaminarli, o qualche parente per parlargli, in somma per essere pronti a tutte le occorrenze dei medesimi carcerati. Incombenza ancora de medesimi huomini dovrà essere di distribuirli il vitto all’hore, che si stabiliranno, e conosceranno non poter loro soli far questa distribuzione si faranno aiutare da medesimi carcerati valendosi di quelli più quieti e che stimeranno più di proposito. Sarà anco loro incombenza di darli quei castighi alli quali dal Tribunale di Monsignor Governatore saranno condannati, dove quelli, che per le loro disubbidienze, e mali portamenti giudicheranno necessari di darli.... questi huomini vogliono essere timorati di Dio e che habbino cervello da sapersi fare amare e temere, nè essere inhumani..”

- "... oltre li suddetti tre huomini ci vorrà un Maestro che gl'assista del continuo per insegnarli da lavorare, questo però non dovrà pernottare nelle Carceri, ma andar a mangiar, e dormire a casa sua, e solo ritrovarsi il giorno di lavoro subito, ch'esciranno dalle loro Carcerette, et il medesimo Maestro terrà il conto del lavoro che faranno, e prenderà, e consegnerà detto lavoro a ministri del Conservatorio di S. Michele, che provvederanno detto lavoro.

- Ci vorrà ancora un barbiere, ò sia cerusico, che vadi ogni mattina a medicarli, stimandosi potervene essere molti con la tigna, giacchè per lo più questi ladroncelli ne sono pieni, e questo è quanto in ordine à quelli, che devono assistere ...". - "Qualcheduno è di parere, che li tre soli carcerieri non possino essere sufficienti ad esigere da' carcerati tutte le sopradette ordinazioni spirituali, e che potesse molto giovare all'opera e per conseguenza al servizio di Dio il tenervi del continuo un sacerdote à titolo di priore, il quale soprintendesse à tutte le cose spirituali, assistesse alla distribuzione del vitto, acciò ogn'uno avesse il suo dovere, ricevesse l'elemosine da quelli, che li manderanno cose tutte che difficilmente potranno fare, e facendole le facino bene li carcerieri, questo però non dovria intrigarsi ne nelli castighi, ne nelli lavori, ma fare solo da padre spirituale, in modo però che non venga precluso l'adito alli religiosi di qual si sia religione, che come fanno nelle carceri nove faccino anco in questa carcere d'andare ad istruire li carcerati; potria anco detto sacerdote farli la carità d'insegnarli legere, scrivere, et abaco, che saria tutto di gran giovamento de medesimi carcerati non c'è altra cosa da dire contro al tener detto sacerdote, se non l'argomento della spesa, ma se con questo risparmio l'opera non avesse il suo effetto in ordine al remediare à disordini, che erano nelle carceri.

- Aggiungendosi che una casa di sessanta persone non saria bene la notte senza un sacerdote che possi accorre à bisogni. In questo ancora dovrà la prudenza di Monsignore Illustrissimo Governatore pigliare quella determinazione, che gli parerà più proprio.

- Si richiede un Sacerdote, che vadi ogni mattina à dire la santa Messa, qualche volta d'istruirli nel catechismo, e farli sentire la parola di Dio, confessarli, e fare tutto altro che si stimerà à proposito per riguadagnare l'anime loro, e ridurli nella vera strada, mettendo in considerazione a chi eleggerà detto Sacerdote d'avvertirlo, che non deve in qualsivoglia minima parte ingerirsi nelle cose temporali, non pigliando mai incombenze da carcerati, nè d'intromettersi per minorazione di pena, nè d'altra cosa che non riguardi lo spirituale, perchè altrimenti non se ne caverà quel frutto che si desidera, e si guasterà l'opera, valendosi con quelli, che si lamenteranno o del troppo rigore, o d'essere malamente trattati nel vitto, ò simili cose de rimedii spirituali, con fargli conoscere la grazia, che li fa Dio di voler per questo verso farli scontare in questo mondo li loro peccati, esortandoli alla pazienza, et a ricorrere a Dio, et a Santi, che saranno li mezzi più efficaci per ottenere la loro libertà ... Cardinali protettori abbiano lo spirituale, l'economico e la custodia del carcere, i custodi e gli artefici siano a loro soggezione e facciano su ciò gli ordinamenti opportuni ... i giudici e i tribunali mandino alla prigione e liberino i garzoncelli delinquenti e gli penitenzino se lo meritano".

- Si richiede un Sacerdote, che vadi ogni mattina à dire la santa Messa, qualche volta d'istruirli nel catechismo, e farli sentire la parola di Dio, confessarli, e fare tutto altro che si stimerà à proposito per riguadagnare l'anime loro, e ridurli nella vera strada, mettendo in considerazione a chi eleggerà detto Sacerdote d'avvertirlo, che non deve in qualsivoglia minima parte ingerirsi nelle cose temporali, non pigliando mai incombenze da carcerati, nè d'intromettersi per minorazione di pena, nè d'altra cosa che non riguardi lo spirituale, perchè altrimenti non se ne caverà quel frutto che si desidera, e si guasterà l'opera, valendosi con quelli, che si lamenteranno o del troppo rigore, o d'essere malamente trattati nel vitto, ò simili cose de rimedii spirituali, con fargli conoscere la grazia, che li fa Dio di voler per questo verso farli scontare in questo mondo li loro peccati, esortandoli alla pazienza, et a ricorrere a Dio, et a Santi, che saranno li mezzi più efficaci per ottenere la loro libertà ... Cardinali protettori abbiano lo spirituale, l'economico e la custodia del carcere, i custodi e gli artefici siano a loro soggezione e facciano su ciò gli ordinamenti opportuni ... i giudici e i tribunali mandino alla prigione e liberino i garzoncelli delinquenti e gli penitenzino se lo meritano".

Istruzione per il cappellano di S. Michele

(Archivio di Stato di Roma – Osp. S. Mich. busta 147, ff. 121\127)

- "... dovrà perciò mettere ogni studio di guadagnarli con l'esempio facendosi conoscere da loro humile devoto, e caritativo, cercando per quanto puote di renderseli ubbidienti con la piacevolezza, che se questa non fà l'effetto si vaglia del rigore, e del castigo, ma con ogni maggior prudenza et avverta di non adomesticarsi mai con alcuno d'essi carcerati nè tampoco, con li carcerieri, così di non lasciarsi mai vedere, né di giorno, né di notte senza la zimarra, ne senza

beretta mantenendo così il suo decoro, perchè tali bone opere si farà amare, e temere, e li riuscirà più facile il governo, cooperando in tal forma che si ricavi da questa opera santa, quel bene per il quale è stata istituita; le sue incombenze, poi saranno d'invigilare, e da mano à tutto ciò, che concerne il governo temporale, e spirituale della casa, e cominciando dalla matina toccherà ad esso a far dare il segno della levata secondo la tabella della distribuzione dell'ore, ò siano regole de carcerati, che li sono state consegnate, procurando l'adempimento, ancora di quello, che a tenore di queste regole doveranno fare hora per hora li carcerati assistendoci sempre in persona particolarmente in questi principi, nè quali non sono bene instradate le cose, e quando per qualche caso d'urgenza li convenga uscire veda di farlo in quei tempi che ci sono li padri spirituali, ò pure commandi alli carcerieri che non si partino sino che non ritorna acciò non restino mai soli...

- Dirà la santa messa nell'ora destinata facendosela servire da uno de Carcerati... Quando sarà l'ora di mangiare se troverà sempre presente à far la benedizione, vedrà poi che li carcerieri diano à tutti il suo dovere, senza parzialità, e darà anche lui mano a quello che farà di bisogno, mettendosi il suo zinale.

- Il vitto dovrà darsi loro i giorni di lavoro nel luogo medesimo dove lavorano, et i giorni di festa nelle loro carceri, li farà nel tempo del mangiare osservare silenzio, e leggere da qualcheduno di loro qualche libro spirituale..."

- "...La sera starà assistente nel far loro recitare il santissimo Rosario, con l'altre preci ne gl'abbandonerà mai sino che ciascheduno non sia rinserrato nella sua carcere, et allora si farà da carcerieri consegnare le chiavi facendo poi la visita se tutte le carceri sono serrate, et avvertirà, che niuno de carcerati serri la finestra che riesce nella corsia in maniera che lui non possi di fori aprirla, e se troverà che non siano anche nelle carceri con la devota modestia si farà la matina seguente far qualche penitentia, il che fatto se n'anderà a cena, et a riposare.

- Invigilerà che li carcerieri non lascino entrare dentro le carceri persona alcuna, senza la sua licenza, ne la darà, se non sono persone cognite e di qualche sfera, e volendo questi parlare con qualche carcerato, glie lo permetterà introducendoli in una delle cancellate de ferro che sono nella corsie. Con le persone ordinarie non si lasceranno parlare in modo alcuno.... Procuri che non stiano in otio ma sempre applicati, ò al lavoro, ò alle devotioni, quando staranno fori delle carceri.

- Tenga cura di tutte le robbe della casa, tanto del Vestiario, come biancheria, e simili, come anche de commestibili, tenendo li suoi Inventarij destinati di quelli, e di questi in un libro dove potrà l'introito a l'esito per poterne sempre ad ogni richiesta dei signori superiori renderne conto, riceverà ancora tutte le elemosine, che saranno mandate da benefattori, notando anche questi in un libretto à parte con la distinzione della giornata, che vengano, chi le manda, la quantità, e qualità delle medesime.

- Subito che arriverà un nuovo carcerato non lascerà entrare se prima l'averà fatto spogliare de suoi habiti e rapare del che ne darà incombenza a quel carceriere che lui stimerà più idoneo à tal effetto, consegnando al moderno carceriere l'habito del luogo perchè lo faccia con esso rivestire, e li suoi habiti fattone un fagotto li facci mettere nel luogo destinato con un Boletino del nome del carcerato per rendergli quando dovrà partire, e disporne secondo gl'ordini che li saranno dati....

- Quando doveranno uscire il che doverà farsi con osservatione di monsignore governatore per quelli che haverà mandato esso, e de superiori degl'altri tribunali, per quelli che saranno tenuti a loro disposizione, e con ordine degl'eminentissimi, signori cardinali protettori, per quelli che manderanno essi, lo noterà nel libro dirimpetto la partita di quando sono entrati con la giornata

che partano.

- Il padre rettore di S. Michele haverà ancor esso l'arbitro di mandar quelli alunni che havessero bisogno di mortificazione, e castigo...

- Invigilerà per quanto sarà possibile che stiano politi e se qualcheduno avesse rogna ò male che potesse infettare gl'altri non li lascian uscire di carcere, e li farà curare facendo avvisare dentro l'ospizio il medico, il chirurgo, et il barbiere, ò chi di loro sarà necessario per curar l'infermo....

- Una volta la settimana farà la visita delle carceri se son pulite e vedendo che qualcheduno habbi sporcato le muraglie, ò guaste con scriverli ò farvi qualche figura lo farà severamente castigare, e farà subito pulire. Quando qualcheduno si ammala con febre, o altro parendo ad esso che abbi bisogno di qualche maggior carità, li farà dare il materazzo e le lenzuole, come anche qualche paro di ova, o minestra di brodo, questa manderà a pigliare nell'ospizio; alla terza febre però li farà condurre all'infermeria delle carcere nuove, quelli che saranno ritenuti per osservazione de tribunali facendone avisati quelli del governo acciò mandino a pigliarli avvertendo però di non mandarli con l'abito del luogo ma quello, che sarà destinato a quest'effetto solamente e sia suo peso il ricuperarlo dalle carceri....

- Invigli egualmente sopra li carcerieri che ancor essi vivano con il timor di Dio, e che si comunichino, e si confessino almeno una volta al mese, che non dichino parole disoneste, molto meno bestemmie, e che stiano con modestia, senza affamigliarsi con verun carcerato, nè usar veruna parzialità ...

- Non piglierà regali, nè permetterà che, altri pigliano, nè da carcerati, nè da parenti di essi ...

- Quando il governo, ò altri tribunali di Roma daranno ordini che siano castigati li carcerati, ò con sferzate, ò in altre parte vedrà che li carcerieri anche in questo faccino il debito loro, ma con ogni discretezza, e per osservare li pubblicherà affinchè sappino che non viene da esso questo castigo, e che lo sopportino più volentieri, e quando agli altri che sono a correzione tenuti da parenti li dovrà far dare un cavallo subito che arrivino, e dopo uno la settimana, e tutte quelle volte che faranno qualche disobbedienza o mancamento ...”.

- “La distribuzione delle hore si stima si potesse fare nel seguente modo cioè sonata l'Ave Maria del giorno il carceriere desse con la campana il segno della levata, bussando ancora li ferri delle carceri, acciò ciascheduno si levi, ciò fatto, uno dei carcerati, quello che destinerà il medesimo carceriere affacciandosi alla sua finestra della carcere intonerà ad alta voce il Pater Noster, l' Ave Maria, il Credo, e li dieci comandamenti, e tutti seguiranno a dirli forte mentre si vestono. Finite di recitare preci li carcerieri, come s'è detto nella loro istruzione uno di loro andrà ad aprire le carceri, l'altro si metterà al luogo del lavoro per metterli la catena à i piedi, e questo luogo del lavoro sarà destinato a ciascheduno dal maestro de lavori per maggiore sua facilità nell'istruirli, perchè non sarà forse possibile, che faccino tutti la medesima arte. Ridotti tutti al luogo del lavoro s'inginocchieranno, e faranno tutti insieme gl'atti di fede, speranza e carità, con offerire a Dio l'opere di quel giorno, il che uno intonerà, e gli altritutti replicheranno, finito questo ciascheduno darà principio a lavorare, e chi non volesse lavorare, o non lavorasse dovrà essere battuto da un carceriere.

- A mezza mattina, che si calcola circa due hore doppio dato inizio al lavoro più, o poco meno secondo, che la stagione porterà, verrà il sacerdote a dire la santa messa, che sentiranno dal luogo medesimo dove lavorano, finita la santa messa, si reciteranno le Litanie della Madonna ò intonate da due di loro, o dal sacerdote medesimo, come lui stimerà più a proposito.

- Ciò terminato tutti si piglieranno il lavoro, e se mentre lavorano vorrà il sacerdote farli un poco d'esortazione, insegnarli a cantare qualche laude spirituale,

instruirne qualcheduno particolarmente, che ne havesse più bisogno ne documenti della Fede stia in suo arbitrio.

- Mezz'ora poi avanti il mezzogiorno dovrà darsi la refezione nel luogo medesimo dove lavorano.

- Il carceriere prima distribuirà a tutti la sua ciotola, dove dovrà mettersi la broda, distribuirà poi il pane a ciascheduno, susseguentemente anderà attorno con il caldaro, et empirà le ciotole, e poi anderà attorno con le brocche dell'acqua, dovendo bere alle medesime brocche, e se per far quest'opera li due carcerieri non basteranno metteranno in libertà qualcheduno de carcerati, e si faranno aiutare, valendosi sempre di quelli, che sono più quieti, e che mostrano di volersi emendare dalla vita passata.

- Prima di cominciare a mangiare dovranno dire l'Orazioni solite dirsi avanti la mensa. In questa funzione se li lascerà consumare un'ora, servendosi di riposo del tempo che gli avanzerà, finita l'ora ripiglierà ciascheduno il suo lavoro nell'inverno, nell'estate poi se li darà campo doppio l'ora, che senza muoversi dal luogo possa dormire un'altra ora, chi vorrà servirsene.

- Nell'inverno lavoreranno sino alle 13 hore e mezza che si vede lume, nell'altra mezz'ora sino alle 17, ripiglierà il mastro de lavori la nota di quello che ciascheduno haverà lavorato, et il lavoro medesimo, suonata l'Ave Maria reciteranno tutti insieme il Santissimo Rosario, con qualche altra orazione, che li conduca sino ad un'ora di notte.

- Ad un'ora poi il carceriere nel modo che s'è detto della mattina gli darà la refezione nella quale, et in un poco di divertimento tra di loro consumeranno un'altra ora. Alle due hore si farà l'esame della coscienza, si leggeranno punti della meditazione per il giorno seguente, e poi il carceriere tenendo il modo già detto li metterà ciascheduno nella loro carcere serrandoli a chiave.

- Nell'estate poi queste funzioni si faranno di giorno, e più brevi allungandosi nell'inverno per darli minor tedio di stare nelle carceri tant'hore la notte.

- Mentre lavorano dovranno per lo più star applicati à qualche cosa di devozione. Nella prima hora legendo uno di loro con pausa li punti della meditazione anderà ciascheduno meditando. Nella seconda hora si canterà qualche laude spirituale ò qualche salmo. Nella terza si legerà da uno di loro qualche libro spirituale ad alta voce, che tutti sentino. Nella quarta reciteranno tutti insieme la corona del Signore. Nella quinta osserveranno il silenzio. Nella sesta impareranno la Dottrina Christiana à mente. Nella settima canteranno qualche laude spirituale, ò qualche salmo. Nell'ottava osserveranno silenzio. Nella nona si legerà un libro spirituale. Nella decima si farà la meditazione de Novissimi.

Ogni quindici giorni almeno obligarli à confessarsi, quanto poi alla comunione rimettersi al confessore; nel mandarli à confessare si potrà tenere questa regola, la prima volta mandarne quattro quando due sono sbrigati tornassero al loro posto, e si mandassero due altri ad'effetto, che non segua confusione.

Il giorno delle feste dovranno tutto consumare in esercizi spirituali, ma non uscir mai dalle loro carcerette toltone nella funzione di doversi andare à comunicare, e la refezione in detti giorni se li dovrà dare dentro le carcerette".

Si suggerisce, che quando havranno finito il tempo della loro condanna, che dovranno uscire dalle carceri affine che non a far male, saria destinare qualcheduno, che facesse la carità di raccomandarli à capi mastri muratori, acciò li dessero da lavorare, tanto almeno, che trovassero da loro altro impiego, e se potesse chi avrà tale incumbenza spacciare la parola di Nostro Signore ortativa, certo che tutti resteriano in tal forma accomodati, perchè quanto alle arti, che impareranno nelle carceri difficilmente potrà mantenerli fuori, perchè in sì poco tempo non saranno sufficientemente instrutti, e non sarà forse tale, che li possi servire non potendosi avere in ciò altra riflessione, se non quella di tenerli occupati".

stro, rispettivamente con il compito di prestare una continua assistenza sia materiale, sia spirituale, sia scolastico-professionale-lavorativa. Vi erano addetti, inoltre, un cerusico ed un barbiere.

Le preghiere erano recitate ad alta voce sia stando nella propria cella sia collettivamente nella comunità della sala-chiesa-opificio. Il lavoro veniva intervallato per l'ascolto della Santa Messa, per la recita del Rosario, per ascoltare sermoni ed esortazioni, oltre che per il catechismo e per le prove di canti liturgici.

Nel correzionale sparirono le figure carcerarie del Soldano, del Capitano, mentre la responsabilità della gestione del correzionale stesso fu affidata al sacerdote, che all'assistenza spirituale doveva coniugare quella, anche se con limitate incombenze di carattere temporale e sotto la sovrintendenza del Camerlengo, di priore-amministratore e di insegnante.

Considerate le delicate funzioni di carattere pedagogico e le gravose responsabilità amministrative e gestionali affidate al priore, si rese necessario emanare specifiche disposizioni per regolamentarne più analiticamente le attività e le non facili incombenze. Il priore-cappellano divenne il vero fulcro dell'attività emendatrice-correzionalistica, il superiore gerarchico di tutte le figure che agivano all'interno della struttura, ed il diretto responsabile di tutto quanto accadeva nella prigione stessa.

Ai carcerieri, presenti in numero esiguo rispetto al numero dei ragazzi, e anche rispetto alle diverse attività che si svolgevano all'interno del vasto edificio, erano affidate le sole e tipiche incombenze materiali di apertura e chiusura delle porte e delle catene ai piedi, mentre dal cappellano il Pontefice pretendeva i risultati finali tendenti al recupero morale e materiale dei ristretti.

Con minuziosa scrupolosità il regolamento organizzava lo svolgersi della giornata dei giovani avendo di mira principalmente la preghiera, il lavoro, l'isolamento ed il silenzio, principi basilari per un primo tentativo di recupero alla retta via della gioventù traviata.

"UT ERUANTUR A VIA MALA", era scritto, infatti, sul medaglione disegnato da Giovanni Hanerano in occasione del IV anno di pontificato di Clemente XI e che raffigurava l'interno del carcere con i ragazzi seduti sulle panche al centro della grande sala del Fontana, legati ad una lunga trave, ed intenti a lavorare la lana ai filatoi.

Il lavoro, che consisteva nella filatura della lana e del cotone necessario a fabbricar *"cottonine e fustagni"* specie per le vele delle barche e delle galee, avveniva come s'è detto nella grande sala Clementina, dove i ragazzi restavano dalla mattina fino a tarda sera (nella stagione invernale fino alle 23,30), salvo un breve periodo di intervallo di un'ora per il pranzo. Lungo una trave che correva longitudinalmente da un capo all'altro della sala stessa i ragazzi erano legati ognuno con una catena, lunga solo tanto da poter permettere agevolmente il lavoro vicino ai

filatoi, che ugualmente erano sistemati lungo la trave.

Clemente XI volle organizzare in tal modo lo svolgersi della giornata, che per molti aspetti era simile a quella che si svolgeva in quasi tutti gli altri orfanotrofi e ritrovi della città, dove sempre più diffusamente si andava introducendo la tessitura della lana, delle cotonine e della albagia. In tal modo si cercava di perseguire sia intenti educativi sia utilità economiche, per l'autosostentamento delle istituzioni socio-umanitarie stesse. Parte del ricavato veniva devoluto ai minori, che potevano però utilizzarlo solo all'atto della loro dimissione.

Il carcere Clementino ospiterà i giovani reclusi per circa tre secoli, con brevi periodi di trasferimento di questi in altre carceri della città (San Balbina all'Aventino, Via del Gonfalone) per finire ad ospitare, nei periodi 1849/1855 e 1860/1870, i detenuti politici della Repubblica Romana.

SETTECENTO / OTTOCENTO

I santi ed i preti dei carcerati

A) L'Illuminismo

I secoli XVIII e XIX non offrono argomenti particolarmente degni di menzione, in quanto la Chiesa partecipa alla gestione del carcere esclusivamente dall'esterno. E' questo un periodo di lunga pausa nella civiltà penitenziaria. Il carcere ospita detenuti ridotti allo stato vegetativo, spesso ridotti all'estremo della sopravvivenza morale e fisica. Va detto però che rispetto al passato, da parte dei governanti dei vari Stati pre-unitari, si nota un inedito interesse per la costruzione di strutture carcerarie, sull'onda di quanto attuato negli Stati Uniti d'America. La funzione della pena resta ancora immutata e molti sono ancora i galeotti condannati a remare sulle galee (A. PARENTE, 2004). Nei Paesi anglosassoni vige la logica mercantilistica e la pratica di deportazione in massa verso le isole oltre oceano del Centro e del Sud America; mentre in Italia, pur adeguandosi le nuove strutture penitenziarie ai prototipi architettonici statunitensi, la pena continua ad avere prevalente funzione retributiva ed intimidativa. La rieducazione e l'emenda, predicate dalla Chiesa, salvo che per i minorenni, resteranno, per la popolazione penitenziaria adulta, a lungo una chimera.

Tuttavia, la politica criminale trovò nell' Illuminismo settecentesco una vasta schiera di filosofi, giuristi, filantropi e criminologi, vanto della tradizione liberale italiana, che gettarono le basi teoriche per affrontare, in seguito, la "questione carceraria".

Nacquero in questo periodo nuove idee e principi giuridici relativi ad un'amministrazione della giustizia che tenesse costantemente presenti gli ideali della libertà, nella quale fossero scrupolosamente protetti i diritti della persona sospettata, accusata, processata, condannata o punita. Doveva prevalere il principio della presunzione della innocenza e la pena doveva essere strettamente limitata, dovendo assolutamente corrispondere all'offesa sia nel tipo che nella gravità.

Le pene, basate sui principi della intimidazione e della vendetta, erano in generale tanto arbitrarie e barbare quanto il resto della stessa procedura, ma con gran coraggio Cesare Beccaria dirà che: *"Delitti e pene, devono essere definiti in precedenza, e quindi non vi è più posto per una legislazione retroattiva nè per l'applicazione discrezionale di qualsiasi norma penale"*.

La cultura illuministica dei delitti e delle pene, in un primo momento, aveva però tagliato fuori da ogni discorso la "questione carce-

raria". Non solo in Italia, ma anche a livello europeo la questione era affrontata solo marginalmente allorché si parlava della abolizione della pena di morte.

Filosofi e giuristi erano per lo più fautori dell'abolizione della pena di morte; l'autorità sovrana e la coscienza pubblica ritenevano, d'altra parte, che la pena capitale dovesse essere sostituita da un sistema penitenziario ugualmente crudele e disumano, il quale non rinunciasse alla finalità sostanziale e precipua della vendetta sociale. Il carcere doveva essere sempre più crudele, particolarmente per fini di prevenzione generale, e tale da reggere il confronto - in una ipotetica graduatoria degli orrori - dapprima con le pene corporali e le mutilazioni, e poi con la crudeltà dei numerosi sistemi di messa a morte nelle loro più svariate forme di spettacolarità.

Uno spaccato sulle carceri settecentesche l'ha lasciato il filantropo inglese John Howard, che tra il 1775 ed il 1790 compie molti viaggi, con l'intento di studiare i sistemi carcerari dei diversi Paesi americani ed europei. Al suo rientro in patria, Howard lamenta le misere e deplorabili condizioni dei prigionieri e delle prigioni europee, dove constata disordine, corruzione, cattive condizioni igieniche, squallido vitto e l'eterogeneità dei reclusi ammassati nelle celle.

Nella sua relazione, Howard fa eccezione per le carceri papali di Roma. Nell'elogiare, in particolare, il sistema e le strutture del istituto correzionale del San Michele, che porta come esempio, conclude la descrizione delle carceri romane affermando che esse sono le migliori d'Europa *"... le condizioni sono molto buone, le Carceri Nuove sono ben tenute, arieggiate, sono dotate di due infermerie bene attrezzate e visitate quotidianamente dai medici, uomini e donne sono separati scrupolosamente, come i criminali incalliti dai rei di lievi reati. Le arciconfraternite visitano i detenuti e li assistono materialmente e moralmente, mentre il servizio religioso si presenta perfetto; anche i giustiziandi sono assistiti fin sul patibolo .."*. (J. HOWARD, 1788).

Il regime carcerario vigente nei diversi Stati italiani pre-unitari è detto invece *"duro e durissimo"*, quasi a voler pareggiare, attraverso il supplizio della carcerazione, la pena di morte.

Le strutture carcerarie, sempre sovraffollate, erano allocate per lo più in castelli ed in antichi palazzi nobiliari. I prototipi delle prigioni di Via Giulia e del San Michele a Porta Portese, osannati da più parti, non furono all'atto pratico realizzati in altri luoghi se non verso la fine del XVIII secolo, allorché ritorna in Italia, dagli Stati Uniti d'America, l'idea del sistema *"day association, night separation"* e della *"absolute separation"*, in vigore il primo ad Auburn (New York) ed il secondo a Filadelfia (Pennsylvania).

Per l'attuazione di questi nuovi sistemi penitenziari americani, unitamente a quelli cosiddetti europei (irlandese ed inglese) vi è però bisogno di nuove e diverse strutture carcerarie. E' questo il periodo del-

la nascita in grande stile del carcere “cellulare” di derivazione panottica (A. PARENTE, 1998).

Questi sistemi, nati in Europa il secolo precedente, furono esportati in territorio americano dai quacqueri. In effetti ciò viene riproposto in Europa è quanto fu sperimentato ed attuato felicemente al San Michele di Porta Portese in Roma, un secolo prima.

Il prototipo del carcere cubicolare (celle individuali come per i Certosini) e la struttura a forma di parallelepipedo fu utilizzata, a partire dalla fine del Settecento, in tutti gli Stati che costruivano nuove carceri (anche castelli e monasteri furono, man mano, ristrutturati, a mò di cellulari).

I tempi, anche se lentamente, stavano cambiando ed il vasto movimento illuminista riuscì infine a varcare le solide mura di cinta del carcere ed a portarvi la sua nuova “luce”. Le funzioni retributiva ed intimidativa della pena non furono scalzate, ma con l’Illuminismo si ottennero strutture penitenziarie di nuova concezione architettonica.

L’isolato mondo carcerario, dominato per secoli da una pesante cortina di indifferenza e terrore, inizia ad aprirsi alle nuove idee ed ai nuovi metodi che si profilano nella luce di una più umana ed elevata concezione filosofica della vita, che influenza fortemente l’edilizia e l’architettura penitenziaria.

Si può dire certamente che l’Illuminismo, sulla spinta monastico-cattolica, così come rischiarò le tenebre con i lumi della ragione nei diversi campi dello scibile umano, riuscì ad “illuminare” anche la prigione. Dalla “segreta”, dalla tecnica punitiva della mortificazione del corpo nelle buie celle sotterranee, dalle tenebre dei sepolcri sotterranei alla luminosità del nuovo penitenziario voluto e costruito in modo da dare ad ogni cella aria e luce. Dalla oscurità che nascondeva il prigioniero, che lo rendeva incontrollabile, non solo alla società, ma anche agli stessi custodi, ad un sistema punitivo di privazione della libertà con condizioni di vita in qualche modo più umane, in una cella ed in una prigione più a misura d’uomo e meglio controllabile.

Ma l’evoluzione più significativa, verso la fine del XVIII secolo, fu il passaggio dal sistema intimidativo delle pene corporali e capitali ad un sistema di più fine intimidazione, pervasiva e continua nel tempo, particolarmente con i nuovi sistemi di controllo incessante dei soggetti. Un sistema che, come già detto, avrebbe dovuto sostituire la pena di morte, la cui abolizione veniva fortemente sollecitata, ma che avrebbe dovuto ugualmente provocare il terrificante effetto intimidativo sul soggetto e sulla società.

Si consideri che per altri versi lo sviluppo dell’idea della pena con funzioni mercantilistiche, ossia della “necessità sociale” di sfruttare a bassi costi la mano d’opera carceraria, unitamente all’organizzazione delle attività religiose e civili, ovvero il sistema di vita e lavorativo in comune, il sistema dell’isolamento totale, condizioneranno, nei primi

decenni dell'Ottocento, fortemente la tipologia delle costruzioni, particolarmente per la previsione di locali adatti alla vita in comune o di celle cubicolari nel caso di isolamento assoluto.

Il "dispotismo illuminato" della seconda metà del Settecento condizionò così sia la gestione della prigione sia le nuove tipologie dell'architettura penitenziaria, in modo particolare con lo sfruttamento del principio architettonico del "panopticon", ideato dai fratelli Bentham⁴⁴.

B) Santi e preti in carcere

Ancora per tutto l'Ottocento, il personale carcerario fu coadiuvato quasi esclusivamente dall'opera del cappellano. Dall'esterno, invece, l'incessante opera di pastoraltà carceraria era svolta da una moltitudine di confraternite che assolvevano un primario ed impareggiabile ruolo di assistenza materiale e spirituale, secondo i propri ordinamenti.

⁴⁴ **I SISTEMI PENITENZIARI ED IL "PANOPTICON"** Una idea "geniale", capace di risolvere, sebbene solo in parte, il problema degli alti costi del personale e del controllo perfetto della prigione (almeno nei propositi dei suoi ideatori) è quella suggerita, verso la fine del XVIII secolo, dai fratelli Samuel e Jeremy Bentham, che progettano di realizzare una prigione a struttura cilindrica, da loro battezzata "*Panopticon*", ma che per la sua non facile adattabilità alle eventuali diverse esigenze non verrà mai attuata praticamente nel suo disegno originale.

L'utilizzazione del principio di derivazione "panottica", avvenuta, invece, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, sarà per l'architettura penitenziaria la svolta copernicana. E' pur vero che continueranno ad essere utilizzati vecchi castelli, conventi e monasteri, ma le nuove costruzioni obbediranno a precisi criteri architettonici dettati da teorie derivanti dalla nuova funzione della pena custodialistico-emendativa.

Gli architetti ottocenteschi sapranno coniugare magnificamente l'idea del panottico con l'utilizzazione del parallelepipedo monoblocco di Carlo Fontana in Roma Porta Portese, progettando in tal modo sistemi stellari a bracci o raggi. Questa tipologia di carcere, nel corso del XIX secolo, sarà copiata in tutti i Paesi del mondo, ed in particolare per merito dei quacqueri si svilupperà maggiormente negli Stati Uniti d'America.

Sistema estremamente restrittivo ed afflittivo il primo che utilizzava strutture ad architettura di derivazione panottica con posizionamento extra-urbano degli edifici. Una rotonda centrale per il controllo a tutto campo dei diversi bracci che vi si dipartivano (tali sono ancora oggi ad esempio il San Vittore di Milano e Regina Coeli di Roma). Le due file frontali di celle di ogni singolo braccio (come nel monoblocco del Fontana a Porta Portese in Roma) si affacciano su di un corridoio centrale ed ogni singola cella è abbastanza larga in modo da permettere al detenuto di potersi lavorare in assoluto isolamento e senza mai uscirne. La luce penetra attraverso la finestra a bocca di lupo, posta sulla parte opposta alla porta d'ingresso alla cella. La stessa ragione di "aria" o "passeggio" viene effettuata in un piccolissimo cortile posto alle spalle di ogni cella (sull'esempio della clausura monacale, dal quale il detenuto non ne esce se non ... morto).

Accanto a queste antiche confraternite, si sviluppa ora maggiormente l'opera di aiuto e di prevenzione a favore dei minorenni, da parte delle cosiddette "Società di patronato" che ospitano, in appositi correzionali, orfani, vagabondi e piccoli delinquenti.

L'abate Rosmini ebbe ad affermare, in proposito, che per piccoli reati, anzichè gettare i giovanetti nell'abisso di un carcere, tutto sommato era meglio sottoporli alla fustigazione o meglio ancora - come sosteneva l'abate Fissiaux di Marsiglia - avviare i giovani discoli alla vita dei campi prima ancora di venir carcerati o appena fossero usciti di prigione. Intanto, frate Teodosio in Svizzera andava istituendo appositi istituti (*Theodosianischen Anstalten*) per procacciare da vivere, da studiare e da lavorare ai giovani delinquenti.

Anche in questo settore la Chiesa e le associazioni di estrazione cattolica sono presenti su tutto il territorio dell'Italia pre-unitaria. Molti di questi preti-filantropi assurgeranno, poi, agli onori degli altari.

La situazione carceraria dell'Ottocento fu oggetto di attente analisi da parte di molti studiosi, fra i tanti si citano Serafino Biffi (psichiatra) e Bolis (avvocato) i quali si soffermarono ad analizzare l'opera delle istituzioni governative e religiose impegnate per la prevenzione della delinquenza minorile, nelle carceri e nei correzionali per minorenni sia in Italia che in alcuni Paesi europei. Rilevano i due studiosi che nel 1867 in Italia erano in funzione ben ventidue riformatori governativi ed altrettanti gestiti da ecclesiastici filantropi o da opere pie. Biffi riporta che al 31 dicembre 1858, erano affidati a questi enti 6500 ospiti di cui 4480 maschi e 2020 donne (BOLIS 1869; S. BIFFI, 1902).

B. 1) In Francia e Svizzera

Nel 1817 la *Pia Associazione dei Fratelli della dottrina cristiana* fondò nella capitale francese, in Via di Gres, il "*Penitenziario della Senna pe' giovani condannati*". Successivamente l'istituzione fu assorbita dal governo francese che trasferì i ragazzi alla "*Roquette*", e creò una apposita società di patrocinio con l'intento di seguire i ragazzi che uscivano da quella prigione.

Madamigella Duplaix, meglio nota con il nome di Suora S. Policarpo, a partire dal 1805 aprì una serie di istituti: "*Case di rifugio*" per l'educazione delle donne che uscivano dal carcere; "*Case di preservazione*" per le orfane e derelitte; "*Case di lavoro*" dove si insegnavano arti e mestieri alle giovani delinquenti ed ex detenute.

L'abate Fissiaux nel 1839 fondò a Marsiglia la *Corporazione di San Pietro* per la moralizzazione dei detenuti e dei liberati dal carcere.

Nel 1822 un gruppo di facoltosi filantropi fondò a Strasburgo una "*Società*" per il recupero dei giovani delinquenti della zona del Basso Reno.

La signora Fry ed altre illustri dame (*Lamartine, La Grange, Le-*

chevallier, de Boismont) istituiscono, nel 1845 a Parigi, un asilo ricovero per giovani detenute uscite di prigione. L'asilo fu dato in gestione alle suore del Buon Pastore.

Le suore del *Buon Pastore* gestivano inoltre altri istituti simili in: *Amiens, Anger, Bourges, Dole, Lilla, Limoges, Metz, Saint Omer, Sens, Strasburgo, Varennes-les Neves*.

A queste incombenze partecipavano altre famiglie di religiose: *Solitudine di Nazareth, Serve cattoliche di Strasburgo, Serve protestanti di Strasburgo, Lavorerio rifugio della Misericordia, Società di patrio della Senna, Convento della Maddalena*.

In Francia operava anche San Giovanni Battista De La Salle che nel suo convitto ricavò alcuni locali per ospitarvi ragazzi discoli.

A parte gli istituti gestiti dalle Chiese protestanti, un frate a nome di *Teodosio* istituì un gran numero di istituti detti appunto "*Teodosianischen Anstalten*" per ospitarvi ragazzi bisognosi, orfani e piccoli delinquenti ed ex detenuti usciti dai correzionali.

B. 2) In Italia

B. 2. 1) a Roma

Oltre al più famoso *San Michele a Porta Portese*, a Roma lo Stato Pontificio gestiva altre carceri minorili.

VIA DEL GONFALONE

Il carcere minorile di Via del Gonfalone, adiacente alle *Nuove di Strada Giulia* venne edificato per volere di Papa Leone XII (Annibale Sermattei dei Conti della Genga) nel 1827 su progetto dell'architetto Giuseppe Valadier, già architetto camerale per le Case di Pena dello Stato Pontificio. Questo carcere, che avrebbe dovuto affiancare il san Michele, aveva quaranta cellette e venne affidato all'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità.

S. BALBINA ALL'AVENTINO

Nel 1854, allorché nel San Michele a Porta Portese furono imprigionati, come detenuti politici, alcuni aderenti alla Repubblica romana, fu necessario trovare un'altra struttura da adibire a carcere per i minorenni, non essendo abbastanza grande quella del Gonfalone.

Il Pontefice Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti) pensò di utilizzare il vecchio convento, e l'annessa tenuta agricola, di S. Balbina all'Aventino, nei pressi delle Terme di Caracalla. La gestione fu affidata ai fratelli di Nostra Signora della Misericordia.

B. 2. 2) In Umbria

Per fini puramente assistenziali e di prevenzione della delinquenza minorile, nel 1861, ad Assisi, nella parte bassa della cittadina, alcuni pa-

dri *Benedettini* fondarono, adattando parte di un loro antico convento e relativa parrocchia, con annesso appezzamento di terreno, una colonia agricola, per accogliervi i poveri ragazzi di estrazione contadina, dove questi imparavano a coltivare il terreno con moderne metodologie.

Altra analoga colonia agricola venne istituita a Perugia, nel 1861, presso il monastero di San Pietro dei Cassinesi, ugualmente per iniziativa dei monaci *Benedettini*. L'istituto poteva ospitare circa venti ragazzi, compresi quelli colpiti da misure di pubblica sicurezza.

B. 2. 3) In Emilia e Romagna

A Bologna, una prima casa di correzione venne istituita nel 1868, sotto l'egida di una Società di Patronato, per i ragazzi dagli otto ai quindici anni. Nel 1877 divenne casa di custodia governativa. La cronaca riporta che nel 1891, a seguito dei disordini scoppiati contro una serie di restrizioni volute dalla direzione, vi fu ucciso un sorvegliante.

B. 2. 4) Nel Lombardo-Veneto

Ne 1841 il comasco *Paolo Marchiondi* fondò a Milano, in Santa Maria della Luce, un riformatorio. Quale direttore e padre spirituale del posto fu nominato il sacerdote Alessandro Bianchi. Questo prete criticò aspramente i sistemi correttivi tradizionali, le incapacità e la mancanza di specifica preparazione del personale preposto a tali delicati compiti, che erano spesso le vere cause dei disordini che avvenivano in queste strutture: *“l'istitutore privo di attitudine naturale e ignaro di nozioni pedagogiche, vieta per vietare, senza darsi una ragione del divieto; diventa così un torturatore, non un educatore degli allievi affidatigli; e questi si fanno così di carattere cupo, e perdono le preziose e indispensabili doti della iniziativa e della energia allo scopo e alla lotta della vita”*. Tali critiche furono supportate dalla ricca e preziosa documentazione che egli stesso raccolse, sulla vita negli istituti, sui sistemi e perfino sulle cause dei disordini, oltre che sul personale. Ma il Bianchi criticò anche l'abuso che si faceva della cella di isolamento come sistema punitivo del tutto negativo: *“Io non concepisco la cella che come un luogo di segregazione momentanea, specialmente per la conoscenza dell'individuo e la riflessione necessaria a eccitare in lui al suo entrare; per casi di ribellione o di contagio morale, e per la cura di malattie, o per una eccezione di premio ai migliori e ai più provetti fra gli alunni; giammai per castigo, perché sono convinto che come tale, è quanto di più disumano e bestiale possa pensarsi ed il mezzo più sicuro del peggioramento intellettuale, morale e fisico di chi vi è sottoposto. Ciò non pertanto la cella di punizione è necessaria in un istituto mal diretto o dove sia entrata la insubordinazione, ma guai all'istituto*

dove se ne facesse sistema “.

Nel 1845 ad opera del sacerdote *Giovanni Spagliardi* (visitatore delle carceri cittadine) fu istituito in Milano, Via Quadronno, un “educatorio” (*Istituto di patronato pei liberati dal carcere*), che accolse nelle sue strutture anche quei giovani già ricoverati nell’ex convento dei Cappuccini a Porta Vercellina. Nel 1852, il governo austriaco dispose che l’istituto avrebbe dovuto ospitare anche i giovani delinquenti che erano stati condannati dalle competenti autorità a scontare una pena per i misfatti loro ascritti: “*l’edificio fu incominciato nel 1852 e compiuto nel 1859: vi si spese un mezzo milione, cui la privata beneficenza sopperì ininteramente. Bastano tali fatti a dimostrare la generosa filantropia che distingue la capitale della Lombardia. I mestieri che vi s’insegnano sono numerosi, e l’assistenza che vien data ai giovani al loro rientrare nel mondo, merita il più sincero encomio e produce i migliori effetti*” (BOLIS, 1896).

Don Giovanni Spagliardi istituì poi, nel 1864, un altro “educatorio per soli impuberi” (Istituto pei fanciulli derelitti) nel comune di Parabiago, nella zona compresa fra Milano e Varese, utilizzando le già esistenti strutture di un vecchio monastero, con l’annessa chiesa ed il fondo, che Napoleone I, a seguito della soppressione delle corporazioni religiose, aveva tolto ai monaci Cistercensi per destinarlo a convitto-educando.

Nel 1859 un caritatevole gruppo di signore istituiva, sempre in Milano - Porta Magenta - la “*Casa di Nazareth*”, per accogliervi ragazze traviate e fanciulle bisognose.

Vanto della città ambrosiana è l’antico orfanotrofio dei *Martinitt* che, fin dalla sua nascita avvenuta nel 1532 ad opera del filantropo *Gerolamo Emiliani* (poi santificato), provvide ad ospitare ragazzi orfani che altrimenti sarebbero inesorabilmente finiti per le strade ad accattonare ed a delinquere. Con l’orfanotrofio dei Martinitt non può non essere ricordato quello femminile delle *Stelline*, funzionante, sempre in Milano, sin dal 1584, e voluto da San Carlo Borromeo.

Don Carlo Botta aprì a Bergamo, nel 1817, nell’antico ospizio della congregazione dei frati mendicanti, l’*Istituto professionale per discoli ed abbandonati*. La struttura, concessa in “affittanza enfiteutica”, venne successivamente acquistata assieme ad altri locali di proprietà Gamberini. I locali furono ampliati ed adattati in modo da potervi ospitare più di centoventi ragazzi. Furono aperti laboratori di falegnameria, di fabbro-ferraio, di calzolaio e di sarto, oltretutto ad aule per la musica ed il canto.

Nel 1829 *Ferrante Aporti* apriva a Cremona *L’Asilo speciale per i monelli della strada*, mentre nella stessa città, nel 1836, il sacerdote *Manini* apriva un nuovo istituto di carità nella vecchia casa della filantropica famiglia dei conti Archinti. I ragazzi frequentavano i laboratori di calzoleria, di sartoria, di falegnameria e di tessitura, e nel tempo

libero alcuni di loro si dedicavano al canto ed alla musica. I locali erano ampi, salubri, forniti delle necessarie comodità e con vasti cortili. I ragazzi indossavano vestiario dalla foggia quasi militare. Le spese di soggiorno dei ragazzi erano a carico dei comuni, di congregazioni caritative e di privati cittadini.

Il medesimo sacerdote aprì, nello stesso periodo e per gli stessi fini, anche un istituto femminile del *Buon Pastore*, dove vennero ospitate ragazze traviate e fanciulle bisognose, che vi ricevevano una adeguata educazione e venivano occupate nei laboratori di taglio e cucito, di filatura della seta e nelle altre faccende domestiche.

In Brescia, ai piedi del castello cittadino, nel 1854 fu aperto, per iniziativa del sacerdote *Luigi Apollonio*, l'*Istituto dei derelitti*. I ricoverati vi apprendevano le diverse arti (fabbro ferraio, sartoria, calzoleria, falegnameria) e vi ricevevano una sufficiente educazione letteraria e militare. Alle spese si provvedeva con le donazioni dei privati e con i contributi elargiti dalla provincia, dai comuni e dall'assistenza governativa. L'istituto chiuse nel 1901 a seguito di tre ammutinamenti effettuati dai ragazzi contro il regime militaresco instaurato dal governo anticlericale dell'epoca.

Sempre in Brescia, a cura di certa Catterina Rossi, coadiuvata da alcuni benefattori, veniva istituito nel 1853 l'*Istituto delle derelitte di San Gaetano*, allo scopo di accogliervi ed istruirvi le giovinette abbandonate. Qualche anno dopo, non risultando i locali più sufficienti ed idonei per potervi ospitare le numerose ragazze, l'istituto si trasferì in una costruzione più grande e spaziosa, dono di una pia signora del posto, e prese appunto il nome di San Gaetano. L'istituto venne successivamente retto dalle *Suore Ospitaliere dell'Istituto di Loreto*.

Dal Rendiconto dell'adunanza generale di patronato della provincia di Milano del 22 aprile 1867, si legge: "*Partendo dal principio che l'educazione del figlio del povero dev'essere diretta allo scopo di avvezzarlo all'ardua vita che lo attende, giacché soltanto dalle sue forze fisiche deve ritrarre il proprio sostentamento, questa Società di patronato si propone di utilizzare i primi anni della fanciullezza dei ricoverati per coltivare l'intelletto e sviluppare insieme le sue forze fisiche, onde fatto grandicello alla famiglia potesse recare il suo tributo di lavoro. Quindi divise i ricoverati secondo l'età, trasportò nell'istituto di Parabiago quelli al disotto dei tredici anni, acciocché l'aria libera dei campi rifacesse la vita a questi figli del povero viziati dalla nascita, dagli stenti della malsania: trattenere i più avanzati nel patronato, come più atti a sostenere le privazioni di una vita severa di raccoglimento e di occupazione. A Parabiago la coltura intellettuale prevale alla industriale, al patronato invece questa prevale su quella. E a dimostrare quali morali vantaggi già si ottennero da un tale sistema, basti l'accennare che il novanta per cento dei giovani collocati dal patronato, mantennero condotta onesta e laboriosa; e che non solo non vengono respinti dal*

pregiudizio che colpisce chiunque sorta dal carcere, ma ben anzi sono ricercati dai più rispettabili stabilimenti industriali” (BOLIS, 1896).

B. 2. 5) Nel Regno Sardo Piemontese

Anche la città di Torino, durante il XIX secolo, vide il fiorire delle istituzioni benefiche, gestite dalle Società di patronato, tra le quali la più nota fu certamente la *Società Reale pel patronato dei giovani liberati dalla casa di educazione correzionale*, fondata per volontà dell'abate Fissiaux nel 1846, che ebbe il suo riconoscimento ufficiale con il R.D. del 21 novembre dello stesso anno.

A partire dal 1865 la Società si interessò anche dei giovani minori di venticinque anni liberati dal carcere.

La disciplina carceraria in vigore nel Regno sabaudo era tra le più severe, più vicina al terrore che alla rigenerazione del colpevole, tanto che al sistema auburniano venne preferito quello più duro filadelfiano, di isolamento totale e continuo.

Anche nelle carceri minorili venne suggerita l'idea di applicare tale sistema totale, ma l'influenza delle idee riformatrici promosse dal *Conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto*, da *Giovenale Vegezzi* e dal sacerdote *Don Giovanni Bosco*, fecero propendere le autorità per la sola segregazione notturna ed il lavoro e le altre attività diurne in comune, come già a lungo era stato sperimentato, tra l'altro, nel correzionale romano del San Michele a Porta Portese.

Tali metodi, come scrisse il Lucas, non dovevano perdere di vista il recupero dei ragazzi attraverso il lavoro e la preghiera: *“è opportuno imporre ai giovani detenuti in maniera continua l'isolamento del silenzio: si deve autorizzarli a romperlo nei momenti della passeggiata, non per farli divertire e tollerarli in giuochi strepitosi, ciò che è inammissibile nei penitenziari, che non devono avere il carattere nè il regime dei collegi, ma per lasciare esercizio e movimento allo sviluppo fisico, e qualche mezzo di espansione che possa dare occasione all'osservazione dell'educazione penitenziaria, allo studio delle diverse inclinazioni individuali, le quali non potrebbero essere conosciute che permettendo loro di prodursi”*.

In realtà, nonostante i principi rieducativi fossero teoricamente alla base del sistema, concretamente più che curare la salute e l'emenda dei giovani si preferì sfruttarli, particolarmente nelle lavorazioni industriali tessili. Nel Regno sardo prevalse addirittura l'idea di arruolare i minorenni reclusi nell'esercito, tanto che a tal proposito venne scritto: *“Quanto ai giovani detenuti che hanno ancora da adempiere alla leva militare, si deve eziandio considerare che se perderanno in carcere quella forza di costituzione richiesta dal mestiere dell'armi, sarà necessità per compiere i quadri dei contingenti, di chiamare sotto le bandiere altri giovani liberi, operai esperti, e privare così talvolta più*

famiglie del loro migliore aiuto e conforto”.

La città di Torino, oltre che sui riformatori governativi, poteva contare anche su altre benefiche istituzioni:

L'Istituto *Buon Pastore per fanciulle traviate* fu aperto dalle *Suore della Congregazione* nel 1853 (circa dieci posti), in un vecchio monastero, allo scopo di “offrire un'educazione civile e per chiamare alla buona via le fanciulle traviate”.

L'Istituto *pei giovani liberati dalle case di correzione e di pena* fu invece aperto nel 1846 presso Vigevano, nella struttura dell'Ospizio Cottolengo, dalla Società reale di patrocinio, allo scopo di collocare i ragazzi nel mondo del lavoro. Da questo istituto i giovani uscivano giornalmente per recarsi a lavorare presso le industrie, le private officine e le botteghe artigianali. Successivamente, però, si preferì togliere i ragazzi dal lavoro per istruirli mediante scuole all'interno dell'istituto stesso.

Un altro istituto, denominato *Collegio degli artigianelli*, fu istituito a Torino in Corso Palestro su un terreno donato dall'Associazione di carità, dove i ragazzi dovevano frequentare obbligatoriamente le diverse officine impiantatevi: tipografia, legatoria, ebanisteria, falegnameria, ed altre.

Nel 1853 a Moncucco, a poca distanza da Castelnuovo d'Asti, presso Torino, in un rustico caseggiato di campagna, il sacerdote *don Giovanni Cocchi*, presidente dell'associazione di Carità, istituì a favore dei giovani poveri ed abbandonati una colonia agricola per minorenni. A seguito di opportuno dissodamento e disboscamento del terreno, una vasta superficie fu utilizzata dai ragazzi per coltivarvi l'orto, la vigna, il frutteto ed il giardino.

Nella città di Torino deve essere ricordata in modo particolare l'opera svolta nelle carceri cittadine dal sacerdote *Giuseppe Cafasso*, poi santificato⁴⁵.

Edmondo De Amicis ebbe a scrivere: “*Egli era maestro a Torino, e andò per tutto l'inverno a far lezioni ai prigionieri, nelle Carceri Giudiziarie. Faceva lezione nella chiesa delle carceri, che era un edificio rotondo, e tutt'intorno, nei muri alti e nudi, vi son tanti finestrini quadrati, chiusi da due sbarre di ferro incrociate, a ciascuno dei quali corrisponde di dentro una piccolissima cella. Egli faceva lezione passeggiando per la chiesa fredda e buia, i suoi scolari stavano affacciati a quelle buche, coi quaderni contro le inferriate...*”.

Nelle carceri della città di Torino svolgeva il suo apostolato, accanto a Don Giuseppe Cafasso, anche *Don Giovanni Bosco*.

⁴⁵ Nel 1960 la città ha eretto, nel luogo dove avvenivano le esecuzioni capitali denominato “*Rondò della forza*”, un monumento a San Giuseppe Cafasso, chiamato dalla popolazione il “il prete della forza” perché accompagnava i giustiziandi fino all'ultimo momento.

San Giuseppe Cafasso è stato nominato protettore dei cappellani e patrono delle carceri in data 9 aprile 1948, da parte della Congregazione dei Riti.

Don Bosco, visitando i detenuti minorenni della Generala e gli adulti delle Nuove, ebbe a dire: *“In questi luoghi di miseria spirituale e temporale trovansi molti giovinetti sull’età fiorente, d’ingegno svegliato, di cuore buono, capaci di formare la consolazione delle famiglie e l’onore della Patria; e pure sono colà rinchiusi, avviliti, fatti l’obbrobrio della società”*.

B.2. 6) A Genova

A Genova, oltre alla celebre istituzione della *Nave Scuola Redenzione Garaventa* fondata nel 1883 dal Prof. *Nicolò Garaventa* e sorretta economicamente da filantropi cittadini, devono essere ricordate altre due istituzioni, entrambi risalenti alla seconda metà dell’Ottocento.

Nel 1870 la *Compagnia della Misericordia* aprì in Borgo Pila la *Casa di patronato per minorenni corrigendi*, che l’anno seguente fu trasferita nell’ex cantiere navale della Foce del torrente Bisagno, di proprietà del municipio genovese.

La custodia dei minorenni venne affidata a carabinieri, poliziotti ed agenti di custodia in pensione.

L’istituto chiuse nel 1891, a seguito della cattiva gestione, rilevata dalle numerose ispezioni effettuate. La disciplina lasciava molto a desiderare, l’incapacità dei dirigenti e le percosse che vi venivano somministrate continuamente, furono causa di non poche sommosse.

Le ispezioni rilevarono, tra l’altro, che l’insegnamento marittimo sia teorico sia pratico non veniva effettuato secondo i programmi stabiliti.

B. 2. 7) Nel Regno delle due Sicilie

Per la città di Napoli è da ricordare il riformatore *Fra Gregorio Maria Rocco*, il quale, nel quadro di un potenziamento delle opere di carità, volle sensibilizzare l’intervento di Carlo di Borbone per la soluzione del problema dell’internamento generale di giovani delinquenti, prostitute, accattoni e poveri, e per l’edificazione di un grande Albergo di carità.

L’incarico fu affidato all’architetto di corte Ferdinando Fuga, autore della progettazione e costruzione del carcere femminile del San Michele a Porta Portese in Roma.

Inizialmente l’opera doveva essere realizzata nei pressi della Porta Nolana, ma in seguito fu prescelta una vasta area alle pendici della collina di Capodimonte, che però, a causa della pendenza del terreno, non

risultò idonea per realizzare la prevista struttura a pianta quadrilatera: si optò dunque per una nuova soluzione longitudinale.

Il progetto, quindi, fu totalmente rimaneggiato e ne risultò un edificio che si sviluppava in lunghezza (circa seicento metri), con la chiesa centrale, dove furono disposti in successione quattro grandi cortili, uno per ogni classe di ospiti.

Alla fine del Settecento, su una popolazione di 400.000 abitanti, ben 100.000 erano i poveri derelitti, orfani e piccoli delinquenti, che stazionavano notte e giorno per le strade della città, particolarmente intorno a Castel Capuano ed all'attiguo mercato.

Nel XIX secolo spicca la figura e l'operato dell'avvocato *Bartolo Longo* di Pompei. La sua vita sarà dedicata interamente a favore degli orfani e dei figli dei carcerati, che vegetavano vagabondando nella Valle di Pompei e nella adiacente zona vesuviana.

A Lecce furono aperti, rispettivamente nel 1836 e nel 1854, l'orfanotrofio maschile *Garibaldi* e quello femminile *Principe Umberto* (già di santa Filomena) dove i giovani (sia orfani, sia condannati al ricovero forzato) venivano istruiti a leggere ed a scrivere, a far di conto, a disegnare, e nelle arti teorico-pratiche di tipografo, sarto, falegname, calzolaio e sediaro, mentre le ragazze oltre a leggere ed a scrivere imparavano l'arte della tessitura, del cucito, del ricamo e delle faccende domestiche familiari.

I *frati Domenicani* nello stesso periodo aprirono invece, a Monteleone (oggi Vibo Valentia) in un loro antico convento, un *Istituto agrario*, a favore dei giovani sbandati ed orfani della zona, dove questi ricevevano istruzione nel leggere e scrivere, e nelle arti della tipografia, della rilegatura, nella tessitura, sartoria e calzoleria.

Sin dalla sua apertura l'istituto fu gestito con sistemi duri: basti pensare che le celle di punizione erano di dimensioni ridottissime. Alla fine del secolo scorso, a seguito di una rivolta, i giovani tentarono di uccidere il direttore. La rivolta fu sedata, ma in quella favorevole circostanza ottanta ragazzi fuggirono dall'istituto.

Un'altra colonia agricola veniva aperta nel 1862, con appositi contributi governativi, presso Palermo, dal padre benedettino cassinese *Luigi Castelli*, nel convento di San Martino della Scala. Anche questa colonia agricola ospitò prima venti e poi oltre cento ragazzi, figli di poveri agricoltori della zona circostante, allo scopo di assisterli e di istruirli. Successivamente fu stipulata una convenzione con il Ministero dell'Interno per collocarvi, in appositi distinti locali, circa sessanta ragazzi colpiti da misure di pubblica sicurezza.

A differenza di Monteleone, qui la gestione ed il trattamento erano buoni, tanto da indurre i ragazzi ad una protesta per evitare la partenza per altro incarico del loro direttore. Con la secolarizzazione avvenuta a seguito della legge Siccardi, l'istituto passò sotto la gestione diretta dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

UNITÀ D'ITALIA E NOVECENTO

A) L'Amministrazione carceraria del nuovo Regno e la presenza religiosa

A seguito dei moti rivoluzionari e delle guerre condotte dal regno sardo, nel 1860 l'Italia poteva finalmente dirsi unificata sotto l'egida della monarchia sabauda.

A questa unificazione geografica bisognava però far seguire l'unificazione delle varie leggi, relative al sistema fiscale, all'organizzazione amministrativa e militare ed all'organizzazione economica e politica.

Bisognava ugualmente pensare all'organizzazione delle carceri ed ai suoi ordinamenti, che nel frattempo iniziavano ad essere oggetto di attenti studi. Per la verità, in questo particolare settore della Pubblica Amministrazione, si intervenne con la massima celerità, principalmente perchè era urgente uniformare la legislazione interna, ma anche perchè la questione penitenziaria cominciava ad essere oggetto di attenzione a livello internazionale.

In un primo tempo, però, a causa del diverso approccio settoriale dei penalisti, che trascurarono di valutare attentamente l'importanza e la delicatezza della "questione carceraria", si privilegiò maggiormente la riforma del diritto sostanziale e procedurale penale, mentre il problema di un nuovo ordinamento penitenziario generale da dare all'Amministrazione delle Carceri dell'Italia costituita in Nazione unitaria venne affrontato solo dopo il 1862.

Tale distacco portò i cultori del diritto penale a disinteressarsi del carcere, limitandosi a disquisizioni teorico-filosofiche e morali sulla pena senza tener conto che, nel frattempo, la pena detentiva era divenuta la principale delle sanzioni comminate dal sistema penale. D'altra parte sia le strutture interne di tutti i luoghi di pena, sia le loro diversificate organizzazioni locali di governo disciplinare e morale, in vigore nei singoli Stati dell'Italia pre-unitaria, non corrispondevano affatto ai nuovi concetti, ai quali man mano andavano informandosi le legislazioni penali e penitenziarie internazionali.

Gli arbitrari sistemi detentivi e di trattamento dei detenuti, infatti, per quanto diversi da regione a regione, potevano considerarsi simili, se non altro, perchè si presentavano tutti, in rapporto alle remote tradizioni del diritto punitivo, ugualmente in contrasto con le più elementari norme dell'igiene della persona e dell'ambiente, e con le esigenze di una moderna etica sociale. (QUERCI – SERIACOPI, 1925).

Una serie di problemi di una certa delicatezza e della massima importanza travagliarono i lavori delle diverse commissioni che ebbero

ad occuparsi della “questione carceraria”, con lo specifico mandato di esaminare principalmente:

- se fosse o meno il caso di accentrare sotto una stessa direzione generale tutti gli stabilimenti penitenziari, al momento ancora gestiti dai Ministeri della Marina, dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

- Se fosse o meno il caso di mantenere la pena dei lavori forzati, quale eventualmente potesse essere l'alternativa, e quali misure sostitutive adottare nel frattempo.

- Quale fosse il sistema penitenziario da adottare: quello filadelfiano, quello auburniano o quello irlandese.

Un'altra questione che si presenta in tutta la sua gravità è quella dei criminali ammalati di mente, che loro malgrado sono ospitati nelle strutture penitenziarie (rei folli), e la situazione analoga degli ammalati di mente criminali (folli rei) a loro volta ospitati presso gli ospedali civili.

Si provvide quindi per prima cosa a rivedere ed emanare norme unitarie nell'intero settore “penale-carcerario”.

Si rese subito necessario accentrare l'amministrazione delle varie carceri nella nuova Direzione Generale presso il Ministero dell'Interno (R. D. 29 novembre 1866, n. 3411). Furono così abrogate le vecchie disposizioni che prevedevano alle dipendenze del Ministero della Marina i bagni penali, del Ministero di Grazia e Giustizia le carceri giudiziarie, del Ministero dell'Interno gli ergastoli e le case di reclusione, e dei Comuni le case mandamentali.

Con la conquista dello Stato pontificio da parte del nuovo Regno, passarono al Governo anche le competenze temporali del Pontefice, e con queste l'amministrazione della giustizia e delle carceri cittadine. Si rammenta che in Roma in quel periodo erano ancora in funzione una serie di “tribunali pontifici” e le cosiddette “carceri papaline”⁴⁶.

Nel frattempo una serie di leggi dette “anticlericali” (Siccardi – Rattazzi), sulle guarentigie, sulla manomorta, sulla perdita dei beni ecclesiastici, furono varate dal nuovo governo liberale. Furono quindi soppressi gli ordini religiosi con la conseguente appropriazione da parte del Governo di possedimenti e beni ecclesiastici, e la chiusura e confisca di conventi e monasteri, molti dei quali furono immediatamente riadattati a prigioni.

Il nuovo Governo adotterà subito, in attesa di un nuovo codice, il codice penale sardo del 1859, che nel 1861 sarà integrato da molti istituti e principi giuridici esistenti in quello del Regno delle due Sicilie.

⁴⁶ Nel 1870 nella città di Roma erano in funzione, oltre alle carceri Capitoline e Ripa, le “Nuove” di Via Giulia, il Carcere alle Terme di Diocleziano, Porta Portese e del Forte a Ostia, Villa Altieri per le donne mentre per i minorenni erano in funzione S. Balbina all'Aventino, Via del Gonfalone ed il Buon Pastore per le ragazze minorenni. Solo l'anno prima era stato inaugurato a Civitavecchia il nuovo “Bagno penale”.

Tra il 1860 ed il 1862 furono emanate specifiche leggi e conseguenti regolamenti d'attuazione per l'Amministrazione delle carceri nel nuovo Regno italiano. Nel settembre del 1860 venne emanato quello per i bagni penali⁴⁷, il 29 febbraio del 1861 quello per le carceri giudiziarie⁴⁸, ed il 17 gennaio del 1862 quello per le case penali⁴⁹, nell'agosto

⁴⁷ RR. DETERMINAZIONI del 1841 (Stato Sardo-Piemontese) - ***Istruzioni pel servizio dei bagni marittimi****

- § 1. 1. I cappellani di marina applicati ai Bagni avranno la direzione spirituale tanto dei bagni come degli ospedali dei bagni: dovranno essi celebrare o far celebrare la Messa ogni mattina nella Cappella dello spedale. Nei giorni festivi sarà provvisto per cura della Marina alla celebrazione di una Messa nella cappella del bagno, destinandovi, ove sia possibile, un Cappellano di essa.

- § 2. 1. I Cappellani che celebreranno la Messa nelle Cappelle dei bagni nelle domeniche e feste di precetto, dovranno concertare l'ora col Direttore del Bagno. Sorveglieranno i Cappellani a che la preghiera sia recitata a dovere tanto la mattina che la sera, incaricando di quest'ufficio quello fra i mozzi, che vi crederanno più atto per ogni sala, e procurando di tempo in tempo di assistervi inopinatamente.

- § 3. 1 Essi dovranno pure portare le loro cure sugli individui della compagnia guardiaciurme nella caserma, dirigere ed attendere all'istruzione religiosa delle loro famiglie, e per tale oggetto dovranno far loro la dottrina una volta la settimana nelle stagioni in cui tale è l'uso nelle parrocchie. Ogni settimana notificheranno al Direttore del bagno le osservazioni che avranno fatte, affinché egli possa dare analoghi provvedimenti.

- § 4 I cappellani riceveranno le limosine fissate per le Messe in suffragio dei forzati deceduti nei bagni ai quali sono essi applicati.

- § 5. Nelle missioni, dottrine ed altre funzioni religiose, che si celebrano nelle cappelle dei bagni marittimi, saranno tenuti ad assistere con rispettoso contegno e silenzio tanto le guardie come tutti i condannati.

* in G. B. MASSONE, 1851, *La pena dei lavori forzati - i bagni marittimi negli Stati sardi*, Genova, Regia tipografia di Gio. Ferrando.

⁴⁸ **R. D.27 gennaio 1861 - Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno**

Commissioni visitatrici

- Art. 7. In ogni Comune, in cui v'hanno uno o più carceri, è istituita una Commissione visitatrice composta dal Sindaco, che avrà la presidenza, del Procuratore del Re, o di un suo Sostituto, del Parroco, nel cui distretto parrocchiale è situato il carcere e di quattro cittadini nominati dal Consiglio comunale.

Personale delle carceri

- Art. 11. Il servizio del culto e l'istruzione religiosa sono affidati in ogni carcere ad un cappellano, salvo i diritti inerenti alla giurisdizione del parroco locale. All'ufficio di cappellano non sarà, per quanto sia possibile, chiamato chi abbia cure d'anime.

Dell'insegnamento elementare è incaricato, secondo le circostanze locali, o un apposito Maestro o il Cappellano stesso.

Dell'insegnamento elementare alle detenute è affidato ad una delle Suore di carità addette al servizio carcere, ed in mancanza di queste, ad un'apposita Maestra.

- Art. 15. Può del pari il servizio economico essere commesso alle Compagnie dette di Misericordia, o ad altre associazioni pie laiche di consimile scopo.

Del Cappellano e del Maestro

- Art. 113. Nelle città dove vi ha più di un carcere è nominato per ciascuno di essi un apposito Cappellano. In quelle dove vi ha un solo carcere, ma di regola ordinaria assai popolato, l'Autorità dirigente potrà proporre al Ministero la nomina di un secondo Cappellano.

In questo caso la Direzione determina il rispettivo servizio procurando che ove si possa senza troppa disparità ciascun Cappellano abbia l'incarico di uno dei quartieri.

- Art. 114. Il Cappellano celebra la messa nel carcere tutti i giorni festivi e quando ne riceve l'ordine, fa l'istruzione religiosa il mattino di ogni domenica e giorno festivo, e sera il catechismo a tutti i detenuti diretta a richiamare loro alla mente le massime della religione e della morale.

Le ore dei divini uffici, delle istruzioni, del catechismo e degli altri servizi religiosi, non che il numero delle volte che in ciascuna settimana della quaresima deve fare il catechismo, sono fissate dal Regolamento interno. Il Cappellano può segnalare fra i detenuti condannati d'accordo con la Direzione gli inservienti alla messa, ed agli altri uffici di culto.

- Art. 115. Le visite periodiche del Cappellano nel carcere hanno luogo due volte la settimana, oltre i giorni festivi e le circostanze straordinarie in cui venisse chiamato a recarvisi.

Però visita giornalmente i detenuti in cella di punizione, ed oltre le volte che possa venirvi straordinariamente chiamato, visita tre volte la settimana gli ammalati nell'infermeria, e possibilmente negli stessi giorni ed ore.

Visita pure giornalmente i condannati a morte.

I detenuti imputati privi di colloquio sono da lui visitati, previa dichiarazione di non dissenso dell'Autorità giudiziaria.

- Art. 116. Il Cappellano nelle sue visite ai detenuti, ed in occasione di qualsiasi rapporto con essi, deve astenersi scrupolosamente da ogni atto o parola relativi allo loro causa, o che possa riguardare personalmente qualche detenuto, debbe pure recusare di accettare qualunque commissione da essi, o per essi, che se gli volesse dare sia per l'interno del carcere che pel di fuori. Egli si uniformerà in tutto agli ordinamenti generali e particolari che reggono il carcere.

Le ore ed i giorni delle visite del Cappellano sono determinati dal Regolamento interno.

- Art. 117. Il Cappellano deve osservare nel carcere il più scrupoloso riserbo in tutto ciò che riguarda le convinzioni religiose dei detenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuno di essi manifesti il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà alla Direzione per le occorrenti istruzioni.

- Art. 118. In vicinanza o dopo Pasqua, in que' giorni ed in quelle ore che dalla Direzione verranno stabiliti, il Cappellano detterà, o con l'approvazione della detta Autorità dirigente inviterà Sacerdoti per dettare nel carcere un triduo di predicazioni.

- Art. 119. I Ministri dei culti tollerati hanno libero accesso nel carcere, qualora vi vengano chiamati dai loro correligionari, uniformandosi però in tutto ai Regolamenti.

- Art. 205. Niuno può visitare le carceri senza uno speciale permesso in iscritto dell'Autorità dirigente. Sono eccettuati da questa proibizione ... () ... il Vescovo diocesano, ..i componenti la commissione locale visitatrice, gli ufficiali dell'Opera pia per le carceri pel miglioramento morale dei detenuti...-

La detta proibizione non colpisce neppure il parroco locale né chi lo rappresenta nello esercizio del suo ministero, né gli altri ecclesiastici autorizzati dall'Autorità dirigente a frequentare il carcere, ...-

Condannati a morte

- Art. 250. I condannati a morte sono immediatamente, dopo la lettura della sentenza che loro riguarda, collocati nel locale a ciò specialmente destinato... () .. Essi ricevono, almeno una volta al giorno, la visita del Direttore, del Cappellano e dell' Ufficiale sanitario.

Possono avere colloquio liberamente e segretamente col Cappellano, o con un altro Sacerdote di loro confidenza fatto chiamare espressamente, in modo tale tuttavia che le persone preposte allo loro sorveglianza non li perdano mai di vista.

Reggimento morale e religioso

- Art. 252. Tutti i condannati cattolici, ed i giovani minori degli anni 14, quantunque imputati, debbono, dell'Autorità giudiziaria, e sotto quelle cautele che la medesima crederà di prescrivere, assistere nei giorni festivi alla messa, alla istruzione religiosa, al catechismo, ed alla conferenza di cui all'art. 114.

- Art. 253. Nelle carceri nelle quali vi ha un'apposita Cappella nella quale si possono condurre i detenuti per assistere agli uffizi divini, ed alla istruzione religiosa, quelli sono collocati in essa secondo la classificazione di cui all'art. 159.

- Art. 254. Quelli fra i detenuti che appartengono agli altri culti ricevono, sulla loro domanda, i soccorsi religiosi dai ministri del proprio culto.

⁴⁹ **R. D. 17 gennaio 1862, n. 413 - Regolamento Generale per le Case di Pena del Regno**

Del Cappellano

- Art. 52. Il Cappellano è incaricato sotto la dipendenza del Direttore di tutto ciò che concerne il servizio spirituale nello stabilimento.

Ha perciò l'obbligo principalmente di celebrare la messa in tutti i giorni festivi e negli altri in cui sia prescritto ai detenuti di intervenire - di fare nei giorni di domenica il catechismo e la spiegazione del vangelo - di sentire la confessione dei detenuti - di fare ai medesimi nei giorni non festivi, e quando ne sia richiesto dal Direttore, letture e conversazioni morali-religiose.

- Art. 53. Deve visitare ogni giorno i malati nell'infermeria, amministrare i sacramenti ai malati in pericolo di morte, ed assistere i moribondi.

- Art. 54. In vicinanza o dopo Pasqua, in quei giorni ed ore che dal Direttore verranno stabiliti, deve dettare un triduo di predicazione, con l'assistenza all'uopo di sacerdoti da approvarsi dallo stesso Direttore.

- Art. 55. Quando il Direttore non sia in circostanze speciali per stabilire altrimenti per riguardo a qualche detenuto, deve il Cappellano visitare frequentemente nelle loro celle i nuovi giunti, i liberandi e quelli che vi fossero rinchiusi in punizione per esortarli a ricondursi al dovere.

- Art. 56. Il Cappellano deve visitare frequentemente la scuola ed assistervi alle lezioni, onde assicurarsi che queste siano dirette nel senso di svolgere nei detenuti l'istruzione morale, e quando riconosca che l'adottato sistema d'insegnamento non sia atto a raggiungere tale precipuo scopo, ne riferisce al Direttore per gli opportuni provvedimenti.

- Art. 57. Egli propone al Direttore i detenuti da scegliere per gli uffizj di sacrestano e di ministro della messa.

- Art. 58. Nell'esercizio del suo ministero deve avvertire di non distogliere i detenuti dalle occupazioni industriali od altre a cui siano applicati, di non trattenersi con loro in inutili colloqui, e soprattutto di non fare loro promesse, o dare speranza di ottenere abbreviata la pena per grazia, od un trattamento di favore, essa durante.

- Art. 59. Deve inoltre il Cappellano osservare il più scrupoloso riserbo in tutto

ciò che riguarda le convinzioni religiose dei detenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuno di questi esterni il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà al Direttore e questi al Ministero da cui dovranno attendersi le occorrenti istruzioni.

- Art. 60. Il Cappellano tiene un registro (mod. n. 24) indicante la condotta dei reclusi nei rapporti religiosi, e ne consegna semestralmente un estratto al Direttore che se ne gioverà nel fare le proposizioni di grazia, e per compiere il registro generale di contabilità morale.

Colla scorta dello stesso registro il Cappellano compila e rimette al Direttore una relazione annuale nella prima quindicina di gennajo.

- Art. 61. E' inoltre tenuto di fare al Direttore quelle comunicazioni conciliabili coi doveri del suo Ministero che giovino al governo disciplinare dello stabilimento, ed al progresso morale dei detenuti.

- Art. 62. Stabilisce col Direttore l'orario delle ordinarie sue incombenze da sottoporsi all'approvazione del Ministero.

- Art. 63. Il Cappellano è provvisto d'alloggio nello stabilimento. Nel caso previsto dall'art. 44 egli viene immediatamente dopo il Direttore, ed ha diritto all'indennità d'alloggio nel caso e sotto la condizione di cui all'art. 45.

- Art. 64. In caso di assenza o di impedimento è a suo carico di farsi rappresentare da un altro sacerdote, previa l'approvazione del Ministero.

Delle Suore

- Art. 84. Le Suore della carità o di altra congregazione, che siano destinate a prestare la loro opera negli stabilimenti di pena, vi sono alloggiate a spese dell'Amministrazione, e godono il trattamento e gli altri vantaggi che sono fissati dalle relative convenzioni.

- Art. 85. Le Suore disimpegnano sotto l'autorità del Direttore ed il controllo dell'Ispettore-Economo le incombenze loro affidate dal presente regolamento o da disposizioni speciali.

- Art. 86. I rapporti della Direzione con le Suore debbono avere luogo per mezzo della loro Superiora. Tuttavia nel caso di urgenza il direttore o chi ne fa le veci può dare ordini diretti alle Suore, le quali debbono tosto eseguirli.

- Art. 87. All'ora stabilita dal Direttore la Superiora si reca giornalmente nel di lui ufficio per informarlo degli avvenimenti del giorno antecedente per riguardo al servizio affidato alle Suore, e riferirgli sul modo in cui sia da queste eseguito. Darà d'ogni cosa rapporto in iscritto, e riceverà gli ordini e le istruzioni dal Direttore. In caso di avvenimenti importanti deve la Superiora riferire immediatamente al Direttore o a chi lo rappresenta.

- Art. 88. La Superiora assegna alle Suore, coll'approvazione del Direttore, la parte d'incumbenze cui ognuna di esse debbe attendere.

- Art. 89. Le Suore non corrispondono col Ministero, che per mezzo del Direttore, salvo il caso di richiamo contro un ordine od una decisione del Direttore stesso.

- Art. 90. Nessuna delle Suore può assentarsi dallo stabilimento senza la permissione del Direttore, il quale dà partecipazione al Ministero dei congedi accordati.

- Art. 91. Esigendolo l'interesse del servizio, il Direttore promuove dal Ministero la surrogazione delle Suore, al cui riguardo fondati motivi possono rendere opportuna cotale misura.

Nessuna suora può essere richiamata, cambiata od altrimenti allontanata dallo stabilimento se prima non ne fu dato avviso all'Amministrazione in tempo opportuno onde si possa provvedere alle esigenze del servizio.

- Art. 92. Il Direttore può per motivi gravi sospendere le Suore dalle loro funzioni. Rende conto però immediatamente alla Superiora ed al Ministero di tali provvedimenti.

Nei casi ordinarij di mancanze comuni commesse dalle Suore, il Direttore le fa ammonire dalla Superiora, la quale deve fargli conoscere per iscritto che l'ammonizione fu fatta.

- Art. 93. Le Suore hanno piena libertà di vivere secondo il loro istituto e di osservarne le regole, senza però che possano in qualunque caso farsene pretesto per dispensarsi dall'adempimento delle loro incombenze e dall'osservanza delle stabilite discipline, le quali vogliono sempre ed anzitutto ricevere piena ed intiera esecuzione.

Incombenze delle Suore addette a stabilimenti d'uomini

- Art. 94. Negli stabilimenti d'uomini l'ufficio delle Suore ha principalmente per oggetto – la conservazione ed il mantenimento in buono stato delle suppellettili della Cappella, degli oggetti lettereci, di lingerie e di vestiario, dei mobili ed utensili spettanti allo stabilimento ed ai detenuti, - la cura della farmacia interna, dell'infermeria, della cucina e del bucato; - la custodia dei commestibili, combustibili, e generi diversi che loro siano dati in consegna.

- Art. 95. Stanno presso le Suore le chiavi dei magazzini degli oggetti e generi di cui è loro affidata la custodia, e sono esse responsabili verso il Contabile del materiale, come questi lo è verso l'Amministrazione, dell'impiego e della conservazione dei detti generi ed oggetti.

- Art. 96. Le Suore debbono somministrare al Direttore verbalmente od in scritto tutte le nozioni di cui siano richieste sui particolari del loro servizio: devono pure tenere tutte le note ed i registri che dal regolamento o dal Direttore siano stabiliti per la giustificazione del loro operato.

- Art. 97. Eseguiscono sotto la responsabilità del Contabile del materiale le iscrizioni che abbiano rapporto al maneggio dei generi ed oggetti diversi, e devono perciò attenersi alle norme e direzioni che dallo stesso Contabile loro vengono date in proposito, salvo sempre la superiore autorità del Direttore.

- Art. 98. Le Suore non hanno veruna relazione diretta cogli appaltatori e provveditori per tutto quanto concerne l'esecuzione dei loro contratti, ancorché siano incaricate della conservazione, e dell'impiego dei generi da loro somministrati, ma dovranno presentare al Direttore od all'Ispettore-Economo le osservazioni che credono opportune nell'interesse dell'Amministrazione.

Incombenze delle Suore addette alle case di pena destinate alle donne condannate.

- Art. 99. Nelle case di pena destinate alle donne le Suore disimpegnano, sempre sotto l'autorità del Direttore ed il controllo dell'Ispettore-Economo, le incombenze di cui nella sezione precedente, e possono inoltre essere incaricate dell'istruzione elementare ed industriale, della sorveglianza ed assistenza delle detenute, e del mantenimento della disciplina interna.

- Art. 100. Nel caso previsto dall'articolo precedente devono le Suore nel disimpegno dei loro uffici attenersi in quanto siano loro riferibili alle norme e discipline stabilite nel presente regolamento circa al Maestro di scuola, ai Maestri d'arte ed al personale di custodia, ed osservare quelle disposizioni che il direttore fosse per prescrivere.

- Art. 101. In nessun caso le Suore possono essere incaricate della perquisizione delle donne che si recano a visitare le detenute, e di queste quando sono tradotte nello stabilimento o durante la loro detenzione; devono però, quando così fosse stabilito dal Direttore, assistere alle perquisizioni eseguite dalle guardiane.

- Art. 102. Le Suore devono adoperarsi nel miglior modo coi consigli, colle esortazioni e colle istruzioni a contribuire al ravvedimento delle detenute, evitando però di trattenerle in discorsi inutili, e specialmente di parlar loro di ciò che accade fuori dello stabilimento, come di tutto quanto sia estraneo ai loro doveri e allo scopo della vigilanza che esercitare devono sovr'esse.

Doveri religiosi – istruzione morale, religiosa ed elementare

- Art. 299. Ogni mattina all'ora dell'alzata i detenuti sono esortati dalla guardia incaricata della sorveglianza della sezione delle celle o dei corridoi a recitare le orazioni, o quelle preci che siano consigliate dal Cappellano.

Alla sera prima di entrare in letto è loro rinnovata uguale esortazione.

- Art. 300. Devono i detenuti intervenire nella cappella per udirvi la messa ed assistervi alle altre funzioni religiose in tutte le feste dell'anno, ed in quelle altre occorrenze in cui sia ciò ordinato dalla Direzione.

- Art. 301. Essi debbono assistere nella cappella a tutte le funzioni in silenzio e con raccoglimento. Ogni azione che tendesse a stornare i compagni dall'attenzione, con cui debbono assistere ai divini uffizj, all'istruzione catechistica, ed agli altri esercizi di religione, sarà sempre severamente punita.

- Art. 302. Nelle principali solennità dell'anno e più specialmente durante il tempo pasquale, in cui saranno, ove d'uopo, dettati spirituali esercizi, verranno i detenuti invitati ad accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia.

- Art. 303. Essendovi nello stabilimento detenuti acattolici, non saranno soggetti a veruna delle discipline religiose contemplate nel presente capo, ma sarà loro proibito di disturbare in verun modo gli altri detenuti cattolici nello adempimento del loro dovere.

- Art. 304. Essi saranno dalla Direzione invitati a soddisfare alle pratiche del proprio culto; ed i detenuti ebrei non potranno essere obbligati al lavoro nel giorno di sabbato e nelle altre feste aventi principio e fine secondo il calendario israelitico.

- Art. 305. Nel caso vi fosse nel paese ove esiste la casa di pena un ministro protestante od un rabbino, il detenuto protestante o israelita potrà farlo invitare a recarsi nello stabilimento onde intrattenersi in argomenti di sua religione.

- Art. 306. Durante le ore delle sacre funzioni i detenuti acattolici devono rimanere chiusi nelle proprie celle o dormitorj, quando non possano essere occupati nella rispettiva loro arte.

Istruzione morale-religiosa

- Art. 307. Nel caso in cui giunga allo stabilimento qualche detenuto, la cui morale e religiosa educazione sia stata affatto trascurata, e non sia mai stato ammesso ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, deve essere precipua e specialissima cura del Cappellano di istruirlo subito sui religiosi doveri, d'insegnargli la dottrina cristiana e di disporlo ad accostarsi con frutto a quei sacramenti.

- Art. 308. Serbate le norme stabilite all'art. 343, potranno sulla proposta del Cappellano essere distribuiti ai condannati che se ne mostrino meritevoli libri d'ascetica o di morale, i quali come qualunque altro libro che fosse messo a disposizione dei detenuti non potranno essere letti forché nelle ore di ricreazione ed in quelle in cui i detenuti non siano occupati da speciali doveri ed incombenze.

- Art. 309. Il Cappellano, salvo il segreto della confessione, deve notare nel registro e per gli effetti di cui all'art. 60 il contegno tenuto dai singoli detenuti in qualunque pratica religiosa, non meno che il loro progresso nell'istruzione morale, ed i sentimenti da essi manifestati nelle cose di religione.

Consiglio di disciplina

- Art. 366. Il Presidente (del consiglio di disciplina) può invitare alle sedute del Consiglio il Cappellano, il Medico-Chirurgo e la Superiore delle Suore negli stabilimenti di donne, i quali intervenendo avranno voto consultivo.

dello stesso anno per le case di relegazione e nel novembre del 1862 per le case di custodia; quest'ultimo però fu poi sostituito da uno nuovo⁵⁰, previsto dal R.D. 29.11.1877.

Con l'emanazione della Legge 28 gennaio 1864 n. 1653, il Parlamento decise che le sole carceri giudiziarie fossero "costruite secondo il sistema cellulare; i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri ed occuperanno locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra loro tanto di giorno che di notte. Sarà provveduto al passeggio all'aria libera dei detenuti in locali ove questi siano egualmente segregati gli uni dagli altri" (art. 1 L. 1653\64).

Per i condannati definitivi e per i minorenni vige, invece, solo l'isolamento notturno con il lavoro in comune di giorno. L'Italia adotta così un sistema misto dove sono presenti sia le teorie auburniane, sia quelle filadelfiane, sia infine quelle irlandesi.

Negli anni successivi vengono emanate una serie di disposizioni e regolamenti per il personale da destinare alle carceri, dagli ispettori ai direttori, alle guardie al personale d'ordine. Nel 1875, dopo la riforma del personale di custodia, si inaugura a Roma anche la Scuola allievi guardie.

Con il D.M. 10 marzo 1871, n. 113, vennero riordinati anche i ruoli di tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, mentre con altro provvedimento dell'8 gennaio dello stesso anno furono estese a Roma

⁵⁰ **R. D. 29 novembre 1877, n. 4190 - Regolamento per le case penali di custodia del Regno (per minorenni)**

Del cappellano

- Art. 36. Come maestro di religione il cappellano esplora l'animo dei nuovi ammessi nella casa per ispirare loro con la persuasione il rispetto alla divinità e disporli alla pratica di virtù cristiane.

Ei deve procurare che le credenze religiose diventino nell'animo dei giovani sentimento vivo e profondo, scevro da pregiudizi, da superstizioni e da ipocrisia.

Rispetta le credenze acattoliche.

- Art. 37. Come ministro del culto celebra la messa nei giorni festivi, inizia ai sacramenti, li amministra, ed assiste alle preci che si fanno in comune dai giovani.

Ei detta brevi preghiere per recitarsi dai giovani prima di coricarsi ed al mattino.

Istruzione religiosa

- Art. 97. L'istruzione religiosa che deve concorrere con quella civile a dirigere la volontà dei giovani verso il bene, si comparte in modo semplice ed intelligibile. Per essa si educa la loro ragione a riconoscere la verità, le quali manifestano agli uomini i doveri verso Dio, verso sé medesimi, verso i propri simili, e verso la società.

- Art. 98. Le spiegazioni del catechismo servono alla istruzione rudimentale dei fanciulli ed anche dei maggiori se per ventura ne abbisognano.

- Art. 99. Ai ministri dei culti acattolici deve essere libero lo accesso nella casa quando desiderassero visitare i loro correligionari sani o malati, o da questi

ed alla sua provincia le diverse disposizioni che governavano le prigioni statali, e venne incorporato nella nuova amministrazione carceraria tutto il personale di custodia proveniente dello Stato Pontificio.

Con Legge 23 giugno 1873 e relativo Regolamento 27 luglio 1873, si giunse alla riforma ed alla unificazione generale del personale di custodia. Contemporaneamente venne istituita in Roma (ed inaugurata il 15 luglio 1875) la Scuola per gli Allievi Guardie, mentre nel 1883 e nel 1890 furono emanati gli ordinamenti per il personale aggregato⁵¹.

Nel 1891, su forte insistenza di governanti, di giuristi e del direttore generale delle carceri Martino Beltrani Scalia, con R. D. 1 febbraio 1891, n. 260 fu emanato il nuovo “*Ordinamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori*”.

Nel frattempo Beltrani Scalia inizia la pubblicazione della “*Rivista di discipline carcerarie*” in sostituzione della più vecchia “*Effemeridi carcerarie*” voluta dal precedente direttore generale, Napoleone Vazio, nel 1865.

⁵¹ **R. D. 17 marzo 1883, n. 1347 - *Ordinamento del personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante delle carceri***

Titoli I – Impiegati amministrativi ed aggregati

- Art. 2 Al personale amministrativo delle carceri sono aggregati agronomi, cappellani, insegnanti, suore di carità e scrivani diurnisti locali.

Titolo XI – Personale aggregato

- Art. 64 – Gli agronomi, i cappellani, gl'insegnanti e le suore di carità, al pari degli scrivani diurnisti locali, non hanno carattere di impiegati governativi né diritto a pensione ed agli altri vantaggi come congedi, aspettative, etc. etc. Essi vengono incaricati delle rispettive funzioni con decreto ministeriale e colla retribuzione che in ciascun caso, verrà stabilita, avuto riguardo alla popolazione ed alle particolari condizioni dello stabilimento carcerario.

- Art. 66 – Alle funzioni di cappellano vanno, in massima, unite quelle di maestro. Però alla istruzione morale e civile può anche essere provveduto a mezzo di appositi insegnanti.

R. D. 6 luglio 1890, n. 7010 - ***Ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato***

- Art. 56 Personale aggregato

I cappellani, i medici-chirurghi, i farmacisti, i maestri, gli agronomi, i dirigenti tecnici, gli assistenti tecnici, i capi d'arte, e le suore, non hanno carattere di impiegati governativi, né diritto a pensione o altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc., ecc.

Essi vengono incaricati delle rispettive attribuzioni per decreto ministeriale e colla retribuzione stabilita dalla tabella B.

Alla nomina dei medici-chirurghi e dei farmacisti si provvede dal Ministero sentito il parere di una commissione nominata all'uopo dal prefetto della rispettiva provincia.

All'ufficio di cappellano va, di regola, unito quello di maestro. Può però provvedersi altrimenti all'insegnamento civile dei detenuti e dei ricoverati.

B) Il Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi (R. D. 1 febbraio 1891, n. 260)

Nel 1891, dopo l'emanazione del nuovo codice penale, vede la luce il primo Regolamento Generale degli Stabilimenti Carcerari e dei Riformatori Governativi⁵².

⁵² **R. D. 1° febbraio 1891, n. 260 - Ordinamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori**

§ 5 Commissione visitatrice

- Art. 46. In ogni Comune dove trovansi Stabilimenti carcerari o Riformatorii, è istituita per ciascuno Stabilimento una Commissione visitatrice, a cui è affidato l'incarico di vegliare su tutto quanto riguarda il vitto, l'arredo, l'igiene, l'istruzione, il lavoro, nello scopo di concorrere efficacemente, di concerto con la Direzione locale, a rafforzare il rispetto dell'Autorità, il severo mantenimento della disciplina, la esecuzione dei regolamenti in vigore, la tutela e la riforma morale dei detenuti.

- Art. 47. Sono di diritto componenti la Commissione visitatrice il Sindaco del Comune o un Assessore da lui delegato, che ne ha la presidenza, il Procuratore del Re, e il Parroco nella cui curia è collocato lo Stabilimento. –

§ 11 Cappellano.

- Art. 96. In ogni Stabilimento carcerario e in ogni Riformatorio è destinato un Cappellano per l'adempimento delle pratiche religiose.

- Art. 97. Ove per la numerosa popolazione dello Stabilimento, o per ragioni speciali, occorra il sussidio di altri ecclesiastici, l'Autorità dirigente regola il loro servizio e il modo col quale debbono essi attendere agli uffici loro affidati.

- Art. 98. Nei giorni festivi il Cappellano celebra la messa nella Cappella dello Stabilimento, e, prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o ricoverati, ammessi ad assistervi, la istruzione catechistico-morale.

Di accordo coll'Autorità dirigente, il Cappellano può celebrare la messa anche in giorni non festivi.

Egli non può mai ricevere dai detenuti o ricoverati, o per conto loro o della loro famiglia, elemosine onde celebri messe od altri uffici secondo la loro intenzione.

- Art. 99. Il Cappellano fa eziandio nei giorni e nei modi stabiliti di concerto con l'Autorità dirigente, speciali conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, verso il prossimo, verso la Patria.

- Art. 100. Oltre alla istruzione generale e alle conferenze indicate negli articoli precedenti, il Cappellano deve specialmente impartire l'insegnamento religioso a quei detenuti o ricoverati che ne siano mancanti e in particolar modo ai minorenni.

- Art. 101. Il Cappellano visita ogni giorno le infermerie, i detenuti o ricoverati che di recente sono entrati nello Stabilimento, o che trovansi in cella di punizione, i liberandi e in particolar modo quelli che richiedono la sua assistenza.

Visita, inoltre, nei periodi stabiliti dall'Autorità dirigente, i detenuti sottoposti al regime della segregazione cellulare continua, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti privi di colloquio, il divieto espresso della competente Autorità giudiziaria.

In queste visite e in ogni relazione che gli occorra di avere coi detenuti o rico-

verati, deve astenersi dal promettere vantaggi materiali in compenso della loro buona condotta; dallo intrattenerli intorno a cose estranee al suo ministero; e, per quanto riguarda gli inquisiti, dal parlare di tutto ciò che direttamente o indirettamente possa aver rapporto con la loro causa.

- Art. 102. Il Cappellano comunica all'Autorità dirigente tutte le osservazioni che gli occorra di fare durante le sue visite, e che possono interessare i diversi servizi; negli Stabilimenti, nelle Sezioni penali, riguardo a ciascun condannato o ricoverato, tanto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale. Di queste indicazioni deve servirsi allorché si tratti o di assegnare i punti di merito, a' sensi dell'art. 369 o di dare il suo giudizio complessivo da iscriversi nella matricola.

- Art. 103. Alla fine di ogni anno finanziario, (entro il mese di luglio) il Cappellano deve presentare alla Direzione, perché sia trasmessa al Ministero, unitamente alle altre, una relazione sull'andamento dei servizi affidatogli, dalla quale si rilevi il modo come esso sia stato condotto, i risultati che si sono ottenuti e le indicazioni dei provvedimenti che egli crederebbe utile adottare nell'interesse del miglioramento morale dei detenuti o ricoverati.

- Art. 104. In caso di assenza o di legittimo impedimento, il Cappellano deve farsi surrogare a suo carico da altro ecclesiastico che sia previamente accettato dall'Autorità dirigente.

Suore

- Art. 148. Per la sorveglianza, e il mantenimento delle detenute o ricoverate negli Stabilimenti, nelle Sezioni di Stabilimenti, o nei Riformatorii per la loro istruzione morale, civile e industriale ecc., il Ministero può valersi dell'opera di Congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni. Queste convenzioni e il Regolamento interno di ciascuno Stabilimento, stabiliscono i rapporti tra le Suore e l'Amministrazione nonché gli obiettivi e i diritti reciproci.

- Art. 149. Quali che siano le convenzioni indicate nell'articolo precedente, gli Stabilimenti, le Sezioni o i Riformatorii destinati alle donne di cui è parola, sono sempre, per quanto riguarda la disciplina interna, sotto la immediata dipendenza della locale Autorità dirigente, e, dove questa manchi, della superiore Autorità amministrativa.

- Art. 150. I rapporti fra le Direzioni locali e le Suore si tengono per mezzo della Superiore. In questo caso le Suore sono tenute ad eseguirli senza eccezione, sotto la loro responsabilità.

- Art. 151. La Superiore, o chi la rappresenta, ha l'obbligo:

a) di ripartire i servizi affidati alle Suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento, i magazzini, e l'economia dello Stabilimento, secondo le norme stabilite dal Direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate;

b) di fare giornalmente al Direttore un rapporto scritto sul movimento della popolazione detenuta o ricoverata e di tutto quanto possa essere occorso, e che direttamente o indirettamente interessi l'andamento della giustizia penale e il buon ordine interno;

c) di far tenere esattamente, sotto la sua responsabilità, i registri affidati alle Suore e riguardanti i servizi cui esse sono preposte.

- Art. 152. Le Suore sono sempre responsabili verso la loro Superiore e verso l'Autorità dirigente, ai sensi dell'articolo 150.

- Art. 153. Le Suore hanno facoltà, in caso d'urgenza, di ordinare che siano rinchiusi in cella di punizione le detenute o ricoverate colpevoli di infrazioni disciplinari, dandone pronto avviso alla Superiore, la quale ne fa menzione nel rapporto indicato nel precedente articolo 151, per le decisioni dell'Autorità superiore locale.

Nei casi di assoluta necessità la Superiore può rivolgersi all'Autorità dirigente, e, in mancanza di essa, al Comandante o Capoguardia per avere il sussidio del personale di custodia salvo a farne regolare rapporto.

- Art. 154. Ogni Suora, prima di venir ammessa in servizio, deve essere accettata dall'Autorità preposta allo Stabilimento.

Alle Suore non è permesso di assentarsene, senza aver prima ottenuta dall'Autorità stessa speciale licenza.

Le assenze non eccedenti dieci giorni possono essere accordate dalla suddetta Autorità; per quelle di maggior durata, che non eccedono quindici giorni in un anno, occorre l'autorizzazione della Prefettura; per le altre eccedenti i quindici giorni occorre l'autorizzazione del Ministero.

- Art. 155. Le Suore hanno libertà di vivere secondo le regole del loro istituto, senza che possano mai trarne ragione per dispensarsi dall'adempimento delle loro incombenze e dall'osservanza delle discipline stabilite.

- Art. 156. In nessuno caso le Suore possono essere incaricate della perquisizione delle detenute o ricoverate; devono per altro, quando così sia disposto dall'Autorità dirigente locale, assistere alle perquisizioni eseguite dalle Guadiane.

- Art. 157. La corrispondenza della Superiore delle Suore col Ministero dell'Interno si fa per mezzo dell'Autorità preposta allo Stabilimento.

La Superiore delle Suore può, in casi speciali, rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno.

- Art. 158. In caso di mancanze commesse dalle Suore, l'Autorità dirigente ne informa la Superiore, quando dalla stessa siano già state denunciate; e nell'uno e nell'altro caso dispone per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari corrispondenti alla mancanza commessa.

Della mancanza e della punizione pronunziata, deve farsi parola nel rapporto giornaliero di cui all'articolo 151.

E' in facoltà dell'Autorità dirigente di sospendere le Suore dal servizio per gravi motivi di disciplina, e di ordinare, in casi specialissimi, che essere rimangano nella loro camera, fino a nuova disposizione, dandone immediato avviso alla Superiore e informandone la Prefettura della provincia per gli ulteriori provvedimenti.

- Art. 159. Le Suore hanno alloggio nei locali dello Stabilimento, a spese dell'Amministrazione; ma, oltre al trattamento e all'assegno determinato dalle speciali convenzioni, non compete loro alcun diritto ad altri vantaggi, né partecipazione ad economie che potessero derivare dall'Amministrazione loro affidata.

- Art. 160 Sono applicabili alle Suore, per quanto è possibile e nei modi da stabilirsi dall'Autorità dirigente, le disposizioni degli articoli 201, 202, 203, 205 e 557 del Regolamento.

Preghiere e funzioni religiose

- Art. 271. Le preghiere nella Cappella sono fatte mentalmente, e pronunciate solo dal Cappellano o dai detenuti o ricoverati su proposta di lui, che siano stati a ciò autorizzati dalla Direzione.

Sono proibiti i canti collettivi nel tempo delle funzioni religiose: soltanto alcuni detenuti o ricoverati, scelti su proposta del Cappellano, possono essere destinati all'ufficio di cantori.

In questo caso essi devono occupare un posto distinto dai loro compagni.

Consiglio di disciplina

- Art. 346. Il Consiglio di disciplina locale è composto del Direttore, dell'impiegato che gli succede in grado, del Cappellano e del Medico-Chirurgo.

Regime morale e religioso

- Art. 393. Il condannato, che al suo ingresso in uno Stabilimento o Sezione penale, abbia dichiarato di appartenere ad una confessione religiosa dello Stato, deve seguirne le pratiche le pratiche comuni collettive.

Nella prima parte era disciplinata l'organizzazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori⁵³. E' interessante notare che, con l'affermarsi dello schema tipico del principio della differenziazione del trattamento, il nuovo ordinamento prevede formalmente la suddivisione in specifici "*stabilimenti*", dei detenuti adulti dai minori, degli uomini dalle donne, dei sani dagli infermi di mente, oltretutto per la posizione giuridica.

La seconda parte disciplina le attività trattamentali sia dei detenuti, sia dei ricoverati in manicomio giudiziario. Quest'ultimo stabilimento era suggerito dalla Scuola positiva e dal Lombroso, per il ricovero dei rei folli e dei folli rei e/o comunque degli infermi e seminfermi di

Qualunque pressione, qualunque violenza che un detenuto tenti di fare sulla coscienza di un altro detenuto, deve essere severamente punita.

- Art. 394. Il condannato che voglia mutare confessione religiosa, deve presentarne domanda scritta al Direttore, il quale, dopo avere ben esaminato le cause che abbiano potuto influire su quella risoluzione, ne fa rapporto particolareggiato al Ministero per le disposizioni ulteriori.

- Art. 395. I minori degli anni ventuno, devono seguire la confessione religiosa nella quale sono nati.

- Art. 396. I detenuti o ricoverati riuniti nella Cappella, o in altro luogo destinato agli esercizi religiosi, debbono rimanere distinti secondo le classificazioni delle varie categorie stabilite dai precedenti articoli.

Non vengono riuniti nella Cappella i condannati soggetti al regime della segregazione cellulare continua.

- Art. 397. I detenuti o ricoverati acattolici rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitorii, e sono ammessi, ogni qual volta lo richieggano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.

- Art. 408. Avvenendo la morte di un detenuto o ricoverato, il Cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima riunione dei detenuti o ricoverati nella Cappella, ne dà notizia ai compagni, rivolgendo loro salutari ammaestramenti.

⁵³ Gli stabilimenti sono così suddivisi:

- stabilimenti per custodia preventiva (giudiziarie centrali e mandamentali);
- stabilimenti di pena ordinari (ergastoli, case di reclusione di detenzione e di arresto);

- stabilimenti di pena speciali: case di pena intermedie, agricole ed industriali, case di rigore, di lavoro, di custodia, case per condannati riconosciuti affetti da ubriachezza abituale e manicomi giudiziari - già manicomi criminali.

I Riformatori governativi per minorenni, a loro volta, saranno suddivisi in:

- istituti di educazione e di correzione destinati ai minori degli anni nove ed a minori tra i nove ed i quattordici che non abbiano agito con discernimento;
- istituti di educazione correzionale destinati ai minori sotto i diciotto anni che esercitano abitualmente la mendicizia, e la prostituzione; - istituti di correzione paterna destinati ai minorenni il cui carattere e il cui travimento i genitori non riescono a "*domare*".

Ovviamente tutte le sopradette suddivisioni vigono anche per le donne, le quali però vengono suddivise ulteriormente da quelle di "mal costume". Ulteriore differenziazione era poi riservata alle donne che avevano bambini con età inferiore a due anni, per le quali erano riservate apposite sezioni.

mente.

La parte seconda disciplina analiticamente tutte le attività dell'istituto, dalla biblioteca, alle visite, ai colloqui, all'ammissione ed ai trasferimenti dei detenuti nei rispettivi istituti. Prevede anche le ricompense per i detenuti più meritevoli, tra le quali le lodi, i permessi di scrivere in famiglia con affrancatura gratuita, la concessione di sussidi alle famiglie, l'ammissione alle scuole, il prolungamento delle ore di passeggio o di riposo, il permesso di tenere il lume acceso più a lungo, il permesso di ricevere un numero maggiore di visite, l'aumento di un decimo della gratificazione nonché. Infine, la proposta per la grazia sovrana.

Disciplina inoltre le punizioni, che sono graduate in rapporto alla gravità delle mancanze e che vanno dall'ammonizione all'isolamento temporaneo in celle ordinarie o buie, a pane ed acqua, ed in casi particolari alla camicia di forza o ferri. Con l'occasione furono sopprese le antiche punizioni dei ceppi e delle catene ai piedi o alle mani, delle bastonate, della fustigazione e quant'altro di degradante tanto fisicamente quanto psicologicamente. L'uso della catena ai piedi per i condannati ai lavori forzati fu soppresso con il R.D. 2 agosto 1903, n. 337, mentre con il R.D. 14 novembre 1903, n. 484 fu abolito l'uso della camicia di forza, dei ferri e della cella scura.

Con il regolamento viene statuito l'obbligo del lavoro per tutti i detenuti. Il lavoro è invece facoltativo per gli inquisiti e per chi può mantenersi in carcere con mezzi propri.

Con la mano d'opera dei detenuti, si procederà ben presto alla bonifica ed al rimboschimento di centinaia di ettari di terreni acquitrinosi ed incolti della Sardegna. A Roma i detenuti bonificheranno parte dell'Agro romano, e costruiranno alla periferia della città, lungo le vie consolari, una serie di forti militari, il carcere di Regina Coeli e parte del Cimitero del Verano.

Le carceri non sono più un mezzo di segregazione, ma principalmente istituzioni dirette a favorire l'emenda dei condannati attraverso l'esecuzione della pena che in tal modo forma, ancora, parte integrante dell'opera di giustizia punitiva.

Il regolamento prevede inoltre che società di patronato possano volontariamente interessarsi della sorte dei detenuti e dei loro familiari, dentro e fuori dalle mura carcerarie.

* * *

Le strutture carcerarie sono in prevalenza ospitate in antichi castelli o in vecchi palazzi nobiliari. A seguito delle leggi di incameramento dei beni ecclesiastici molti conventi, monasteri e certose, opportunamente riadattati, saranno utilizzati come prigioni: non è la Chiesa che entra in carcere ma in questo caso è il carcere che entra in convento.

Nel frattempo, con appositi provvedimenti, saranno regolamentati sia le attività dei religiosi nei riformatori governativi (R. D. 14 luglio 1907, n. 606)⁵⁴ sia il trattamento economico del personale aggregato (R. D. 30 ottobre 1924, n. 1727)⁵⁵.

⁵⁴ **R. D. 14 luglio 1907, n. 606 - Regolamento per i riformatori governativi**

Cappellano

- Art. 28. *Doveri generali*

Il cappellano è maestro di religione e di morale. Egli si serve della fede come mezzo di educazione e quale contributo all'opera complessa di correzione e di miglioramento che è nella finalità della istituzione; procura che le credenze religiose assurgano ad alte idealità di bene astratto e di virtù morali e civili, che elevino lo spirito e, educando e fortificando il carattere, tengano l'animo scevro da pregiudizi, da superstizioni, da ipocrisie.

Egli rispetta non pertanto le credenze acattoliche, e si astiene da ogni opera di conversione.

- Art. 29. *Particolari attribuzioni*

Oltre alla rituale celebrazione della messa nei giorni festivi, il cappellano compie nelle ricorrenze solenni le speciali funzioni del culto.

Dopo la messa converte la spiegazione del vangelo in conferenze pratiche adatte alla intelligenza dei giovanetti; ed in giorni determinati, da stabilirsi d'accordo col direttore, tiene conferenze morali.

E' inoltre dovere del cappellano di visitare ogni giorno l'infermeria e le camere di segregazione per portare il conforto della sua parola ai malati ed ai puniti.

Istruzione religiosa

- Art. 116. *Modo d'impartire l'istruzione religiosa*

L'istruzione religiosa dei giovani è affidata esclusivamente al cappellano, il quale procura soprattutto che essa si mantenga elemento e mezzo di educazione morale, e non sia soltanto fine a se stessa.

L'azione del cappellano si esplica, oltre che colla celebrazione delle cerimonie rituali del culto, colle visite frequenti, colle conferenze, coi consigli, ed ammaestramenti, colla autorità della persona che infonde rispetto, fiducia ed amore ed eccita o crea la virtù della imitazione mercé la forza suggestiva dell'esempio.

Di pieno accordo col cappellano, il direttore stabilisce il tempo e il modo delle pratiche religiose degli alunni, tanto quotidiane che periodiche, e dispone volta per volta tutto quanto occorre perché esse abbiano luogo con ordine e con decoro, invitando il personale a concorrervi e a parteciparvi per ottenere che il sentimento religioso sia efficace ausilio alla educazione dei giovani.

Quando vi siano giovani appartenenti a confessioni diverse e che i genitori o i parenti desiderano non ne siano distolti, si provvede alla istruzione religiosa di essi, caso per caso, d'accordo con le famiglie.

Riformatori per le femmine

- Art. 166. *Personale di educazione, di sorveglianza e d'insegnamento elementare e industriale*

Il personale di educazione e sorveglianza nei riformatori per femmine è costituito da suore, la superiora delle quali tiene luogo del censore e fa parte del consiglio del riformatorio. La superiora dà il voto alle minorenni per la condotta morale, invece del cappellano.

Dello insegnamento elementare, come anche di quello del disegno e del canto corale, possono essere incaricate le suore stesse all'uopo abilitate, e in difetto, maestre esterne. L'istruzione industriale è impartita dalle suore medesime ed

C) Il Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (R. D. 18 giugno 1931, IX, n. 787).

Il *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena* (R. D. 18 giugno 1931, n. 787) rientra nella riforma più generale dei codici penali varata dal Ministro della Giustizia Rocco⁵⁶.

Con questo nuovo Regolamento⁵⁷, frutto di vivaci discussioni accademico-dottrinarie, e di lavori preparatori svoltisi sotto la personale direzione del Ministro Rocco, il quale intendeva conciliare le tesi delle

ha di mira unicamente il fine di rendere le giovanette abili nell'esercizio di un mestiere, escluse ogni idea ed ogni pratica di lusso inopportuno, e di abitarle nello stesso tempo alle faccende domestiche.

⁵⁵ **R. D. 30 ottobre 1924, n. 1727 - *Trattamento economico del personale aggregato degli Stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori*** - Art. 3 – Gli appartenenti al personale aggregato vengono investiti delle rispettive attribuzioni, in forma di semplice incarico, mediante decreto Ministeriale in base a concorsi per titoli o a scelta, secondi i casi. Essi non assumono la qualità di impiegati governativi né hanno diritto a pensione o ad altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc.. salvo la disposizione dell'art. 5.

... I maestri, gli insegnanti diversi, i cappellani, le suore ed i veterinari possono essere prescelti direttamente dal Ministero, su proposta della Procura generale nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento per il quale occorre provvedere.

⁵⁶ Con la pubblicazione del R.D. 19 ottobre 1930 - VIII , n. 1398 era stato emanato il nuovo codice penale, con il R.D. 19 ottobre 1930 - VIII, n. 1399 quello di procedura penale. In questa grande riforma rientrava anche la nuova Legislazione minorile che fu poi emanata qualche anno più tardi (R.D.L. 20 luglio 1934 -XII, n. 1404 - convertito in L. 27. 5. 1935 - XIII, n. 835).

⁵⁷ **R. D. 18 giugno 1931, n. 787 - *Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena***

- Art. 9. *Composizione del Consiglio di patronato*

Il Consiglio di Patronato si compone:

- 1) del procuratore della repubblica, Presidente;
- 2) del giudice istruttore;
- 3) di un giudice della sezione minorile ove questa esiste;
- 4) del pretore;
- 5) di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia;
- 6) del sindaco;
- 7) dell'ufficiale sanitario del comune che è sede di tribunale;
- 8) dei direttori degli istituti di prevenzione e pena esistenti nella circoscrizione del tribunale;
- 9) di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni e federazioni provinciali di lavoro e dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio legalmente riconosciute;
- 10) di un parroco designato dall'Ordinario diocesano;
- 11) di due persone, di cui una almeno una sia donna, designata dal prefetto della provincia e notoriamente benemerite nell'esercizio dell'assistenza verso i condannati. Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro e dura in carica tre anni.

diverse scuole di pensiero, si passa dal vecchio ordinamento zanardelliano, contenente sostanzialmente solo un complesso di norme sulla condotta dei detenuti, ad un regolamento nel quale trova invece completamente disciplinata l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta ai componenti il Consiglio di patronato.

- Art. 47. *Ecclesiastici e religiosi*

Nel caso di custodia preventiva, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna, l'ecclesiastico o il religioso sconta la pena possibilmente in locali separati da quelli destinati agli altri condannati, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

- Art. 56. *Visite agli stabilimenti carcerari*

Gli stabilimenti carcerari non possono essere visitati senza il permesso del Ministero della Giustizia.

Tale permesso non occorre:

a) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato, ai membri del Parlamento;

b) ai presidenti delle corti e dei tribunali, al giudice di sorveglianza, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e circondari di loro giurisdizione;

c) ad ogni magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

d) al vescovo della diocesi;

e) al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena e agli ispettori o ai delegati da lui inviati;

f) ai prefetti nelle loro provincie;

g) ai questori e ai commissari di pubblica sicurezza per ragioni del loro ufficio;

h) ai componenti il Consiglio di patronato esistente presso il tribunale nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento.

Il permesso suddetto non occorre inoltre alle persone che accompagnano i magistrati per ragioni del loro ufficio o servizio e ai ministri del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato quando si recano nello stabilimento per l'esercizio del loro ministero.

I nomi dei componenti il Consiglio di patronato sono iscritti in apposita tabella, la quale deve essere tenuta affissa all'ingresso di ogni stabilimento.

- Art. 111. *Decessi e provvedimenti relativi*

Avvenuta la morte di un detenuto, il cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima riunione nell'oratorio, ne dà notizia agli altri detenuti, prendendone occasione per opportuni ammonimenti.

Servizio religioso

- Art. 142. *Pratiche religiose obbligatorie pei detenuti*

Ogni stabilimento ha un oratorio per il culto cattolico ed almeno un cappellano per l'esercizio di tale culto.

I detenuti, che al momento dell'ingresso nello stabilimento non hanno dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa, sono obbligati a seguire le pratiche collettive del culto cattolico.

Il direttore e gli altri impiegati dello stabilimento devono assistere, per turno, alle funzioni religiose.

Negli oratori è obbligatorio il silenzio.

Le preghiere, durante le funzioni religiose, sono fatte mentalmente e pronun-

ciate dal solo cappellano e dai detenuti che, su proposta di lui, siano stati a ciò autorizzati dalla direzione.

- Art. 143. *Modalità per il cambiamento di religione*

Il detenuto che vuole cambiare religione deve presentare domanda scritta al direttore, il quale, dopo aver esaminato le cause che hanno potuto influire su questa risoluzione, ne fa rapporto al Ministero per le disposizioni ulteriori.

- Art. 144. *Minori degli anni ventuno*

I minori degli anni ventuno devono seguire la religione nella quale sono nati.

- Art. 145. *Norme speciali per i detenuti soggetti ad isolamento continuo*

I detenuti in isolamento continuo assistono alle funzioni religiose restando nelle proprie celle, ovvero nelle cellette, che siano costruite nell'oratorio.

Quando ciò non sia possibile, il direttore può autorizzare il cappellano a tenere nell'oratorio speciali funzioni, alle quali intervengono soltanto i detenuti in isolamento continuo.

- Art. 146. *Detenuti appartenenti a religione diversa dalla religione cattolica*

I detenuti appartenenti a religione diversa dalla religione cattolica, rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitori, e sono ammessi, ogni qualvolta lo richiedono e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.

- Art. 149. *Consiglio di disciplina. Istituzione, composizione e attribuzioni*

In ogni stabilimento è istituito un Consiglio di disciplina composto del direttore, del funzionario di grado immediatamente inferiore, del cappellano e del medico.

- Art. 308. *Cappellani*

In ogni stabilimento l'adempimento delle pratiche religiose e delle altre mansioni disposte in questo regolamento, e l'insegnamento religioso sono affidati ad uno o più cappellani.

Può disporsi che il cappellano eserciti anche le funzioni d'insegnante e controlli la corrispondenza dei detenuti o internati.

- Art. 309. *Celebrazione della messa. Divieto di ricevere elemosine dai detenuti*

Nei giorni festivi il cappellano celebra la messa nell'oratorio dello stabilimento, e prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o internati ammessi ad assistervi istruzioni di catechismo e di morale.

D'accordo con l'Autorità dirigente può celebrare la messa anche nei giorni non festivi.

Non può mai ricevere dai detenuti o internati, o dalle famiglie elemosine per celebrare messe o altri uffici.

- Art. 310. *Conferenze*

Nei giorni e nei modi stabiliti d'accordo con l'Autorità dirigente, il cappellano tiene conferenze morali ed educative specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la società.

A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti o internati non soggetti ad isolamento continuo, salvo sempre, per quanto riguarda gli imputati, l'assenso della competente Autorità giudiziaria.

- Art. 317. *Suore*

Per la custodia e l'istruzione e per il mantenimento negli stabilimenti o nelle sezioni per donne, il Ministero può valersi dell'opera di congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni.

Queste convenzioni e i regolamenti interni di ciascuno stabilimento regolano i rapporti tra le suore e l'Amministrazione e gli obblighi e i diritti reciproci. In ogni caso la disciplina interna è affidata al direttore.

- Art. 318. *Rapporti con l'Autorità dirigente*

Fiore all'occhiello della riforma è l'istituzione del "giudice di sorveglianza", la disciplina dei limiti, delle competenze e delle modalità di esercizio della sua attività, e delle "misure di sicurezza".

Con la creazione di questi nuovi istituti, ed in particolare delle "misure di sicurezza" (predisposti quali nuovi, efficaci ed indispensabili mezzi di difesa sociale, in conformità alle tendenze di politica criminale del momento), nasce nella legislazione penale italiana il cosiddetto "sistema del doppio binario".

Le funzioni retributive e di prevenzione generale continuano ad essere appannaggio della pena detentiva, mentre le misure di sicurezza, comminate accanto ed in aggiunta alla pena detentiva, dovrebbero assolvere quella speciale funzione spiccatamente special-preventiva in quanto finalizzate alla rieducazione ed alla cura dei soggetti socialmente pericolosi, unitamente allo scopo particolare di evitare la recidiva.

Alla vecchia idea della responsabilità individuale cui era correlata la pena, viene affiancato il concetto di pericolosità, al quale corrisponde la misura di sicurezza.

La pena, scaturente da un giudizio di responsabilità, e la misura di sicurezza, scaturente da un giudizio di pericolosità, devono convivere non in termini alternativi ma eventualmente cumulativi, pur avendo, ovviamente, funzioni concettualmente distinte: la pena dominata dall'idea di prevenzione generale mediante la sua propria funzione

I rapporti fra la direzione e le suore si tengono per mezzo della superiora delle suore o di chi la rappresenta.

Il direttore tuttavia, in caso di urgenza, può impartire ordini alle suore, informandone poi la superiora.

- Art. 319. *Doveri della superiora*

La superiora o chi la rappresenta ha l'obbligo:

1) di ripartire i servizi affidati alle suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento, i magazzini, le lavorazioni e l'economia dello stabilimento, secondo le disposizioni date dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate.

2) di fare ogni giorno al direttore un rapporto scritto sul movimento delle detenute o internate e su quanto direttamente o indirettamente interessa la giustizia o l'ordine interno;

3) di curare che i registri dei diversi servizi siano regolarmente tenuti dalle suore, alle quali sono stati affidati.

- Art. 320. *Autorità delle suore*

Le suore hanno sulle detenute ed internate l'autorità riconosciuta da questo regolamento agli agenti di custodia.

Nei casi preveduti dagli articoli 157 e 158 la superiora ha le facoltà attribuite al comandante o capoguardia. Quando abbia disposto l'applicazione di mezzi coercitivi, deve darne immediata notizia al direttore.

Quando lo ritiene necessario, la superiora si può rivolgere all'Autorità dirigente, e, in mancanza di essa, al comandante o capoguardia, per avere l'aiuto degli agenti di custodia.

In ogni caso la superiora riferisce sui fatti avvenuti e sui provvedimenti nel modo indicato nel numero 2 dell'articolo precedente.

intimidativa; la misura di sicurezza, invece, con specifiche finalità di prevenzione speciale.

Nascono così, sotto il profilo penitenziario, oltre le vere e proprie carceri (per l'esecuzione della pena detentiva) gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza (case di lavoro e colonie agricole, oltre ai manicomi giudiziari, poi detti ospedali psichiatrici giudiziari).

* * *

Le prime due parti del nuovo Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena prevedevano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.

In esso erano contenuti alcuni principi fondamentali, tra i quali si sottolineano i seguenti:

a) L'emenda dell'individuo è considerata un caposaldo di questa riforma. Senza togliere alla pena il carattere afflittivo ed intimidativo, le norme di vita carceraria dovranno essere idonee ad emendare e recuperare il condannato e l'internato, nell'interesse dell'individuo stesso e della società.

b) Previsione della liberazione anticipata condizionale con lo scopo precipuo di preparare il ritorno del soggetto detenuto o internato alla vita sociale.

c) Previsione di regolamenti di disciplina interni.

d) Specializzazione degli stabilimenti e delle sezioni in relazione alle necessità della vita carceraria e del tipo di trattamento attuato.

e) Differenziazione e personalizzazione (individualizzazione) del trattamento rieducativo.

f) Abolizione della segregazione cellulare perchè considerata capace di deformare le condizioni psico-fisiche del condannato o dell'internato, e adozione del sistema della vita in comune durante il giorno, in modo da coltivare quelle qualità indispensabili per un ritorno alla vita sociale.

Per l'attuazione pratica di tale ordinamento bisognò por mano ad un nuovo piano di edilizia carceraria. I vecchi conventi, le fortezze, i castelli fino ad allora utilizzati come carceri, non potevano più assolvere alle nuove funzioni rieducative riservate alla pena⁵⁸.

⁵⁸ Si rese necessario abbandonare gli interventi frammentari, antieconomici e non sempre di felice esito per un programma globale esteso a tutta la nazione. A tale scopo fu redatto da parte del Ministro di Grazia e Giustizia un particolareggiato piano decennale per la costruzione di nuove carceri, che privilegiava tra l'altro l'utilizzazione al massimo grado, per "ragioni morali ed economiche", della mano d'opera dei detenuti. Tale piano prevedeva, oltre al completamento delle costruzioni già iniziate, anche l'ampliamento, la ristrutturazione ed il risanamento di edifici suscettibili di essere adattati alle nuove esigenze.

D) La legislazione minorile

(RR. DD.L. 20 luglio 1934 -XII, n. 1404; 4 aprile 1939, XVII n. 721)

La riforma penale Rocco prevede anche una legge specifica per la gestione della giustizia minorile e per gli istituti penali e rieducativi per minorenni.

Nel primo quarto del XX secolo il problema della delinquenza minorile, a seguito di studi particolareggiati, viene coraggiosamente spostato dal puro campo penale a quello sociale, ed in questo senso vengono emanate le relative disposizioni regolamentari, che hanno per obiettivi principali la specializzazione del giudice minorile e la conversione della funzione punitiva verso finalità rieducative e di recupero dei ragazzi alla famiglia ed alla società.

Si rese quindi necessario por mano anche ad una nuova disciplina della materia minorile. Le disposizioni del R. D. 14 luglio 1907, n. 606 “Regolamento per i riformatori governativi”, emanato incorporando le norme relative ai minorenni dal precedente ordinamento del 1891, furono così sostituite dal R. D. 20 luglio 1934, n. 1404 di *Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni* e dal successivo *Regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni* (R. D. 4 aprile 1939 – XVII, n. 721)⁵⁹.

In tal modo si rese possibile realizzare, attraverso la specializzazione degli stabilimenti, la massima corrispondenza del trattamento penitenziario al concetto di individualizzazione della pena e la trasformazione degli indirizzi pedagogici negli istituti minorili.

⁵⁹ R. D. del 4 aprile 1939 – XVII, n. 721 - Regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni

- Art. 13. *Comitato di assistenza.*

In ogni capoluogo di mandamento è costituito un comitato di assistenza minorile.

Il consiglio si compone:

- a) del pretore, presidente;
- b) di quattro donne fasciste, proposte dalla federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista;
- c) di quattro industriali, designati dal prefetto della provincia;
- d) dei direttori degli istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza, esistenti nel mandamento;
- e) del parroco del capoluogo del mandamento, o nel caso di più parrocchie, del parroco designato dall'Ordinario diocesano.

Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e c) è ridotto alla metà.

Il comitato è costituito con provvedimento del procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni.

- Art. 25. *Cappellano*

In ogni casa di rieducazione l'adempimento delle pratiche religiose e l'insegnamento religioso sono affidati a uno o più cappellani.

Essi portano all'azione educatrice il contributo della fede.

Può disporsi che il cappellano eserciti anche le funzioni di insegnante.

Se l'amministrazione offre l'alloggio nell'istituto, il cappellano ha l'obbligo di abitarlo e di corrispondere un canone annuo pari ad un sesto dello stipendio o del compenso del quale egli è fornito.

In caso di assenza o di altro legittimo impedimento, il cappellano può farsi sostituire da altro religioso previamente accettato dalla direzione.

Il cappellano può farsi coadiuvare una volta al mese nella assistenza religiosa e nella confessione dei minorenni da altro religioso accettato dalla direzione.

- Art. 37. *Visite delle persone estranee all'istituto.*

Le case di rieducazione non possono essere visitate senza il permesso del Ministero.

Tale permesso non è necessario:

1) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato, ai membri del Gran Consiglio del Fascismo e ai membri del Parlamento;

2) ai presidenti delle corti e dei tribunali, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e circondari di loro giurisdizione;

3) ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio;

4) ai vescovi della diocesi e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio;

5) ai prefetti e ai segretari delle federazioni provinciali del P. N. F., nella rispettiva provincia;

6) ai funzionari dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, dell'arma dei RR. CC. e della P. S. nell'esercizio delle loro funzioni.

Servizio religioso

- Art. 112. *Esercizio del culto cattolico*

Ogni istituto ha un oratorio per il culto cattolico, e almeno un cappellano al quale sono affidate le attribuzioni indicate nell'art. 25.

Salvo che il minorenne non risulti appartenente ad un altro culto diverso, egli ha l'obbligo di seguire le pratiche del culto cattolico.

- Art. 113. *Celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.*

Ciascun istituto dispone di una cappella per la celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.

La celebrazione della Messa ha luogo nei giorni di domenica e nelle altre solennità religiose. Le altre funzioni sono autorizzate dal direttore su proposta del cappellano.

A tali celebrazioni assiste, salvo i casi di impedimento o di appartenenza a culto diverso dal cattolico, l'istituto al completo.

- Art. 114. *Preghiere della sera.*

Alla sera, prima di andare a letto, e stando ciascuno al proprio posto, i minorenni che non risultano appartenenti ad un culto diverso, recitano le preghiere del culto cattolico: un "Pater" e, un "Ave" e un "Gloria", terminando con le parole: "Sommo Dio, proteggi il Duce e benedici la sua fatica per la nostra rigenerazione".

- Art. 115. *Culti diversi dal cattolico.*

All'istruzione religiosa degli appartenenti a confessione diverse dalla cattolica si provvede caso per caso, secondo le richieste delle famiglie e le disposizioni del Ministero.

Oltre alla misura del collocamento spontaneo (da parte dei genitori) o coattivo (da parte dell'autorità amministrativa e giudiziaria) in istituti rieducativi, questa nuova legge prevede le prime misure alternative alla detenzione: il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale, la libertà vigilata e l'affidamento al servizio sociale o a famiglie ed enti benemeriti.

Per la prevenzione ed il trattamento della delinquenza minorile sono subito creati specifici organi: il tribunale dei minorenni ed il centro di rieducazione dei minorenni, che opereranno con personale altamente qualificato. Nasce in questo contesto la figura dell'educatore e dell'assistente sociale, e viene prevista la collaborazione dello psicologo. Questo personale si riunirà periodicamente nell'ambito dell'équipe medico-psico-pedagogica, per determinare le misure ed il trattamento rieducativo da attuare per i singoli ragazzi.

Inoltre, per l'insufficienza di mezzi e di strutture governative atte al ricovero di questi minori che la legge definisce "irregolari per condotta o per carattere", l'amministrazione penitenziaria stipulerà con associazioni laiche, ma particolarmente con Enti religiosi, apposite convenzioni (in vigore fino al 1976) per la gestione delle case di rieducazione, dei pensionati giovanili, dei focolari di semi-libertà. Ricordiamo a titolo di esempio le Suore del Buon Pastore, i Frati Terziari, i Cappuccini dell'Immacolata, la Casa della Divina Provvidenza e tante altre, mentre le opere pie collaboravano all'esterno delle strutture carcerarie per aiutare le famiglie e gli stessi liberati dal carcere.

E) Cappellani e suore

Le anzidette riforme, dette di Zanardelli e di Rocco, regolamentavano, tra l'altro, sia le attività dei cappellani e delle suore, sia l'assistenza religiosa più in generale all'interno delle carceri per uomini e per donne e degli istituti rieducativi e penali per minorenni. Le norme dei relativi regolamenti erano sostanzialmente simili anche se codificate in maniera diversa ed adattate ai tempi mutati ed alle diverse esigenze politiche.

E' da mettere il rilievo che in questo secondo regolamento, alla religione, è dato un particolare rilievo, quale riflesso della concezione che riguarda proprio la mancanza di religiosità come fattore eziologico della criminalità. In tal modo l'apprendimento della religione (sia come cognizioni, sia come abitudine religiosa) potrà essere utilizzato come rimedio anche se a livello causale (G. DI GENNARO - R. BREDA - G. LA GRECA, 1997).

E. 1) I cappellani

E. 1. 1) Posizione giuridico-amministrativa

Con le riforme del 1891 e degli anni Trenta del secolo successivo, anche la figura del cappellano riceve dall'amministrazione carceraria una sua specifica collocazione tra i propri operatori.

Si tratta di una posizione strana, inquadrabile sin dall'inizio tra il cosiddetto "personale aggregato"⁶⁰, alle dirette dipendenze del direttore del carcere ed a lui subordinato, e comunque non prevista da nessuna specifica disposizione del diritto canonico. In effetti non risulta mai predisposta una struttura istituzionalizzata del cappellano carcerario, al pari del cappellano militare. Pertanto, non essendo stata prevista in modo formale, tale figura ha sempre trovato una sua collocazione infradiocesana, nell'ambito dell'ordinaria giurisdizione territoriale della chiesa, individuata nella città ove era sita l'istituzione penitenziaria. Il cappellano opera nel rispetto dei regolamenti e secondo le indicazioni del suo vescovo, essendo la pastorale carceraria una parte della missione della Chiesa locale.

Quale personale aggregato, sia al cappellano sia alle suore non erano riconosciute le stesse posizioni giuridiche degli impiegati governativi, di conseguenza erano loro negati il diritto alla pensione ed altri vantaggi economici, mentre le mansioni e le relative retribuzioni erano stabilite di volta in volta da provvedimenti governativi.

In effetti in tal modo, nonostante la dichiarata anticlericalità dello Stato liberale di fine '800, il Governo seppe trarre vantaggio dal sentimento religioso della società civile e dalla necessità di avere in carcere, a "basso costo" la presenza di preti e di suore. Seppe coniugare l'interesse dell'Erario con le necessità di assistenza spirituale e religiosa degli ospiti delle strutture carcerarie. La Chiesa da parte sua, con la presenza dei propri rappresentanti, cercò di riacquistare posizioni nelle strutture pubbliche, riconfermando il mandato di "maestra di moralità" della religione cattolica.

Zanardelli, nella sua relazione al progetto del nuovo ordinamento carcerario, ebbe infatti a dire: *"Un tempo appartenevano al personale di ruolo anche i Cappellani; ma ragioni di economia consigliarono nel*

⁶⁰ Aggregato era considerato quel personale che non dipende direttamente dall'Amministrazione Penitenziaria né dalla pubblica amministrazione più in generale. Non ha vincoli di lavoro subordinato ma invece può essere definito, con un termine attuale, "a tempo determinato", e pagato per le effettive prestazioni rese, a parcella se libero professionista o con un salario se a contratto a termine.

Il termine "aggregato" sarà sostituito con quello di "incaricato", equiparando così finalmente i cappellani agli impiegati civili dello Stato, anche se effettivamente a questa figura devono essere riconosciute delle peculiari qualità e sicuramente essa non può essere paragonata con altre figure tecnico-amministrative della Pubblica Amministrazione.

1871, di eliminarli e di retribuirli a seconda del servizio che prestavano. ... certi servizi, come è quello che obbliga ad un contatto continuo colle classi più corrotte, non si possono adempiere se non per sentimento di dovere o per ispirito di caritatevole abnegazione; e nelle guardiane l'amministrazione non sempre trova quelle due qualità, mentre la esperienza fatta delle suore poco o nulla ha lasciato a desiderare ...".

Come precedentemente accennato, il R. D. 17 marzo 1883, n. 1347, all'art. 2 include i cappellani e le suore tra il personale aggregato. Altrettanto farà il successivo R. D. 6 luglio 1890, n. 7010 (art. 56) ed il Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari del 1891 (R. D. 1 febbraio 1891, n. 260). Tale qualifica fu riconfermata anche dal R. D. 30 ottobre 1924 n. 1727 che prevede pure che la loro assunzione in servizio avvenisse mediante concorso o per chiamata diretta da parte del Ministero di Grazia e Giustizia su proposta della Procura del Re⁶¹. In tal modo cappellani e suore si trovarono sempre di più subordinati al direttore del carcere, senza che la Chiesa potesse minimamente interferire, e tale nuova posizione sembrò avvicinarli a quella degli impiegati governativi. Tale situazione di ibrida subordinazione resisterà ancora a lungo, anche dopo l'emanazione della legge di riforma del 1975.

Fu con il Concordato Lateranense⁶² dell'11 febbraio 1929 che si prevede la necessità del nulla osta dell'Ordinario diocesano per l'assunzione dei cappellani negli enti statali, tra i quali le carceri.

A partire dal secondo dopo guerra fu lungamente caldeggiata l'idea e la necessità di avere un referente unico dei cappellani. Se ne discus-

⁶¹ Con R. D. 12 dicembre 1922, n. 1718 la gestione dell'amministrazione penitenziaria era passata dal Ministero dell'Interno al Ministero di Grazia e di Giustizia.

⁶² **11 febbraio 1929 (ratificati con L. 27 maggio 1929, n. 810) PATTI LATERANENSI**

a) Trattato fra la Santa Sede e l'Italia

- Art. 1. - L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

b) Concordato fra la Santa Sede e l'Italia

- Art. 1. - L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale ed il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle clausole del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle autorità.

- Art. 5 - Nessun ecclesiastico può essere assunto e rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

se ufficialmente, infatti, nel primo congresso dei cappellani tenuto a Torino nel 1947. In quella sede fu richiesta l'immediata nomina di un Cappellano capo, e la scelta cadde su Mons. Cazzaniga, cappellano di San Vittore a Milano, che con tale nuova nomina fu distaccato a Roma. Nella stessa sede fu scelta la figura di San Giuseppe Cafasso quale protettore dei cappellani carcerari.

Successivamente, con la legge 5 marzo 1963, n. 323, fu istituito l'Ispettore dei cappellani⁶³, con funzioni di vigilanza e di coordinamento dei servizi relativi alle pratiche di culto, di istruzione e di assistenza religiosa della confessione cattolica, affidate ai 250 cappellani dei tanti istituti penitenziari per adulti e per minorenni.

Il trattamento giuridico-economico e di carriera dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena⁶⁴ sarà finalmente disciplinato con la legge 4 marzo 1982, n. 68.

⁶³ Legge 5 marzo 1963, n.323 "Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia – Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena".

Art. 1 – E' istituito un posto di ispettore di cappellani presso il Ministro di grazia e giustizia – Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena – per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unità.

Art. 2 – Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3 – Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.

Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 492.

Art. 4 – All'onere di cui al presente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

⁶⁴ L. 4 marzo 1982, n. 68 - Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena

- Art. 1 – Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Le funzioni di vigilanza e di coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.

- Art. 2 - Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.

- Art. 3 - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta *;
- 4) sana costituzione fisica;
- 5) età non superiore ad anni sessanta **.

- Art. 4 - L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano.

Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale è sostituito da quello del competente direttore del centro di rieducazione minorenni.

L'incarico all'ispettore dei cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

- Art. 5 - I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.

- Art. 6 - Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

1. richiamo;
2. dichiarazione di biasimo;
3. esonero dall'incarico.

Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.

L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.

- Art. 7 - Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.

L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.

Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonché al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore

generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette agli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.

- Art. 8 – La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.

- Art. 9 – Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o ad infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi la commissione ed alle relative indennità di missione.

- Art. 10 – Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.

Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.

- Art. 11 – Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con proscioglimento o assoluzione passa-

ta in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti nel successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio con la contestazione degli addebiti entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia motivato all'amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il termine di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

- Art. 12 – Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano.

Cessa altresì dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunità penitenziaria.

La cessazione dell'incarico è disposta con decreto del Ministro.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento è adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.

- Art. 13 – Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.

Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere, autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

- Art. 14 – Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:

a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;

b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera b), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani.

La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere a) e b) non può superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro.

Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'articolo 13.

La nomina e lo stato giuridico dei cappellani carcerari sono stati inoltre recepiti anche nel nuovo Accordo Concordatario, stipulato tra il Governo italiano e lo Stato Vaticano, il 18 febbraio 1984, a Villa Madama in Roma⁶⁵, trasfuso nella legge di ratifica del 25 marzo 1985, n. 121.

- Art. 15 – I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

- Art. 16 – Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di L. 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico della Stato, è aumentato a L. 4.486.440.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

Le tabelle previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete l'indennità supplementare mensile di L. 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.

- Art. 17 – Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

- Art. 18 – Ai ministri di culto diversi da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purché iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'Interno e del Tesoro.

* Abrogato dalla legge 29 ottobre 1984, n. 732;

** Termine alzato a 70 anni dalla legge 23 gennaio 1989, n. 19.-

⁶⁵ 8 febbraio 1984 (recepito dalla legge di ratifica 25 marzo 1985, n. 121) CONCORDATO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LO STATO VATICANO

- Art. 1 – La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

- Art. 2 – La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

E' ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

Da ultimo, nel 1992, il Consiglio d'Europa ha riconosciuto operatività all'Associazione Internazionale dei Cappellani di Prigione (IPCA), organismo che raggruppa i cappellani cattolici di oltre trenta Paesi europei. L'ultima assemblea di questa Associazione si è tenuta nel 1997 a Ystael (Svezia).

E. 1.2) Le funzioni

In entrambi i regolamenti penitenziari (Zanardelli 1891 – Rocco 1931) i rappresentanti della Chiesa (vescovi, preti e suore) e la religione cattolica occupano sicuramente un posto di rilievo.

Ai cappellani ed alle suore furono attribuiti specifici compiti che spaziavano dall'assistenza spirituale a quella più tecnica, di recupero sociale dei soggetti ristretti e di vigilanza per le suore.

Con le medesime disposizioni furono istituzionalizzate anche le Società di Patrocinio e i Comitati di assistenza e furono previste delle Commissioni visitatrici in ogni comune dove era presente un carcere. Le società di patrocinio erano di estrazione per lo più cattolica, mentre a far parte delle commissioni visitatrici era sempre chiamato il parroco del posto dove aveva sede il carcere, rinnovando in qualche modo l'attività delle vecchie confraternite.

Al parroco del posto dove sorgeva la struttura penitenziaria ed al vescovo della diocesi, era riconosciuta la possibilità di entrare nel carcere senza alcun permesso particolare.

In particolare fu poi stabilito che in ogni istituto penitenziario sia per adulti che per minorenni, a seconda delle esigenze dettate dallo stato giuridico della popolazione detenuta (imputati o condannati definitivi) fosse presente un cappellano (più di uno per gli istituti grandi), al quale riservare appositi locali (cappella, chiesa o oratorio) dove officiare le sacre funzioni ed alloggio di servizio.

Al cappellano fu prescritto il divieto assoluto di accettare offerte dai detenuti e dai familiari di questi per dire messe o per qualsiasi altro titolo, e il divieto di assentarsi dallo stabilimento se non previa sua sostituzione. Egli non doveva limitarsi solo a dire messa, ma la sua opera andava ben oltre. Era confortatore, amico, fratello, e senza ombra di dubbio possiamo riconoscergli di essere stato il precursore della figura dell'educatore e dello psicologo.

- Art. 11 - La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedale, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e di pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

La cura spirituale e l'istruzione religiosa erano indirizzate, unitamente a quella civile, a dirigere la volontà - in particolare dei giovani ristretti - verso il bene, verso l'emenda. L'officiare le funzioni ed i riti erano le attività istituzionali, ma accanto a queste di carattere più squisitamente "professionale" al cappellano si richiedeva in effetti ben altro.

Aveva il compito di visitare giornalmente l'infermeria, le celle di punizione e di isolamento e di fare ugualmente visita ai condannati a morte. Doveva visitare i "nuovi giunti" e prepararli alla nuova vita carceraria, così come ai liberandi doveva rammentare il loro trascorso carcerario e prepararli possibilmente alla nuova vita libera, parlando loro di perdono, di Dio e della riconquistata libertà, con esortazioni ad adeguarsi ai doveri di onesti cittadini. Dove richiesto, doveva impartire l'insegnamento elementare (altrettanto dicasi per le suore nelle prigioni femminili). Doveva visitare ed assistere alle lezioni tenute dagli insegnanti e riferire al direttore sulla validità o meno del sistema di insegnamento.

Il cappellano, quale educatore *ante litteram*, aveva l'obbligo di tenere un registro dove indicare la condotta dei reclusi ed il loro progresso nella istruzione morale. Era obbligato anche a riferire al direttore sulla disciplina in generale e sul "progresso morale" dei reclusi, con l'indicazione dei provvedimenti che egli credeva utile adottare nell'interesse dell'una come dell'altro. A tal fine il cappellano era componente effettivo della commissione di disciplina.

"Nei rapporti ordinari della vita, non sempre l'uomo rivela il suo interno; e quando sa di essere oggetto di speciale osservazione, allora si chiude maggiormente in se stesso, simula sentimenti che non ha, e sono momenti fugaci quelli nei quali è dato di leggergli nel profondo del cuore. Negli individui abituati al delitto ed all'ambiente del Carcere questi momenti sono molto più rari; e nessuno, meglio del Cappellano, può farne argomento di studio, perché nessuno più di lui si troverà in quell'intimo contatto - in quella segreta corrispondenza nella quale, anche l'uomo rotto ad ogni vizio, cerca talvolta conforto. Preziosi documenti potranno essere raccolti, per lo studio dell'uomo delinquente, dalle note del Cappellano: utilissimi suggerimenti può egli dare; ed è perciò che si è chiamato a far parte del Consiglio di disciplina, nel quale porterà la parola di misericordia" (G. ZANARDELLI, 1891).

Tra i suoi incarichi era previsto quello di responsabile della biblioteca, ed a lui era anche sottoposta la corrispondenza dei detenuti per il controllo e l'eventuale "censura". Doveva tenere periodiche conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, verso gli uomini, verso la società e verso la Patria. Visitava giornalmente le infermerie, ed i detenuti sottoposti a cella di punizione. La morte di un detenuto doveva essere per lui momento per rivolgere parole d'occasione ai detenuti stessi ed ai familiari.

Nei primi decenni del Novecento, sull'onda dei dettami della Scuola Positiva, che privilegiava lo studio della personalità ed il trattamento del detenuto, sia pure in seguito condizionati dagli schemi culturali del nuovo regime, venne ad affermarsi l'esigenza rieducativa e curativa del momento carcerario, allontanando man mano le finalità punitive e repressive. Le pratiche religiose, anche se oggi ciò può apparire anacronistico, unitamente al lavoro ed all'istruzione furono gli elementi utilizzati per giungere all'emenda ed alla risocializzazione del recluso.

Anche dalla relazione Rocco, al Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena, del 1931, si evince come sostanzialmente al cappellano furono riconfermate (a parte l'insegnamento) quelle attività oggi tipiche degli operatori del trattamento: *“L'istruzione e la religione sono le forze morali sulle quali si fa il più grande assegnamento per la rigenerazione dei condannati, e perciò il regolamento provvede ad un più organico rafforzamento dei relativi servizi ... Col regolamento del 1891 l'istruzione civile è normalmente affidata ai cappellani, già gravati delle mansioni inerenti alle pratiche di culto e all'assistenza morale dei detenuti. Quest'ordinamento non può essere conservato, sia perché la pratica ha dimostrato che il cappellano, tranne che nei piccoli stabilimenti, non può adempiere all'insegnamento senza trascurare il suo ministero, sia perché col nuovo regolamento egli è chiamato a fiancheggiare, insieme col medico, l'attività del direttore nella valutazione della personalità del condannato, nella concessione delle ricompense, nella irrogazione di punizioni... Ho messo in evidenza come al direttore, al medico, al cappellano spetti, nel nuovo ordinamento il compito di individuare le modalità dell'esecuzione della pena”* (A. ROCCO, 1931).

Il legislatore fascista non introdusse modifiche o innovazioni sostanziali a quanto già disposto dal regolamento di Zanardelli del 1891. Esso in qualche modo fu però arricchito dai principi suggeriti dalle Scuole Classica e Positiva; inoltre, a seguito degli intervenuti Patti Lateranensi del 1929, che conferivano alla religione cattolica la qualifica di “religione di Stato”, fu disposta l'obbligatorietà del culto all'interno delle carceri.

Partendo dal presupposto che la religione fosse valido elemento disciplinare e trattamentale in vista di un futuro ravvedimento, il regime confermò l'obbligatorietà delle pratiche religiose cattoliche per tutti, compresi atei convinti e semplici non credenti, fatti salvi coloro che avessero formalmente dichiarato di appartenere ad altre confessioni.

Successivamente questo principio (che tra l'altro prevedeva una diversità di trattamento fra cattolici e non) fu messo in discussione da più parti, e soltanto con i lavori della Costituente la questione poté essere affrontata in sede opportuna.

Con la previsione del principio di libertà di professione religiosa nella Carta Costituzionale italiana, l'art. 142 del regolamento peniten-

ziario del 1931 fu portato davanti alla Corte Costituzionale, che rilevò l'esistenza di una violazione della libertà religiosa individuale da parte delle norme carcerarie. Il giurista cattolico Cernelutti sostenne invece, vigorosamente, la liceità di tali norme. La Corte costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, si espresse sollecitando la disapplicazione della parte (2° comma) in cui prescriveva l'obbligo per tutti i detenuti di partecipare ai riti cattolici. Procedendo in tal senso, l'Amministrazione penitenziaria, con propria circolare interna⁶⁶ dispose la sostanziale disapplicazione degli articoli 142, 143 e 144 del regolamento del 1931.

E. 2) Le suore

Come si è visto, accanto al cappellano entrambi i regolamenti carcerari, del 1891 e del 1931, prevedevano la discreta presenza delle suore. Alle suore, ugualmente inquadrate tra il personale aggregato, era

⁶⁶ **Circolare n. 1819/4276 del 3 luglio 1969 “Libertà religiosa dei detenuti”**

E' stato posto il quesito se siano ancora applicabili gli artt. 12 e 13 del regolamento penitenziario, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 787, che vincolano il detenuto maggiore degli anni ventuno alla fede religiosa dichiarata all'ingresso in carcere ed in mancanza di essa ad approvazione ministeriale.

Analogo quesito si prospetta per l'art. 144 stesso regolamento che obbliga il minore degli anni ventuno a seguire la religione nella quale è nato.

Allo scopo di raggiungere uniformità di indirizzo nella materia, si fa presente che le Norme regolamentari citate vanno disciplinate ai sensi dell'art. 5 Legge 20 marzo 1965, n. 2248 – all. E perché in contrasto con gli artt. 19 e 21 della Carta Costituzionale, che hanno affermato la piena libertà religiosa dei cittadini (v. Sent. Corte Costituzionale n. 72 del 20-27 giugno 1968).

Tale libertà, sia nella formazione della credenza religiosa, che nel mutamento eventuale di essa e nella forma della sua professione, va garantita anche ai detenuti, non avendo la Costituzione posto alcuna limitazione soggettiva.

In aderenza ai principi della Carta Costituzionale nella relazione al disegno di legge sull'ordinamento penitenziario (285 Senato) è stato posto in evidenza come “la religione, liberamente professata, è considerata della massima importanza, oltre che come naturale esigenza dello spirito degna di protezione giuridica, come potente mezzo di elevazione morale e quindi come importantissimo fattore di rieducazione. Sotto il primo profilo, ad ognuno è garantita in ottemperanza dei precetti costituzionali, la piena libertà in materia di credenze religiose e non si intende perciò porre alcun ostacolo nella professione di una determinata fede, non si intende imporre alcuna credenza religiosa ai non credenti e, tanto meno, non si intende discriminare il trattamento penitenziario in rapporto alla professione religiosa”.

Si precisa, infine, che per i minori degli anni ventuno deve essere soltanto favorita e non più imposta la formazione religiosa in seno alla comunità di appartenenza, mentre va prudentemente rispettata la libertà di autodeterminazione dei medesimi (art. 14 del Disegno di legge sulla protezione dei minorenni, prevenzione e trattamento: della delinquenza minorile, n. 84 Senato) Il Ministro Gava.

affidato il controllo delle donne detenute e la gestione di molte attività nelle carceri (femminili e maschili) oggi svolte dal personale femminile della Polizia penitenziaria e dal personale dell'area rieducativi.

Negli stabilimenti femminili le suore, coadiuvate dalle guardiane, svolgevano attività di sorveglianza, di disciplina interna e di istruzione morale, civile ed industriale, rivolte al recupero delle detenute, sotto la immediata dipendenza di una suora superiore e della locale autorità dirigente del carcere⁶⁷.

Per le maggiori garanzie di serietà e dedizione che le suore offrivano, proprio per la scelta di vita effettuata, in particolare dopo il 1931, vennero loro affidate la gestione delle lavorazioni industriali, le scuole e l'economia dello stabilimento. Negli stabilimenti maschili, le suore avevano la gestione e la responsabilità dei diversi magazzini (materiali vari e generi alimentari), della farmacia e della lavanderia.

I rapporti di lavoro, gli obiettivi ed i diritti reciproci tra le suore e la direzione dello stabilimento erano riportati nelle convenzioni stipulate tra la casa generalizia dell'ordine e l'Amministrazione penitenziaria.

Attraverso la ricca documentazione iconografica dell'Amministrazione penitenziaria, risalente alla fine degli anni Trenta del regime fascista, si rilevano le diverse attività pratiche a cui le suore si dedicavano nelle carceri femminili sia per adulti che per minorenni, che andavano dall'insegnamento scolastico e di economia domestica, al taglio, al cucito, al ricamo, dall'allevamento del bestiame alla coltivazione degli ortaggi (A. DI LAZZARO – M. PAVARINI, 1994).

⁶⁷ Beltrani Scalia riporta che nel Granducato di Toscana la riforma carceraria del 1849 aveva previsto specifici compiti per le suore: *“La sorveglianza delle donne è affidata alle Suore, ed ognuna di esse aveva un giornale sul quale doveva notare giorno per giorno la condotta tenuta da ciascuna delle recluse delle rispettive sezioni, la quantità del lavoro eseguito, gli atti virtuosi pei quali potevano essersi distinte, ecc...”* In ciascuna sera le Suore dovevano esibire alla Superiore questi giornali, ed alla fine di ciascun mese la Superiore, raccolti questi giornali, li doveva passare al Direttore per servirsene alla compilazione del mensile rapporto da farsi al Soprintendente”.

LA CHIESA E LA RIFORMA PENITENZIARIA DEL 1975

L'emenda e la risocializzazione

A) La riforma repubblicana

(Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

La legge di riforma 26 luglio 1975, n.354 fu emanata in un particolare momento storico del paese che vide tra l'altro diversi schieramenti, alcuni a favore, altri contrari alla riforma medesima. Da un lato i fautori, giuristi, pedagogisti, sociologi, psicologi, e cultori vari di tematiche penali e penitenziarie, compresa la magistratura (tra questa si ricordano due magistrati: Giuseppe Altavista e Giuseppe di Gennaro) la stessa struttura dell'amministrazione penitenziaria e parte dello schieramento politico sostenitori di una società civile e democratica, capace di progresso e di sicurezza sociale. Ed appunto con questa riforma, vollero adeguare le istituzioni penitenziarie ai precetti costituzionali dell'umanizzazione e del trattamento rieducativo del detenuto.

Ferventi sostenitori furono i due Ministri Guardasigilli Guido Gonella ed Oronzo Reale, che in quegli anni, si alternarono al dicastero della Giustizia⁶⁸.

Dall'altra parte la società non ancora convinta del salto di qualità delle anzidette funzioni della pena, fortemente scettica sul ruolo rieducativo che le si sarebbe riconosciuto. Società, parte degli schieramenti politici ed addirittura giuristi di fama, sempre di più legati al carattere meramente retributivo-intimidativo e forti della recrudescenza della delinquenza sia comune sia politica e delle difficoltà di ordine pubblico che erano di grande attualità negli anni Sessanta e Settanta, si dichiararono apertamente contrari a questa nuova concezione della pena.

La nuova novella, conciliando faticosamente le diverse realtà, riu-

⁶⁸ Una prima commissione di studio per la riforma del regolamento carcerario risale al 1947 (Ministro Tupini), mentre nel 1950 una seconda commissione, presieduta dall'On. Persico ebbero l'incarico di riformare il vecchio regolamento del 1931. A queste commissioni se ne affiancarono altre (parlamentari e non). Seguirono anche alcuni progetti di legge, regolarmente presentati in Parlamento ma decaduti per fine legislature (1960, 1966, 1968). Fu il disegno di legge presentato dal Ministro Gonella 31 ottobre 1972 ad essere discusso in Parlamento e finalmente approvato e promulgato come legge .n. 354 del 26 luglio 1975.

sci però, a realizzare la necessaria armonizzazione tra le esigenze del soggetto da rieducare e da reinserire nella società e le esigenze della società stessa, in una prospettiva globale di “difesa sociale”.

A. 1) Premessa

L'ordinamento penitenziario fascista del 1931 resta in vigore, salvo marginali modifiche e integrazioni, fino agli anni Settanta. Nel frattempo l'unica norma di carattere sostanziale di grande rilievo giuridico e sociale è l'art. 27 della Costituzione, che sancisce due principi fondamentali: l'umanizzazione della pena e la rieducazione del condannato.

Umanizzazione e rieducazione, due principii di portata storica, hanno formato, unitamente ad altri principi stabiliti a livello internazionale, (*Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948, *Regole Minime per il trattamento dei detenuti* del 1955), capisaldi della riforma penitenziaria intervenuta con la legge 354 del 1975, dopo una lunga gestazione iniziata praticamente alla fine del secondo conflitto mondiale.

A questo rinnovato modo di interpretare ed attuare le funzioni che erano state largamente riconosciute alla pena (Costituzione italiana e Regole Minime dell'ONU) partecipò attivamente, accanto a filantropi e giuristi, direttamente anche la Chiesa di Roma. E' del 1954 uno dei primi importanti interventi del Pontefice PIO XII (Eugenio Pacelli) in occasione dei Convegni dell'Unione dei Giuristi italiani del 5 giugno 1954 (discorso ripreso nel successivo incontro del 26 maggio 1957), dove partendo dal principio del libero arbitrio ed accanto alla principale e necessaria funzione “retributiva”, sostiene fortemente l'idea della funzione emendativa della pena e del recupero alla società dei soggetti ristretti nelle carceri “*Redimere il colpevole mediante la penitenza*” (Appendici nn. 1,2).

In quelle occasioni il Pontefice rammentò che era quanto mai necessario per i giudici, ancor prima di emettere una sentenza ed a seconda dei casi, avere consultato: “*rinomati specialisti sulla capacità e responsabilità del presunto reo e di tener conto dei risultati delle moderne scienze psicologiche, psichiatriche e caratteriologiche. Se nonostante tutte queste premure, rimane ancora un importante e serio dubbio, nessun giudice coscienzioso procederà a una sentenza di condanna, tanto più quando si tratta di una pena irrimediabile, come la pena di morte*”; sottolineava inoltre che durante la carcerazione preventiva vi erano sofferenze che non venivano ordinariamente calcolate nella pena che il giudice avrebbe irrogato, mentre gli stessi incaricati dell'assistenza dell'imputato trascuravano di valutare il peso e le sofferenze cagionategli ancor prima della sentenza⁶⁹.

⁶⁹ “Fino ad un certo grado può essere vero che la pena del carcere o della reclu-

Sosteneva, poi, che le pene sancite nella sentenza (quale giusto prezzo della colpa) non dovevano essere aggravate da arbitrii e da durezza, da vessazioni e provocazioni. Rammentava che la competente autorità aveva il dovere di vigilare sull'esecuzione della pena e di darle la forma rispondente al suo scopo, non in rigido adempimento delle singole prescrizioni, ma in possibile adattamento alla persona che soggiace alla pena stessa.

In effetti, parte attiva nel sollecito varo della legge 354/75 sarà la stessa popolazione detenuta, che, stanca della lunga attesa, inscenerà manifestazioni di protesta e rivolte in tutti gli istituti penitenziari della penisola, conclusesi, non poche volte, anche tragicamente. Man forte a quest'ondata di protesta fu data dalla contestazione studentesca dello stesso periodo che si batteva per un più ampio processo di trasformazione sociale che stava intervenendo nei rapporti fra cittadino e autorità dello Stato.

L'ultimo quarto del secolo appena trascorso è stato caratterizzato dalla nuova funzione che si è voluto riconoscere alla pena, ed dalla concezione di un carcere nuovo, più umano e maggiormente aperto all'esterno.

A. 2) Peculiarità della nuova legge

Un elemento che caratterizza il nuovo ordinamento penitenziario è quello di essere stato emanato con una legge formale anziché con norma di carattere subalterno come per il passato o per analoghe situazioni.

Questo nuovo ordinamento pone subito in risalto l'altro suo fiore all'occhiello: il trattamento individualizzato del soggetto, a cui si perviene attraverso l'osservazione scientifica della personalità del reo. Osservazione e trattamento devono essere improntati alla più assoluta tutela della dignità della persona (art. 1) ed alla salvaguardia dei diritti dei detenuti, soprattutto di quelli costituzionali (tutela dell'integrità fisica, tutela dei rapporti familiari e sociali, tutela all'integrità morale e culturale).

Si passa da un non più tollerabile sistema di spersonalizzazione e

sione, debitamente applicata, è la più atta a procurare il ritorno del colpevole nel retto ordine e nella vita della comunità. Ma da ciò non consegue che essa sia la sola buona e giusta.

La pena vendicativa è da molti, sebbene non generalmente, respinta, anche se è proposta non come esclusiva, ma accanto alle pene medicinali. Noi abbiamo allora affermato che non sarebbe giusto il respingere in principio e totalmente la funzione della pena vendicativa. Finché l'uomo è sulla terra, anche questa può e deve servire alla sua definitiva salvezza, qualora egli stesso non ponga altrimenti ostacolo alla efficacia salutare della pena stessa. Tale efficacia infatti non è in alcun modo in opposizione con la funzione di equilibrio e di reintegrazione dell'ordine turbato, che abbiamo già indicata come essenziale alla pena" (PIO XII, 1954).

di degradazione della dignità umana ad un nuovo sistema garantista di una serie di diritti. Il soggetto detenuto fosse esso imputato, condannato o internato, ad esempio, sarà chiamato con il proprio nome e cognome, rispetto all'abrogato regolamento penitenziario che sanciva di chiamare i condannati con il proprio numero di matricola⁷⁰.

Sarà l'uomo e non più il detenuto, condannato non importa per quali reati, ad essere posto al centro dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà.

Un ulteriore elemento di novità è la previsione dell'impiego di personale specializzato, sia per la gestione dell'istituto sia per l'osservazione ed il trattamento dei condannati e degli internati (educatori, assistenti sociali, psicologi).

Ma l'aspetto più innovativo e qualificante della Legge 354 è che essa costituisce una svolta ed una scelta nella gestione aperta del penitenziario attraverso le misure alternative alla detenzione, ossia il trattamento del detenuto in ambiente extramurario.

La riforma del 1975 è da considerarsi come una svolta copernicana. Si è passati infatti da un carcere chiuso, isolato ed impermeabile con funzione punitiva ed intimidativa ad un carcere aperto e risocializzante, sia attraverso l'applicazione di misure alternative alla detenzione sia per le opportunità che vengono offerte alla società civile (associazioni e privati cittadini) di partecipare direttamente all'opera trattamentale del detenuto e dell'internato.

Gli Enti pubblici e la società civile partecipano a queste attività di recupero attraverso la presenza di una miriade di associazioni di diverse estrazioni e di privati cittadini, che giornalmente varcano i fatidici portoni delle patrie galere, per portare all'interno di quelle mura aiuti materiali e gesti di speranza (art. 17 - *Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*; art. 78 - *Assistenti volontari*).

A queste conquiste però si contrappone progressivamente la nuova realtà della popolazione penitenziaria, la presenza di detenuti tossicodipendenti e detenuti di nazionalità straniera, e in particolare la diversità delle religioni ha imposto all'amministrazione penitenziaria un pronto adeguamento. Infatti a differenza dei precedenti ordinamenti penitenziari, che solo eccezionalmente permettevano la presenza in carcere di ministri di culto diversi da quelli cristiano-cattolici, quello attuale ha disciplinato diversamente in relazione alle pratiche religiose: si è passati dalla imposizione delle pratiche del rito cattolico e da una quasi

⁷⁰ Art. 78 (R. D. 18 giugno 1931, n. 787) - *Come devono essere chiamati i detenuti* - Gli imputati sono chiamati col loro cognome. I condannati sono chiamati col numero della loro matricola. Prassi abbandonata a seguito della circolare del Ministro Zoli n. 4014/2473 del 1° agosto 1951. Con la medesima circolare il ministro dispose anche di non far passeggiare i detenuti stando in fila l'uno dietro l'altro e ad abolire, in alcuni casi, l'uso della divisa a striscie.

esclusiva presenza del cappellano, alla possibilità di essere assistiti dai ministri delle proprie religioni. Il penitenziario si adegua così al dettato costituzionale dell'art. 19 ed alle Regole Minime dell'ONU del 1955 (R. 41) e del Consiglio d'Europa del 1987 (R. 46)⁷¹.

Dalla restrizione della libertà religiosa sancita dalle disposizioni precedenti, si arriva alle attuali democratiche garanzie per tutti i detenuti e internati, ai quali è concesso di professare liberamente la propria fede religiosa e di praticarne il culto ed i riti. L'unica differenza è che per il culto cattolico la legge, come per il passato, prevede la presenza di uno o più cappellani e di cappelle per ogni istituto penitenziario; per gli

⁷¹ REGOLE MINIME PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI (ONU 1955)

Religione

- 41. 1. Se lo stabilimento ospita un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla stessa religione, deve essere nominato o accolto un rappresentante qualificato della predetta religione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono, l'impiego dello stesso deve essere previsto a tempo completo.

2. Il rappresentante qualificato, nominato o accolto a norma del n. 1, deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente servizi religiosi e a fare, tutte le volte che è stabilito, visite pastorali, in particolare ai detenuti della sua religione.

3. Non deve essere mai negato ad alcun detenuto il diritto di prendere contatto con un rappresentante qualificato di una religione. Al contrario, se un detenuto si oppone alla visita del rappresentante di una religione, si deve rispettare pienamente il suo atteggiamento.

4. Ogni detenuto deve essere autorizzato, nei limiti del possibile, a soddisfare le esigenze della sua vita religiosa, partecipando ai servizi organizzati nello stabilimento e tenendo in suo possesso libri di edificazione e di istruzione religiosa della sua confessione.

REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE (Raccomandazione (87)3 (adottate dal Consiglio d'Europa nella riunione n. 404 del 12 febbraio 1987))

Assistenza religiosa e morale

- 46. Ad ogni detenuto deve essere consentito, entro i limiti del possibile, di soddisfare le esigenze della propria vita religiosa, spirituale e morale, partecipando a funzioni e riunioni organizzate nello stabilimento ed avendo in proprio possesso i libri e le pubblicazioni necessarie.

- 47.1. Se nello stabilimento vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla medesima religione, deve essere nominato o autorizzato un rappresentante qualificato di tale confessione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo consentono, la sua presenza dovrebbe essere prevista a tempo pieno.

2. Al rappresentante qualificato, nominato o autorizzato a norma del paragrafo 1, deve essere consentito di organizzare periodicamente funzioni e attività religiose e di fare, ogniqualvolta risulti opportuno, visite pastorali in particolare ai detenuti appartenenti alla sua confessione religiosa.

3. A nessun detenuto deve essere mai rifiutato il diritto di entrare in contatto con un rappresentante qualificato di una religione. Se il detenuto si oppone alla visita del rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.

altri credi, al contrario, il ministro di culto deve essere richiesto dall'interessato, mentre l'amministrazione penitenziaria mette a disposizione appositi locali per le relative pratiche e la celebrazione dei riti.

In questi ultimi anni l'autorità giudiziaria è spesso intervenuta, ma in modo difforme, per riconoscere il diritto dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione a poter frequentare, nelle proprie parrocchie, i riti religiosi. Alcuni giudici hanno concordato sulla liceità della concessione della possibilità di recarsi in chiesa. Altri giudici, in palese difformità con alcune norme del codice canonico che non equiparano affatto la messa ascoltata in televisione con quella celebrata in chiesa, e che comunque non ammettono la sostituzione di una forma con l'altra, hanno negato tale possibilità suggerendo di seguire i riti nelle proprie case, attraverso la televisione. Altri ancora si sono limitati a suggerire che fosse l'assistente spirituale a far visita agli affidati nel loro domicilio.

Invece delle decine di articoli che nei due precedenti ordinamenti carcerari disciplinavano la materia, dove erano analiticamente regolate le attività del "servizio religioso, del cappellano e delle suore", la novella⁷² del 1975 si limita, essendo cambiato il contesto storico-legi-

⁷² **L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà**

-Art. 1 – Trattamento e rieducazione

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità umana. Omissis

Art. 15 – Elementi del trattamento

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Omissis

- Art. 16 - Regolamento interno

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi dei detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate dal regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto c. dell'art. 80.

Il regolamento interno disciplina, altresì i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

- Art. 26. Religione e pratiche di culto

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticare il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto* di ricevere, su

slativo e sociale, con un solo articolo di poche scarse righe, a disciplinare “la religione e le pratiche di culto” negli istituti penitenziari. Lo stesso regolamento di esecuzione 230/ 2000 si limita a dare poche nozioni⁷³.

loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art. 17 – *Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*

Le finalità di reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro, che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Art. 78 – *Assistenti volontari*

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento

L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita..

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

* Così modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

** In origine fu utilizzato il termine “facoltà”.

⁷³ **D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà**

- Art. 58 – *Manifestazioni della libertà religiosa*

1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderano di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

3. E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore della disciplina che sarà adottata a seguito delle intese di cui all'art. 11, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazione al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la repubblica italiana e la santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici saranno assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico

A. 3) Il cappellano e la pastoraltà carceraria nel terzo millennio

Nonostante le scarse disposizioni della legge 354/75 si può ben dire che nella sostanza e nella pratica, nell'ambiente carcerario, la "voglia di Dio" non è mai venuta a mancare, tanto che la presenza e le attività del

di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

5. Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.

- Art. 116 – (*Accesso di ministri di culto agli istituti*)

I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.

- Art. 120 – *Assistenti volontari*

L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'art. 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale*, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

L'autorizzazione ha la durata annuale, ma alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociale secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.

Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

* Ora Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

cappellano, per ciò che riguarda in generale l'assistenza spirituale, sono rimaste pressochè immutate se non addirittura aumentate. E' del resto l'art. 1 della legge 4 marzo 1982, n. 68, a disporre che le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica negli istituti carcerari siano formalmente affidate ai cappellani.

Oggi certamente il cappellano non controlla più la corrispondenza, né si interessa della biblioteca e dell'insegnamento, poiché nuove figure professionali sono subentrate, ma la sua presenza assicura a tutti la possibilità di ricevere una parola, un consiglio, una speranza. Inoltre, a norma dell'art. 16 dell'ordinamento penitenziario del 1975, fa parte della Commissione per la predisposizione del regolamento interno di ogni istituto penitenziario.

Egli partecipa, con la sua capacità di supporto e di conforto umano, alle attività trattamentali, e distribuisce tutti gli aiuti morali che possano concorrere allo sviluppo della persona umana; spesso si pone anche come promotore, garante e difensore dei diritti dei detenuti.

Nonostante tutto, dunque, la religione continua ad essere considerata uno dei principali elementi che concorrono all'opera trattamentale penitenziaria, sì da essere citato nell'art. 15 della legge. E' viva e presente anche se condizionata dal sistema e dalle regole di vita interna dell'istituto, che variano da un luogo di pena all'altro, sia per la posizione giuridica dei soggetti detenuti, sia per la loro provenienza multietnica, sia anche per la disponibilità sul posto del cappellano (avendo egli un obbligo di presenza di almeno tre ore giornaliere). Il ruolo del cappellano stesso è sicuramente anomalo e contemporaneamente complesso.

Esonerato dalle antiche incombenze, continua non solo a celebrare i riti sacramentali ed a curare la "assistenza religiosa confessionale", ma continua con maggiore vigore ed immutato zelo, oggi forse più di ieri, nel suo mandato di assistente spirituale a 360 gradi. Egli assume poi l'importante ruolo di tramite tra la realtà di un luogo di sofferenza e la comunità ecclesiale, per coinvolgerla e suggerirle di intraprendere iniziative a favore dei reclusi.⁷⁴

Oltre alle peculiari doti di comprensione e di disponibilità all'ascolto, al capellano è richiesta anche una particolare disponibilità a trattare con i detenuti di altre religioni, che a lui si rivolgono ritenendolo al di sopra delle parti e delle religioni, e comunque non un professionista

⁷⁴ Certo, anche in questa visione va precisato che il cappellano non deve trascurare la sua missione principale che è quella di trasmettere il Vangelo: *"La presenza del cappellano nel carcere si giustifica solo in funzione del Vangelo. Perdere questa consapevolezza, farebbe scadere la figura del cappellano a quella di un assistente psicologo o di un assistente sociale"*. Da *"Pastorale carceraria: Situazione e prospettive"* Relazione di S. E. Mons. Giancarlo Maria Brigantini (Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace) in *"La Pastorale del penitenziario"* anno IX n. 3 – maggio-giugno 2005.

dell'apparato carcerario ma l'intermediario con Dio.

Egli non è soltanto il padre spirituale, non è soltanto il prete capace di ascoltare i bisogni (in Francia il cappellano è chiamato "*aumônier*" da *aumône* - elemosina, carità, solidarietà) non è soltanto colui che celebra messa e confessa, egli è e deve essere la persona cui rivolgersi sempre fiduciosamente e sul quale fare affidamento. E' la persona pronta a ricevere lamentele e confidenze, ed è capace di porgere sempre una mano, pronto a trovare una parola per tutti. Egli è colui che condivide, in silenzio, una pena non sua ma che fa sua.

Nondimeno a questi momenti spirituali il cappellano aggiunge quelli più pratici e di concreto aiuto materiale. Particolarmente per i detenuti più bisognosi provvede, anche coordinando l'opera del volontariato, ai loro fabbisogni quotidiani, quali la necessità di vestiario, di sigarette, di piccoli aiuti finanziari anche per le famiglie. In effetti, appunto perché non è solo in quest'opera, in quanto coadiuvato da volontari, pur non rivestendo ruoli particolari egli si pone come colui che lavora per rafforzare il coordinamento pastorale nella comunione e nella corresponsabilità.

E' il caso di rammentare che la legge prevede tra l'altro che il competente ordinario diocesano nomini un prete (sia pure non operante) del posto dove ha sede l'istituto, nel Consiglio di aiuto sociale, per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria (art. 74).

Un forte stimolo ad attivarsi maggiormente per il carcere e per la giustizia fu dato da Giovanni Paolo II nel 2000 nell'ambito delle manifestazioni per il Giubileo delle carceri. Anche il Cardinale Camillo Ruini, in considerazione della insostenibile situazione delle carceri italiane (le lentezze della giustizia e il sovraffollamento, elementi mortificanti la dignità delle persone), durante l'assemblea dei Vescovi italiani, fece altra analoga esplicita richiesta di atti di clemenza.

A. 4) Volontariato cattolico in carcere

"Sovvenitevi di quelli che sono in carcere". Ubbidienti alle parole di San Paolo, il cristiano, da solo o quale membro di associazioni è stato ed è sempre presente nel carcere a fianco dei fratelli che soffrono.

Si è vista già l'opera dei primi cristiani, delle confraternite e dei patronati successivamente, dei singoli preti, dei semplici cittadini e dei facoltosi filantropi, che hanno varcato le soglie delle patrie galere, per aderire intimamente ad un'opera più grande di carità e di misericordia cristiana, appunto quella di: far visita ai carcerati.

Nei primi decenni del '900 l'opera di volontariato è svolta da pochi privati, da ecclesiastici e da alcune opere pie. Tra queste è da ricordare la lodevole attività delle "Dame della Società San Vincenzo de' Paoli", le cui origini risalgono al 1833, svolta nelle diverse carceri per adulti e

per minorenni, Nel 1923 nasce in Milano la “Sesta Opera San Fedele”⁷⁵, per una propria presenza tra le sbarre del carcere milanese San Vittore, tutt’ora attiva a fianco dei detenuti politici, tossicodipendenti ed extra comunitari. Per poter operare, la Sesta opera, dovrà però, aderire alla più vecchia (nasceva nel 1911) associazione Beccarla di Milano che si interessa dei minori ospiti delle strutture correzionaliste (private e governative).

Sotto la spinta dell’Azione Cattolica Italiana e del cappellano delle “Nuove” di Torino Fra Ruggero Cipolla, nel 1967 viene fondato un coordinamento di questi enti. Nel successivo 1968 prenderà nome di Segretariato Enti Assistenza Carcerati (S. E. A. C.), quale organo di coordinamento delle oltre 120 associazioni operanti nel volontariato carcerario. In questa struttura sono presenti numerosi cappellani carcerari che si attivano per sostenerne la preziosa opera. Tra gli organi statutari è prevista anche la figura del “Consulente ecclesiastico”, ruolo affidato da sempre ad un cappellano carcerario. Il coordinamento però, man mano ha perso la sua originaria connotazione cristiana per azioni e pensieri più laici, ma restano del tutto inalterate le sue funzioni: rete di intervento non solo fra gli istituti di pena, ma diffusa anche nel territorio; maggior dialogo e confronto con le istituzioni ed il Governo; qualificata formazione dei volontari. Al SEAC è da riconoscere di essere stato tra le prime associazioni in Italia ad introdurre il tema della mediazione penale tra autori e vittime del reato.

Immediatamente dopo la seconda grande guerra (anni Cinquanta) nasce a livello internazionale la “International Commission of Catholic Prison Care” (Commissione Internazionale della Pastorale Cattolica nelle Carceri). Gli scopi di questa commissione si possono dedurre dal moto “*Vinculum unitatis*” e dall’emblema che rappresenta due mani che si tendono l’una verso l’altra. Riassumono entrambi la solidarietà tra i cappellani cattolici piena di affetti e di uguali orientamenti che vince qualsiasi ostacolo e abbraccia ogni tipo di assistenza spirituale e materiale.⁷⁶

⁷⁵ Questa associazione aveva per scopo: a) visitare e assistere i carcerati, assistere le loro famiglie, assisterli al momento della liberazione; b) stabilire il collegamento e il coordinamento con Enti e Associazioni, pubbliche o private, aventi per scopo l’assistenza carceraria e post-carceraria; c) collaborare con gli organi statali, centrali e periferici; con i cappellani e con l’ispettorato dei cappellani; d) studiare i problemi riguardanti l’assistenza carceraria e post, allo scopo di contribuire alla formulazione di nuove norme legislative in materia carceraria; e) svolgere attività divulgativa tendente ad attenuare nella opinione pubblica i pregiudizi nei riguardi degli ex detenuti, sensibilizzandola ai loro problemi.

⁷⁶ Gli scopi sono citati nell’art. 4 dello Statuto: a) risvegliare e fomentare una maggiore sensibilità e preoccupazione in tutta la Chiesa per l’azione pastorale cattolica e apostolica nelle carceri; b) animare le Conferenze Episcopali a stabilire e promuovere la Pastorale Penitenziaria, che è missione della Chiesa,

Attualmente queste attività di volontariato sono formalmente disciplinate dall'art. 78 della legge di riforma 26 luglio 1975, n. 354 e dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000).

Ad enti, associazioni culturali pubbliche e private e singoli privati cittadini è, così, formalmente concessa la possibilità di essere inseriti nell'ambito del cosiddetto "volontariato della giustizia e del carcere".

Tra queste associazioni un posto di rilievo è sicuramente assegnato al volontariato cattolico operante sia direttamente, attraverso le numerose associazioni.

Allo stato buona parte delle associazioni di volontariato delle carceri fa parte della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia⁷⁷, aderente a sua volta alla Federazione Italiana Volontariato (FIVOL).

Un ampio spettro di iniziative, di esperienze e testimonianze caratterizza la loro opera continua ed incisiva. Opera esplicantesi dalla semplice presenza all'interno del carcere alla promozione di luoghi e momenti di confronto, di educazione e di sensibilizzazione sul tema del carcere e della giustizia, dalla sensibilizzazione della comunità locale fino alla promozione di cooperative sociali e l'offerta di percorsi guidati di reinserimento sociale e lavorativo degli ex-detenuiti e momenti di accoglienza anche per le famiglie dei detenuti.

In questi ultimi trent'anni il "volontariato" ha subito una profonda evoluzione sia in termini quantitativi sia qualitativi. Particolarmente la figura del volontario si è gradualmente trasformata, passando da soggetto pieno di buone intenzioni, spinto all'impegno nel carcere e una esclusiva sensibilità umana, ad un operatore maturo, preparato, consapevole dei propri limiti e della disponibilità di risorse. Spinto inizialmente da una forte motivazione personale, il volontario, (nella maggior parte dei casi proviente da ambienti cattolici ed in misura minore da ambienti sociali laici) si ritrova oggi, a ricoprire un ruolo spesso indispensabile nell'azione trattamentale.

Oggi il numero dei volontari che a qualsiasi titolo operano nelle carceri si aggira intorno ai 1700, con un aumento annuale crescente. Al soggetto che agiva armato di buona volontà, si sostituisce oggi il volontario "preparato" che, in quanto facente parte di associazioni, ancor prima di entrare in carcere, frequenta specifici corsi di formazione (C. MARCHIANDI, 2004).

Tra queste un posto di rilievo meritano anche le Caritas diocesa-

offrendo tutto il sostegno; c) promuovere l'umanizzazione, la revisione e la riforma dei sistemi penitenziari in tutto il mondo.

⁷⁷ Tra gli organismi fondatori della Conferenza troviamo: Arci - Ora d'aria; Caritas italiana; Coordinamento e Associazioni di volontariato penitenziario (SEAC); Fondazione Italiana del volontariato; mentre aderiscono a tale Conferenza oltre alle anzidette associazioni anche: Antigone, Associazioni Papa Giovanni XXIII; Comitato per il telefono azzurro; Libera; Società San Vincenzo de Paoli, tutte operanti attraverso le Conferenze regionali.

ne, operanti attraverso realtà associative, che senza mai sostituirsi agli organismi istituzionali hanno collaborato all'opera di reinserimento conformemente al loro credo cristiano.

In breve tempo, la Caritas è passata da una prima fase iniziale di semplice presenza e rapporto diretto con il detenuto, o da momenti di semplici azioni caritative, con erogazioni di beni materiali e di accoglienza da parte di cappellani o di singole parrocchie, ad una successiva fase in cui sono state delineate linee progettuali più ampie, che vanno dalle esigenze di reinserimento e integrazione sociale della fase post-carcere, all'assetto generale di *welfare* del territorio.

Oltre ad indicare la necessità di stabilire una corrente comunicativa con le parrocchie e le altre risorse della comunità locale, la Caritas ha segnalato, tra l'altro, l'importanza della formazione dei volontari dentro e fuori il carcere e la rinnovata attenzione all'area esterna e all'esecuzione delle misure alternative.

PONTEFICI IN PRIGIONE

A.1) Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili 1574 - 1655) Clemente XI (Giovanni Francesco Albani 1649 - 1721) Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti 1792 - 1878)

Risulta che i pontefici si recassero spesso a visitare le prigioni della città di Pietro, e da quelle visite traevano spunti per sollevare, per quanto possibile, le sorti dei detenuti. Innocenzo X (1650 circa) e Clemente XI (1704) si recarono anche, in segreto e di sorpresa, a visitare i cantieri per la costruzione delle Nuove di Via Giulia e del correzionale di San Michele a Porta Portese. In seguito vi si recarono per incontrare i carcerati e per rendersi conto della gestione delle stesse prigioni. Lo stesso fece Leone XII (1824 e 1827) andando a visitare le Nuove di Via Giulia e qualche anno dopo il minorile di Via del Gonfalone da lui stesso voluto.

L'ultimo Papa dello Stato Pontificio (prima dell'annessione) a compiere una visita pastorale ai detenuti fu Pio IX. Visitò prima i prigionieri politici dello Stato Pontificio, nelle prigioni cittadine di Roma e successivamente, il 26 ottobre del 1868, si recò a far visita anche ai reclusi del bagno penale di Civitavecchia, da poco inaugurato.

Finita la "cattività romana", durata dal 1879 al 1929, riprendendo l'antica tradizione in essere nello Stato Pontificio, altri Pontefici si recarono a far visita alle carceri.

Negli anni Cinquanta del XX secolo Pio XII, pur non visitando personalmente le carceri, fece giungere ai detenuti, ai cappellani ed alla magistratura diversi messaggi.

A. 2) Giovanni XXIII Angelo Giuseppe Roncalli 1881 - 1963)

Dei nostri tempi è la visita effettuata il 26 dicembre del 1958 ai detenuti del carcere romano di "*Regina Coeli*" da parte del Beato Giovanni XXIII.

Nella sua visita pastorale, il "Papa Buono", dopo aver celebrato la Santa Messa nella prima rotonda, anziché rivolgersi ai detenuti dall'altare, pretese di incontrarli personalmente nelle loro celle. Così volle e così fu. Gli fu aperto il cancello del corridoio di un braccio ed il Papa sorridente fu immediatamente circondato da carcerati nelle divise a strisce di allora. Per tutti ebbe una parola ed un sorriso. Si fece poi accompagnare in infermeria a visitare coloro che soffrivano per la carcerazione e per le malattie. Si rammaricò, all'uscita, di non aver potuto visitare i trecento detenuti ristretti nelle celle di isolamento.

Le commoventi parole pronunciate nell'omelia sicuramente restano ancora oggi nella mente di chi era lì presente:

“Dunque eccoci qua, son venuto, m'avete veduto, io ho messo i miei occhi nei vostri occhi, ho messo il cuor mio vicino al vostro cuore, questo incontro state pur sicuri che resterà profondo nella mia anima, e al principio dell'anno nuovo direi del primo anno di quello che è chiamato il mio pontificato, avrei il piacere che sia un'opera di misericordia perché una chiama tutte le altre, una dà il tono a tutte le altre, una ammorbidisce, addolcisce e rende muti, rende soavi anche quei rapporti che lì per lì possono, scartando a destra o a sinistra portare a cose meno consultate, inconsulte ... Scrivete a casa, raccontate alle vostre madri ed alle vostre mogli che il Papa è venuto a trovarvi. Nella prima lettera che scriverete ai vostri cari, direte che il Papa è venuto a visitarvi, si è intrattenuto con voi. E il Papa nella santa Messa, nel quotidiano Rosario avrà un pensiero particolare e un intenso affetto per ognuno di voi, per le vostre persone care, per tutte ...”

Anche per il personale del carcere e per i magistrati il Papa ebbe una parola: *“Il mio pensiero va anche a loro e alle loro famiglie e a tutti coloro che contribuiscono a che questo luogo di pena, sempre più porti con sé quella nota della dolcezza, della sopportazione e del sapere. Coraggio per tutti coloro che sono qui e per tutti gli altri che operano nell'assistenza, nella fraternità e nella distribuzione della carità cristiana”*.

A. 3) Paolo VI (Giovanni Battista Montini 1897 - 1978)

Anche se la visita ed il discorso pastorale di Paolo VI ai detenuti di Regina Coeli in Roma ebbero un carattere più formale, ugualmente dallo spirito delle sue parole *“de forti dulcedo”* si rileva l'amorevole suggerimento a non abbandonarsi alla rassegnazione ma aprire l'animo alla speranza:

“Ora il pensiero del sommo pontefice si effonde nel desiderio che tale legge sia sempre umana, buona, secondo un'altra parola che la Chiesa ci offre nella sacra scrittura: “de forti dulcedo” dalla fortezza può nascere la bontà. Adunque eccoci a riassumere tutto in una sola frase: io vorrei immettere nel vostro cuore la capacità di buoni intenti, di pensare, sì, ma con serenità e anche con letizia. C'è una parola molto densa e ricca nel linguaggio religioso e cristiano; una parola anche ricorrente nel linguaggio profano, ma che qui assurge davvero a bellezza e forza solare: è la speranza. Abbiatela sempre nel cuore, figliuoli miei. Direi che un solo peccato potete commettere qui: la disperazione. Togliete dalla vostra anima questa catena, questa vera prigionia e lasciate che il vostro cuore, invece, si dilati e ritrovi - anche

nella presente costrizione che vi toglie la libertà fisica, esteriore, - i motivi della speranza. Io vi apro i cieli di questa speranza, che sono quelli della vostra restituita dignità, della vostra risollecata umanità, del vostro avvenire, non più chiuso ed oscuro, del vostro dirigersi al destino superiore a cui il Salvatore vi chiama e vi incammina. Imparate in questa dura scuola di «Regina Coeli» a sperare, a sperare nel nome di Cristo. E lasciate che, mentre guardo voi, carissimi, il mio occhio, la mia anima arrivi a tutte le case di pena del mondo e lanci da qui, dall'altare del Signore, un saluto paterno e questo medesimo invito alla grande speranza cristiana per quanti, come voi, soffrono e sono capaci di ascoltare l'eco di questa mia voce. È la voce di Cristo, appunto, che invita ad essere buoni, a ricominciare, a riprendere vita, a risorgere; che sollecita, figliuoli miei, a sperare. E così sia”.

A. 4) Giovanni Paolo II (Karol Woytila 1920 - 2005)

Papa Giovanni Paolo II in più occasioni del suo lungo pontificato ha avuto modo di far visita ai detenuti di alcuni istituti penitenziari italiani, lasciando ogni volta suggestive parole a testimonianza degli incontri.

Nella sua missione evangelica di pastorale carceraria egli ha infatti visitato:

- 6 gennaio 1980, Istituto penale per minorenni Casal del Marmo di Roma
- 27 dicembre 1983, Nuovo complesso di Roma-Rebibbia
- 27 maggio 1984, Casa circondariale di Viterbo
- 7 ottobre 1984, Casa circondariale di Reggio Calabria
- 20 ottobre 1985, Casa circondariale di Cagliari
- 19 marzo 1987, Casa reclusione di Civitavecchia
- 23 settembre 1989, Casa di reclusione di Volterra
- 11 novembre 1990, Casa circondariale “Poggioreale” Napoli
- 10 Maggio 1993, Casa circondariale di Caltanissetta
- 9 luglio 2000, Casa circondariale di Regina Coeli.

In altre specifiche occasioni, non potendo far visita personalmente ai reclusi, ha fatto giungere loro la sua parola con messaggi anche radio-televisivi o ha scritto loro accorate lettere, come per esempio avvenne ai detenuti delle carceri brasiliane di Papadua, a quelle francesi di Lione e Parigi o a quelle di Guadalcanal nelle Isole Salomone.

Ubbidiente al dettato evangelico “*Non restituite a nessuno male per male .. vinci il male con il bene*” (Romani, 12, 17-21), Giovanni Paolo II si reca al penitenziario di Roma Rebibbia per incontrare e perdonare il suo attentatore, il turco Ali Agca, che l'anno prima lo aveva ferito

con colpi di pistola in Piazza San Pietro, durante uno dei tanti incontri con i fedeli.

Le parole pronunciate in uno di questi incontri, sono valide per ogni luogo di prigionia ed in ogni tempo. Parole di fede, di speranza, parole di incoraggiamento ad aver fiducia in se stessi e nella dignità umana che alberga in ogni cuore, mai distrutta nonostante le avversità della vita: *“La mia missione è evangelica, come quella dei cappellani che sono al vostro servizio e di tutti coloro che vi accompagnano fedelmente nella vostra prova, per offrirvi il loro sostegno umano e spirituale. Voglio innanzitutto invitarvi a riacquistare fiducia in voi stessi. Vi è nel più profondo di ciascuno di voi, credenti e non-credenti, una dignità umana che non è andata distrutta, un bisogno di essere amati e un desiderio di amare, una coscienza ancora capace del bene e del vero. Coloro che hanno fede in Dio, coloro che credono in Gesù Cristo Salvatore - e la prova della prigione può essere un momento propizio per rivolgersi a lui, per una conversione - sanno che Dio è ricco di misericordia. Non ha mai cessato di guardarvi con amore, come al figlio prodigo, e di avere fiducia in voi. E chiede a noi, a noi cristiani, di visitarvi come se visitassimo Cristo. Egli ci giudicherà lassù: “Ero prigioniero e siete venuti a farmi visita”. La peggiore delle prigioni sarebbe il cuore chiuso e indurito, e il peggior dei mali la disperazione. Io vi auguro la speranza. Vi auguro innanzitutto la gioia di trovare fin d’ora la pace del cuore nel pentimento, il perdono di Dio, l’accoglienza della sua grazia. Vi auguro la soddisfazione di beneficiare qui di migliori condizioni di vita, nella misura della fiducia che vi sarete meritati. Vi auguro di riprendere al più presto il vostro normale posto nella società, nella vostra famiglia. E vi auguro di vivere fin da ora degnamente, nella pace, sforzandovi di instaurare tra di voi un maggior spirito fraterno e sostegno amichevole... Cari amici, lasciate che oggi vi dica: «Coraggio! Il Signore è con voi. Non disperate. Fate di questo tempo di dolore un tempo di riparazione e di purificazione personale. Riconciliatevi con Dio e con il vostro prossimo». Con l’aiuto delle vostre famiglie, dei vostri amici e della Chiesa, che soprattutto oggi vi sta accanto, auspico che possiate trovare un posto nella società, continuando a servirla come buoni cittadini e uomini responsabili per il bene comune.*

Il Papa rammenta che per il raggiungimento degli obiettivi di autentico recupero dei detenuti, risultano inadeguate le misure semplicemente repressive o punitive, alle quali oggi si fa ricorso, rendendosi invece indispensabile ripensare la situazione carceraria nei suoi stessi fondamenti e nelle sue finalità. In questa luce, va incoraggiata la ricerca di ulteriori pene alternative, sostenendo le iniziative di autentica risocializzazione dei detenuti con programmi di formazione umana, professionale e spirituale.

Se scopo delle strutture carcerarie non è la sola custodia, ma anche

il recupero dei detenuti, occorre allora abolire quei trattamenti fisici e morali che risultano lesivi della dignità umana ed impegnarsi per meglio qualificare professionalmente il ruolo di chi opera all'interno degli istituti di pena.

Giovanni Paolo II non si rivolge solamente ai detenuti ma raccomanda agli amministratori ed ai giudici condizioni di vita più umane e miglioramenti nella convivenza fra le diverse religioni nelle carceri.

Invita in più occasioni a pensare come rendere sempre più rispondenti alle esigenze dei carcerati le norme penitenziarie d'Europa, sostenendo che al carcerato va sempre riconosciuta la dignità di persona, quale soggetto di diritti e di doveri, e che in ogni Nazione civile deve essere preoccupazione condivisa la tutela dei diritti inalienabili di ogni essere umano. Invita a correggere eventuali leggi e norme che ostacolano tale tutela, specialmente quando si tratta del diritto alla vita e alla salute, del diritto alla cultura, al lavoro, all'esercizio della libertà di pensiero e alla professione della propria fede.

Sostiene Giovanni Paolo II che il rispetto della dignità umana è un valore della cultura europea, che affonda le sue radici nel cristianesimo. Si tratta di un valore umano universale e, come tale, suscettibile del più largo consenso. Pertanto, è dovere di ogni Stato preoccuparsi che in tutte le carceri sia garantita la piena attenzione ai diritti fondamentali dell'uomo.

Il Papa, rammentando a tutti il fondamentale precetto cristiano *“liberare i prigionieri”*, proclamato da Gesù stesso nella sinagoga di Nazareth: *«Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha convocato e mi ha inviato a portare ai poveri il lieto annunzio, ad annunciare ai prigionieri la liberazione e il dono della vista ai ciechi, per liberare coloro che sono oppressi e inaugurare l'anno di grazia del Signore»* (Lc 4,18-19), chiede ad alta voce, a governanti e magistrati, concreti segni di clemenza per la popolazione detenuta: *“... per il Giubileo nelle Carceri ho chiesto che, in occasione dell'Anno Santo, venisse offerto loro un segno di clemenza”*⁷⁸. *Soprattutto ho invitato i legislatori di tutto il mondo a ripensare il sistema carcerario e lo stesso sistema penale, mirando a renderli più rispettosi della dignità umana, nella linea di una giustizia redentrice del colpevole e non soltanto riparatrice del disordine introdotto dal crimine. Occorre infatti che quanti hanno sbagliato siano aiutati a compiere un cammino di riscatto morale e di crescita personale e comunitaria, in vista di un valido reinserimento nella società”*⁷⁹.

⁷⁸Nel luglio 2006 il Governo ed il Parlamento italiano hanno finalmente deciso di concedere un indulto. Ne hanno beneficiato circa 24.000 detenuti su 65.000 ed oltre 17.000 soggetti in misura alternativa alla detenzione su 40.000.

⁷⁹Dall'*Angelus* di domenica 9 luglio 2000.

A. 5) Benedetto XVI (Joseph Alois Ratzinger - 1920)

Il Pontefice Benedetto XVI, come sua prima visita ai detenuti, ha scelto l'Istituto Penale per minorenni "Casal del Marmo" di Roma. *"La visita del Papa va al di là di un fatto prettamente locale, sostiene Mons. Giorgio Caniato Ispettore Generale dei Cappellani, per essere un gesto di valore universale: il Papa è entrato in tutte le carceri del mondo. La TV ha colto questo significato trasmettendo l'avvenimento in Eurovisione"*.

La mattina del 18 marzo 2007, Papa Ratzinger si è infatti recato a far visita ai giovani detenuti (ragazzi e ragazze) accompagnato dall'Arcivescovo James Michael Harvey, Prefetto della Casa Pontificia, e da altri prelati. Ad attenderlo vi era il Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il vescovo ausiliare per il Settore Ovest della città Mons. Benedetto Tuzia, il Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella, il Capo del Dipartimento della Giustizia minorile Melita Cavallo, la direttrice dell'istituto Maria Laura Grifoni, l'Ispettore Generale dei Cappellani Mons. Giorgio Caniato, il personale tutto ed i giovani detenuti riuniti per l'occasione prima nella cappella e successivamente nel teatro dell'istituto.

L'omelia di Benedetto XVI è scaturita dalla lettura della parabola del figliol prodigo e parlando a braccio ha incentrato le sue parole sul significato più sublime di perdono e libertà.

"Le parole del Vangelo ci aiutano a capire chi è veramente Dio: Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni misura, ha detto Benedetto XVI. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non intaccano la fedeltà del suo amore. Nel sacramento della confessione possiamo sempre di nuovo ripartire con la vita. Egli ci accoglie ci restituisce la dignità di figli suoi".

A proposito della libertà Benedetto XVI si è rivolto ai ragazzi dicendo: *"La libertà, potremmo dire, è un trampolino di lancio, per tuffarsi nel mare infinito della bontà divina, ma può diventare anche un piano inclinato sul quale scivolare verso l'abisso del peccato e del male e perdere così anche la libertà e la nostra dignità"*.

Il messaggio di liberazione del Papa termina indicando ...*"l'urgenza, per tutti, di compiere un cammino di liberazione interiore: abbandonare il peccato e scegliere di tornare a Dio. Comprendere il senso autentico della vita, della libertà, dell'amore"*.

CONCLUSIONI

Il carcere: anche questione di Chiesa

Si è voluto ripercorrere un cammino di duemila anni di carcere, durante il quale la Chiesa cattolica è stata sempre presente con i suoi rappresentanti, i quali hanno saputo con determinazione influenzare le varie autorità per una funzione della pena sempre più umana.

Ma la Chiesa di Roma non è solamente glorioso passato: essa è presente; ed è particolarmente il futuro, in quanto ha sempre saputo guardare al domani, partendo dalle condizioni del passato e dalle miserie umane del presente con riferimento a qualsiasi epoca storica.

Una presenza discreta ma capace di farsi ascoltare, capace di imporre le proprie teorie filosofiche della pena.

Di carcere umano, di pena rieducativa son piene le pagine dei Vangeli e degli scritti lasciatici dai dottori della Chiesa in ogni tempo:

Ciò premesso appare interessante concludere questo escursus storico facendo riferimento alle parole, alle proposte ed alle sollecitazioni suggerite, in questi ultimi decenni, da alcuni autorevoli rappresentanti della Chiesa: i Cardinali Ennio Antonelli, Carlo Maria Martini, Renato Raffaele Martino e il Pontefice Giovanni Paolo II.

Il Cardinale Ennio Antonelli (allora segretario generale della CEI, oggi arcivescovo di Firenze) nell'intervista rilasciata a Mons. Giorgio Caniato⁸⁰, attuale ispettore generale dei cappellani penitenziari, rammenta come nel cammino compiuto dal diritto penale in duemila anni di cristianesimo, dalla legge del taglione all'art. 27 della Carta costituzionale, alla moderna edilizia penitenziaria, alle scuole interne, ai tentativi di risocializzazione, sia stata onnipresente la Chiesa di Roma: *"... non è possibile non riconoscere l'intuizione biblica secondo cui la pena è data per la correzione degli uomini, sviluppata poi dalla patristica e recepita da Giustiniano nella sua codificazione, fino alle attuali acquisizioni dell'antropologia e dell'etica cristiana. La psicologia ci insegna che i sistemi repressivi o solamente punitivi non riabilitano il colpevole, ma sviluppano nella sua coscienza aggressività e violenza, odio e bisogno di vendetta ..."*. Ma fa rilevare come ancora oggi, nonostante i progressi compiuti, nel sistema penitenziario attuale c'è qualcosa di sbagliato. Dichiarò fermamente che il carcere continua spesso a distruggere la persona e la sua vita familiare, perché è un luogo di contagio che restituisce alla società creature spente, svuotate, senza amore e senza speranza. Riflette sulla complessità del mondo carcerario e sulla eterogeneità della sua composizione: dai condannanti agli

⁸⁰ In *"Notiziario dell'Ispettorato dei cappellani dell'amministrazione penitenziaria"* Anno 1997, n. 3.

inquisiti dal personale di custodia a quello amministrativo, agli uomini di legge, dai giovani agli anziani, dagli ergastolani ai minori disadattati, dalla violenza alla rassegnazione che spesso regna nella prigione, dalla aggressività, dal vuoto interiore che alberga in ogni detenuto, al desiderio di redenzione, alle amarezze, alle ossessioni, agli affetti mancati ai rimorsi alle gelosie, alle nostalgie.

L'alto prelato rileva con amarezza che il recidivismo interessa buona parte della popolazione penitenziaria, sintomo che dovrebbe far riflettere governanti, filosofi e giuristi, ed aggiunge che sicuramente è necessario saper sciogliere i non pochi nodi che attanagliano la quotidianità del carcere, per i quali occorre offrire un significativo contributo di riflessione: *"... Si pensi per esempio, alla individuazione di pene sostitutive educanti e socialmente utili, di misure di sicurezza o di difesa sociale proporzionate allo stato di pericolosità del reo non ostative alla sua risocializzazione ..."* e rifacendosi alla linea suggerita dalla XXV Assemblea dei Vescovi italiani del 1985 ricorda che *"Il perdono cristiano sollecita anche una nuova riflessione sulla giustizia, che porti alla revisione delle pene, al rinnovamento dei codici, all'esercizio di un diritto alleato all'amore, oltretutto all'impegno per carceri che siano a misura d'uomo nel rispetto di una giustizia aperta alla speranza"*.

La questione criminale-carceraria è affrontata, nel 1997, anche dal Cardinale Carlo Maria Martini (arcivescovo di Milano)⁸¹. Molto semplicemente egli si chiede se alle soglie del Duemila la condizione di vita dei detenuti può essere considerata "umana", e se tale condizione è efficace per una adeguata tutela della giustizia, se ciò che viene fatto serve realmente alla loro riabilitazione e al loro recupero, e cosa effettivamente ci guadagna e cosa ci perde la società da tale sistema. Il prelato è ancora più pungente: *"È questo il modo di trattare i colpevoli, a quale visione globale di uomo e di società corrisponde? Quale ideale di giustizia rappresenta? Ci sarebbe un approccio più coerente, dal punto di vista cristiano, al problema della criminalità?"*.

Il Cardinale Martini mette quindi in guardia le autorità dal flagello della droga. Si preoccupa particolarmente se la risposta giusta nel campo della giustizia penale sia solamente il rinforzare e perfezionare tecnicamente le misure punitive in atto, e se ciò che si sta realizzando risponde a quanto la Chiesa ripetutamente ha chiesto. Si domanda l'alto prelato se realmente il crimine viene combattuto in un quadro culturale adeguato, o se non vi siano altre ipotesi di sistemi penali più efficaci. E soprattutto: *"stiamo combattendo tenendo conto di quell'ideale di giustizia che deriva dalla tradizione cristiana autentica e che alla lunga è capace di creare un nuovo e più coerente modello di società?"*.

Lamenta come, per alleviare le condizioni dei detenuti per aiutarli

⁸¹ Relazione fatta pervenire al Convegno *"Colpa e Pena? La teologia di fronte alla questione criminale"* tenutosi a Milano nei giorni 17 e 18 aprile 1997.

a compiere un cammino di riabilitazione e di risocializzazione, non siano più sufficienti le sole esortazioni al rispetto dell'uomo carcerato, e non basti più la sola pastorale penitenziaria ed il sacrificio dei cappellani, del personale e del volontariato. Dice ancora, con fermezza, che è necessario saper esprimere in termini autenticamente biblici e cristiani una risposta sostenibile al problema criminale, capace di essere feconda anche in termini civili e secolari in modo da superare il particolare momento culturale ed operativo: *“ho sentito più volte esprimere da detenuti colpevoli di gravi crimini e avviati a un cammino di conversione sincera il loro desiderio di non scontare una pena qualunque rispetto ad una collettività generica, pagando in maniera astratta il loro debito verso una società di cui conoscono dal di dentro le malefatte e le ingiustizie, ma piuttosto di riparare il male fatto o rispetto alle persone offese o rispetto a gruppi da loro lesi almeno con azioni positive di servizio gratuito in favore di ideali simili a quelli da loro violati. Mi pare di cogliere in questi desideri ciò che corrisponde a quella personalizzazione dell'atto riparatorio che affiora nelle pagine bibliche e che potrebbe servire come uno degli elementi per un ripensamento di un sistema penale atto a restituire l'equilibrio dei rapporti rotti dalla delinquenza, corrispondendo così sia all'intento di restaurare l'ordine violato sia contemporaneamente a quello di farlo in maniera personalizzata e ricca di motivazioni umanizzanti”*.

Sostiene, poi, che i modelli sanzionatori non debbono ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sulla emarginazione. Reputa necessario che nell'ambito penale venga superata la centralità del carcere, con proposte ed esperienze di pene alternative, e soprattutto di possibilità di un esercizio coerente e controllato di riparazione dei danni non in forma generica, ma mirato a quelle persone, gruppi e situazioni che il delinquente ha offeso.

Reputa urgente che, finché il carcere esiste nella sua forma attuale, sia fatto di tutto perché esso divenga momento di forte e austera risocializzazione, con programmi mirati e controllati, con l'impegno di persone motivate e con incentivi che promuovano questi processi nei detenuti.

Molto più di recente il Cardinale Renato Raffaele Martino⁸² ha magistralmente sintetizzato quale sarà la posizione della Chiesa, per il prossimo futuro, nei confronti sia del carcere e della giustizia, sia della società civile. Alle sue iniziali perplessità, l'alto prelato fornisce molto acutamente adeguate risposte, pregne di saggia denuncia per il passato e ipotesi di fattibilità per il futuro prossimo, sia per rendere la comples-

⁸² Relazione presentata da S. E. Mons. Renato Raffaele Martino (Presidente del Consiglio Giustizia e Pace) al Seminario sui *“Diritti umani del detenuti”* tenuto a Roma il 1° ed il 2 marzo 2005 (Appendice n. 28).

sa situazione carceraria più rispondente alle esigenze del rispetto della dignità umana, sia in materia di difesa sociale.

Per prima cosa egli sostiene che è sicuramente da continuare a coltivare ed incrementare il rapporto tra Chiesa e carcere, portando a conoscenza allargata le attività della poco conosciuta pastorale penitenziaria, che molto spesso risulta addirittura marginale nel contesto del complesso articolarsi dell'azione pastorale della Chiesa.

Sostiene il prelado che la pastorale penitenziaria non dovrà essere semplicemente pastorale specializzata, ma al contrario deve essere comunque e sempre una pastorale di tutta la Chiesa. E' inoltre da tener presente che dal carcere può giungere alla Chiesa e al suo ministero di evangelizzazione e di carità una salutare provocazione spirituale, così come delineata nel Vangelo di Matteo: "Ero in prigione e veniste da me". A partire da ciò, il carcere, prima di essere un luogo pieno di problemi, è per la Chiesa soprattutto un luogo "teologico", dove incontrare Cristo che ha scelto di abitare là, tra gli afflitti, i perseguitati ed i prigionieri.

La Chiesa deve poi farsi carico di convincere la "società odierna" a tutti i livelli, soprattutto quelli civili e istituzionali, a guardare con occhi nuovi, lungimiranti, alla realtà carceraria. E' inoltre chiamata a farsi promotrice, nell'ambito della realtà sociale, di una cultura dei diritti umani e del rispetto e promozione della dignità umana, anche di coloro che hanno sbagliato o hanno commesso dei delitti e dei crimini. Una cultura dei diritti umani che, senza negare le esigenze della giustizia, sappia essere capace d'indicare le strade della fiducia e della speranza.

Il mandato missionario, dice il prelado, impegna a portare l'annuncio evangelico a tutti ed ovunque, anche al mondo del penale e quindi a tutte le persone che vivono l'esperienza del carcere, siano esse detenute o preposte all'amministrazione della giustizia, così a chi è addetto alla custodia come a chi è in espiazione di pena: "*Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura...*".

La *Evangelii Nuntiandi* al n. 6 ci ricorda di "*proclamare di città in città, soprattutto ai più poveri il gioioso annuncio del compimento della promessa e dell'Alleanza proposta da Dio: tale è la missione per la quale Gesù si dichiara inviato dal Padre*", avendo ben presente che anche il carcere è parte della città e della vita della comunità.

Non si può non essere d'accordo con le parole dell'alto prelado, ma bisogna aggiungere che il soggetto della pastorale carceraria, come di ogni pastorale, è la comunità cristiana tutta, sotto la guida del suo pastore. Essa non può quindi essere delegata alla sola persona del Cappellano o a qualche gruppo e associazione di volontariato, ma deve nascere dalla comunità e coinvolgere la comunità stessa nelle sue diverse espressioni, dentro e fuori il carcere.

Si tratta di studiare, con gradualità, cammini legati non a sporadiche ed episodiche iniziative per e con i carcerati. Il carcere va conside-

rato come parte della comunità: le sue problematiche e le iniziative in risposta ad esse devono essere considerate nei programmi pastorali ordinari delle diocesi e delle parrocchie. Per questo alle Caritas Diocesane si chiede di partecipare, stimolando anche la presenza della comunità cristiana, a tutte quelle iniziative di vicinanza, solidarietà e comunione promosse nelle Diocesi e dai cappellani stessi in occasione della celebrazione del Giubileo nelle carceri.

Nell'ambito dei diritti umani dei detenuti la Chiesa coltiva, con passione, dedizione e amore, le esigenze del realismo giuridico e quelle della profezia, anche se l'odierno contesto culturale in cui s'iscrive questo rapporto non è sempre facile e favorevole, soprattutto se si considera la necessità di tenere insieme, da una parte, le esigenze della giustizia, e dall'altra quelle della carità e della speranza.

* * *

La Chiesa più di altri soggetti si preoccupa anche che il rispetto della dignità umana dei detenuti non vada a scapito della tutela della società. Pertanto è d'accordo sulla non secondaria necessità di difendere i cittadini, anche con quelle forme di deterrenza che sono rappresentate dall'esemplarità delle pene. Sostiene la Chiesa che la doverosa applicazione della giustizia per difendere i cittadini e l'ordine pubblico non contrasta certamente con la debita attenzione ai diritti dei carcerati e al recupero delle loro persone; al contrario, le due parti devono integrarsi perfettamente in quanto prevenzione e repressione, detenzione e risocializzazione sono interventi tra loro complementari.

Sia la società sia la Chiesa, come le autorità ed i giuristi, chiedono oggi da una parte pene più umane, carceri più vivibili, dall'altra chiedono che venga fatto di più per difendere la società, i più deboli, gli indifesi, e che si pensi in modo particolare anche al risarcimento delle vittime del reato, spesso abbandonate a se stesse.

Il Cardinale Martini, nella citata relazione, faceva riferimento al serio problema della tutela della società con specifiche riflessioni e suggerimenti. *“Si insiste giustamente sul fatto che occorra difendere i deboli e gli indifesi, con quelle forme di deterrenza che sono sia a monte dei possibili crimini sia a valle, con l'esemplarità delle pene. Ma la preoccupazione per la tutela della società, che è grave dovere dell'autorità pubblica, non è per nulla in contrasto con il rispetto e la promozione della dignità del condannato. E' inoltre più produttiva, anche in termini di prevenzione generale, una politica criminale che investa sulle capacità dell'uomo di tornare a scegliere il bene che non una politica criminale fondata sul solo fattore della forza e della deterrenza. Ciò non esclude, ma comprende tutte le necessarie cautele nel caso in cui sussista il fondato pericolo della reiterazione di gravi delitti, soprattutto su persone inermi e su bambini. Sarà sempre arduo trovare la giusta misura ed esisteranno situazioni e momenti turbinosi*

in cui una società sarà tenuta ad una particolare cautela. Ma anche in questi casi occorrerà esercitare quella prevenzione che consiste anche in una coscienza diffusa di resistenza e di condanna del crimine, non chiudendo gli occhi e non voltando lo sguardo altrove quando qualcuno è in pericolo”.

La Chiesa, che è sempre dalla parte dei più deboli e non ha mai ignorato che nel carcere ci sono persone in situazione di sofferenza, private della libertà e bisognose, soprattutto, di un annuncio di speranza, di misericordia, di comprensione e di solidarietà, è ora più che mai chiamata a promuovere e a difendere la dignità e i diritti della persona detenuta a prescindere dalle sue idee politiche e dalle sue credenze religiose, laddove la popolazione detenuta è sempre più multietnica e multirazziale.

Agli inizi del terzo millennio la globalizzazione, che ha prevaricato confini e nazioni, ha varcato prepotentemente anche i fatidici portoni delle galere.

Questo stato di cose crea ovviamente non pochi problemi alla gestione delle strutture carcerarie, dove giornalmente si devono affrontare problemi nuovi e fornire immediate e diversificate risposte.

Da qualche anno si osserva un rinverdito interesse, in tutta Europa, per il ruolo pubblico delle istituzioni religiose.

Con tale espressione, indichiamo il dibattito di alcuni pensatori di origine liberale, coltivato in fondazioni e diffuso sulla stampa, che pone come suo oggetto la relazione fra cultura di un popolo, istituzioni rappresentative e definizione di un'identità: è abbastanza agevole rilevare come il tema sia stato reso vieppiù interessante dal confronto con altre culture che massicci fenomeni di immigrazione hanno determinato, senza che riflessione culturale potesse prevedere l'elaborazione di una politica conforme.

Ora, per dire la nostra, ci appare certo che lo iato fra vita religiosa e vita civile che si volle porre a fondamento dello Stato cd moderno, sia sempre stato nella sua attuazione storica solo tendenziale (talora violentemente tendenziale) e che esso sia apparso piuttosto una petizione di principio che ideologicamente ignorava la genesi dell'ethos di un popolo, nel quale le istituzioni che formalizzano le manifestazioni del sentimento religioso hanno antropologicamente un ruolo indefettibile.

Ed, in fatto, la sociologia della secolarizzazione, ancora diffusa in Europa, per potersi confortare in tale propria tesi ha dovuto ignorare quanto accadeva nelle popolazioni di fede islamica, nell'America latina, negli Stati uniti d'America, in India.

Anche nell'elaborazione scientifica sul concetto di pena, e sulla sua funzione sociale, questa autolimitazione ai postulati dell'illuminismo continua ad operare.

Possono citarsi queste recenti parole di Massimo Firpo, nel recensire uno studio di Ottavia Niccoli: "Profonde sono dunque le radici storiche di sensibilità e comportamenti ancor oggi presenti laddove – come osserva l'autrice – si continua talora a disconoscere la separatezza che dovrebbe essersi ormai definitivamente stabilita fra l'ambito dell'etica e del sentimento religioso e quello della vita civile"⁸³.

Una vita civile separata dall'etica dei suoi componenti appare piuttosto una tavola anatomica, ovvero un resoconto di autopsia.

I contributi di analisi storica dovrebbero, perciò, fare un proponimento di libertà da certi limiti di interpretazione: soprattutto quando essi costatino, come nell'opera citata, la permanente condivisione di un sistema valoriale da parte delle generazioni succedutesi.

Lo studio di Antonio Parente ha voluto offrire, in continuità con la passione dell'autore per le testimonianze storiche sulle quali si edifica l'istituzione penitenziaria italiana, una rassegna dei maggiori contributi della Sede romana al significato dell'esecuzione penale.

Che il carcere si sia definito "penitenziario" a Roma, ed abbia di lì interes-

⁸³ Massimo Firpo, *Perdonare insegna*, in *Il Sole 24ore*, Domenica, 23 settembre 2007 (261), p.38. L'opera recensita è Ottavia Niccoli, *Perdonare: idee, pratiche, rituali*, in *Italia fra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma- Bari, 2007.

sato tanti altre Nazioni, non solamente cattoliche, riflette l'universalità della capitale del Cattolicesimo, ma anche l'intrinseca connaturalità all'uomo della pur difficile, e sempre costosa, speranza di una comunità che faccia propri anche i membri che più la abbiano ferita.

Come doveroso tributo alla verità, l'Autore non tace le grandi divergenze fra gli enunciati di principio e le concrete attuazioni, anche nello Stato pontificio. Oltre alla testimonianza storica, che la documentazione reperita rende significativa, il lavoro del Parente offre anche un utile stimolo ad osservare come, dopo la dominante positivistica del tardo Ottocento e del primo Novecento, la vigente Costituzione italiana si sia ricollocata in una linea di visione integrale dell'uomo abbia compiuto una professione di fede nella sua possibilità di cambiare.

A tale riguardo, nel rivolgerci con il pensiero agli assetti futuri dell'esecuzione penale, che si sono venuti arricchendo di scelte e di opzioni di personalizzazione, notiamo la maggiore vitalità degli istituti collegati alla mediazione penale: essa vuole dare anche una risposta al desiderio di non essere tenuti estranei a vicenda così dolorosamente incisiva, quale è l'esperienza di avere subito un reato, ed a fronte del quale la struttura del processo penale è ampiamente inadeguata.

Ci piace sottolineare come di lungi preveggenti appaiano, rispetto a questo movimento, le parole del 1954 di Pio XII: "L'odierno diritto degli Stati non dà molta importanza alla libera riparazione. Esso si contenta di piegare mediante la sofferenza della pena la volontà del colpevole....ad ogni modo il non prendere per principio in considerazione la volontà del reo di dare soddisfazione, in ciò che il sano senso giuridico e la violata giustizia richiedono, è una mancanza ed una lacuna a colmare la quale vivamente esorta l'interesse della dottrina e della fedeltà ai principi fondamentali del diritto penale"⁸⁴.

Pur senza pretendere all'universale condivisione dei presupposti metafisici ed ontologici che la Chiesa cattolica professa appare saggio, nell'interesse civile, non immaginare mutamenti che si rivoltino contro le fondamenta della civiltà italiana.

Con applicazione ma anche con semplicità, il Parente ci ha offerto prove storiche di come avesse ben intuito Ulpiano nel frammento conservatoci all'apertura del Digesto: *publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*⁸⁵.

Riccardo Turrini Vita

Direttore Generale -Direzione Generale
dell'Esecuzione Penale Esterna
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

⁸⁴ Pio XII, *Allocuzione ai giuristi cattolici italiani*, 5 febbraio 1955, III. 1, in AAS 47 (1955) 72-65.

⁸⁵ D.I.I.2, Ulpiano, libro primo *institutionum*.

BIBLIOGRAFIA

R. ADAMI (1804), *Ricerche intorno al sito preciso del Carcere Tulliano*, Roma.

AGOSTINO ADEMOLLO (1849), *Romana storia del secolo XVI*. Tipografia Rocchetti, Roma.

F. ANTOLISEI (1997), *Manuale di diritto penale*, 14° ediz. Giuffrè editore, Milano

ALEX, *De excess. Praelat. Et subd.*

ATANASIO SANT' (IV sec. d. C.) *Vita S. Antoni*

MAURICE ALHOY (1845), *Les bagnes histoire, types, moeurs, mystères*, Gustave Havard, Paris.

AUGUST. *De Poenit.*

CESARE BECCARIA (1764), *Dei delitti e delle pene*, Ediz. UTET, Torino, 1964

NICCOLO' BECHI, 1740), *Vita del venerabile servo di Dio Filippo Franci*, Stamperia Pietro Gaetano Viviani, Firenze.

MARTINO BELTRAMI –SCALIA (1868), *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*. Tipografia C, Favale e C., Torino.

MARTINO BELTRANI SCALIA (1891), *Relazione all'Ordinamento generale dell'amministrazione carceraria*, Tipografia delle Mantellate - Roma.

JEREMY BENTHAM (1983), *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione*, a cura di Michele Foucault e Michelle Perrot, Marsilio, Padova .

A.BERTOLOTTI (1890), *Le prigioni di Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII*, in *Rivista di Discipline Carcerarie*, Roma.

SERAFINO BIFFI (1871), *Sulle antiche carceri di Milano e del ducato milanese e sui sodalizi che vi assistevano i prigionieri ed i condannati a morte*

SERAFINO BIFFI (1902), *Riformatori pei giovani in Opere complete*-Vol IV, Ulrico Hoepli, Milano.

BRUBO BLASI (1988), *Quell' "Ergastro" dove era facile entrare impossibile uscirne*, in *Archivio di carte scomparse o dimenticate*, Anno II - n. 6 – marzo aprile.

BOLIS, 1869, *Dei giovani oziosi e vagabondi*, in *Effemeride carceraria*, Anno 1869.

HIP. BONACOSSA (1573), *Quaestiones criminales*, Tip. Damiano Zeno, Venezia.

C. CALISSE (1906), *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*. In *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di Enrico Pessina, Società Editrice Libreria, Milano.

CALLISTRATO, *De cognitionibus*.

CALDERANO (1976), *La funzione della pena nella sua evoluzione*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Roma

FRANCESCO CANCELLIERI (1788), *Notizie del Carcere Tulliano, detto poi Mamertino*. Roma.

R. CANOSA - I. COLONNELLO (1984), *Storia del carcere in Italia dal 500 all'Unità*. In *Critica del diritto* n. 5 – Angelo Ruggeri, Roma.

G. CLARO, (1649) *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Tip. Baretiana, Venezia.

F. CARNELUTTI (1949), *Lezioni sul processo penale*, Coluzza, Roma

La prima grande riforma della disciplina penitenziaria, in estratto de *La Rassegna italiana* – Anno 1- 1881 – Roma - Tipografia della pace.

CLEMENTE III, *De maledicis*.

MESSALA CORVINO, *De Aug. Prog. Script. Hist. Rom.* T.I.

COSTANTINO, *De custodia reorum*.

BARTOLO DA SASSOFERRATO (1585), *Super Authenticis et Inst: nunc recens summa diligentia et fide emendatus et suo candori restitutus*, Venezia.

T. DECIANUS (1593), *Tractatus criminalis*, Augustae Taurinorum, eredi Bevilacqua;

NICCOLO' DEL RE (1972), *Monsignor Governatore di Roma*, Istituto di Studi Romani Editore

FRANCESCO DE TOMASSO – PATRIZIA MARCHETTI (1983) *Le fasi costruttive del complesso monumentale ed il restauro in San Michele a Ripa* in Quaderni di documentazione dell'Istituto Italiano dell'Enciclopedia Treccani, Roma.

FRANCESCO DE TOMASSO (1995) *Il restauro dell'antica casa di correzione di Carlo Fontana*. Tipar Roma.

GIUSEPPE DI GENNARO – RENATO BREDI – GIUSEPPE LA GRECA (1997), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore Milano.

ALBERTO DI LAZZARO – MASSIMO PAVARINI, 1994 (a cura di), *Immagini dal carcere – L'archivio fotografico delle prigioni italiane*. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma

PROSPERO FARINACCIO (1606), *Praxis et theoreticae criminalis*, Venezia 1603, presso Varisco; (ed. successiva Sumpt. Horatii Cardon.

Lugduni.

CARLO CIRILLO FORNILLI (1991), *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del 600. Opera dei Papi nella riforma carceraria*. Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma.

FESTO, *De verborum significatu*.

LUIGI FIORANI (2000), *Confraternite e gruppi devoti nella città rinascimentale e barocca*, in *Storia d'Italia*, annali 16, Giulio Einaudi editore, Torino.

MICHELE FOUCAULT (1976), *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Einaudi, Torino.

G. B. FRAGOSO (1652), *Tractatus de regimine Rei Publicae Christianae*, Tomo III, Typ. H. Gabriel B. et Laurentii, Lugduni.

DAVID GARLAND (1999), *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*. Ediz. Italiana, Il Saggiatore, Milano.

VINCENZO GOLZIO, *San Nicola in Carcere*, Anonima libreria italiana. Frat. Treves, Roma.

FABIO GORI (1868), *Il Carcere Mamertino e il robur Tulliano*, in "Buonarroti", Roma Tipografia delle scienze matematiche e fisiche.

FERDINANDO GREGOROVIVS (1988), *Storia di Roma nel medioevo*, Edizione Romane Colosseum, Roma.

VITTORIO GREVI – GLAUCO GIOSTRA – FRANCO DELLA CASA (2006) *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova.

INNOCENZO III, *De Officiis Iud. Ord.*

LUCAE HOLSTENII (1663), *Codex Regularum monasticarum et canonicarum*, Paris, 1663, pag. 296 – riportata da Beltrani- inedito conservato nella biblioteca storica dell'Amministrazione penitenziaria, p. 25.

JOHN. HOWARD (1788), *L'état des prisons, des hopitaux et de maisons de force*, Lagrange, Paris.

ISIDORO, *Etymologiae*.

DOMENICO IZZO, 1956), *Da Filippo Franci alla riforma Doria*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, Vol. I.

ANDREA LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Cangemi Editore, Bari, 1994.

C. LUCAS (1836), *De la reforme des prisons on le théorie de l'imprisonnement, de ses principes de ses moyens et de ses conditions pratiques*, Ed. Legrand et J. Bergouniou, Paris

ROBERTO LUCIANI, *Carcere Tullianum*. in *Roma sotterranea*, Roma 1984.

GIUSEPPE LUGLI (1932), *Il Carcere Mamertino: L'antica prigione di Roma*, in *Capitolium*. Anno VIII. N. 5. Treves Treccani – Tumminelli. Ediz. Bestetti – Tumminelli. Milano, Roma.

JEAN. MABILLON (1724), *Réflexions sur les prisons des ordres religieux*, pubblicato postumo (*Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierry Ruinart, Benedectinis de la congregation de Sait Maur*, Babuty, Vol. II, Josse e Jombert, Paris.

MALINVERNI (1961), *Funzione e natura della pena*, in *Studi economico-giuridici*, Università Cagliari Vol. LXII, Padova.

CLAUDIO MARCHIANDI (2004), *La presenza del volontariato negli istituti penitenziari*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 3 - Editrice Il Mulino, Bologna.

GIACOMO MENOCHIO (1599), *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, Colonia Agrippina Eredi I Gimnici,

CARLO LUIGI MORICHINI (1870), *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma*. Stabilimento Tipografico Camerale, Roma.

G. M. NAVARIO (1623), *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis*, Napoli 1623.

VINCENZO PAGLIA (1980), *La pietà dei carcerati – Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Edizioni di storia e letteratura, Roma.

ANTONIO PARENTE (1997), *Il Tribunale della visita*, In *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1-2 , Roma.

ANTONIO PARENTE (1998), *Architettura ed archeologia carceraria: Santo Stefano di Ventotene ed il Panopticon*. In *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1 /3 , Roma.

ANTONIO PARENTE (2004), *Quando il carcere era galera ed i bagni erano penali*. In *Rassegna penitenziaria e criminologica*. N. 3 Sett. Dic.

PAULI, *Sententiarum*.

C. PELLEGRINO (1660), *Praxis Vicariorum*, pars. IV, Typ. Fabius de Lalco, Romae;

ENRICO PESSINA (1906), *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)* in *Enciclopedia del diritto penale italiano*. Società Editrice Libreria, vol. secondo, Milano.

CARLO ILARIONE PETITTI DI RORETO (1837), “*Saggio sul buon governo della mendicizia, degli istituti di beneficenza, e delle carceri*” Presso Giuseppe Bocca, libraio di S. S. R. M., Torino 1837).

PIERO PETROSILLO (1995), *Il Cristianesimo dalla A alla Z*, Ediz. San Paolo, Milano;

CARLO BARTOLOMEO PIAZZA (1698), *Eusevologio romano, ovvero delle opere pie di Roma*, Roma.

GIOVAN BATTISTA PROJA (1981), *San Nicola in Carcere*, Fratelli Palombi Editori, Roma.

QUERCI-SERIACOPI (1925), *Il passato, il presente e l'avvenire dell'Amministrazione delle carceri*. In *Rivista di discipline carcerarie*, Roma, Fasc. III.

ROEDER (1875), *Sul fondamento e sullo scopo della teoria dell'emen-da*, in *Rivista penale*.

ALFREDO ROCCO (1931), *Relazione al Regolamento degli Istituti di prevenzione e pena*. In *Rivista di diritto penitenziario*. Anno II n. 3-maggio giugno 1931, Tip. Mantellate - Roma.

SILVIA RONCHEY (1988), *Gli atti dei martiri tra politica e letteratura*, in *Storia di Roma*, Vol. III, Giulio Einaudi Editore, Torino.

GIOVANNI BATTISTA SCANAROLI (1655), *De Visitatione Carceratorum, libri tres*, Typis Reverenda Camerae Apostolicae, Roma.

D. SCHIAPPOLI (1905), *Sistema punitivo penale e disciplinare della Chiesa*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Vol. I, Milano.

SENECA *De clementia*

SEXTI, Decr. De Bonif. Pap., lib. V, tit. 9, c. 3.

GIORGIO WILLIAM SMITH (1833), *Difesa del sistema delle prigioni cellulari*, Filadelfia, in K. KRAUS, *In Kerker vor und nach Crystus*, p. 12.

TOMMASO D'AQUINO (1562), *De redimine principis*, in *Opuscula*, Lugduni,

P. G. TOLOSANUS (1639), *Syntagma iuris universi legumque omnium pene gentium et rerum publicarum praecipuarum*, Coloniae Allobrogum, Tip. I: Stoer.

DOMIZIO ULPIANO, *De officio proconsulis*. (D. Lib. XLVIII - Tit. XIX leg. 8. § 9)

G. VELOTTI (1971), *Appunti sul giudice di sorveglianza*. In *Rassegna di studi penitenziari*, Roma, Fasc. III.

GIUSEPPE ZANARDELLI (1891), *Relazione all'Ordinamento carcerario*. Tipografia delle Mantellate, Roma.

WEBGRAFIA

Altrodir/asylum/panzani: *La chiesa e il carcere*, (capp. 5);

Documenti/laicità: EDOARDO SEMOLA, *Il cappellano carcerario*

Cattolico.it/leggendanera/inquisizione/mite (*La mite inquisizione di*

VITTORIO VICCARDI; *L'inquisizione medioevale* di FRANCESCO PAPPALARDO)

Gesuiti.it/sestaopera: SERGIO SEGIO, *Il Giubileo come opportunità per ripensare il carcere e la pena nel nuovo millennio*

Ristretti.it/areastudio: *Oltre il carcere, quali alternative?* (1992); CARLO MELE, Giornata di studi "Carcere: non lavorare stanca";

Caritas.cc/carcere: *Carcere*

Giovaniemissione.it: *Carcere giustizia – Gli aspetti del disagio, gesti, impegni e segni di speranza per la comunità cristiana;*

(Articoli di leggi, di regolamenti e di disposizioni varie riportati nelle note)

- *Costituzioni da osservarsi nella Santa opera dello Spedale nuovo di S. Filippo Neri.* (Regolamento 8 dicembre 1653)
- Motu proprio 1703 – Clemente XI:
 - a - *Norme per il governo spirituale e materiale della Casa di correzione di San Michele;*
 - b - *Istruzione per il cappellano di S. Michele*
- *Istruzioni pel servizio dei bagni marittimi* (RR. Determinazioni del 1841 - Stato Sardo Piemontese)
- *Regolamento generale carceri pretoriali della Toscana* (R.D.20 novembre 1845)
- *Regolamento generale carceri giudiziarie del Regno* (R. D. 27 gennaio 1861)
- *Regolamento generale Case di Pena del Regno* (R. D. 17 gennaio 1862, n. 413)
- *Regolamento Case penali custodia del Regno* (R. D. 29 novembre 1877, n. 4190)
- *Ordinamento del personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnanti aggregati* (R. D. 17 marzo 1883, n. 1347)
- *Ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato* (R. D. 6 luglio 1890, n. 7010)
- *Ordinamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori* (R. D. 1 febbraio 1891, n. 260)
- *Regolamento per i riformatori governativi* (R. D. 14 luglio 1907, n. 606)
- *Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e regi riformatori* (R. D. 30 ottobre 1924, n. 1727)
- *Patti lateranense 11 febbraio 1929*
- *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena* (R. D. 18

- giugno 1931, n. 787)
- *Regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni* (R. D. 4 aprile 1939 –n. 721)
 - *Regole Minime per il trattamento dei detenuti ONU 1955*
 - *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (L. 26 luglio 1975, n. 354)
 - *Ordinamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena* (L. 4 marzo 1982, n. 68)
 - *Concordato tra il Governo italiano e lo Stato Vaticano 18 febbraio 1984*
 - *Regole penitenziarie europee (Raccomandazione 87) Cons. Europa riunione n. 404 del 12 febbraio 1987*
 - *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà* (D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230)

APPENDICI
LA VOCE DELLA CHIESA

Appendice n. 1**DISCORSO DI PIO XII AI CAPPELLANI
DELLE CARCERI ¹*****I volontari di una missione di sacrificio***

Città del Vaticano, 15 novembre 1947

Nel salutarvi qui adunati intorno a Noi, diletti figli, Ci sembra di vedere alla nostra presenza una schiera eletta di soldati di prima linea, volontari in una missione di sacrificio e di ardue conquiste. Dei pochi, giorni trascorsi in Roma voi avete approfittato non tanto per godere di un breve e meritato riposo, quanto per intrattenervi insieme sulle questioni riguardanti il vostro difficile, ma pur consolante ministero; questioni molteplici e varie, di ordine giuridico, tecnico, sociale, pedagogico, concernenti la rieducazione dei carcerati e la organizzazione della cura spirituale nelle prigioni. Voi avete felicemente scelti i temi dei vostri studi e delle vostre discussioni; ma se Noi dovessimo dire quali sono quelli che hanno maggiormente attirato la Nostra attenzione, non esiteremmo a segnalare i delicati problemi della “rieducazione dei minorenni” e della “assistenza postcarceraria agli ex detenuti”.

Il vostro zelo, bramoso di conseguire sempre più ampi risultati di bene, ha suscitato in voi il desiderio di udire dalle Nostre labbra qualche parola d'incoraggiamento e di consiglio. Che potremmo Noi dirvi, diletti figli, che voi non sappiate già per vostra propria esperienza? Abbiamo Noi forse bisogno d'inculcare a voi, che ne siete così intimamente persuasi, la necessità della padronanza di voi stessi, della pazienza, della longanimità, della circospezione, della prudenza, del tatto, e soprattutto di una carità piena di abnegazione e di bontà, *in aedificationem et non in destructionem* (2 Cor. 10, 8), attinta al Cuore di Colui che «non spezza la canna rotta e non spegne il lucignolo fumigante»? (cfr. Matt. 112, 20).

Arduo ministero

Noi parlavamo teste della vostra missione di sacrificio, del vostro difficile ministero. Senza dubbio, ciascuno di voi potrebbe narrare numerosi esempi edificanti, che fanno toccare con mano la potenza della grazia misericordiosa, mutamenti tali che il convertito di oggi offre speranze incomparabilmente più grandi dei presagi sinistri, che il criminale di ieri aveva fatto concepire. La biografia di San Giuseppe Cafasso presenta alla nostra considerazione molti simili casi. Tuttavia anche nella vita di quel gran Santo, provvidenzialmente dotato di qualità eccezionali, questi fatti meravigliosi non sono di tutti i giorni.

Si leggono con singolare compiacimento, come allineati in una bella antologia, quasi collana di perle infilate in una invisibile catenina d'oro; ma

¹ Da *Atti e discorsi di Pio XII*, voi. IX, 1947, III Ediz., Paoline 1956.

chi può conoscere quale fatica è costata ognuna di quelle perle, ognuna delle pagliuzze d'oro, pazientemente raccolte nella sabbia del torrente, ognuna delle pepite estratte dalla miniera e staccate dalla loro ganga? Voi ben sapete, nel segreto dei vostri cuori, con quali preghiere, con quali sforzi, con quali angosce, avete pagata ciascuna delle vostre conquiste, ed anche, ahimè! delle vostre perdite.

Come potrebbe essere altrimenti? Poveri infelici, di cui molti forse non avevano né l'anima, malvagia, né il cuore guasto! Senza parlare di quelli che portano in sé la tara di tristi eredità o di una cattiva educazione, quanti sono giunti al delitto, vittime inesperte e imprudenti dei consigli, delle sollecitazioni, delle iniziazioni precoci, degli esempi di compagni perversi, i quali hanno saputo, essi, sfuggire alla umana giustizia per continuare a far nuove vittime!- Ed ora, umiliati, scoraggiati, sgomentati di dover languire nella promiscuità di un'accolta anormale, che fa sentir loro più acutamente la morale solitudine, essi non hanno più altri che voi. Dopo esser riusciti a vincere le loro prime diffidenze e a guadagnare la loro fiducia, voi soli potete ancora sorreggere e tener vivo quel che resta in loro di buone disposizioni. Le lettere da casa non apportano che un pallido barlume - non oseremmo dire di gioia nel fondo della loro angusta cella. Quale terreno e quale clima per infondere e sviluppare nelle loro anime il germe di una viva fede, di un pentimento sincero, di una calma rassegnazione alla volontà di Dio, che renderebbe loro la santa speranza! Eppure tale è il vostro sublime ufficio.

Quanto più arduo è questo ministero, quanto maggiori dolori e delusioni esso può cagionare, tanto più è degno di essere debitamente apprezzato, tanto più merita incoraggiamento, riconoscenza e lode. Nel manifestarvi la Nostra gratitudine, Noi sappiamo di essere l'interprete della compiacenza del divino Pastore, che si è affaticato nel ricercare la pecorella smarrita, del sommo Sacerdote che, morente, dall'alto della Croce, ha perdonato, beatificato, santificato il ladrone pentito, crocifisso come Lui.

Riconoscenza unanime

Ma anche la riconoscenza di tutti gli animi retti vi è acquisita. Per non dire di quella che, nonostante ogni illusione od inganno, vi conserveranno sempre e vi attestano già, talvolta in una maniera commovente, tanti di quegli infelici, quanto grande deve essere la gratitudine delle loro famiglie!

La madre conta su di voi per consolare il suo figliuolo, agli occhi di lei più sventurato che colpevole; grazie alle vostre premure, la sposa consente a riconciliarsi con uno sposo disonorato e forse infedele verso lei stessa; il padre irritato, mosso dalla vostra parola, sente calmarsi la sua giusta collera; interrito dalle vostre preghiere, lascia scorrere le lacrime che avrebbe voluto frenare e accoglie il prodigo al suo ritorno nel focolare domestico. Tutti infine confidano in voi per mantenere, dopo la scarcerazione, nei suoi buoni propositi il loro congiunto, sinceramente desideroso di emendarsi, ma ancora ben debole; e la famiglia così ricostituita rimane a voi legata coi vincoli della più profonda venerazione.

La umana società non deve a voi minor riconoscenza. Essa non sempre[^] confessa, ma ben sente la propria incapacità di salvare coi suoi regolamenti e con le sue pur lodevoli istituzioni i relitti del naufragio morale, miseramente

arenati nelle sue prigioni. Essa deve riconoscere la sua parte, spesso la sua gran parte, di responsabilità nel naufragio e che soltanto la religione, con la parola e la carità del sacerdote, con la grazia dei Sacramenti, può trasformare i reclusi che forse la maledicono e la minacciano, in onesti cittadini, pronti a riscattare con utili servigi i loro debiti verso di lei.

Anche le autorità dello Stato hanno ogni motivo di apprezzare, di promuovere e di favorire il vostro lavoro, aumentando, se ve ne è bisogno, il numero dei Cappellani e facilitando l'esercizio del loro benefico ministero. E' assai significativo che, "fin dal primo incontro di collaborazione fra la Chiesa e lo Stato nell'Impero romano-bizantino, lo Stato stesso chiamò il sacerdote nelle prigioni *ut carceris* - così si esprimeva la Costituzione degli Imperatori Onorio e Teodosio del 21 Novembre 419 - *ope miserationis aulas introeat, medicetur aegros, alai pauperes, consoletur insontes et cura singulorum causas scruiatus agnoverit, interventiones suas apud iudicem competentem prò iure moderetur* (cfr. Th. Mommsen, Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis, Berolini 1905, voi. I, pag. 917). La esperienza è rimasta sempre la stessa. Nonostante tutte le riforme dell'ordinamento carcerario, ai soli freddi paragrafi della legge e al regolamento esteriore non sarà mai dato di conseguire quello scopo, che consiste nel miglioramento del colpevole, nel preservarlo dalla rovina morale, nell'eie vario e rigenerarlo. A ciò si richiedono umana comprensione e soprattutto le forze soprannaturali della religione, di cui il "Sacerdote è ministro.

Noi viviamo in un tempo di grandi calamità morali e di duri contrasti, ma altresì di una più viva coscienza sociale e di un più profondo senso di responsabilità. In questo campo la Chiesa sta, insegnando e operando, nella linea più avanzata. Anche la vostra azione, diletti figli, sarà, in gran parte, sempre più di natura caritativa-sociale. Tuttavia l'ammonimento che indirizziamo oggi a quanti lavorano nell'apostolato, vale anche per voi: non fermatevi al lato puramente sociale dell'opera vostra, ma spingetevi più innanzi, penetrate nelle anime, per la loro riconciliazione con Dio e la loro salvezza. Non dimenticate che voi non potrete mai raggiungere questa ultima e assolutamente necessaria meta, senza la vostra personale preghiera e il vostro sacrificio. Fatevi voi stessi, per il bene dei carcerati commessi alle vostre cure sacerdotali, in quotidiano lavoro e in costante abnegazione, «prigionieri di Cristo Gesù», come l'Apostolo delle Genti, *vincetus Christi Jesu*, ha profondamente detto (Eph. 3, 1; Phil. 1,9) e fatto.

Noi poniamo voi stessi e i vostri detenuti, -i colpevoli e anche più specialmente gl'innocenti, sotto la Croce del Figlio di Dio, che per la nostra salvezza cum *sceleratis reputatus est* (Is. 53, 12). Maria, Madre di misericordia, stenda la sua mano protettrice su di voi e su di loro. S. Giuseppe Cafasso sia il vostro modello e il vostro intercessore presso Dio. La Beata Vergine e Martire Maria Goretti, che condusse meravigliosamente alla conversione il suo uccisore, vi sia di guida e di aiuto nei casi più difficili.

In pegno della sovrabbondante grazia del Signor Nostro Gesù Cristo, impartiamo a voi e a tutti i vostri carcerati con paterno affetto l'Apostolica Benedizione.

Appendice n. 2

RADIOMESSAGGIO DI PIO XII AI DETENUTI IN ITALIA E NELLE ALTRE NAZIONI ²

Città del Vaticano, 29 dicembre 1951

Nell'assidua Nostra sollecitudine per ogni classe di sofferenti, ai quali Ci legano speciali vincoli di paterna pietà, non ultimi siete voi, diletti figli e figlie d'Italia e del mondo, che gemete negli Istituti di pena, ivi condotti per amare vie da circostanze talora a voi stessi inesplicabili.

Ma in questi giorni di solennità natalizie, dalle quali ogni cristiano attinge motivi di gaudio, Noi Ci sentiamo particolarmente a voi vicini, come a coloro che più degli altri anelano nella solitudine al lenimento del conforto, e nelle tenebre alla luce della speranza.

E siamo altresì accanto alle vostre famiglie, a cui la vostra assenza sottrae, non di rado insieme col pane, la gioia propria del Natale, che è di godere dei sacri misteri della infanzia di Gesù, - stretti nell'affettuoso tepore del santuario domestico.

Tuttavia, se il rigore della umana giustizia vi nega per qualche tempo questa dolcezza, altri più profondi e veraci conforti a voi offre il Neonato divino giacente sulla dura paglia per amor nostro, quel Gesù che a ragione fu invocato da tutti, e specialmente da voi, con la voce della liturgia dell'Avvento: «*Veni et educ vinctum de domo carceris*» (*Ant. O Clavis*; cfr. *Is. 42, 7*).

Non meno che per gli altri uomini - tutti quaggiù in qualche modo rei e prigionieri -, per voi Gesù è venuto a recare una più nobile ed intima liberazione, quella che dal giogo e dalle catene delle passioni e del peccato redime alla pace dello spirito annunziata nella Notte santa; che opera la interiore rinnovazione della vita e rapisce nella luce ristoratrice di una Epifania di redenzione.

Se dalle pene che vi stringono saprete librarvi sulle ali della fede, non solo gusterete queste gioie arcane, ma le possederete così che nessuno mai varrà a rapirvele: né le avversità degli eventi, né le asprezze del carcere, né i possibili errori della giustizia terrena, né la incomprensione degli uomini, né lo stesso rimorso, dalla grazia elevato a salutare e consolante pentimento.

Riprovando e rinnegando, ove occorra, nel profondo del vostro cuore, un triste passato, che consumino e disperdano la contrizione e l'amore; illuminati e sorretti dalla fede a guardare e a sentire le vicende della terra con occhi e spirito di cristiani; voi scoprirete nella stessa vostra condizione presente occasioni preziose e sorgenti sommamente feconde di grandi beni. Quale provvidenziale disegno non potrà compirsi in voi e per voi, se vi rimetterete umilmente e volenterosamente nelle mani di Dio, oggi severo, ma pur sempre benefiche!

Quantunque si fosse operato in voi quasi «un mistero d'iniquità», Noi, consapevoli come siamo della fragilità e della debolezza incommensurabile, che spesso fiacca a morte l'animo umano, comprendiamo il triste dramma, che può avervi sorpresi e coinvolti, per un concorso sventurato di circostanze, non sempre interamente imputabili al vostro libero volere, anche se le leggi umane,

² Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

per la loro naturale insufficienza, non possono tener conto di tutte le attenuanti, che diminuiscono le responsabilità, né tanto meno valgono a indulgere a tutte le debolezze. A voi, però, spetta di far sì che si attui nel segreto dell'animo vostro un fulgore di redenzione, analogo a quello operato da Gesù, allorché, innocentissimo, venne a prendere su di sé le nostre colpe.

Ove la costrizione non esacerbi il vostro spirito, ma, superato l'abbattimento, l'espiazione, più che subita quale ineluttabile fatalità, venga volenterosamente abbracciata, ciascuno di voi si farà artefice consapevole della propria risurrezione morale e si aggiudicherà l'onore di ministro dell'alta giustizia di Dio, per il quale è pari gloria l'ordine inviolato e quello ristabilito dall'espiazione. Non più reo e bersaglio di vendetta ognuno è allora nella realtà interiore della coscienza affrancata dalla colpa, bensì collaboratore di Dio nella reintegrazione dell'ordine leso.

E come nel Cielo si fa più festa per un peccatore che si converte, così sulla terra ogni uomo onesto deve inchinarsi dinanzi a colui, che già caduto, forse in un istante di smarrimento, sa poi penosamente redimersi e risorgere.

Non sono più dunque perduti i lunghi giorni trascorsi in codesti luoghi di pena, ov'è con voi, quasi in volontaria catena, il Nostro cuore, poiché nulla è vano agli occhi di Dio, quando il vostro volere si conformi al volere di Colui, che ha sempre disegni di misericordia e di vita anche nel severo esercizio della giustizia, e soprattutto quando li impiegherete nelle opere della dolce carità, comprendendo le pene altrui, incoraggiando, confortando, aiutando i fratelli che soffrono con voi.

Qualora poi, in tutto o in parte, l'innocenza si facesse usbergo alla vostra coscienza netta, e vi convincesse che i rigori della giustizia umana hanno trasmodato nella misura della colpa, oh, non maledite l'avverso destino o le creature fallaci, ma aprite l'animo alla fiducia nel trionfo finale della verità e del bene, confortatevi con la certezza di aver con voi solidali tutti gli onesti consapevoli, siate talmente forti nella sventura da elevarvi a compatire gli errori di diritto e di fatto, cui pur troppo va soggetta l'intrinseca imperfezione dell'umano giudizio, e, operando efficacemente per la vostra reintegrazione giuridica e morale, fate che una vita di espiazione non colpevole sfolgori di dignità sovrumana, oltre la stessa riparazione dell'errore.

Molto più dolorosa è la sorte di coloro che in non pochi Paesi soffrono innocenti per effetto di leggi inique, o perchè ispirate da false concezioni che reggono le norme del vivere civile, o perchè dettate da faziose passioni politiche, ovvero dal blasfemo pregiudizio che stima reato il prestare ossequio a Dio. A questi Nostri figli di predilezione, perseguitati per la giustizia, va tutto il Nostro affetto umano e soprannaturale di Padre. Comprendiamo l'atroce martirio, specialmente morale, che li affligge. Ma se Dio Onnipotente, che è la stessa Giustizia - la quale tuttavia Egli si riserba di attuare integralmente nel soggiorno eterno, ove non sarà ombra di male, - se l'Onnipotente, diciamo, non impedisce talvolta quaggiù che l'innocente sia ingiustamente colpito, ciò significa che pur rispettando sovraneamente le leggi della libertà umana, non ne lascia però l'esercizio sfrenato senza sanzioni, e che più alti beni sa trarre dal male e riservarli alle vittime stesse e alla società, che di scarso pane le nutre e di molte lacrime le irrorà.

Tuttavia, mentre Noi non tralasciamo di esortare i legislatori e i magistrati a rivedere, a riparare, a risanare quelle anomalie o aberrazioni, che tornano a

disdoro della giustizia, specialmente cristiana, o ad oltraggio dei diritti divini; a voi, innocenti vittime, ripetiamo la parola incoraggiante dell'Angelo: «*Forti animo esto, in proximo est, ut a Deo cureris*»: Sta di buon animo; fa presto Iddio a guarirti (*Tob. 5. 10*).

Ma fino a quel giorno, è a voi assegnata una vocazione straordinaria, e vorremmo dire di privilegio: spiare per il mondo veramente colpevole; espiazione che va salutarmente congiunta con le ineffabili beatitudini annunziate dal Salvatore nel discorso della montagna: «Beati gli afflitti... Beati gli affamati e assetati di giustizia... Beati i perseguitati a causa della giustizia... Beati quando vi perseguiteranno per causa mia» (cfr. *Matth 5*).

Oh se vi fosse dato, dilette figlie e figli, sparsi su tutta la faccia della terra, di vedere quanto torna gradita la vostra immolazione agli occhi di Dio! di quanta efficacia ridonda per la comune salvezza! e quale assegnamento osa fare il Vicario di Cristo sulle vostre sofferenze, per ottenere da Dio la pace sincera e la vera salute del mondo in questi tristissimi tempi!

Una parola, infine, quanto mai affettuosa e paterna, intendiamo di rivolgere a voi, su cui si piega accorata la predilezione del vostro Amico divino, e che nell'ancor tenera età della vita, già ne conoscete gli amari frutti. Intossicati precocemente dalla perversione della società odierna, posti in circostanze avverse alla retta educazione, siete forse più vittime che colpevoli.

La vostra condizione sia di severo monito a chi, più di voi, è veramente colpevole; a coloro che della stampa, degli spettacoli, delle associazioni, e talora anche della scuola, fanno mezzi di avido lucro, se non proprio di premeditata corruzione dell'infanzia, calpestando la sacra innocenza dei piccoli e accumulando immense rovine morali.

Diletti giovani, ciò che è avvenuto nella vostra inesperta età, seppellite nel pentimento cristiano, con una piena risurrezione agli ideali di onestà e di virtù. Le presenti sofferenze non spezzino le vostre speranze, né l'impulso della vostra giovinezza. Il Bambino Gesù ha per voi sguardi di particolare benevolenza. Egli vi sorreggerà, affinché la pianticella della vostra vita, provata e salvata, cresca quale robusta quercia a sfidare le burrasche e ad essere esempio di timor di Dio e di obbedienza alle leggi.

Diletti figli e figlie!

In contraccambio dei preziosi doni che il Bambino Gesù viene a recarvi nel luogo del vostro dolore, offrite coraggiosamente e generosamente a Lui, che si è fatto espiatore fin dalla culla per i peccati del mondo, le vostre pene e la vostra tristezza con quell'ardore di fede, che trasforma le lacrime in perle, il dolore in gaudio.

Lungi dallo sprezzare il vostro dono, Egli ne farà titoli preziosi di misericordia, di salvezza e di grazia, per voi stessi e per le vostre famiglie, per il mondo intero e per la sua Chiesa. Non meno che dai sacri templi dedicati al suo culto, anche dalle prigioni, dai campi di concentramento, dagli ospedali, da ogni luogo dove si soffre, si piange e s'implora, si levi al cielo il profumo d'incenso, che placa e che salva. Noi invochiamo dalla divina Bontà che affretti per ciascuno di voi il giorno della liberazione, affinché, tornati in seno alle vostre famiglie e alla società, - trasformati e quasi sovrumani dalla prova, accettata con fede cristiana, - ne diveniate l'onore e il presidio contro il male che la insidia.

Con questi voti e nel costante ricordo di voi, discenda su voi e sui vostri cari, apportatrice di celesti consolazioni, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Appendice n. 3**DISCORSO DEL SOMMO PONTEFICE PIO XII AI PARTECIPANTI
AL VI CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO DELL'UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI ³**

Roma, 5 dicembre 1954

Accogliete, illustri Signori, il Nostro saluto di benvenuto. Lo rivolgiamo alla vostra degna Assemblea con gli stessi sensi di gioia e di fiducia, coi quali vi ricevemmo lo scorso anno.

La questione, che oggi prendiamo in esame, ci è stata segnalata da uno dei vostri, l'insigne professor CARNELUTTI. E' la funzione della pena, il «redimere il colpevole mediante la penitenza»; questione che Noi ameremmo di formulare così: la colpa e la pena nella loro vicendevole connessione. Vorremmo, cioè, indicare a larghi tratti il cammino dell'uomo dallo stato di non colpevolezza, attraverso il fatto della colpa, a quello di colpa e di pena (*reatus culpae et poenae*); e viceversa, il ritorno da questo stato, attraverso il pentimento e la espiazione, a quello di liberazione dalla colpa e dalla pena. Noi potremo allora vedere più chiaramente quale è la origine della pena, quale ne è la essenza, quale la funzione, quale forma essa deve prendere per condurre il colpevole alla sua liberazione.

I. - LA VIA VERSO LA COLPA E LA PENA - Occorre qui premettere due avvertenze.

Innanzitutto il problema della colpa e della pena è un problema di persona, e ciò in un duplice aspetto. La via verso la colpa prende le mosse dalla persona del soggetto attivo, dal suo io. Nella somma degli atti, che da essa provengono come da centro di azione, sono qui da considerare soltanto quelli che si basano su di una cosciente e voluta determinazione; atti cioè che l'io poteva compiere o non compiere, che compie perchè egli stesso vi si è liberamente risolto. Questa funzione centrale dell'io verso se stesso - anche se operante sotto influssi di diversa natura - è un elemento necessario, se si vuol parlare di vera colpa e di vera pena.

Il fatto colpevole è però sempre anche una posizione di persona contro persona, tanto se l'oggetto immediato della colpa è una cosa, come nel furto, quanto se è una persona, come nell'omicidio: inoltre l'io della persona, che si rende colpevole, si dirige contro l'Autorità superiore, quindi in conclusione sempre contro l'autorità di Dio. Nel che Noi, che abbiamo di mira il genuino problema della colpa e della pena propriamente dette, prescindiamo dalla colpa meramente giuridica e dalla sua conseguente penalità.

È poi da osservare che la persona e la funzione personale del colpevole formano una stretta unità, che alla sua volta presenta differenti aspetti. Essa riguarda al tempo stesso il campo psicologico, giuridico, etico e religioso. Questi

³ Questa allocuzione, che il Santo Padre si proponeva di pronunciare a chiusura del VI Convegno nazionale di studio dell'Unione giuristi cattolici italiani, a causa delle sue condizioni di salute è stata letta da Mons. M. CASTELLANO, Vescovo di Volterra, nella riunione del 5 dicembre u. s. Pubblicata in "Rassegna di Studi penitenziari" 1955, n. 1.

aspetti si possono bensì considerare anche separatamente; ma nelle vere colpa e pena sono fra di loro così connessi, che soltanto nel loro complesso è possibile di formarsi un giusto concetto circa il colpevole e la questione della colpa e della pena. Non si può dunque nemmeno trattare questo problema unilateralmente, soltanto sotto l'aspetto giuridico.

La via verso la colpa è quindi questa: lo spirito dell'uomo si trova nella seguente posizione: dinanzi ad un fare o ad un omettere, che a lui si presenta come semplicemente obbligante, come un assoluto «tu devi», una incondizionata esigenza da attuarsi con determinazione personale. A questa esigenza l'uomo rifiuta di obbedire: respinge il bene, adotta il male. Alla interna risoluzione, quando essa non si esaurisce in se stessa, segue l'azione esterna. In tal guisa l'atto colpevole è compiuto nel suo elemento sia interno che esterno.

Natura e vari aspetti dell'atto colpevole. - In ciò che riguarda il lato soggettivo della colpa, per un retto giudizio occorre tener conto non solo del fatto esteriore, ma anche degli influssi provenienti dall'interno e dall'esterno, che hanno cooperato nella risoluzione del colpevole, come disposizioni innate o acquisite, impulsi o impedimenti, impronte della educazione, irradiazioni delle persone e delle cose in mezzo a cui vive, fattori delle circostanze, e in particolar modo l'abituale ed attuale intensità del volere, la cosiddetta «energia criminale», che ha contribuito al compimento del fatto colpevole.

Considerato nel suo termine, il fatto colpevole è un arrogante disprezzo dell'Autorità, che comanda di mantenere l'ordine del giusto e del buono, e che è la fonte, la custodia, la tutrice e la vindice dell'ordine stesso. E poichè ogni umana Autorità non può finalmente derivare che da Dio, ogni fatto colpevole è una opposizione contro Dio stesso, il suo supremo diritto e la sua somma maestà. Questo aspetto religioso è immanente ed essenzialmente congiunto col fatto colpevole.

Termine di questo fatto è anche la comunità di diritto pubblico, se ed in quanto esso mette in pericolo e viola l'ordine stabilito dalle leggi. Tuttavia non ogni vero atto colpevole, come è stato sopra descritto, ha il carattere di colpa di diritto pubblico.

Il potere pubblico deve occuparsi soltanto di quelle azioni colpevoli, che offendono la regolare convivenza nell'ordine fissato dalle leggi. Da qui la regola circa la colpa giuridica: *Nulla culpa sine lege*. Ma una tale violazione, se è d'altronde in se stessa un vero atto colpevole, è sempre anche una violazione della norma etica e religiosa. Da ciò consegue che quelle leggi umane, le quali si trovino in contraddizione con le leggi divine, non possono formare la base per un vero fatto colpevole di diritto pubblico.

Col concetto del fatto colpevole è congiunto quello che il suo autore diviene meritevole di pena (*reatus poenae*). Il problema della pena ha dunque principio, nel singolo caso, al momento in cui l'uomo diviene colpevole. La pena è la reazione, richiesta dal diritto e dalla giustizia, alla colpa: sono come colpo e contraccolpo. L'ordine violato con l'atto colpevole esige reintegrazione e ristabilimento del turbato equilibrio. E' ufficio proprio del diritto e della giustizia di custodire e preservare la concordanza fra il dovere, da una parte, e il diritto, dall'altra, e di ristabilirla, se fosse lesa. La pena non tocca per sè il fatto colpevole,

ma l'autore di esso, la sua persona, il suo *io*, che con cosciente determinazione ha compiuto l'azione colpevole. Parimenti la punizione non viene quasi da un astratto ordinamento giuridico, ma dalla persona concreta investita della legittima Autorità. Come l'azione colpevole, così anche la punizione mette di fronte persona a persona.

Senso e scopo della pena. - La pena propriamente detta non può dunque avere altro senso e scopo che quello testè enunciato, di ricondurre nuovamente nell'ordine del dovere il violatore del diritto, che ne era uscito. Questo ordine del dovere è necessariamente una espressione dell'ordine dell'essere, dell'ordine del vero e del buono, che solo ha diritto di esistenza, in opposizione all'errore ed al male, che rappresentano ciò che deve non essere. La pena compie il suo ufficio a suo modo, in quanto costringe il colpevole, a causa dell'atto compiuto, ad una sofferenza, cioè alla privazione di un bene e alla imposizione di un male. Affinchè però questa sofferenza sia una pena, è essenziale la causale connessione con la colpa.

II. - LO STATO DI COLPA E DI PENA - Aggiungiamo che il colpevole ha creato col suo atto uno stato, che per sè non cessa col cessare del fatto stesso. Egli rimane colui che ha coscientemente e volutamente violato una norma obbligatoria (*reatus culpae*) e con ciò è incorso nella pena (*reatus poenae*). Questo stato personale perdura, anche nella sua posizione di fronte all'Autorità da cui egli dipende, ossia all'Autorità umana di diritto pubblico, in quanto questa ha parte nel corrispondente processo penale, ed inoltre, e, sempre, di fronte alla suprema Autorità divina. Si forma così un durevole stato di colpa e di pena, che indica una particolare condizione del colpevole dinanzi alla Autorità offesa e di questa verso il colpevole (cfr. *S. Thom. S. Th.* 3 p. q. 69 a. 2 obj. 3 et ad 3).

È stato tentato, partendo dal concetto che tempo e spazio, formalmente in quanto tali, non siano semplicemente realtà, ma strumenti e forme del pensiero, di trarre la conclusione che dopo la cessazione del fatto colpevole e della pena stessa non si possa più parlare di una loro qualsiasi permanenza nella realtà, nell'ordine reale, e quindi di uno stato di colpa e di pena. Se così fosse, si dovrebbe rinunziare al principio: *Quod factum est infectum fieri nequit*. Applicato ad un fatto spirituale - e tale è in se stesso l'atto colpevole - quel principio si baserebbe così si afferma - sopra una falsa valutazione e un errato uso del concetto di «tempo». Oltrepasseremmo i limiti di questo Nostro discorso, se volessimo trattare qui la questione dello spazio e del tempo. Basterà di notare che lo spazio e il tempo sono non una semplice forma del pensiero, ma hanno un fondamento nella realtà. Ad ogni modo la conseguenza, che se ne vuol trarre, contro la esistenza di uno stato di colpa, non vale. Senza dubbio la caduta dell'uomo nella colpa avviene su questa terra in un determinato luogo e in un determinato tempo, ma essa non è una qualità di quel luogo e di quel tempo, e quindi la sua cessazione non è legata con la cessazione di un « qui » e di un « ora ».

Quanto abbiamo esposto riguarda la essenza dello stato di colpa e di pena. Per ciò invece che concerne l'Autorità superiore, alla quale il colpevole ha negato la dovuta subordinazione e obbedienza, la sua indignazione e disapprovazione si rivolgono non solo contro il fatto, ma contro l'autore stesso, contro la sua persona a cagione del suo atto.

Con l'atto della colpa è immediatamente congiunta, come si è già accennato, non la pena stessa, ma la reità e la punibilità dell'atto medesimo. Ciò nondimeno, non è esclusa una pena, in cui s'incorra, in virtù di una legge, automaticamente, al momento dell'atto colpevole. Nel diritto canonico si conoscono le *poenae latae sententiae ipso facto commissi delicti incurrendae*. Nel diritto civile una tale pena è rara, anzi in alcuni ordinamenti giuridici è sconosciuta. Sempre poi questo automatico incorrere nella pena suppone una vera e grave colpa.

I presupposti di ogni sentenza penale - Di regola dunque la pena è inflitta dalla Autorità competente. Ciò presuppone: una legge penale vigente; un legittimo investito della autorità penale, e in lui la sicura conoscenza dell'atto da punire, tanto dal lato obbiettivo, vale a dire nell'attuazione del delitto contemplato dalla legge, quanto dal lato soggettivo, vale a dire per ciò che riguarda la colpevolezza del reo, la sua gravità ed estensione.

Questa conoscenza necessaria per emanare una sentenza penale è dinanzi al tribunale di Dio, Giudice supremo, perfettamente chiara e infallibile, e l'averla indicata non può essere senza interesse per il giurista. Dio era presente all'uomo nella interna risoluzione e nell'esterno compimento del fatto colpevole, tutto pienamente penetrando col suo sguardo fino agli ultimi particolari; tutto sta dinanzi a Lui, ora come nel momento dell'azione. Ma questa conoscenza in assoluta pienezza ed in sovrana sicurezza, in ogni istante della vita e sopra ogni azione umana, è propria solo di Dio. Per questo spetta unicamente a Dio l'ultimo giudizio sopra il valore di un uomo e la decisione sulla sua sorte definitiva. Egli pronunzia questo giudizio, come trova l'uomo al momento in cui lo chiama nella eternità. Tuttavia un infallibile giudizio di Dio si ha anche durante la vita terrena, e non solo su tutto il suo complesso, ma anche sopra ogni singolo atto colpevole e la corrispondente pena; che anzi in non pochi casi Egli la eseguisce già durante la vita dell'uomo, nonostante la sempre pronta disposizione divina alla remissione ed al perdono.

La certezza morale nei giudizi umani - Il giudice umano, invece, il quale non ha la onnipresenza e la onniscienza di Dio, ha il dovere di formarsi, prima di emanare la sentenza giudiziale, una certezza morale, vale, a dire che escluda ogni ragionevole e serio dubbio circa il fatto esteriore e l'interna colpevolezza. Ora però egli non ha una immediata visione dello stato interiore dell'imputato, come era al momento dell'azione; anzi il più delle volte non è in grado di ricostruirlo con piena chiarezza dagli argomenti di prova, e talvolta neppure dalla confessione stessa del colpevole. Ma questa mancanza ed impossibilità non deve essere esagerata, come se fosse d'ordinario impossibile al giudice umano di conseguire una sufficiente sicurezza, e quindi un solido fondamento per la sentenza. Secondo i casi, il giudice non mancherà di consultare rinomati specialisti sulla capacità e responsabilità del presunto reo e di tener conto dei risultati delle moderne scienze psicologiche, psichiatriche e caratteriologiche. Se nonostante tutte queste premure, rimane ancora un importante e serio dubbio, nessun giudice coscienzioso procederà a una sentenza di condanna, tanto più quando si tratta di una pena irrimediabile, come la pena di morte.

Nella maggior parte dei delitti l'esterno comportamento manifesta già sufficientemente l'interno sentimento, da cui esso è scaturito. Dunque di regola si

può - ed anzi talvolta si deve - dall'esterno dedurre una conclusione sostanzialmente esatta, se non si vogliono rendere impossibili le azioni giuridiche fra gli uomini. D'altra parte, non si deve neanche dimenticare che nessuna sentenza umana decide in ultima istanza e definitivamente la sorte di un uomo, ma soltanto il giudizio di Dio, sia per i singoli atti, come per la vita intera. Quindi per tutto ciò in cui i giudici umani, vengono a fallire, il Giudice supremo ristabilirà l'equilibrio, dapprima, immediatamente dopo la morte, nel giudizio definitivo sulla vita intera di un uomo, e quindi, più tardi e più completamente, dinanzi a tutti, nell'ultimo giudizio universale.

Non come se ciò dispensi il giudice da una coscienziosa ed esatta cura nell'inchiesta; ma è qualche cosa di grande il sapere che si avrà un' ultima adeguazione della colpa e della pena, che nulla lascerà a desiderare per la sua perfezione.

Chi è incaricato dell'assistenza dell'imputato nel carcere preventivo non trascuri di tener presente quale peso e quale sofferenza già la inchiesta stessa cagiona al detenuto, anche quando non si applicano metodi d'investigazione, che non possono in alcun modo essere ammessi. Queste sofferenze non vengono ordinariamente calcolate nella pena che sarà infine irrogata, e d'altronde difficilmente ciò potrebbe conseguirsi. Occorre tuttavia che ne rimanga il consapevole ricordo.

Nel campo giuridico esterno è decisiva per il pieno stato della colpa e della pena la sentenza del tribunale.

Alcune proposte di riforma - Nei vostri ceti, illustri Signori, si è manifestato il voto che si introduca per via legislativa un qualche rallentamento del vincolo che lega il giudice agli articoli del codice penale, non già quasi nel senso dell'attività del pretore nel diritto romano *adiuvandi, supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia*, ma nel senso di un più libero apprezzamento dei fatti obiettivi al di fuori delle norme giuridiche generali circoscritte dal potere legislativo; cosicchè anche nel diritto penale si possa applicare una certa *analogia iuris*, e il potere discrezionale del giudice esperisca un ampliamento dei limiti finora vigenti. Si crede che in tal guisa si avrebbe una notevole semplificazione delle leggi penali e una considerevole diminuzione nel numero dei singoli delitti, e si otterrebbe di far meglio comprendere al popolo quel che lo Stato considera come meritevole di pena e per quali motivi.

A tale concetto si può senza dubbio riconoscere un qualche fondamento. Ad ogni modo, i fini, per i quali è fatta tale proposta, cioè, semplificazione delle norme di legge, messa in valore, non solo dello stretto diritto formale, ma anche della equità e del sano spontaneo giudizio, maggiore adattamento del diritto penale al sentimento del popolo, questi fini - diciamo - non danno luogo ad obiezioni. La difficoltà dovrebbe sorgere non tanto dal lato teorico quanto nella forma della sua attuazione, la quale, da una parte, dovrebbe conservare le garanzie del regolamento vigente, e dall'altra, tener conto dei nuovi bisogni e dei ragionevoli desideri di riforma. Il diritto canonico offre esempi in tal senso come si rileva nei can. 2220-2223 del C.IC.

Varietà ed efficacia delle pene - Per ciò che riguarda le varie specie di pene (pene concernenti l'onore, la capacità giuridica, i beni patrimoniali, la libertà personale, il corpo e la vita - le pene corporali non sono comprese nel diritto italiano), in questa Nostra esposizione Ci restringeremo a considerarle soltanto

in quanto in esse manifestano la natura e lo scopo della pena. Poichè, però, come abbiamo già accennato, alcuni non sono della stessa opinione intorno al senso e al fine della pena, ne viene come conseguenza che diverso è anche il loro atteggiamento rispetto alle differenti pene.

Fino ad un certo grado può essere vero che la pena del carcere o della reclusione, debitamente applicata, è la più atta a procurare il ritorno del colpevole nel retto ordine e nella vita della comunità. Ma da ciò non consegue che essa sia la sola buona e giusta. Viene qui a proposito quanto Noi stessi dicemmo nel Nostro discorso sul diritto penale internazionale del 3 ottobre 1953, intorno alla teoria della retribuzione (cfr. *Discorsi e radiomessaggi*, vol. 15, pago 351, 353). La pena vendicativa è da molti, sebbene non generalmente, respinta, anche se è proposta non come esclusiva, ma accanto alle pene medicinali. Noi abbiamo allora affermato che non sarebbe giusto il respingere in principio e totalmente la funzione della pena vendicativa. Finchè l'uomo è sulla terra, anche questa può e deve servire alla sua definitiva salvezza, qualora egli stesso non ponga altrimenti ostacolo alla efficacia salutare della pena stessa. Tale efficacia infatti non è in alcun modo in opposizione con la funzione di equilibrio e di reintegrazione dell'ordine turbato, che abbiamo già indicata come essenziale alla pena.

Esecuzione della pena - La irrogazione di una pena trova il suo naturale compimento con la esecuzione della pena stessa, considerata come la effettiva privazione di un bene o la positiva imposizione di un male, determinate dalla legittima Autorità quale reazione all'atto colpevole.

E' un adeguamento non immediatamente della colpa, ma del turbamento dell'ordine giuridico. L'atto colpevole ha manifestato nella persona del reo un qualche elemento che non è d'accordo col bene comune e con una ordinata convivenza sociale. Tale elemento deve essere rimosso dal reo. Questo processo di rimozione è paragonabile all'intervento medico nell'organismo, intervento che può essere assai doloroso, specialmente quando si debbono colpire non soltanto i sintomi, ma la causa stessa della malattia. Il bene del reo, e forse anche più della comunità, esige che il membro malato torni ad essere sano. Ma come la cura dell'infermo, così anche il trattamento della pena, richiede una chiara diagnosi non solo sintomatica, ma anche etiologica, una terapia adattata al male, una cauta prognosi ed una appropriata profilassi complementare.

Le reazioni del condannato - Quale via il reo debba prendere, è indicato dal senso obbiettivo e dal fine della pena, come dalla intenzione, il più delle volte conforme, dell'Autorità punitrice. E' la via della conoscenza del mal fatto, che gli ha cagionato la pena; la via dell'avversione e del ripudio dell'atto stesso; la via del pentimento, dell'espiazione e della purificazione, del proposito efficace per l'avvenire. E' la via che il condannato deve prendere. La questione però è quale via egli prenderà in realtà. Con lo sguardo rivolto a tale questione, può essere utile di considerare la sofferenza causata dalla pena secondo i diversi lati che essa presenta: lo psicologico, il giuridico, il morale e il religioso, quantunque normalmente questi vari aspetti sono in realtà come uniti in un solo.

a) *di carattere psicologico* - Psicologicamente, la natura spontaneamente reagisce contro il concreto male della pena, in modo tanto più veemente, quanto più profonda è la sofferenza che colpisce la natura dell'uomo in generale, o il temperamento individuale del singolo. A ciò si accompagna, anche spontanea-

mente, il dirigersi e il fissarsi dell'attenzione del reo sull'atto colpevole, causa della pena, e la cui connessione è viva dinanzi al suo spirito o che, in ogni caso, si fa ora in prima linea presente alla sua coscienza.

Dopo tali più o meno involontari atteggiamenti, apparisce la reazione consapevole e voluta dell'io, centro e fonte di tutte le funzioni personali. Questa più alta reazione può essere una volenterosa positiva accettazione, come si manifesta nelle parole del buon ladrone sulla Croce: *Digna factis recipimus*: « Riceviamo quel che meritavano le nostre azioni » (*Luc.* 23, 41).

Può essere anche una passiva rassegnazione; o invece un profondo esacerbamento, un totale intimo crollo; ma altresì un superbo indurimento, che talvolta giunge sino ad un indurimento nel male; o finalmente una quasi selvaggia impotente rivolta interna ed esterna. Tale reazione psicologica prende diverse forme, se si tratta di una pena durevole, o al contrario di una pena, ristretta quanto al tempo ad un attimo, mentre per altezza e profondità sorpassa ogni misura di tempo, come la pena di morte.

b) di *carattere giuridico* - Giuridicamente l'esecuzione della pena significa l'effettiva valida azione del superiore e più forte potere della comunità giuridica (o meglio, di chi ha in essa l'autorità) sopra il violatore del diritto, che nella sua volontà ostinata e contraria alla legge ha trasgredito colpevolmente l'ordine giuridico stabilito, ed ora è costretto a sottomettersi alle prescrizioni dell'ordine stesso, per il maggior bene della comunità e dello stesso reo. Con ciò appare chiaramente il concetto e la necessità del diritto penale.

D'altra parte la giustizia esige che nella esecuzione delle disposizioni della legge penale sia evitato ogni aggravamento delle pene sancite nella sentenza, ogni arbitrio e ogni durezza, ogni vessazione e ogni provocazione. La superiore Autorità ha il dovere di vigilare l'esecuzione della pena e di darle la forma rispondente al suo scopo, non in rigido adempimento delle singole sue prescrizioni e paragrafi, ma in possibile adattamento alla persona che soggiace alla pena medesima. Già la serietà e il decoro della potestà penale e del suo esercizio suggeriscono naturalmente alla pubblica Autorità di ravvisare il suo principale ufficio nel contatto con la persona del reo. Dovrà poi giudicarsi secondo le particolari circostanze, se ai doveri di quell'ufficio potrà essere pienamente provveduto mediante i propri organi. Il più delle volte, se non sempre, una parte dovrà essere affidata ad altri, specialmente la vera e propria cura delle anime.

È stato da alcuni proposto che sarebbe opportuno di fondare una Congregazione religiosa o un Istituto secolare, a cui venga commessa l'assistenza psicologica dei carcerati nella più vasta misura. Senza dubbio già da molto tempo buone religiose hanno portato un raggio di sole e i benefici della carità cristiana nelle case femminili di pena; ed è questa per Noi una ben accetta occasione per rivolgere loro una parola di riconoscimento e di gratitudine. Tuttavia quella proposta Ci sembra degna di ogni considerazione, ed anzi esprimiamo l'augurio non soltanto che una simile fondazione, non meno che gli organi religiosi ed ecclesiastici già attivi in quelle case, lascino operare le energie che scaturiscono dalla fede cristiana, ma anche che tutti i sicuri risultati provenienti dalle indagini e dalle esperienze psicologiche, psichiatriche, pedagogiche e sociologiche siano adibiti a vantaggio dei carcerati. Ciò naturalmente suppone in coloro che sono chiamati ad applicarli una piena formazione professionale.

Nessuno, che sia in qualche modo familiare con la realtà della esecuzione

delle pene, nutrirà utopistiche speranze d'importanti successi. All'influsso esteriore deve venire incontro la buona volontà del condannato, ma questa non si può ottenere con la forza. Voglia la Provvidenza divina destarla e dirigerla con la sua grazia!

c) *di carattere morale* - Il lato etico della esecuzione della pena e della sofferenza che essa apporta è in relazione con gli scopi e i principi che debbono determinare le disposizioni della volontà del condannato.

Soffrire in questa vita terrena significa quasi un volgere lo spirito dall'esterno all'interno; è una via che allontana dalla superficie e conduce nella profondità. Così considerato, il soffrire è per l'uomo di un alto valore morale. La sua volonterosa accettazione, supponendo la retta intenzione, è un'opera preziosa. *Patientia opus perfectum habet*, scrive l'Apostolo S. Giacomo (I, 4). Ciò vale anche per la sofferenza causata dalla pena. Essa può essere un avanzamento nella vita interiore. Secondo la sua propria natura, è una riparazione e un ristabilimento - mediante la persona e nella persona del reo, e da questo voluta - dell'ordine sociale colpevolmente violato. L'essenza del ritorno al bene consiste propriamente non nella volonterosa accettazione della sofferenza, ma nell'allontanamento dalla colpa. A questo può condurre la sofferenza medesima, e la conversione della colpa può alla sua volta conferire ad essa un più alto valore morale, e facilitare ed elevare la sua efficacia etica. Così la sofferenza può assurgere fino ad un eroismo morale, ad un'eroica pazienza ed espiazione.

Nel campo della reazione morale non mancano però anche manifestazioni contrarie. Spesso il valore etico della pena non viene nemmeno conosciuto; spesso è consapevolmente e volontariamente respinto. Il reo non vuole riconoscere nè ammettere alcuna sua colpa, non vuole in alcun modo sottomettersi e piegarsi al bene, non vuole nessuna espiazione o penitenza per le colpe personali.

d) *di carattere religioso* - Ed ora una breve parola circa il lato religioso della sofferenza causata dalla pena.

Ogni colpa morale dell'uomo, anche se materialmente commessa anzitutto soltanto nell'ambito di legittime leggi umane, ed ora punita da uomini secondo il positivo diritto umano, è sempre anche una colpa dinanzi a Dio e di Dio attira su di sé un giudizio penale. Non è nell'interesse della pubblica autorità il non farne semplicemente caso. La Sacra Scrittura insegna (*Rom. 13, 2-4*) che l'autorità umana, entro la sua competenza, altro non è nell'adempimento della pena che la esecutrice della giustizia divina. *Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit*.

Questo elemento religioso della esecuzione della pena trova nella persona del reo la sua espressione e la sua attuazione, in quanto egli si umilia sotto la mano di Dio che punisce mediante gli uomini; accetta dunque la sofferenza da Dio, la offre a Dio come parziale sconto del debito che egli ha dinanzi a Lui. Una pena così sopportata diviene per il reo su questa terra una fonte di interna purificazione, di piena conversione, di invigorimento per il futuro, di protezione contro ogni ricaduta. Un patimento così sopportato con fede, pentimento ed amore è santificato dai dolori di Cristo e accompagnato dalla sua grazia. Questo religioso e sacro senso della sofferenza causata dalla pena si palesa a noi nelle parole del buon ladrone al suo compagno di crocifissione: *Digna factis recipi-*

mus: «Riceviamo quel che meritavano le nostre azioni », e nella preghiera al morente Redentore: *Domine, me mento mei, cum veneris in regnum tuum*: «Signore, ricordati di me, quando verrai nell'aureola del tuo regno»; preghiera che, messa sulla bilancia di Dio, portò al peccatore pentito l'assicurazione del Signore: *Hodie mecum eris in paradiso*: «Oggi sarai con me in paradiso» (*Luc.* 23, 41-43) : quasi la prima indulgenza plenaria, da Cristo stesso concessa.

Possano tutti coloro, che sono caduti sotto i colpi della umana giustizia, soffrire la pena loro inflitta non per puro costringimento, non senza Dio e senza Cristo, non in rivolta contro Dio, non spiritualmente spezzandosi nel loro dolore; ma possa per esso aprirsi loro la via che conduce verso la santità!

Resta ora da parlare dell'ultimo tratto della via che volevamo mostrarvi, vale a dire del ritorno dallo stato di colpa e di pena a quello della liberazione.

La liberazione dalla colpa e la liberazione dalla pena non s'identificano necessariamente, nè quanto al concetto nè quanto alla realtà. Prescindendo dal fatto che dinanzi a Dio la remissione della pena eterna è sempre congiunta con la remissione della colpa grave, si può avere una estinzione della colpa, senza ne consegua una estinzione della pena. E viceversa, la pena può essere stata estinta, senza che nell'intimo del colpevole la colpa abbia cessato di esistere.

Ora il ritorno nell'ordine giuridico ed etico consiste essenzialmente nella liberazione dalla colpa, e non dalla pena.

III. - LA LIBERAZIONE DALLA COLPA - Nella esposizione del primo tratto di quella via mostrammo quale fosse il carattere interno ed esterno dell'atto colpevole, cioè relativamente sia all'autore stesso, come nei suoi rapporti verso la superiore autorità, in conclusione però sempre verso quella di Dio stesso, di cui la maestà, la giustizia, la santità, sono in ogni atto colpevole trascurate ed offese.

In che cosa consiste la liberazione dalla colpa - La liberazione dalla colpa deve dunque reintegrare i rapporti turbati con l'atto colpevole. Se si tratta di un semplice debito reale, che cioè concerne prestazioni puramente materiali, esso può essere pienamente estinto con la sola prestazione dovuta, senza che sia necessario un qualsiasi personale contatto con l'altra parte. Se invece è questione di una offesa personale (o sola od anche congiunta con un debito reale), allora il reo è tenuto verso la persona del creditore da un obbligo in senso stretto, dal quale deve essere sciolto. E poiché, come già dicemmo, quest'obbligo ha un aspetto psicologico, giuridico, morale e religioso, tale ha da essere anche la sua liberazione.

La colpa tuttavia, nel suo elemento interiore, importa nel reo anche una schiavitù ed un incatenamento di se stesso all'oggetto a cui egli si è dato nel compimento dell'atto colpevole, vale a dire in sostanza verso uno pseudo-io, di cui le tendenze, gl'impulsi ed i fini costituiscono nell'uomo una caricatura del genuino io, voluto dai Creatore e dalla natura soltanto per il vero ed il buono, e contraddice a quelle norme della retta via, secondo le quali l'uomo, fatto ad immagine di Dio, deve operare e formarsi. Anche da questa schiavitù ha da effettuarsi una liberazione psicologica, giuridica, morale e religiosa.

Nel diritto umano si può parlare di una qualche liberazione dalla colpa, quando la pubblica Autorità non procede più contro l'atto colpevole; così per esempio, anche senza riguardo alle presenti interne disposizioni del reo, per

positiva remissione della colpa da parte dell'Autorità, o per essere spirato il termine fissato dalla legge, entro il quale soltanto l'Autorità medesima sotto certe condizioni intende di portare dinanzi al suo tribunale e giudicare l'avvenuta violazione del diritto. Tuttavia questo modo non costituisce una conversione interiore, una *prova*, una liberazione dell'io dalla sua intima schiavitù, dalla sua volontà del male e della illegalità. Ora soltanto su questa liberazione dalla colpa in senso proprio, su questa *prova* (mutazione di sentimento), vorremmo qui attirare l'attenzione.

a) *sotto l'aspetto psicologico* - Psicologicamente considerata la liberazione dalla colpa è l'abbandono e la ritrattazione del perverso volere liberamente e coscientemente posto dall'io nell'atto colpevole e il rinnovato proposito del volere il retto e buono. Questo mutamento di volontà presuppone un ritorno in se stesso, quindi una comprensione del male e della colpevolezza nella già presa risoluzione contro il bene riconosciuto come obbligante. A tale comprensione si unisce la riprovazione del mal fatto, il pentimento come voluto dolore, voluta tristezza dell'anima per il male compiuto, perchè cattivo, contrario alle norme e in conclusione contrario a Dio. In questa intima "*catarsis*" si compie anche ed è contenuto l'allontanamento dal falso bene a cui l'uomo si era volto con l'atto colpevole. Il reo torna a sottomettersi all'ordine del giusto e retto, nella ubbidienza verso il suo autore e tutore, contro il quale si era ribellato.

Ciò conduce psicologicamente all'ultimo passo. Poiché il fatto colpevole - come già si disse - non è la offesa di una norma astratta del diritto, ma in sostanza una posizione contro la persona dell'autorità obbligante o proibente, la compiuta conversione spinge per necessità psicologica, in una o altra forma, verso la persona della lesa autorità, con la esplicita o implicita confessione compunta della colpa e con l'intima implorazione della remissione e del perdono. La stessa Sacra Scrittura ci dà brevi e classiche forme di un tale pentimento: come le parole del pubblicano al tempio *Deus propitius esto mihi peccatori*: «Dio, perdona a me peccatore» (Luc. 18, 13), o quelle del figliuol prodigo *Pater, peccavi*: «Padre, ho peccato» (Luc. 15, 21).

Ciò nondimeno, considerata sotto l'aspetto puramente psicologico, la perversa volontà espressa nell'atto colpevole può aver fine in altra forma, senza addivenire ad una liberazione dalla colpa. Il reo non pensa più al suo atto, né lo ha ritrattato; esso

ha semplicemente cessato di pesare sulla sua coscienza. Ora però deve esser detto ben chiaramente che un tale processo psicologico non costituisce una liberazione dalla colpa, come l'addormentarsi la sera non procura né significa l'allontanamento e anche meno la soppressione del male commesso durante il giorno. Oggi forse alcuni diranno che la colpa è stata sommersa nel subcosciente o nell'incosciente. Ma essa è ancor là.

Né si otterrebbe un miglior risultato col tentar di sopprimere la consapevolezza psicologica della colpa mediante una autosuggestione o una suggestione esterna, ovvero per mezzo della psicoterapia clinica, della psicoanalisi. Una reale e libera volontà colpevole non può essere psicologicamente corretta o soppressa con l'insinuare la persuasione che essa non è mai stata. Noi abbiamo indicato le deplorevoli conseguenze di un simile trattamento della questione della colpa nel discorso indirizzato ai partecipanti al V Congresso internazionale di psicoterapia e di psicologia clinica il 15 aprile 1953 (*Cfr. Discorsi e radio-*

messaggi, vol. XV, pago 67 e segg.).

Una ultima osservazione è ancora da aggiungere sulla liberazione psicologica dalla colpa. Un singolo; pienamente consapevole e libero atto può contenere tutti gli elementi psichici della vera conversione; ma la sua profondità, fermezza, estensione può presentare manchevolezze, se non essenziali, almeno considerevoli. Una profonda, estesa, durevole liberazione dalla colpa è spesso un processo lungo, che solo gradualmente si matura, specialmente se l'atto colpevole è stato il frutto di una disposizione abituale della volontà. La psicologia delle recidive offre su ciò un più che sufficiente materiale di prove, e i sostenitori della funzione purificatrice, educativa e fortificante di una alquanto lunga prigione trovano in queste esperienze una conferma della loro teoria.

b) sotto l'aspetto giuridico - La liberazione giuridica dalla colpa, a differenza della conversione psicologica che si compie principalmente nell'intimo della volontà del reo, s'indirizza essenzialmente all'autorità superiore, le cui esigenze per l'osservanza delle norme stabilite furono trascurate o violate. Violazioni private del diritto, se sono avvenute in buona fede o altrimenti non pregiudicano il bene comune, vengono risolte in via privata tra le parti o mediante azione civile, né formano ordinariamente oggetto del diritto penale.

Nell'analisi dell'atto colpevole dicemmo già che esso costituisce il ritiro e la negazione della dovuta subordinazione, del dovuto servizio, della dovuta dedizione, del dovuto rispetto ed omaggio; che esso obiettivamente è una offesa all'altezza e alla maestà della legge, o meglio del suo autore, tutore, giudice e vindice. Le esigenze della giustizia, e quindi la liberazione giuridica dalla colpa, richiedono che si dia tanta parte al servizio, alla subordinazione, alla dedizione, all'omaggio e all'onore verso l'autorità, quanta col delitto le era stata negata.

Questa soddisfazione può essere compiuta liberamente; può anche, nella sofferenza per la pena inflitta, essere fino ad un certo grado forzata; può essere al tempo stesso forzata e libera. L'odierno diritto degli Stati non dà molta importanza alla libera riparazione. Esso si contenta di piegare mediante la sofferenza della pena la volontà del colpevole sotto il forte volere della potestà pubblica e di rieducarlo in tal guisa al lavoro, alle relazioni sociali, all'agire rettamente. Che questo modo di procedere possa condurre, in virtù delle immanenti leggi psicologiche, ad un interiore raddrizzamento, e con ciò ad una intima liberazione dalla colpa, non è il caso di contestarlo. Che però ciò debba avvenire o regolarmente avvenga avrebbe ancora bisogno di essere dimostrato. Ad ogni modo, il non prendere, per principio, in considerazione la volontà del reo di dare soddisfazione in ciò che il sano senso giuridico e la violata giustizia richiedono, è una mancanza e una lacuna, a colmare la quale vivamente esorta l'interesse della dottrina e della fedeltà ai principi fondamentali del diritto penale.

Tuttavia la liberazione giuridica dalla colpa comprende non solo la volontà di compiere la dovuta prestazione, ma anche il fatto della prestazione medesima. Qui la scienza e la vita concreta si trovano dinanzi alla spesso difficile questione: che cosa deve accadere nel caso di incapacità morale o fisica di compiere tale prestazione? Si deve ricorrere a un qualche compenso o surrogato, ovvero le esigenze del violato diritto debbono essere lasciate senza riparazione? Si è già accennato che l'uomo è bensì in grado, mediante un atto colpevole commesso con piena responsabilità, di offendere o di distruggere alcuni beni ed obblighi

giuridici, ma sovente non è poi, dopo il fatto compiuto, più in condizione di prestare un'adeguata soddisfazione; così in caso di assassinio, di privazione della vista, di mutilazione, di pieno violentamento sessuale, di adulterio, di definitiva distruzione del buon nome, di scatenamento di una guerra ingiusta, di tradimento d'importanti e vitali segreti di Stato, di alcune forme di lesa maestà, e di altri simili delitti.

Il metodo del taglione verrebbe a cagionare al reo un male proporzionato; però, con ciò soltanto, a colui che è stato immediatamente colpito nel suo diritto non sarebbe data riparazione né restituito il suo. Ma, prescindendo dal fatto che non in tutti i casi si ha una tale impossibilità di adeguato risarcimento, è da notare che il giudizio sulla colpa non riguarda tanto il bene danneggiato dell'altra parte, ma principalmente la persona del reo e la sua malvagia volontà esercitata a proprio vantaggio. In opposizione ad essa è la prestazione fatta dal reo a proprio carico, dal suo essere, avere e potere, a profitto altrui, vale a dire in ogni caso del diritto leso, cioè della superiore autorità.

Così la prestazione attiva, che include l'interna conversione della volontà, è per il reo, che a sue spese presta la soddisfazione cui è tenuto, il secondo dei due suindicati elementi costitutivi della liberazione dalla colpa. Altrimenti deve dirsi della prestazione puramente passiva, quando il colpevole si piega forzato alla sofferenza che essa importa. Questa soddisfazione puramente passiva, cui manca qualsiasi volontà libera e pentita, è priva dell'elemento essenziale della liberazione dalla colpa. Il colpevole rimane perciò tale.

Più volte abbiamo rilevato come ogni vero atto colpevole in materia grave è in ultima analisi una colpa dinanzi a Dio, che ha un assoluto, perchè divino, diritto alla ubbidienza e alla sottomissione, al servizio e alla lode, e che come autore, tutore, giudice e vindice dell'ordine giuridico, fa conoscere al colpevole le sue esigenze con quella incondizionata assolutezza che è propria delle intime manifestazioni della coscienza. Nella colpevole risoluzione dell'io l'uomo trascura Dio che così si rivela, lascia da parte il bene infinito, l'assoluta maestà, e si pone in tal guisa col fatto al di sopra di Dio. Ma se ora l'uomo pentito torna ad essere subordinato alla maestà di Dio, se egli in consapevole e piena dedizione del suo io al sommo infinito bene si distacca dal suo atto colpevole fin nella sua intima radice, per essere di nuovo libero nel bene e nel suo Dio, si trova tuttavia nella impossibilità di riparare con le sue proprie forze (cioè dal suo essere, volere e potere) in modo proporzionato quello che col suo atto ha commesso dinanzi a Dio. Egli ha offeso e trascurato un bene assolutamente infinito, un diritto assolutamente illimitato, una assoluta maestà.

Nella gravità della sua colpa interviene così questa assoluta infinità, mentre tutto ciò che l'uomo può offrire o attuare è essenzialmente, intensivamente ed estensivamente finito, ed anche in una riparazione duratura sino alla fine dei secoli non potrà in alcun momento pervenire alla eguaglianza *tantum quantum* - tra la esigenza di Dio e la prestazione dell'uomo. Dio ha colmato questo abisso; ha messo nelle mani dell'uomo finito un prezzo infinito; ha accettato come prestazione per l'uomo colpevole il riscatto operato da Cristo, sovrabbondante per la sua derivazione dalla unione ipostatica, perchè d'infinito valore in sottomissione, onore e glorificazione, e il quale, finché durano i secoli, rimette all'uomo pentito la sua colpa dinanzi a Dio per i meriti di Gesù Cristo medesimo.

Né si dica che queste considerazioni teologiche e religiose giacciono al di fuori del campo e dell'interesse della scienza e della prassi giuridica. Senza dub-

bio una netta distinzione di competenze è a vantaggio stesso della vita e di una vera scienza: ma in questa auto limitazione non si deve giungere fino ad ignorare o a negare esplicitamente inseparabili connessioni, che per intrinseca necessità in ogni parte si manifestano. In ogni vera colpa - in qualsiasi campo materiale sia stata attuata - è insita ora una relazione con l'ultima istanza di ogni diritto e di ogni ordine. E' una caratteristica o prerogativa del mondo del diritto che non vi sia nulla in esso che nella sua struttura fondamentale sia stato creato senza questa somma istanza, o che nella sua analisi, fino all'ultimo, possa essere reso intelligibile senza questa relazione trascendente. In ciò non vi è alcun abbassamento, ma piuttosto una elevazione del diritto e della scienza giuridica, per la quale la totale laicizzazione non è un arricchimento, ma un impoverimento. Gli antichi Romani, nonostante la differenza dei concetti, univano insieme *ius ac fas*, e non li concepivano senza una relazione con la divinità. Se poi la odierna psicologia delle profondità ha ragione, vi è nei dinamismi innati del subcosciente e dell'incosciente una tendenza che spinge verso il trascendente e che fa gravitare l'essere dell'anima verso Dio. L'analisi del divenir colpevole e del liberarsi dalla colpa rivela la stessa tendenza verso il trascendente; essa fa entrare in campo considerazioni e riguardi, di cui la scienza e la pratica del diritto penale non hanno bensì da trattare *ex professo*, ma dei quali dovrebbero avere una sufficiente cognizione, affinché altri possano renderli utilizzabili al fine della esecuzione della pena ed applicarli a vantaggio del colpevole.

c) *sotto l'aspetto morale* - La liberazione morale dalla colpa coincide sostanzialmente nella più gran parte con quanto abbiamo già detto circa la liberazione psicologica e giuridica. Essa è la riprovazione e il ritiro dell'effettivo disprezzo e della violazione dell'ordine morale commessa con l'atto colpevole; è il consapevole e libero ritorno del reo pentito alla sottomissione e alle conformità con l'ordine etico e con le sue obbligatorie esigenze. In questi atti positivi sono compresi lo sforzo e l'offerta del colpevole per soddisfare le giuste richieste del violato diritto dell'ordine etico, o meglio del suo autore, Signore, tutore e vendicatore, ed apparisce la consapevole volontà e risoluzione di mantenersi fedele in avvenire ai precetti del bene. Nei suoi tratti essenziali dunque essa consiste in quella disposizione interiore che negli esposti, da voi presentati è indicata come lo scopo e il frutto del retto adempimento della pena, anche se qui è considerata circoscritta sotto un angolo visuale alquanto diverso.

d) *sotto l'aspetto religioso* - Infine, per liberazione religiosa dalla colpa s'intende la liberazione da quella intima colpa che grava e vincola, la persona del reo dinanzi a Dio, vale a dire dinanzi alla suprema ed ultima istanza di ogni diritto e di ogni obbligo morale, che con la sua infinità copre e protegge la sua volontà e la sua legge, emanata, sia da lui immediatamente, sia mediamente da una legittima istanza umana nell'ambito della sua competenza. Come poi l'uomo possa liberarsi od essere liberato da tale sua offesa contro Dio, è stato già sufficientemente spiegato nel secondo punto concernente il lato giuridico. Ma se al reo non è indicata questa, ultima liberazione religiosa, o almeno non gliene è mostrata e spianata la via, non fosse altro che mediante una lunga e dura pena, allora all'« uomo » colpevole punito non si offre che poco, per non dire nulla, per quanto si parli di guarigione psichica, di rieducazione, di formazione sociale della persona, di emancipazione da travimenti e da schiavitù ver-

so se stesso. Senza dubbio queste espressioni designano qualche cosa di buono e d'importante; ma con tutto ciò l'uomo rimane nella sua colpa dinanzi alla suprema istanza, da cui dipende il suo finale destino. Questa istanza può attendere e spesso attende lungamente, ma alla fine consegna, il colpevole alla colpa, da cui non vuole desistere, e alle sue conseguenze. E' tristissimo per un uomo di cui si deve dire: *bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille* (Matth. 26, 24) : «Meglio sarebbe stato per lui non essere nato ». Perciò, se alcuno o qualche cosa può contribuire a stornare un tanto male, anche se si tratta di diritto penale o della esecuzione di una legittima pena, nulla ha da essere tralasciato. Tanto più che Dio, durante questa vita, è sempre prontissimo alla riconciliazione. Egli stimola l'uomo a compiere internamente l'allontanamento psichico dal suo atto insano; gli offre di accoglierlo pentito nuovamente nella sua amicizia e nel suo amore. Possa un diritto penale umano nei suoi giudizi e nella loro esecuzione non dimenticare l'uomo nel colpevole e non omettere di aiutarlo e confortarlo per ritornare a Dio!

IV. - LA LIBERAZIONE DALLA PENA - Il ritorno dallo stato di colpa e di pena comprende necessariamente la liberazione non solo dalla colpa, ma anche dalla pena; soltanto così si perviene a quella quasi *restitutio in integrum* nello stato iniziale, cioè di non colpevolezza, e quindi di nessuna pena.

La pena eterna nel diritto divino - Fatti e affermazioni recenti Ci suggeriscono qui una breve dichiarazione. Non ogni pena incorsa porta in sé una sua remissione. La rivelazione e il magistero della Chiesa stabiliscono fermamente che, dopo il termine della vita terrena, coloro che sono gravati da colpa grave subiranno dal supremo Signore un giudizio ed una esecuzione di pena, dalla quale non vi è alcuna liberazione o condono. Iddio potrebbe anche nell'al di là rimettere una simile pena; tutto dipende dalla sua libera volontà; ma Egli non l'ha mai accordata, nè mai l'accorderà. Se questo fatto si possa sicuramente dimostrare con la sola ragione naturale - alcuni l'asseriscono, altri lo mettono in dubbio - non è qui il caso di discutere. Ma gli uni, come gli altri, portano nei loro argomenti *ex ratione* considerazioni le quali indicano che una tale disposizione di Dio non è contraria ad alcuno dei suoi attributi, non alla sua giustizia, non alla sua sapienza, non alla sua misericordia, non alla sua bontà; mostrano altresì come essa non è in opposizione neanche con la natura umana data dallo stesso Creatore, con la sua assoluta finalità metafisica rivolta a Dio, con l'impulso della volontà umana verso Dio, con la fisica libertà del volere, radicata e sempre permanente nella creatura umana. Tutte queste riflessioni lasciano forse nell'uomo, quando giudica affidandosi soltanto alla sua propria ragione, un'ultima questione, non già sulla possibilità, ma ancora sulla realtà di tale inflessibile sentenza del Giudice supremo. Non potrà quindi destare troppa meraviglia, se un teologo di grande fama poté scrivere sul principio del secolo XVII: *Quatuor sunt mysteria nostrae sanctissimae fidei maxime difficilia creditu menti humanae: mysterium Trinitatis, Incarnationis, Eucharistiae et aeternitatis suppliciorum* (Lessius, *De perfectionibus moribusque divinis*, I. XIII cap. XXV). Ma, nonostante tutto ciò, il fatto della immutabilità e della eternità di quel giudizio di riprovazione e del suo adempimento è fuori di qualsiasi discussione. Le dispute, a cui ha dato luogo un libro recentemente pubblicato (Giovanni PAPINI, *Il diavolo*, Edit. Vallecchi, 1954), manifestano spesso una grande mancanza di cognizione della dottrina cattolica e partono da premesse

false o falsamente intese. Nel caso presente il supremo legislatore, nell'uso del suo sommo e assoluto potere, ha fissato la non mai cessante validità del suo giudizio e della sua esecuzione. Dunque questa durata senza limite è diritto vigente.

Varie forme della cessazione della pena nel diritto umano -

Ma ora torniamo nel campo del diritto umano, che, è l'oggetto principale del presente discorso. Come abbiamo già notato, la liberazione dalla colpa e la liberazione dalla pena non sempre coincidono; la colpa può avere una fine e la pena continuare, e viceversa la colpa può rimanere e la pena terminare.

Le forme della cessazione della pena sono diverse. E' chiaro innanzi tutto che tale cessazione avviene automaticamente al momento in cui la pena inflitta è stata scontata, ovvero quando, essendo limitata ad un tempo determinato, questo è trascorso, oppure allorchè la sua continuazione (talvolta la stessa esecuzione) era legata ad una condizione risolutiva o sospensiva, e questa è stata sufficientemente adempiuta.

La remissione della pena - Un'altra forma è quella della remissione della pena, mediante un atto della competente superiore Autorità. E' la forma della grazia, dell'indulto o dell'amnistia, che nel campo religioso ha, una qualche analogia nella «indulgenza». La facoltà di emanare tali atti di clemenza non spetta al giudice che ha emesso la sentenza di condanna, applicando al caso singolo la pena stabilita dal diritto. Essa compete per sè alla istanza che giudica, e punisce in nome proprio e in virtù del proprio diritto. Perciò il diritto di condonare la pena viene ordinariamente, nella vita dello Stato, riservato alla suprema Autorità, la quale può esercitarlo per mezzo di una disposizione sia generale sia concernente un caso individuale.

Sotto il nome di remissione o condono non sono invece compresi alcuni favori o mitigazioni nella esecuzione, che lasciano immutata la sostanza della pena, ma che vengono concessi al reo per la sua buona condotta o per altri motivi. Del resto, la remissione della pena in senso proprio si applica così alle «pene medicinali» come alle «pene vendicative», ove queste sono ammesse.

L'ultimo tratto del cammino dell'uomo attraverso la colpa e la pena conduce di nuovo in contatto col problema, già più volte menzionato, del fine massimo della pena, specialmente sul senso, o secondo altri, sul non-senso di una pena puramente vendicativa.

Pene medicinali e pene vendicative - Nel Nostro discorso del 3 ottobre 1953 al VI Congresso internazionale di diritto penale (*Discorsi e radiomessaggi*, vol. XV, pago 352), ed anche nella presente occasione, abbiamo rilevato il fatto che molti, forse la maggioranza dei giuristi civili, respingono quella pena; aggiungevamo però che alle considerazioni e agli argomenti addotti in prova si dava forse più grande importanza e forza di quel che essi hanno in realtà. Facevamo anche notare che la Chiesa in teoria e in pratica ha mantenuto la doppia specie di pene (medicinali e vendicative) e che ciò è più conforme a quanto le fonti della rivelazione e la dottrina tradizionale insegnano intorno al potere coercitivo della legittima autorità umana. Non si dà a questa asserzione una risposta sufficiente, osservando che le fonti anzidette contengono soltanto pensieri corrispondenti alle circostanze storiche e alla coltura del tempo, e che quindi non si può attribuire loro un valore generale e sempre durevole. Poichè le parole delle fonti e del magistero vivente non si riferiscono al contenuto

concreto di singole prescrizioni giuridiche o regole di azione (cfr. specialmente *Rom.* 13, 4), ma al fondamento stesso essenziale della potestà penale e della sua immanente finalità. Questa poi è tanto poco determinata dalle condizioni del tempo e della coltura, come la natura dell'uomo e la società umana, voluta dalla natura medesima. Ma, qualunque sia l'atteggiamento del diritto positivo umano su questo problema, per il Nostro presente scopo basta di mettere in chiaro che in una totale o parziale remissione della pena anche le pene vendicative (non meno che le medicinali) possono od anche debbono essere prese in considerazione.

Nell'applicazione del condono non può valere l'arbitrio. Come norma debbono servire il bene del reo, non meno che della comunità giuridica, la cui legge egli ha colpevolmente violata, e, al di sopra di ambedue, il rispetto, la eccellenza dell'ordine stabilito secondo il buono e il retto. Quella norma esige, tra l'altro, che, come in generale nelle relazioni degli uomini fra di loro, così anche nell'applicazione della potestà personale siano tenuti in conto non soltanto lo stretto diritto e la giustizia, ma anche l'equità, la bontà e la misericordia. Altrimenti si corre pericolo di trasformare il *summum ius* in *summa iniuria*. Precisamente questa riflessione inclina a stimare che, nelle pene medicinali come anche, entro certi limiti, nelle vendicative, una remissione della pena dovrebbe essere presa in considerazione, ogni qualvolta si è conseguita la morale certezza di essersi ottenuto lo scopo immanente della pena, vale a dire la vera conversione interna del condannato e una seria garanzia della sua durezza. Le disposizioni del diritto canonico in questa materia (cfr. can. 2248 §§ 1 e 2 e can. 2242 §3 del C.I.C.) potrebbero servire di modello. Esse richiedono, da un lato, la prova di fatto del cambiamento di sentimenti nel reo, e, dall'altro, non lasciano intervenire il condono automaticamente, ma lo fanno dipendere da un atto giuridico positivo della istanza a ciò autorizzata. Nello scritto da voi presentato si afferma che il diritto penale civile in questo punto fa apparire desiderabile un nuovo sviluppo e un più elastico adattamento alle giuste esigenze odierne.

La proposta può essere buona, sebbene le condizioni nel diritto penale civile sotto vari aspetti si presentino diverse dal diritto penale ecclesiastico. Ad ogni modo, l'attuazione di una riforma sembra richiedere nuove chiarificazioni teoriche e ben solide esperienze pratiche.

Accanto al lato legale e tecnico della liberazione dalla pena, lo scritto medesimo menziona anche un altro influsso completamente diverso ma reale, che si esercita sul reo e che, essendo una più profonda, intima liberazione dalla pena, non può esser passato sotto silenzio. Naturalmente riesce meno gradito ai giuristi di professione in quanto tali, sebbene sia loro accettabile come «uomini» e «cristiani»; esso indica per sé un essenziale approfondimento, o, se si preferisce, una sublimazione e «cristianizzazione» di tutto il problema della esecuzione delle pene.

Esempio di condannati innocenti - La pena si presenta per natura sua come un male imposto all'uomo contro la sua volontà; porta quindi con sé uno spontaneo atteggiamento di difesa dell'uomo interiore. Egli si sente spogliato della libera disposizione su se stesso e sottoposto ad un volere estraneo. Non di rado simili mali, ma da altre fonti, colpiscono l'uomo, oppure egli li prende di propria elezione. Non appena la spontanea opposizione contro la sofferenza viene abbandonata, svanisce o almeno resta essenzialmente diminuito il suo lato oppressivo ed umiliante, anche se rimane l'elemento sensitivo e doloroso,

come già avemmo occasione di osservare nella seconda parte di questa Nostra esposizione. Sotto tale oppressione e sofferenza si trovano oggi molti e molti, benché innocenti; soffrono fisicamente e moralmente nelle prigioni, negli ergastoli, nei campi di concentramento, nei luoghi di lavori forzati, nelle miniere, nelle cave di pietre, ove la passione politica o l'arbitrio di poteri totalitari li hanno relegati; soffrono tutte le miserie e tutti i dolori - e spesso anche più che possono essere imposti secondo il diritto e la giustizia ai veri colpevoli. Coloro che senza colpa tanto male sopportano, non valgono bensì a sottrarsi esternamente alla pressione della forza, ma possono interiormente elevarsi al di sopra di tutto, sorretti forse già da motivi morali naturalmente buoni, ma più facilmente ed efficacemente da considerazioni religiose, dalla sicurezza che sempre e dappertutto dipendono dalla Provvidenza divina, che non si lascia togliere di mano nulla e nessuno, e che, oltre il breve tempo della vita terrena di ciascun uomo, dispone di una eternità e di una onnipotenza per riparare quanto si è ingiustamente patito, per rimettere in equilibrio ogni cosa sconvolta ed occulta, per infrangere e punire ogni umana tirannide. Agli occhi del cristiano è poi soprattutto presente il Signore, il quale nella sua Passione sperimentò tutta la profondità della sofferenza umana e ne assaporò l'amarezza, e in obbedienza al Padre, per amore di lui e in amorevole commiserazione verso gli uomini, prese sopra di sé volontariamente dolori e ignominie, la croce e la morte. Fortificati dall'esempio dell'Uomo-Dio, molti di quegli innocenti trovano nella loro sofferenza la libertà e la calma interiori, compiono una intima liberazione dal dolore pur nella permanente afflizione esteriore, nella via della fede, dell'amore e della grazia.

Amorevole opera di soccorso per i condannati colpevoli Ora lo stesso scopo possono conseguire per la medesima via anche coloro che soffrono per loro colpa e si sentono schiavi della pena. Noi vorremmo ricordare ciò che, parlando della esecuzione della pena, esponemmo già circa le condizioni spirituali del condannato; occorre qui al presente considerare come si può e si deve venire in suo soccorso per giungere a un intimo superamento e quindi a una interiore liberazione dal male della pena. Con la fede, con l'amore, con la grazia è possibile di dare al suo spirito chiaroveggenza e lume, al suo animo contenuto e calore, alla sua debolezza forza e sostegno. Senza dubbio il reo stesso potrebbe far maturare in sé e condurre a compimento tale elevazione; tuttavia abbandonati a loro medesimi, pochi potranno conseguirla. Essi hanno bisogno di ricevere da altri consiglio, aiuto, compassione, incoraggiamento e conforto. Ma chi si appresta a compiere tale opera, deve attingere dalla sua propria convinzione e dalle sue interiori ricchezze quel che vuol comunicare al colpevole; altrimenti la sua parola resterà un *aes sonans aut cymbalum tinniens* (I Cor 13, 1).

Noi abbiamo, letto con profonda commozione quanto uno di voi, l'insigne prof. Francesco CARNELUTTI, ha scritto sulle parole che il Signore pronunzierà alla fine dei tempi: «Ero in prigione e veniste a visitarmi. Quanto avete fatto ad uno dei più piccoli fra questi miei fratelli, l'avete fatto a me» (*Matth.* 25, 36. 40). Ciò che qui è proposto come ideale del dono di sé per la spirituale salvezza e purificazione del prigioniero, va anche al di là del precetto nuovo del Redentore «Amatevi l'un l'altro», che doveva essere la tessera, con la quale si, riconoscerebbero i suoi discepoli (*Io.* 13, 34-35); si tratta infatti di avvicinarsi così al colpevole da vedere in esso, onorare ed amare il Signore anzi di assimilare se stesso talmente a lui da mettersi spiritualmente al posto dell'uomo, in abito di

detenuto e nella cella della sua prigionia, come il Signore stesso dice di sè: Ero carcerato e veniste da me (*Matth.* 25, 36): tutto questo mondo interiore, questa luce e questa bontà di Cristo potranno dare al reo sostegno ed aiuto per uscire dalla servitù miserevole della pena e riconquistare la libertà e la pace interna.

Contributo della comunità alla liberazione - Ma inoltre le parole del Signore obbligano non soltanto coloro cui è affidata la immediata cura del condannato, ma anche la stessa comunità, della quale egli è e rimane membro. Questa dovrebbe addestrarsi ad essere disposta ad accogliere con amore colui che, dalla prigionia è messo in libertà; con un amore non cieco, ma chiaroveggente, al tempo stesso però sincero, soccorrevole, discreto, e tale da rendergli possibile il riadattamento alla vita sociale e il sentirsi di nuovo libero dalla colpa e dalla pena. Le esigenze di una tale disposizione non si basano sopra un utopico, disconoscimento della realtà; come infatti è stato notato, non tutti i rei sono pronti e inclini a sopportare e a sostenere il richiesto processo di purificazione, e forse la percentuale di questi condannati non è piccola; ma è pur vero che non pochi altri possono essere e sono aiutati a conseguire la intiera liberazione interiore, e per essi specialmente nessuno sforzo cristiano sarà mai nè eccessivo nè troppo arduo.

Possano le Nostre qualsiasi considerazioni contribuire con la ricchezza del pensiero cristiano ad illuminare il senso vero, moralmente e religiosamente purificato della pena, e con le effusioni della carità a spianare al condannato la via che deve condurlo all'agognata liberazione dalla colpa e dalla pena.

Con tali sentimenti invochiamo da Dio su di voi, illustri Signori, e sull'alta e benemerita opera vostra i più eletti ed abbondanti favori celesti, mentre di cuore v'impartiamo la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Appendice n. 4**DISCORSO PRONUNCIATO NELL'AULA DELLA BENEDIZIONE DA
PIO XII AD UN GRUPPO DI GIURISTI CATTOLICI ITALIANI ⁴**

Città del Vaticano, 26 maggio 1957

AIUTO CRISTIANO AI CARCERATI

Come rappresentanti dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani e del Fraterno Aiuto Cristiano Amici dei Carcerati di Sulmona», voi avete desiderato, diletti figli, di adunarvi intorno a Noi, quasi per invitarci a rivolgere un paterno pensiero a quel mondo rattristante della sofferenza imposta, che la severità della giustizia ha creato in ultima analisi non per deprimere, ma per redimere, ed ove, tra le ombre di mute celle, si svolgono dolorosi drammi interiori, che solo la luce cristiana della rassegnazione e della fiducia, unita al calore della carità, può tramutare in opera di serena redenzione. Di gran cuore quindi vi diamo il benvenuto, e accogliamo con gratitudine la testimonianza della vostra devozione, e in particolare, segni tangibili del vostro zelo, la relazione dei vostri lavori e la "pergamena-ricordo" firmata da circa duecento detenuti del penitenziario della Badia Celestina di Sulmona.

Voi ci avete domandato altresì una parola d'insegnamento sull'ideale, che deve animare le vostre attività, e sui migliori mezzi di attuarlo. Da parte Nostra, non ci proponiamo di trattare qui le questioni speciali, sulle quali avete già norme fissate nelle vostre pubblicazioni e determinate più esattamente nelle vostre deliberazioni e con la esperienza acquistata nei contatti personali coi detenuti. C'intratteremo piuttosto a parlarvi di alcuni punti di portata più generale e che meritano l'attenzione, sia di coloro che esercitano un ufficio attivo di direzione nell'assistenza dei carcerati, sia di quelli a cui tale assistenza è destinata, vale a dire dei carcerati stessi.

Noi abbiamo avuto già l'occasione di trattare, in diverse Udienze, il problema della colpa e della pena; ci basti al presente di ricordare la esposizione fatta il 5 dicembre 1954 e il 5 febbraio 1955 al "VI Convegno Nazionale di Studio della Unione dei Giuristi Cattolici Italiani" (cfr. *Discorsi e Radiomessaggi*, vol. XVI pag. 277 e ss. e 351 e ss.). Vorremmo ora invece toccare alcune questioni che riguardano più immediatamente la vostra condizione personale e il vostro campo di lavoro.

I. - Presupposti per l'ufficio di aiuto ai carcerati.

Da coloro che occupano nell'ordinamento dell'aiuto ai carcerati un posto di direzione e d'influsso, sembra che debba esigersi soprattutto un solido sapere, una volontà risoluta, una maniera di fare o di omettere ponderata, tanto più quanto i soggetti, cui dedicano le loro premure, non si trovano in condizioni normali di vita. Ci soffermeremo oggi all'esame dei presupposti di ordine intellettuale necessari al vostro ufficio. Per i subordinati e i semplici esecutori può bastare un sapere comune e un buon senso ordinario; ma si ha diritto di

⁴ In *Rassegna studi penitenziari*, Fasc. III maggio - giugno 195

richiedere ben più- dai dirigenti. In particolare importa che questi abbiano idee rette sui tre seguenti punti:

- 1) la necessaria dipendenza che unisce la pena alla colpa;
- 2) il significato della sofferenza nella pena;
- 3) il senso ed il fine della pena.

1. DIPENDENZA DELLA PENA DALLA COLPA

Si tratta innanzi tutto di percepire chiaramente la relazione che fa dipendere la pena dalla colpa, poiché soltanto la convinzione che il carcerato è un colpevole può dare la base indispensabile e sicura per ogni susseguente considerazione. Il compimento della pena non è né intelligibile nella sua realtà oggettiva, né soggettivamente comprensibile, se non si tiene conto del suo immanente rapporto con la colpa da cui precede. Può accadere che di due atti esteriori specificamente identici l'uno costituisca un fallo pienamente colpevole; e l'altro non implichi alcuna responsabilità in colui che lo pone. Quindi il giudizio e il trattamento del fatto e del suo autore dovranno essere nei due casi essenzialmente diversi nell'aspetto psicologico, giuridico, etico e religioso.

Vi sono al presente due differenti tendenze nella determinazione della colpevolezza: l'una - che non è però ora la predominante - proclive ad ammetterla troppo presto; l'altra che la nega senza sufficienti ragioni, e questa prende in alcuni luoghi una voga talvolta inquietante.

Nell'applicazione della pena non è però il caso di riprendere, per discuterla, la questione della colpevolezza, perché essa appartiene al tribunale incaricato del processo; tuttavia le persone, che si dedicano all'assistenza del detenuto, non possono non tenerla presente, perché da essa dipende il loro contegno e l'efficacia del loro intervento. Riguardo alle due correnti d'idee testé menzionate, esse manterranno un atteggiamento imparziale e critico.

Coloro che credono troppo presto alla colpevolezza, dimenticano che non basta più oggi di tener conto delle circostanze attenuanti tradizionali, dettate dalla giurisprudenza e dalla morale naturale e cristiana. Occorre prendere altresì in considerazione gli elementi in essi in valore recentemente dalla psicologia scientifica e che permettono in alcuni casi di riconoscere una diminuzione notevole della responsabilità.

Un'altra tendenza si fonda precisamente sugli elementi di questa stessa psicologia moderna, per affermare che le possibilità pratiche di determinazione libera, e quindi la vera responsabilità di un gran numero di uomini, si riducono a uno stretto minimo. Di fronte a questa infondata generalizzazione, si può asserire, così in diritto come nel campo della morale, nella vita pratica come nella esperienza scientifica, che la media degli uomini, ed anzi la loro grande maggioranza, ha non soltanto la capacità naturale, ma anche in concreto la possibilità di prendere una risoluzione autonoma e di regolare la propria condotta, salvo la prova contraria nei singoli casi, e quindi di contrarre obblighi e responsabilità. Perciò la morale e il diritto non si immobilitano in un'attitudine superata, quando affermano che bisogna dimostrare ove la libertà cessa e non ove comincia. La sana ragione e lo stesso buon senso si sollevano contro un tale determinismo di fatto, che ridurrebbe al minimo la libertà e la responsabilità; del che si trovano ampie conferme nella pratica del diritto, nella vita sociale e nella rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento.

2. - SIGNIFICATO DELLA SOFFERENZA DELLA PENA

In secondo luogo, voi dovete ben comprendere il significato della sofferenza, alla quale il reo è sottoposto a causa della sua colpa.

Anche se le sofferenze di un malato o di un innocente e quelle di un condannato presentano esteriormente caratteri simili, esse hanno tuttavia il senso essenzialmente diverso. Il malato non deve soffrire, e perciò si cerca di alleviare i suoi dolori in tutta la misura del possibile; il condannato invece - duole di dirlo - deve soffrire, e la pena gli è volontariamente imposta allo scopo di conseguire determinati effetti. E' ben comprensibile che coloro, i quali avvicinano i detenuti per aiutarli e sostenerli, desiderino di togliere le sofferenze che importa il compimento della pena; ma questa intenzione non corrisponde a quella delle autorità incaricate della applicazione della pena o delle persone responsabili dell'assistenza ai prigionieri. In questo punto una cognizione approfondita della questione può apportare utili indicazioni.

Non si tratta affatto di prendere un' attitudine fredda e insensibile, ma piuttosto di trovare il giusto mezzo e di evitare ogni deviazione nell'uno o nell'altro senso. Del resto, il solo mostrare al condannato che si considerano le sue pene, e che pertanto la società non è sua irrimediabile nemica, costituisce un balsamo alle sue afflizioni.

3. - SENSO E FINE DELLA PENA

Finalmente voi dovete conoscere il senso e il fine della pena. E' un argomento che Noi abbiamo trattato ampiamente in precedenti allocuzioni. Senza ripetere ciò che allora abbiamo detto, vorremmo invitarvi a riflettere sul fatto che *"Dio punisce"*, come appare chiaramente dalla rivelazione, dalla storia e dalla vita. Qual'è il senso di questo castigo divino? L'Apostolo Paolo lo lascia intendere, quando esclama: *"Ciò che uno avrà seminato, quello mieterà"* (Gal. 6, 8). L'uomo, che semina la colpa, raccoglie il castigo. Il castigo di Dio è la risposta di Lui ai peccati degli uomini.

Voi direte forse che ben conoscete ed accettate gl'insegnamenti della religione e della morale in questa materia, ma che siete costretti a vedere la pena in un'altra luce e dovete discuterla in un altro piano, vale a dire come un provvedimento preso dalla pubblica autorità a riguardo del colpevole, che ha infranto il diritto positivo, per mezzo del quale lo Stato intende di tutelare la ordinata vita sociale. Ed è giusto: l'aspetto giuridico e positivo conserva il suo carattere proprio e distinto da quello religioso e morale. Senza dubbio la pena può essere considerata come una funzione sia del diritto umano che del diritto divino, ma è egualmente, od anche più vero, che l'aspetto giuridico non è mai un concetto puramente astratto, pienamente tagliato da qualunque relazione con l'aspetto morale. Ogni diritto umano, infatti, meritevole di questo nome, trova finalmente il suo vero fondamento nel diritto divino; il che non porta seco né diminuzione né limitazione, ma piuttosto un aumento della sua forza e della sua stabilità.

Quali sono dunque il senso ed il fine della pena data da Dio? In primo luogo ed essenzialmente, essa è la riparazione della colpa è la restituzione dell'ordine violato. Commettendo il peccato, l'uomo si sottrae ai precetti divini e appone la sua volontà a quella di Dio. In questo confronto personale l'uomo preferisce

sé stesso e respinge Dio. Nel castigo persiste il confronto fra le stesse due persone, Iddio e l'uomo, fra le stesse volontà; ma ora, imponendo alla volontà del ribelle la sofferenza, Iddio lo costringe a sottomettersi al suo volere, alla legge e al diritto del Creatore, e a restaurare così l'ordine infranto.

Il castigo divino però non esaurisce in tal guisa tutto il suo senso, almeno in questo mondo e per il tempo della vita terrena.

Esso ha anche altri scopi, che sono anzi, in parte, preponderanti. Spesso infatti le pene volute da Dio sono piuttosto un rimedio che un mezzo di espiazione, piuttosto "*poenae medicinales*" che "*poena vindicativae*". Esse ammoniscono il reo a riflettere sulla sua colpa e sul disordine delle sue azioni, e lo inducono a distaccarsene ed a convertirsi.

In tal guisa, subendo la pena inflitta da Dio, l'uomo intimamente si purifica, rafforza le disposizioni della sua rinnovata volontà verso il bene ed il giusto. Nel campo sociale, l'accettazione della pena contribuisce alla rieducazione del colpevole, lo rende più atto ad inserirsi nuovamente come membro utile nella comunità degli uomini, contro la quale il suo delitto l'aveva messo in opposizione. Rimarrebbero ancora, da considerare le l'guaii funzioni della pena nel diritto umano, per analogia a ciò che abbiamo esposto intorno al castigo divino. l'fa tale passo voi potete compierlo facilmente, perché siete giuristi, e simili pensieri vi sono familiari. D'altra parte, abbiamo già bastantemente attirato la vostra attenzione sui rapporti che si stabiliscono necessariamente fra i due ordini.

II. - Aiuto a coloro che soffrono una pena.

La vostra Associazione porta il titolo, espressivo delle sue intenzioni, di "*Fraterno Aiuto Cristiano*" e di "*Amici dei carcerati*". Ma i condannati, che hanno bisogno di assistenza, non sono soltanto i carcerati. La giustizia penale del passato, quella del presente in una certa misura e, - se è vero che la storia insegna in molte cose a prevedere ciò che sarà l'avvenire - anche quella del domani conoscono pene di tormenti fisici, mutilazioni, morte ed esecuzioni capitali in forme diverse. Quindi ciò che Noi Ci proponiamo ora di dire circa l'aiuto da prestare ai carcerati, vorremmo estenderlo, nelle sue idee fondamentali, a tutti coloro che si sono veduti infliggere una pena, considerandoli in un duplice aspetto, come persone singole e come membri della comunità.

1. - COME SINGOLE PERSONE - Come singole persone, voi dovete conoscere i carcerati ed amarli.

A) CONOSCERLI.

a) Innanzi tutto conoscerli. Per aiutare i carcerati, è infatti indispensabile avere con essi un contatto come da anima ad anima, il quale suppone la comprensione dell'altro in quanto individuo qualificato dalla sua origine, dalla sua formazione, dallo svolgimento della sua vita, fino al momento in cui lo incontra nella sua cella.

A tal fine voi inviterete i carcerati a scrutare i loro ricordi per darvi tutte le informazioni utili, al pari del medico che, desideroso di conoscere meglio la persona del malato e il suo stato fisico, lo prega di richiamare alla memoria tutto

quello che nel passato offre qualche elemento interessante. E' ciò che si chiama anamnesi. Accade di frequente che i malati - come i condannati e i carcerati - ricordino cose per sé prive d'importanza, mentre tacciono o manifestano soltanto rapidamente e incidentalmente altre, che fornirebbero invece indicazioni essenziali per la etiologia, la diagnosi e la prognosi del male. In tal caso il medico non inizia col paziente una discussione teorica o tecnica, "la corregge apprezzeramenti falsi o inesatti, in quanto sia proficuo per la cura del malato e per migliorare la sua condotta futura. Non basta dunque di comprendere il carcerato e il suo stato, ma occorre anche condurlo a conoscere e a comprendere lui stesso i principi che dovranno dirigere il suo rinnovamento. L'idea fondamentale, che ha da guidare il detenuto nel suo sforzo di rilevarsi, è la persuasione che egli può cancellare gli errori del passato e prendere le mosse per riformare e rifare la sua vita; che il presente castigo può aiutarlo ad effettuare questi due scopi e che lo sosterrà realmente, se si risolverà ad avere verso la sofferenza una giusta attitudine, vale a dire, a dare il senso della espiazione e della reintegrazione dell'ordine.

Tuttavia, qualunque sia il valore dei servigi che la psicologia moderna può rendere in questo campo, il suo contributo rimane sempre insufficiente, poichè dovere, colpa, responsabilità, espiazione, sono realtà radicate nel campo della coscienza e vanno perciò trattate con religiosa attitudine. Per liberare pertanto internamente, l'uomo dal sentimento della colpevolezza e aiutarlo a redimersi, accettando il castigo imposto, è essenziale di metterlo in contatto immediato con Dio. Perciò Noi Ci siamo particolarmente trattenuti nel mostrare come la colpa e la pena non acquistano tutto il loro significato che nelle relazioni personale tra l'uomo e Dio.

B) AMARLI.

b) Occorre poi amarli. Per aiutare realmente il carcerato, bisogna andare verso di lui non solo con idee rette, ma altresì, e forse anche più, col cuore, particolarmente se si tratta d'infelici creature, che mai forse, nemmeno in seno alla famiglia, hanno gustato le dolcezze di una sincera amicizia. Voi seguirete così l'esempio del mo dello stesso dell'amore comprensivo e devoto senza limiti, quello della madre. Ciò che conferisce alla madre un tale influsso sui suoi figli, anche adulti, anche se travati o rei, non sono già le idee, per quanto giuste, che ella loro propone, ma il calore del suo affetto e il dono costante di sé stessa, che mai non si stanca, anche se incontra un rifiuto; sa invece pazientare ed attendere, rivolgendosi intanto a Colui al quale nulla è impossibile. E' la parola dell' "amore", che in tutti gl'idiomi del mondo è compresa, e che non solleva né discussione né contraddizione; l'amore, di cui l'Apostolo Paolo ha cantato le lodi nel suo "inno alla carità» della prima lettera ai Corinti (1 Cor 13, 1-13). Ma, per quanto profondo e genuino, tale amore non indulge ad alcuna approvazione del male commesso nel passato, né incoraggia le volontarie cattive disposizioni che ancora perdurassero, e neppure ammette nell'essere amato alcun compromesso tra il bene e il male. Anche l'ideale amore materno non conosce altra regola che questa.

Quanto è vasta per sentimenti e per atti la gamma dell'amore! Ve ne accenniamo le differenti forme, attingendole all' antica sapienza. Esso può essere amore di compiacenza, di benevolenza, di beneficenza, di unione e di amicizia.

Tutte queste forme voi potete dedicare ai carcerati secondo le condizioni concrete e nella misura della generosità del vostro cuore.

L'amore di compiacenza ammira e trova la sua gioia in tutto ciò che il suo oggetto possiede di buono e di bello. E quanti motivi possono giustificare una tale affezione per chi considera nel carcerato le qualità naturali e i doni della grazia, sia nella loro forma comune e generica, sia nella impronta individuale! - L'amore di benevolenza vuole coscientemente ed augura alla persona amata quanto le è necessario e proficuo nell'ordine naturale e soprannaturale, e la sua sincera manifestazione fa tanto bene a colui che si vede privato di tante cose, si stima quasi mutilato nell'essere, come uomo finito, cui non arride nessuna speranza. - L'amore di beneficenza dona volentieri non solo beni materiali, anche se non ne dispone che in misura limitata, ma soprattutto i beni dello spirito. Voi elargirete questi in abbondanza, se possederete una vita interiore ricca e profonda, impregnata dei più alti valori della cultura e della religione. - Finalmente amore di unione e di amicizia. Persone, che così si amano, vogliono essere insieme, comunicarsi mutuamente pensieri e sentimenti, mettersi in qualche modo l'una al posto dell'altra. Non esclamerà forse un giorno il Signore come Giudice supremo nell'ultimo giudizio: *"Ero carcerato, e veniste a me ... Quanto avete fatto a uno dei più piccoli tra questi miei fratelli, l'avete fatto a me"* (Matth. 25, 36.40). Come se avesse voluto dire: *"Il carcerato sono io"*. Siate persuasi che, se riuscirete a mettere in pratica questo modo di pensare e sentire, eserciterete il più grande influsso spirituale sui carcerati che assistete; insegnerete loro efficacemente a trovare nella pena, che li colpisce, la purificazione, la liberazione e l'intimo consolidamento.

2. - COME MEMBRI DELLA COMUNITÀ

Come membri della comunità. Il carcerato non è solamente una persona singola, ma anche un membro della società. Egli appartiene a una famiglia, alla comunità sociale, professionale, civile, a uno Stato, a un popolo, a una nazione, e finalmente alla Chiesa. Sorge quindi la questione: Possono e debbono i capi dell'assistenza ai carcerati tentare ed esercitare un influsso sui mutui rapporti fra i detenuti e quelle diverse comunità?

In principio, la risposta deve essere affermativa, in quanto essa interessa la comunità e il

carcerato. Anche se questo, per il momento, non ha alcun contatto attivo con alcuni di quei gruppi, egli conserva tuttavia con essi almeno un vincolo giuridico o puramente sociale. Importa che tali attinenze si sviluppino in maniera costruttiva, e non intralciano un maggior bene. Il vostro intervento può dunque divenir necessario, spesso anche prima che la pena sia interamente scontata, e agirà nei riguardi del detenuto con la famiglia, coi ceti professionali e sociali, in mezzo ai quali vivrà dopo la sua liberazione, e con le autorità a cui sarà sottomesso.

Quanto alle attitudini concrete da prendere, la riflessione basata sui principi della ragione naturale, e anche più sulle massime e i sentimenti ispirati dalla fede e dalla carità cristiana, vi daranno utili norme e vi permetteranno di conseguire risultati positivi nell'interesse della comunità e del carcerato.

Queste norme, dettate dalla ragione umana, ma molto più dalla fede cristiana, esigono:

- a) un sincero perdono;
- b) credere al bene che si trova in altri;
- c) amare come ha amato il Signore.

A) SINCERO PERDONO.

a) Innanzi tutto è necessario un sincero perdono, che le singole persone si accorderanno mutuamente, ma che la stessa società non negherà all'individuo. Non beneficiano forse tutti del perdono di Dio, che a tutti ha insegnato a pregare: *"Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori"* (Matth. 6, 12). Avvertito dal divino insegnamento, l'Apostolo Paolo, come si era mostrato inflessibile nell'esigere una severa condanna contro il traviato di Corinto, così fu pronto a sollecitare per lui, pentito, il generoso perdono: *"Ora basta - egli scrisse ai cristiani di quella Chiesa - a quel tale questa riprensione avuta dai più, sicché è meglio che voi ora invece gli usiate indulgenza e lo consoliate, affinché esso non abbia per disgrazia ad essere assorbito da eccessiva tristezza"* (2 Cor 2, 6-7).

B) CREDERE AL BENE IN ALTRI.

b) In secondo luogo occorre credere al bene che si trova in altri e aver fiducia in lui. La diffidenza inaridisce ogni seme di bontà e, innalzando quasi un muro di cupa segregazione tra il vostro cuore e il suo, impedisce lo stabilirsi di rapporti amichevoli. La vostra opera di assistenza sia simile a quella di Dio, che conosce i doni di natura e di grazia da lui elargiti ad ogni uomo, e fonda su di essi la sua azione. Quando il figliuol prodigo tornò a lui, il padre non volle riceverlo come un servo, ma come un figlio di casa, nonostante lo sdegno e il lamento del fratello maggiore (cfr. Luc. 15, 22 ss.). Il rinnegamento di Pietro non velò il vero amore ai lui agli occhi del Signore, che gli affidò tutto il suo gregge (cfr. lo. 21, 15-17).

C) AMARE COME IL SIGNORE HA AMATO.

c) In terzo luogo bisogna amare come il Signore ha amato. *"Se il Signore ha dato la sua vita per noi"*, scrive l'Apostolo Giovanni, *anche noi dobbiamo darla per i nostri fratelli*" (cfr. 1 lo. 3, 16). L'amore del prossimo si manifesta non solo da uomo ad uomo, ma anche tra la comunità e ciascuno dei suoi membri. Questo amore proteggerà colui, che torna, dai pericoli che lo attendono; se rischia di cedere alla debolezza, lo fortificherà; gli procurerà anche i mezzi di cui ha bisogno per poter mettersi al lavoro nella comunità come suo membro attivo.

III. - La cura dei carcerati agli occhi di Dio.

Dopo di aver dato così uno sguardo al vostro campo di azione, possiamo concludere rappresentandoci la maniera in cui è lecito. credere che Dio stesso lo consideri. In primo luogo, cioè, lo vede in tutto ciò che la sua realtà può avere di austero. Egli contempla la colpa del carcerato, per la quale una piena soddisfazione è richiesta. Sotto questo aspetto la pena corrisponde alla colpa, la

sofferenza colpisce l'uomo come un castigo.

Ma tra la inesorabile esigenza della soddisfazione e l'inevitabile castigo, Dio stesso ha interposto la sua misericordia nell'opera redentrice del suo Figlio divino. In tal guisa la giustizia riceve un'amplissima soddisfazione e la misericordia rende possibile un perdono sovrabbondante. Tale è il senso delle parole di S. Giovanni: *"Figliolini miei, vi scrivo queste cose, affinché non pecciate. Ma se alcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giudica. Egli è propiziazione per i nostri peccati, né solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo"* (1 Co.2, 1-2). Ecco ciò che il Signore insegna, quando scende in mezzo agli uomini per prendere su di sé la loro colpa e il loro castigo. Vedetelo assidersi - alla tavola dei peccatori: *"Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto"* (Luc. 19, 10). Ascoltate le sue parole al paralitico: *"I tuoi peccati ti sono rimessi"* (Luc. 5, 20), o quelle che rivolge a Simone, parlando della peccatrice che baciava e ungeva i suoi piedi: *"Le sono rimessi i molti suoi peccati, perché ha amato molto"* (Luc. 7, 47). Quando il Signore morente s'indirizza al ladrone che, pentito espia la sua colpa, non lo fa discendere dalla croce e non impedisce che gli vengano spezzate le membra, ma gli dice una parola di luce, di conforto di forza: *"Oggi sarai con me in paradiso"* (Luc. 23, 43). Ecco come il Signore intende che voi aiutiate i carcerati; voi, facendo rivivere nei loro cuori la certezza di queste alte verità, direte loro le stesse parole, che illuminano, consolano e fortificano: *"La tua sofferenza ti dà la purificazione, il coraggio e la più grande speranza di arrivare felicemente allo scopo, alle porte del cielo, a cui non conduce la via spaziosa del peccato. Tu sarai con Dio in paradiso; basta che ti affidi a Lui e al tuo Salvatore"*.

CONCLUSIONE

Possa la Nostra esortazione farvi comprendere meglio la bellezza del vostro lavoro e indurvi ad amarlo più profondamente, affinché possiate adempierlo con incessante e non mai stanco fervore. Come pegno delle grazie divine che invociamo su di voi e sui vostri protetti, v'impartiamo di cuore la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Appendice n. 5**GIOVANNI XXIII IN VISITA A REGINA COELI - ROMA ⁵***Roma, 26 dicembre 1958*

“Miei buoni figlioli e cari fratelli, siamo con voi sempre nella casa del Padre che, in questa circostanza, esprime quanto nella casa del Padre vi può essere di più mesto e di più penoso. Venendo qui mi sono rammentato della prima impressione che io ebbi da ragazzo quando uno dei miei buoni parenti, un giovanotto che era andato a caccia senza licenza, fu preso dai carabinieri e messo in prigione per un mese. Che impressione la vista, la prima vista forse, dei carabinieri, allora! E poi che impressione quel poveretto in prigione! E la fantasia, la piccola fantasia, come lavorava. Ma nel piccolo come si elaborava anche la preparazione alla visione di questo fenomeno che accade nella vita, in una vita bene ordinata, ove ci sono leggi, prescrizioni che naturalmente importano una sanzione, che deve essere subita, anche quando la intenzione nel fatto non era cattiva. Poi, durante la vita, durante la preparazione sacerdotale, durante l'esercizio del sacerdozio, più di una volta mi è accaduto di visitare le carceri perché, lo ripeteva anche ieri, spesso noi vaghiamo nelle vane ideologie a cercare forme particolari per ristorare l'umanità e per provvedere al progresso umano, e dimentichiamo le indicazioni del Vangelo che sono in quelle quattordici opere di misericordia che, ad osservarle bene, tutte servono alla dolcezza, alla pace, alla tranquillità e anche all'arte: vedete, in Italia specialmente, quante cose in nome della misericordia sono state fatte in ogni città si può dire, quasi un testamento dei nostri padri. E quelle si estendevano veramente a tutto e soprattutto alla cura dei prigionieri. Ricordo bene quando mi accadeva di accompagnare il Prelato di cui ero segretario e più tardi ancora in altre circostanze, di rinnovare questo contatto: il cuore mio era naturalmente punto, era umiliato, era ferito ma soprattutto commosso, molto commosso.

Vengo qui stamattina. Che cosa dirò? Dopo le parole così belle del signor Ministro, riassuntive di quella che è la buona filosofia degli sforzi di chi ha la responsabilità dell'ordine sociale, dopo quelle parole, ho osservato il rito: il Signore messo in mezzo a noi, imprigionato anche Lui nel sacramento del suo amore, per essere vicino a noi e per essere familiare con noi, Lui, Gesù benedetto.

Poi i sacerdoti e il vescovo venerato, e io stesso a mettere l'incenso. Chi bada all'incenso? Ma io Vi raccomanderei di pensarci spesso: l'incenso che cosa è a vederlo: materia grezza, materia bruta e invece messa accanto al fuoco ecco che scoppietta qua e là, ecco che diffonde un profumo straordinario, ecco che serve come simbolo e come espressione del sacrificio. La nostra vita a pensarci bene: esternamente è proprio come l'incenso, l'incenso bruto, l'incenso scabro, l'incenso insensibile, poiché si è perduto tutto il gusto della vita, ebbene, lasciatela penetrare dallo sguardo di Gesù, lasciatela penetrare da quello che di più dolce

⁵ In *“Il Papa tra i carcerati”* – Numero unico - Roma, Gennaio 1959a cura dell'Opera Piccoli Operai di Sant'Antonio per i figli dei carcerati.

c'è nella vostra educazione, lasciatela penetrare dal ricordo delle anime care, innocenti, che sono a casa, che sono l'oggetto del vostro amore, e poi elevatelo su così: elevatelo. Ed ecco che diventa subito una grande cosa. Ed è una grande cosa. Veramente si dice molto bene che la legge della vita è nell'esercizio della giustizia e, naturalmente, nel tener fede a quelli che sono gli ordinamenti della giustizia. Ciò importa una grande impressione per conto nostro. Qualche volta accade che, o l'anima è smarrita, o lì per lì ci sfugge il senso di quella che è la rettitudine o la visione stessa della realtà, della prescrizione. Ed ecco che accade la disgrazia. Si dovrà essere giudicati, trovarsi in cattive condizioni che poi diffondono l'amarezza, diffondono lo sconforto e lo sconcerto nella vita. Ebbene non dimentichiamo mai che tutto questo può essere elevato e trasformato quando è penetrato dal tocco della grazia del Signore.

Gesù aveva la visione della morte, la visione del sacrificio, la visione della sofferenza, sempre davanti: ma ricordava ai suoi che dopo viene la rinascita. Io so che dico parole che sono gravi parole. Ma volete che il Papa vi parli altro linguaggio che quello del Vangelo? Il Vangelo è lì nella sua interezza. Queste parole però son tutte soffuse della tenerezza con la quale Nostro Signore fu il primo a pronunciarle.

E poi monsignor vescovo di Orvieto ci ha dato la santa benedizione: e mentre lui elevava con le sue mani il Corpo di Nostro Signore nel suo ostensorio, io pensavo alle intenzioni del vostro cuore. La prima benedizione il Signore l'ha data, dice il Vangelo, ai fanciulli, e ho pensato a tutti i bambini vostri, alle creature innocenti che sono la vostra poesia, che sono anche la ragione della vostra tristezza, ma nello stesso tempo sono un grande riposo. Io pensavo che il Signore benedisse il pane e lo moltiplicò e pensavo a quelle che sono le esigenze della vita materiale, che subiscono contrasto da quella violenza esercitata sopra la forma ordinaria della vita, e poi pensavo a quella che è la grande benedizione, per la quale ci sarà una destra e ci sarà una sinistra, il cui pensiero deve preoccupare noi. La grande e la finale benedizione. L'ultima che Lui, finché era sulla terra mostrò quando elevandosi dalla terra la lasciò e la distese sopra tutto il mondo. Queste cose sono semplici a dirvi il cuore che ci metto non riuscirei ad esprimermi: ma vi dico che sono in una conformità esatta con la verità santa che è nel Vangelo, e nei ministeri sacerdotali per le anime che è in una parola anche il grande lavoro per la vita buona, per la vita semplice, per la vita fortunata, Per la vita prospera e sicuramente per la vita che nessuno ci potrà togliere.

Dunque eccoci qua, son venuto, m'avete veduto, io ho messo i miei occhi nei vostri occhi, ho messo il cuor mio vicino al vostro cuore, questo incontro state pur sicuri che resterà profondo nella mia anima, e al principio dell'anno nuovo direi del primo anno di quello che è chiamato il mio pontificato, avrei il piacere che sia un'opera di misericordia perché una chiama tutte le altre, una dà il tono a tutte le altre, una ammorbidisce, addolcisce e rende muti, rende soavi anche quei rapporti che lì per lì possono, scartando a destra o a sinistra portare a cose meno consultate, inconsulte. Che il Signore ci benedica. Avete avuto lo sguardo, la mente. in quella preghiera così bella letta poco fa, verso la Madonna nostra. E' tutto un anno questo in cui sicuramente il cuore del Sacerdote, del Vescovo e del Vicario di Nostro Signore Gesù Cristo è particolarmente inteso alla Madonna; alla Madonna che apparve da una grotta, a Lourdes come sapete, sopra la umanità sofferente, alla Madonna che ci porta quella conseguenza di quel Testamento, l'ultimo Testamento di Nostro Signore: "Figliolo mio ecco la

tua mamma, e tu donna ecco il tuo figliolo". Grandi cose: il cristianesimo è qui, il cattolicesimo è qui: perché, perché tanti che portano il segno di Cristo sulla fronte hanno messo alla porta la Madonna? perché non se ne vuol sapere? E' come mettere alla porta la propria mamma. Ma questo è la rovina.

A seguito di queste parole vi dò la mia benedizione che è il segno e il simbolo di quello che il Signore ci ha dato per essere il Suo sacramento d'amore e vorrei che fosse un incoraggiamento per voi e per gli altri che sono nell'assistenza e nella distribuzione della fraternità cristiana."

Appendice n.6

DISCORSO DI PAOLO VI IN OCCASIONE DELLA VISITA ALLA CASA DI PENA «REGINA COELI» - ROMA ⁶

Roma 9 aprile 1964

Signori,

Io rinnovo anche da questa sede il mio rispettoso saluto ed il ringraziamento per avermi reso possibile la visita a questa casa. E ora, è a voi, figliuoli carissimi, che io voglio parlare un momento, per salutarvi con paterno affetto. Vorrei che ciascuno di voi si sentisse destinatario di questo mio saluto. Esso non vuol costituire un gesto convenzionale e senza significato. Vuol essere, invece, davvero un incontro, un istante di colloquio e di intimità con ciascuno di voi.

Se mi fosse dato di parlare ad uno ad uno, che cosa direi? Direi appunto, a ciascuno di voi, che sono venuto a salutarvi e a manifestarvi la mia simpatia, il mio affetto; a portarvi la mia benedizione. Inoltre vi ringrazio; poiché le vostre persone mi dicono già la vostra cortesia, e mi parlano di un'accoglienza di cui sono molto riconoscente. Questa vostra presenza, in una congiuntura religiosa inerente al mio Ministero, mi è carissima; e perciò vi sono molto obbligato anche per le parole che uno di voi mi ha poc'anzi indirizzate a nome vostro: parole belle, alte, nobili e anche tanto affettuose. Siate sicuri che io le ricorderò, poiché le accolgo realmente quale espressione sincera dei vostri animi. Non resteranno vane e come lanciate al vento; sono arrivate al mio cuore, e io le custodirò come parole di figli, mentre vi ringrazio anche per averle documentate con i vostri doni, indicibilmente preziosi. Sono i preferiti soprattutto per il loro significato. Fatti dalle vostre mani e presentati da voi, racchiudono un valore singolarissimo.

Voi sentite - prosegue con voce commossa il Santo Padre, e un primo applauso si leva dai circostanti - voi sentite che io faccio fatica a parlare perché mi pare che in questo momento le parole servano poco. Non vorrei nascondere con delle frasi la mia grande pena. Sapete quale è? Che non posso far niente per voi. Voi desiderate la libertà: non tocca a me, non posso io certo concedervela. Voi desiderate l'onore, reintegrare la vostra persona, il vostro nome, la vostra famiglia. Che posso fare io? Cercate il benessere, e molte cose vantaggiose, utili. So che ciascuna delle vostre anime è ricolma di attese e sottoposta ad assillo cocente. Questa è la pena più acuta, il non poter avere ciò a cui si anela. Ed ecco quanto maggiormente mi affligge, poiché non spetta a me il portarvi questi benefici, ardentemente auspicati.

Né dovete credere che io sia venuto comunque, quasi per abitudine. Vi fece visita alla fine del 1958. - ma voi non c'eravate allora - il mio veneratissimo Predecessore, il Papa Giovanni. È stato il primo dei Papi in questo secolo, vero? Non vorrei che questo mio ritorno desse come l'impressione di avvenimento abituale: perderebbe tanto del suo contenuto, mentre nulla vuol togliere alla bellezza incomparabile di quel primo gesto. Sapete perché sono venuto? Perché sono mandato. Inviato da chi? Bisogna risalire molto indietro, e troveremo che

⁶Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

se Gesù Cristo non avesse detto un giorno a quelli che per primi l'ascoltavano: andate, cercate i poveri, visitate i miseri, per aiutarli e consolarli, andate ai peccatori, portatevi ovunque c'è un dolore da mitigare, io non sarei qui. Non avrei nessun titolo e forse, nella mia pochezza, non sentirei nemmeno il desiderio. E invece! Sono felice di essere qui, mandato da Nostro Signore Gesù Cristo. Questo comando divino, questa spinta che parte dal Vangelo, questa attualità della nostra fede rendono non solo facile e bello, ma doveroso e pieno di gaudio l'incontro con voi.

Voglio anzi spiegarvi perché il Signore che mi guida, mi dà degli occhi, che arrivano sin nell'intimo delle anime, e vedono più profondo di quanto non riescano a fare tutti gli occhi sapienti e analitici della dottrina umana. Mi lascia, direi, vedere in trasparenza i cuori, le esistenze, le vicende. Vedo forse ciò che voi stessi tante volte non riuscite più a distinguere nel vostro intimo. Vedo che siete più retti di quanto apparite, e che ciascuno di voi conserva dentro di sé - sia che gema nel pianto, si risollevi nel pentimento e sospiri silenzioso senza sapersi esprimere, oppure sia soffocato da un senso di collera e di rancore, - un cuore, un cuore umano. Basta questo ad annunciare un tesoro: la sorgente, la capacità di un bene immenso, il ravvicinamento a Dio, la somiglianza con Lui, la speranza in Lui. Prendo in mano - Sua Santità accenna ad efficace similitudine - la candela accesa sull'altare, collocata accanto al Messale. Se fosse spenta, che cosa sarebbe? Sarebbe un cero, ma senza luce. Qui può scorgersi adeguata analogia del nostro essere. Talvolta siamo dei ceri spenti, con possibilità non attuate, non ardenti. Ebbene io sono venuto per accendere in ciascuno di voi una fiamma, se fosse spenta; per dire a ciascuno che voi, ripeto, avete ancora delle possibilità di bene, grandi, nuove, forse rese anche maggiori e più consistenti dalla vostra stessa sventura. Ad ogni modo, sappiate che io sono venuto perché vi voglio bene, che ho per voi illimitata simpatia. Se mai vi cogliesse la tristezza di pensare: nessuno mi vuol bene, tutti mi guardano con occhi che umiliano e mortificano, la società intera che qui m'ha relegato mi condanna; forse perfino le persone care mi guardano con insistente rimprovero: che cosa hai fatto? ebbene ricordate che io, venendo qui, vi guardo con profonda comprensione e grande stima.

Vi voglio bene, non per sentimento romantico, non per moto di compassione umanitaria; ma vi amo davvero perché scopro tuttora in voi l'immagine di Dio, la somiglianza di Cristo, l'uomo ideale che voi ancora siete e potete essere. Scopro dentro di voi questi meriti, che voi forse non sapete nemmeno bene riconoscere. Osservo dentro di voi - faccio fatica; ma ci riesco, sapete! - l'immagine che vado cercando, che è tutto il segreto del mio ministero, della mia autorità, della mia missione e che spero un giorno in paradiso di poter contemplare con questi stessi occhi, ora aperti sopra di voi. Vado cercando in voi l'immagine di Cristo. E adesso vi dico una cosa, che forse già sapete; ma a riudirla da me non vi può far dispiacere. È un paradosso. Che cosa vuoi dire paradosso? Una verità che non sembra vera. Or dunque il Signore Gesù, il Divino Maestro ci ha insegnato che proprio la vostra sventura, la vostra ferita, questa vostra umanità lacerata e manchevole costituisce il titolo perché io venga tra voi, ad amarvi, ad assistervi, a consolarvi e a dirvi che voi siete l'immagine di Cristo, che voi riproducete davanti a me questo Crocifisso, al quale adesso rivolgeremo la nostra preghiera e offriremo il nostro rito sacrificale. Voi mi rappresentate il Signore. Per questo io sono venuto; e, direi, per cadere in ginocchio dinanzi a voi e per

dire a ciascuno che siete degni di essere assistiti, amati e salvati; per ricordarvi - non stiamo celebrando la Pasqua? - la legge di Dio. Essa, come il cero acceso, diffonde la sua luce sulla coscienza. Per tale luce si rilevano le debolezze, le miserie, i peccati, le sciagurate deviazioni.

La legge di Dio ci dice che bisogna essere leali e buoni, che non si deve mai violare la giustizia, pur se mancassero i carabinieri e i codici penali. Tutti dobbiamo portare nel cuore questa giustizia, anzi noi dobbiamo crearla con le nostre azioni e con la forza morale. E perché quella medesima legge superi in noi ogni incertezza nell'attuarla, ecco che si integra con un altro miracolo. Quel Signore che ci dà i suoi Comandamenti e ne esige l'osservanza, è l'amico che si accompagna a noi per rincorarci: coraggio, coraggio; son qui a darti una mano, un aiuto; sono con te per renderti possibile ciò che ti comando.

La legge umana è scritta e ad ognuno viene intimato: osservatela! La legge cristiana è pure scritta, precisa, chiara, salvatrice: e il Divino Maestro proclama: osservatela, ma con me. È Lui a dare la forza adeguata per poterla attuare. Viene, o carissimi, a infondere vigore dal di dentro: questo è il miracolo: e lo conferma l'esperienza di ogni cristiano, specie quando celebra la sua Pasqua. È dunque Cristo che viene nel nostro essere per ripeterci: vieni; vieni che operiamo insieme; sono il tuo Cireneo; ti sorreggo io, cambio le cose davanti a te. Ciò che tu credevi disonore, può essere la tua salute, ciò che consideravi la rottura della tua vita può essere la ripresa, la stessa dimora in questo Istituto può avviare la tua rinascita. Tutto sta, figliuoli miei, a convertire il cuore. Se noi mutiamo i nostri pensieri e li allineiamo e li compaginiamo con quelli di Cristo, la vita ci offre un altro orizzonte.

Si compie, allora, un vero prodigio. Vi dicevo in principio di non poter far niente per voi. Adesso invece guardate come io sono audace e direi temerario. Io vi dichiaro che da questo vostro osservatorio chiuso, voi potete guardare la vita con occhi nuovi e potrete un giorno affermare: ho cominciato là a essere veramente uomo, a essere veramente cristiano. Ho capito il valore della mia esistenza quando ero come schiacciato da quella sofferenza. Sono stato crocifisso anch'io, ho compreso donde veniva la sorgente della mia salvezza.

Adunque eccoci a riassumere tutto in una sola frase: io vorrei immettere nel vostro cuore la capacità di buoni intenti, di pensare, sì, ma con serenità e anche con letizia. C'è una parola molto densa e ricca nel linguaggio religioso e cristiano; una parola anche ricorrente nel linguaggio profano, ma che qui assurge davvero a bellezza e forza solare: è la speranza. Abbiatela sempre nel cuore, figliuoli miei. Direi che un solo peccato potete commettere qui: la disperazione. Togliete dalla vostra anima questa catena, questa vera prigionia e lasciate che il vostro cuore, invece, si dilati e ritrovi - anche nella presente costrizione che vi toglie la libertà fisica, esteriore, - i motivi della speranza. Io vi apro i cieli di questa speranza, che sono quelli della vostra restituita dignità, della vostra risolle-vata umanità, del vostro avvenire, non più chiuso ed oscuro, del vostro dirigersi al destino superiore a cui il Salvatore vi chiama e vi incammina. Imparate in questa dura scuola di «Regina Coeli» a sperare, a sperare nel nome di Cristo. E lasciate che, mentre guardo voi, carissimi, il mio occhio, la mia anima arrivi a tutte le case di pena del mondo e lanci da qui, dall'altare del Signore, un saluto paterno e questo medesimo invito alla grande speranza cristiana per quanti, come voi, soffrono e sono capaci di ascoltare l'eco di questa mia voce. È la voce di Cristo, appunto, che invita ad essere buoni, a ricominciare, a riprendere vita,

a risorgere; che sollecita, figliuoli miei, a sperare. E così sia.

*Nel medesimo giorno il Santo Padre detta la seguente Preghiera da recitarsi dai detenuti:*⁷

Signore!

Mi dicono che io devo pregare.

Ma come posso io pregare che sono tanto infelice?

Come posso io parlare con Te nelle condizioni in cui mi trovo?

Sono triste, sono sdegnato, alcune volte sono disperato.

Avrei voglia di imprecare, piuttosto che di pregare.

Soffro profondamente: perché tutti sono contro di me e mi giudicano male; perché sono qui, lontano dai miei, tolto dalle mie occupazioni, senza libertà e senza onore.

E senza pace: come posso io pregare, O Signore?

Ora guardo a Te, che fosti in croce.

Anche tu, Signore, fosti nel dolore; sì, e quale dolore!

Lo so: Tu eri buono, Tu eri saggio, Tu eri innocente; e Ti hanno calunniato, Ti hanno disonorato, Ti hanno processato, Ti hanno flagellato, Ti hanno crocifisso, Ti hanno ucciso.

Ma perché? dov'è la giustizia? E Tu sei stato capace di perdonare a chi Ti ha trattato così ingiustamente e così crudelmente? Sei stato capace di pregare per loro? Anzi, mi dicono, che Tu ti sei lasciato ammazzare a quel modo per salvare i Tuoi carnefici, per salvare noi uomini peccatori: anche per salvare me?

Se è così, Signore, è segno che si può essere buoni nel cuore anche quando pesa sulle spalle una condanna dei tribunali degli uomini.

Anch'io, Signore, in fondo al mio animo mi sento migliore di quanto gli altri non credano: So anch'io che cosa è la giustizia, che cosa è l'onestà, che cosa è l'onore, che cosa è la bontà.

Davanti a Te mi sorgono dentro questi pensieri: Tu li vedi? vedi che sono disgustato delle mie miserie? vedi che avrei voglia di gridare e di piangere? Tu mi comprendi, o Signore? è questa la mia preghiera? Sì, questa è la mia preghiera: dal fondo della mia amarezza io innalzo a Te la mia voce; non la respingere.

Almeno Tu, che hai patito come me, più di me, per me, almeno Tu, o Signore, ascoltami.

Ho tante cose da chiederti!

Dammi, o Signore, la pace del cuore, dammi la coscienza tranquilla; una coscienza nuova, capace di buoni pensieri.

Ebbene, o Signore, a Te lo dico: se ho mancato, perdonami!

Tutti abbiamo bisogno di perdono e di misericordia: io Ti prego per me!

E poi, Signore, Ti prego per i miei cari, che mi sono ancora tanto cari!

Signore, assistili; Signore, consolali; Signore di' a loro che mi ricordino, che ancora mi vogliano bene!

Ho tanto bisogno di sapere che qualcuno ancora pensa a me e mi vuol bene.

Ed anche per questi compagni di sventura e di afflizione, associati in questa casa di pena, Signore, abbi misericordia.

Misericordia di tutti, sì, anche di quelli che ci fanno soffrire; di tutti; siamo tutti uomini di questo mondo infelice.

⁷ In *PAOLO VI* – Periodico dell'Associazione Diocesana, Brescia - Anno III, n.2.

Ma siamo, o Signore, Tue creature, Tuoi simili, Tuoii fratelli, o Cristo; abbi pietà di noi.

Alla nostra povera voce aggiungeremo quella dolce e innocente della Madonna; quella di Maria Santissima, che è la Tua Madre, e che è anche per noi una madre di intercessione e di consolazione. O Signore, da' a noi la Tua pace; da' a noi la speranza. E così sia.

Appendice n. 7**DISCORSO DI PAOLO VI AL PELLEGRINAGGIO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ⁸**

Roma, 8 ottobre 1966

Diletti figli!

Ben volentieri accogliamo la vostra visita e Ci soffermiamo un istante a colloquio con voi, per rendere più gradito e indimenticabile il vostro pellegrinaggio a Roma, diletti Agenti di custodia, qui venuti dai luoghi di pena di tutta Italia. Certo, singolare è questa udienza: per Noi e per voi. Per voi, che, come Ci avete fatto sapere, per la prima volta prendete parte a codesto raduno-pellegrinaggio, il primo che sia stato finora organizzato per la vostra benemerita categoria; e per Noi a cui la vostra presenza suscita emozioni incancellabili, scolpite tuttora al vivo nel Nostro cuore, nel ricordo della visita compiuta il giovedì 9 aprile del 1964 alle Carceri romane di «Regina Coeli», ove trovammo tanta cordialità e reverenza nei vostri commilitoni - molti di essi sono qui certamente presenti - e tanta corrispondenza e commozione nei detenuti.

L'avervi oggi nella Nostra casa, oltre che essere da parte vostra una gentile e filiale «restituzione» di quella visita, che tanto Ci fa piacere, porta il Nostro pensiero a tutte le Case di pena italiane, dalle quali provenite e in cui spendete le vostre migliori energie fisiche, spirituali e morali, rinnovando in Noi la trepidazione, la gioia, la consolazione di quell'incontro ormai lontano.

Vi accogliamo dunque con speciale benevolenza; salutiamo i distinti rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia e delle singole Direzioni, intervenuti a questa udienza; salutiamo i Cappellani delle carceri, qui presenti, che incarichiamo di portare a tutti i loro Confratelli l'espressione della Nostra viva stima e compiacenza per il delicato e provvido ministero sacerdotale che essi svolgono; e in voi salutiamo tutti gli Agenti di custodia d'Italia, qui egregiamente rappresentati e certo spiritualmente presenti, e tutti come voi meritevoli di una parola di riconoscimento per l'impegno con cui adempiono il loro arduo ma prezioso dovere.

La vostra visita, i vostri sentimenti hanno aperto un luminoso spiraglio nel vostro cuore, facendoci comprendere assai bene con quale spirito voi corrispondete alle vostre responsabilità: Ci avete confermato che volete servire gli sventurati fratelli, sui quali, vigilate, sforzandovi di vedere in essi, sempre di più, - cosa di ben alta spiritualità - il volto stesso di Cristo. Raccogliamo questi intenti, perché proprio qui sta racchiuso il significato, il valore umano, la benemerita sociale della vostra professione; e infatti essi bastano per indicare a tutti - anche a chi vede in essa solo una necessità ineluttabile, non rischiarata da alcuna luce di umanità, ma unicamente paga della fredda e impersonale severità delle leggi - quanto invece codesta professione sia ricca, sia provvida, sia talora commovente, sia necessaria, sia degna di riconoscenza da parte degli uomini, e di ricompensa da parte di Dio.

Vedere il volto di Cristo: è già difficile nelle condizioni ordinarie di vita, per

⁸ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

gli ostacoli frapposti dall'abitudine, dal quieto vivere, dalla indifferenza e dal disinteresse per gli altri, quando non dalla diffidenza e dalla cattiveria. Misericordia della nostra natura, ferita dal peccato originale, e che la pedagogia della Chiesa, che propone le alte lezioni del Vangelo, e gli strumenti efficaci della Grazia per metterle in pratica, inculca da secoli nell'umanità con risultato non sempre lusinghiero . . . Quanto più dunque sarà difficile scoprire il volto di Cristo là dove le tracce di tristi esperienze, il rancore verso la società, la sfida alle leggi, e poi la solitudine di una vita coartata, la lontananza dagli affetti cari, il crollo di tante speranze induriscono spesso i lineamenti in una maschera sfiduciata, dolorante, ostile! Eppure sotto quei lineamenti è il volto di Cristo, e il Vangelo è là a ricordarcelo con la consequenzialità impressionante dei suoi accostamenti: «Ero in prigione, e mi veniste a trovare . . . Quanto avete fatto a uno dei più piccoli fra questi miei fratelli, l'avete fatto a me . . . Ero in prigione e non mi visitaste . . . Quanto non avete fatto a uno dei più piccoli tra questi, neppure a me l'avete fatto» (*Matth.* 25, 37-40, 43-45).

Scoprire il volto di Cristo! Questo dicemmo ai detenuti di «Regina Coeli» quel giorno, vedendo in quegli occhi avvivarsi una fiamma di gratitudine, al pensiero dell'immagine di Dio, della somiglianza con Cristo, in essi, forse inconsapevolmente, impressa (cfr. *Insegnamenti di Paolo VI*, II, 1964, p. 1110). E quanto Ci allietta ora il sapere che di quelle indicazioni voi fate programma di vita, bontà di metodo, fermezza di proposito!

Come ve ne siamo grati; e come Ci commuove il pensiero che, ispirati a quell'insegnamento, sapete farvi piccoli coi piccoli, compassionevoli con chi soffre, sapete «piangere con chi piange» (*Rom.* 12, 15), fino a condividere nell'asprezza della vostra condizione, spesso nell'isolamento di luoghi impervi, e talora nel distacco dagli affetti familiari, la sorte stessa di chi espia davanti alla società!

La vostra fatica quotidiana si illumina pertanto dell'impegno di scoprire il volto di Cristo, e ne riceve incomparabile dignità, e un conforto che null'altra cosa può dare. Abbiate sempre questo convincimento, che vi sorregga nella monotonia dei giorni sempre uguali, nelle amarezze delle ore buie, nelle tentazioni del ripicco e dell'ira, nella melanconia della solitudine. Cristo è con voi a sorreggervi, e indicarvi la via migliore perché la vostra incombenza possa sempre più giovare, con la fermezza ma anche con la bontà vera del cuore, con la pazienza e con il buon esempio, agli infelici che vi sono affidati. Date loro il meglio di voi! Sappiamo che stanno sorgendo in alcune Case di pena perfino le Conferenze «San Vincenzo» a favore dei detenuti, o dei loro familiari disagiati: che bella e grande cosa, figliuoli! Siate benedetti! Ve lo dice l'umile Vicario di Colui che volete servire, e che, in questo momento, per Nostro mezzo, vi conforta, vi incoraggia, vi benedice. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Appendice n. 8**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AL PERSONALE DI CASAL DEL MARMO DI ROMA ⁹**

Roma 6 gennaio 1980

Signor Ministro,

La ringrazio sinceramente, anzitutto, per la possibilità offertami di compiere una visita in questo Istituto al fine di incontrarmi con adolescenti e giovani, carissimi al mio cuore, i quali hanno particolarmente bisogno di profondo affetto e di grande comprensione.

Le esprimo, inoltre, un vivo apprezzamento per le nobili parole, con le quali Ella ha sinteticamente presentato le varie iniziative prese o in via di elaborazione affinché, pur nella salvaguardia della giustizia e del diritto, si dia a coloro che vivono in questo luogo o in analoghi istituti, la possibilità di guardare con serenità al futuro, di maturare positivamente la loro personalità nel bene, nello studio, nella disciplina, nel lavoro, per potere un giorno dare, anch'essi, alla società un valido e concreto contributo di esemplare operosità.

Ella ha giustamente sottolineato come sia dovere di tutti - in quanto corrisponde allo stesso interesse generale della Nazione - operare in modo che ai giovani, soprattutto a quelli meno favoriti, siano assicurate possibilità di sviluppo e di completa realizzazione della loro personalità. I giovani sono la speranza del mondo, perché sono sempre portatori di idee nuove e di entusiasmo, anche quelli "meno favoriti" da situazioni familiari dissestate, da condizioni economiche e sociali di particolare precarietà, anche quelli che, per debolezza, per mancanza di un adeguato e tempestivo orientamento, o per colpa degli esempi degli "adulti", si sono posti contro o al di fuori della legge: saggiamente indirizzati e formati, potranno esprimere positivamente se stessi, potranno far emergere dalla loro personalità le capacità di bene, di generosità, di altruismo, che sono spesso latenti nell'uomo.

Ecco perché, come Ella ha ancora rilevato, la Chiesa nutre un geloso rispetto nei confronti dell'uomo ed una immensa fiducia nelle sue potenzialità.

Sarà compito, impegno, dovere della società, nelle sue strutture e nelle sue leggi, far sì che la doverosa tutela della comune sicurezza non si trasformi in offesa per l'uomo, e questa fiducia non si muti in umiliazione per la persona.

La mia presenza in questo luogo vuole essere pertanto anche un incoraggiamento per tutte quelle sagge riforme dell'ordinamento giudiziario e amministrativo, che tendano non a deprimere chi ha mancato, ma ad aiutarlo a ritrovare se stesso, a reinserirsi con serenità e consapevolezza nell'ordinato concerto della civile convivenza.

Con questi voti, porgo il mio deferente saluto a Lei, Signor Ministro, e a tutti coloro che - a diversi livelli - prestano la loro opera in questo ambiente, consapevoli certamente che il loro lavoro non è un mestiere, ma un compito delicato ed un prezioso servizio sociale, che esige in tutti uno spiccato senso morale e professionale, una maturata e sperimentata competenza, un profondo

⁹ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

senso di responsabilità, una grande capacità di dedizione e di sacrificio, una intensa umanità: ma ancor più - vorrei aggiungere - ed alla base di tutto, una solida e operosa fede in Dio, Padre di tutti, ed un grande amore per l'uomo, creatura fragile ma pur sempre figlio di Dio.

Con la mia Apostolica Benedizione.

Appendice n. 9**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI GIOVANI DI CASAL DEL MARMO DI ROMA¹⁰**

Roma, 6 Gennaio 1980

Carissimi ragazzi,

Sono veramente lieto di essere qui, in mezzo a voi, in questa Festa dell'Epifania del Signore, per porgervi con sincera effusione il mio augurio per un anno nuovo, che auspico sereno, felice e costruttivo.

Ringrazio anzitutto il vostro Padre Cappellano per le cordiali parole con le quali ha voluto manifestare i vostri sentimenti di benvenuto. A voi rivolgo il mio saluto bene augurante con l'invito del profeta Isaia, che ha risuonato nella liturgia odierna e che egli indirizzava alla città santa, a Gerusalemme: "Alzati! Rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te" (Is. 60,1).

Cari giovani, destatevi e gioite, perché è sorta per tutti la luce; la gloria del Signore si è manifestata; la sua misericordia ed il suo amore brillano sopra ciascuno di noi per fugare e disperdere qualunque ombra, che possa velare ed appesantire i cuori. La sua radiosa stella è sorta per illuminare tutti gli uomini, tutti noi. È il Salvatore "la luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo" (Gv 1,9), ed ha portato a tutti "la grazia e la verità" (Gv 1,17), offrendo così a ciascuno la capacità di individuare il bene e di realizzarlo, mediante la comunicazione della vita divina.

Gioisco nel riflettere insieme con voi su queste certissime verità rivelate, perché il Papa si sente particolarmente vicino a quanti si trovano, in qualche modo, in una condizione di disagio e di bisogno.

Desidero che ciascuno di voi si senta destinatario di questo mio saluto, che vuol costituire un momento di incontro personale, un istante di colloquio e di intimità. Conosco i vostri problemi, comprendo le vostre difficoltà; so, in particolare, quanto sia difficile per voi uscire dalle vostre intime e spesso inconfessate angosce e guardare all'avvenire con fiducia; tuttavia vorrei che prendeste coscienza della forza, imprevedibile e nascosta, insita nella vostra giovinezza, che è tale da poter sbocciare in un domani operoso. Talvolta siamo lampade senza luce, con possibilità non realizzate, non ardenti. Ebbene, io sono venuto per accendere nei vostri cuori una fiamma, se le delusioni sofferte, le attese mancate l'avessero spenta. Voglio dire a ciascuno che voi avete delle capacità di bene, di onestà, di laboriosità; capacità reali, profonde, spesso insospettate, rese talvolta anche maggiori e più vigorose dalla vostra stessa faticosa esperienza.

Sappiate che io sono venuto tra voi perché vi voglio bene, ed ho fiducia in voi; per manifestarvi di persona questo mio affetto, questa mia fiducia; e per dirvi che non tralascio di innalzare la mia preghiera a Dio, affinché vi sorregga sempre con quell'amore che ci ha manifestato inviandoci al suo Figlio unigenito, Gesù Cristo, nostro fratello, che ha conosciuto anche Lui la sofferenza e il bisogno, ma ci ha indicato la strada e ci offre il suo aiuto per superarli. Se talvolta

¹⁰ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

foste colti dalla tristezza di pensare: sono riguardato con occhi che umiliano e mortificano; forse anche le persone care non hanno fiducia in me; ebbene sapiate che il Papa si rivolge a voi con stima, come a giovani che hanno la capacità di fare domani tanto bene nella vita, e fa assegnamento sul vostro responsabile inserimento nella società.

A questo proposito, desidero esprimere il mio più vivo compiacimento a tutti coloro che, in particolare in questo Istituto, con dedizione vi circondano di cure ed attenzioni, avendo presente la vostra formazione umana e soprattutto l'evocazione di quelle energie positive, di quegli slanci generosi, che devono in voi preparare l'uomo maturo di domani capace di operare ciò che è bene e di mettersi al servizio degli altri.

È un compito necessario, delicato e difficile, che richiede dimenticanza di sé e vigoroso impegno. Il Papa dà il suo fervido riconoscimento a quanti attendono con zelo ad una mansione tanto importante di ammaestramento e di disciplina, di ammonimento e di guida.

Così, non posso dimenticare, insieme alla dedizione del personale dell'Istituto, a tutti i livelli, l'apporto specializzato degli operatori professionali, che dedicano alle vostre specifiche esigenze gli accorgimenti della loro preparazione scientifica e soprattutto le risorse del loro cuore.

Un pensiero di sincera soddisfazione rivolgo al Cappellano, generosamente messo a disposizione dalla Congregazione dei Terziari Cappuccini di Nostra Signora Addolorata, ed a quanti con lui hanno cura delle vostre anime e si preoccupano di offrirvi il dono della parola di Dio, dei Sacramenti e di tutti quei sussidi spirituali che agevolano il vostro impegno di ripresa e di coraggiosa, comunitaria iniziativa di bene.

In tale prospettiva, ritengo meritevole di ricordo e di elogio il gruppo di volontari che cooperano anche nell'interno della vostra dimora, per tessere con voi rapporti di famiglia e per creare attorno a voi una più grande comunità di amici, preoccupati del vostro bene spirituale e materiale.

Coloro che provvedono alla vostra educazione sono certamente consapevoli che anche voi costituite - come tutti i vostri coetanei - la speranza degli anni a venire. Essi non possono dimenticare che esistono nei vostri cuori - l'esperienza ce ne fa edotti - un impeto emotivo, spesso esasperato da solitudini amare, una vitalità affettiva, densa di acute intuizioni, una fantasiosa genialità, la cui mancata legittima affermazione, dovuta spesso a circostanze avverse, può avervi condotti su sentieri scabrosi e pericolosi. Si deve quindi dare a voi ed a quanti si trovano nella vostra situazione - studiata con penetrante perspicacia e sicura competenza - una vera possibilità di reintegrazione e di ripristino, affinché possiate, con l'assistenza di tutte le componenti valide della società, mettere a frutto ed a servizio quel veemente vigore che ospitate in cuore.

Cari giovani, questa riflessione, attinente piuttosto ai compiti di quanti si prendono generoso e doveroso carico della vostra educazione fisica, intellettuale, morale, spirituale, mi sospinge di nuovo a voi, nel concludere questo mio affettuoso colloquio.

Voi avanzate nei confronti della società dei fondati diritti, voi attendete aiuti, voi siete consapevoli che non sono sufficienti le leggi ed i tribunali per formare uomini nuovi, capaci di agire rettamente, ma che è necessaria una compagine civile che operi nel senso della fraternità, nel rispetto dei valori etici e morali, in una illuminata esemplarità, nell'ossequio della legge di Dio,

Sommo Bene, per cui si deve a qualunque costo evitare il male, cioè quanto offende, nelle più concrete situazioni, Dio stesso e il nostro prossimo. Una società che non sia attraversata da un forte afflato morale, che non sia illuminata da una luce superiore, che non tenga nel dovuto rispetto tutte le espressioni della vita umana e della sua dignità, non potrà offrire validi apporti di ripresa, una partecipazione operante, una mano sicura a quanti sono stati spesso vittime di egoismi o di carenze delle quali non sono responsabili.

Anche dalla Chiesa, dalla comunità di coloro che vogliono testimoniare Cristo, voi attendete una coerenza di fede e di opere, che li abiliti a trasfondere vitalmente certezze e comportamenti umani, degni di Colui che si è dato completamente ai fratelli fino all'estremo sacrificio. Voi sollecitate giustamente una solidarietà spirituale e materiale che vi consenta un felice inserimento nel consorzio civile.

Tuttavia - e qui ciascuno di voi rientri in se stesso per una matura riflessione - il vostro avvenire, sicuro e prospero come voi lo volete, non potrà costruirsi senza di voi, senza la vostra responsabile cooperazione. Siete, anzi, voi i veri artefici e i principali responsabili - sul piano umano - del vostro avvenire.

La luce della stella di Betlemme, che è la luce di Gesù, vi faccia comprendere la profondità dell'impegno che si richiede da voi; vi illumini circa i vostri doveri. La vita è un vero dono di Dio, che vale sempre la pena di accogliere con gratitudine e coraggio, nella coscienza che da una esistenza vissuta con onestà, fedeltà e speranza, voi potrete trarre frutti concreti di soddisfazione personale e assicurare preziosi vantaggi alla società.

Tale compito potrà sembrarvi superiore alle vostre forze, ma non siete soli nell'affrontarlo, dal momento che il Signore, nostro Padre ed Amico, ha a cuore il vostro personale destino in maniera molto più efficace ed amorevole di quanto forse riuscite a immaginare. Egli, presente in noi mediante la grazia ricevuta nel Battesimo, ci ama fedelmente anche quando cadiamo nella colpa e non ci lascia mai soli, in nessuna circostanza. Perciò, con estrema fiducia, rivolgetevi con la preghiera a Colui che è accanto a voi, in voi, ed affidatevi con particolare devozione alla Vergine Santissima, che, con tenerezza e sollecitudine materna, vuole accompagnarvi e sostenervi ad ogni passo del vostro cammino.

Vi sia di incoraggiamento e di conforto l'affettuosa Benedizione che ora vi imparto insieme con l'amatissimo Cardinale, mio Segretario di Stato e sempre vostro caro "Padre Agostino", che da tanti anni vi segue e vi ama, e trasfonde in voi, con fedeltà, le risorse del suo spirito sacerdotale. Insieme vi auguriamo un anno ricco di favori celesti, e insieme invochiamo su di voi la Benedizione del Signore, che imploriamo anche sulle vostre famiglie, perché Dio le assista e le aiuti in tutte le loro necessità e dia loro, in voi, le consolazioni che da voi sono in diritto di attendersi; così come su tutti coloro che a voi dedicano le loro attenzioni e le loro cure, a cominciare dai Superiori e dagli assistenti che vicino a voi passano tanta parte della loro vita.

Appendice n. 10**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II NEL CARCERE A PAPADUA ¹¹**

Brasilia 1 luglio 1980

Fratelli e figli carissimi nel Signore Nostro Gesù Cristo,

1. Ho ascoltato, con la più grande attenzione, le vostre parole attraverso la voce del vostro rappresentante. Molte grazie!

La visita che oggi vi faccio, benché breve, significa molto per me. È la visita di un Pastore che vorrebbe imitare il Buon Pastore (cf. Gv 10,1ss) nel suo gesto di cercare con maggiore premura la pecora che per qualsiasi motivo si fosse perduta (cf. Lc 15,4), felice di trovarla.

È la visita di un amico. Come amico mi piacerebbe portarvi almeno un po' di serenità e di speranza, per trovare la volontà e il coraggio di essere migliori.

È la visita del Vicario di Cristo. Voi sapete, dalla lettura del Vangelo, che Egli, Cristo, essendo senza peccato, detestava il peccato ma amava i peccatori, e li visitava per offrire loro il perdono. Mi piace portarvi l'appello e il conforto del Redentore dell'Uomo.

2. In voi trovo persone umane e so che ogni persona umana corrisponde a un "pensiero" di Dio. In questo senso, ogni essere umano è fondamentalmente buono e fatto per la felicità. Ci fu nella vita di quasi tutti voi un momento in cui vi siete scostati dal Disegno di Dio. Dovete dolervi del male fatto, ma non guardarlo come una fatalità. Potete tornare a essere secondo il disegno di Dio. Potete ancora essere felici.

Trovo in voi uomini redenti dal sangue prezioso di Gesù Cristo. Questo sangue vi parla dell'infinito amore del Padre e del Figlio Suo Gesù per voi, come per tutti gli uomini. Egli vi offre la più grande gioia del mondo, che è quella di amare e di sentirsi amati. Egli dall'alto vi dà la forza necessaria per cambiare vita.

Trovo in voi veri fratelli e voglio dirvi che, nei momenti di solitudine e di tristezza, potete essere certi, potete avere la certezza che questo Padre comune è vicino a voi e che in Lui potete trovare tutti i vostri fratelli, che sono i cristiani e i cattolici del mondo intero.

3. Vi auguro che il tempo passato qui, malgrado tutto, sia per voi, come è stato per moltissimi altri nelle vostre stesse condizioni, un tempo di grazia, di rigenerazione, di scoperta di Dio in Gesù Cristo. La Sua Parola sia la vostra lettura. La Sua presenza invisibile il vostro conforto.

Desidererei entrare, per una visita come questa, in tutte le prigioni del Brasile. Sia, questa, un simbolo e ogni recluso si senta visitato dal Papa.

Un saluto fraterno a tutti quelli che lavorano in questa casa e in tutte le altre simili del Brasile. Il Signore benedica il vostro lavoro arduo, delicato, ma di tanta importanza. Fatelo con amore al servizio di uomini vostri fratelli.

Possa questa prigione come tutte le altre del Brasile e del mondo dire nel suo linguaggio muto: NO all'odio, alla violenza, al male; SÌ all'amore perché solo l'amore salva e costruisce!

Con la mia Benedizione Apostolica.

¹¹ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

Appendice n. 11**INCONTRO DI GIOVANNI PAOLO II CON I DETENUTI DEL CARCERE ROMANO DI REBIBBIA ¹²**

Roma, 27 dicembre 1983

Voglio ringraziarvi per la vostra partecipazione raccolta e sentita alla liturgia. Vi ringrazio anche per i doni che mi avete offerto e anche per le lettere che mi sono state consegnate. Voglio leggerle e lo farò, perché sono indirizzate a me. Adesso voglio avvicinarmi a voi e salutarvi personalmente e attraverso voi saluterò anche tutti gli altri che non sono in questa cappella. Sono venuto qui per parlare con tutti. Il mio messaggio è per tutti. Ci troviamo vicini al primo gennaio, alla Giornata mondiale della pace. In quella occasione il Papa pubblica un messaggio rivolto a tutto il mondo e io voglio lasciarvi in dono anche questo messaggio, perché certamente il problema della pace ci preoccupa tutti e ci unisce tutti. Vi lascio anche la corona del Rosario.

Ho potuto avvicinare personalmente ciascuno di voi. Forse mi avete detto cose già preparate, quasi tenendo presente uno schema. Qualcun altro ha voluto fare una piccola confessione. Io vi ho detto quello che avevo nel cuore. Vi assicuro di essere pronto a fare per voi ogni cosa, a essere sempre vicino a voi. Farò per voi quanto è possibile.

La presenza di Maria, Madre di Cristo, è vicina, perché voi non siete più bambini, anche se tutti noi nella nostra vita rimaniamo bambini e dobbiamo essere spiritualmente dei bambini. A questa Madre io affido ciascuno di voi. Perché lei è la fonte della nostra consolazione e quindi della nostra speranza. Perché la Madre di Cristo e Madre nostra può darvi come dono l'amore di Dio. Voglio affidarvi a questa Madre e voglio che questa Madre sia in mezzo a voi come una dolce, dolcissima presenza. Vi assicuro che questa data del 27 dicembre 1983 rimarrà nella mia anima e nel mio cuore come una grande esperienza umana e cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.

Oggi ho potuto incontrare il mio attentatore e ripetergli il mio perdono, come già feci subito, non appena mi fu possibile. Ci siamo incontrati da uomini e da fratelli e tutte le vicende della nostra vita portano a questa fratellanza.

Volevo farvi una visita per completare quella che ho fatto nell'altra casa, dove si è anche celebrata la liturgia della Parola che voi avete potuto ascoltare: con le parole della Sacra Scrittura e anche con la mia omelia e con quello che ho presentato in quell'omelia ai vostri spiriti, alla vostra riflessione per il bene delle vostre anime, per una speranza per le vostre vite. Ma non volevo abbandonare le altre case: la vostra e quella femminile. Ripeto tutto quello che ho già detto e vi ringrazio per le parole rivoltemi, vi ringrazio per i doni che mi sono stati offerti. Ammiro questi doni artistici. Ringrazio specialmente per l'ultima parola detta dal vostro compagno. Ha parlato della speranza nell'avvenire. Ecco, questo auguro a tutti voi: un avvenire migliore, e di non perdere questa speranza in un avvenire migliore per ognuno di voi, per le vostre famiglie. La cosa che posso lasciarvi è quella sostanziale: l'assicurazione che Cristo è fra voi;

¹² Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

anzi, egli si è identificato con i prigionieri, i carcerati, perché ha detto a tutti coloro che lo ascoltavano in tutte le epoche: se avete visitato un prigioniero avete visitato me. Così egli si è identificato con ciascuno di voi. Questo ci dà molto da pensare, molto da pensare a ciascuno di noi, per me oggi e ogni giorno. Ma questo dà anche molto da pensare a ciascuno di voi.

Vi lascio questo pensiero. Che sia per voi una luce, una luce forte, luce di speranza. Così come adesso celebriamo il Natale e ci avviciniamo al nuovo anno, questa luce natalizia, questa stella conduce gli uomini come conduceva i magi; direi: conduce gli uomini sulle loro strade, forse lunghe, molto lunghe, ma strade che finalmente conducono a un punto sicuro. Questo punto sicuro di ogni realtà umana è Dio, e la verità che Dio è amore. Questo è rivelato in Cristo: Dio è amore.

Voglio completare la mia visita che ho iniziato con una celebrazione della Parola di Dio e con un'omelia, che anche voi avete potuto ascoltare. Vorrei completare questa visita con una visita specifica alla vostra casa. Devo dirvi che qui mi sento molto commosso, profondamente commosso, vedendo voi e avendo per voi donne una speciale stima, una stima che proviene dalla mia devozione alla Madre di Cristo, speciale in questo periodo natalizio. Avendo questa stima per ogni donna, rimango profondamente commosso dal nostro incontro, da questa visita. Voglio offrirvi l'espressione di questa stima nel periodo natalizio quando tutti ci incontriamo intorno al presepe, intorno alla Vergine Madre, intorno a Gesù Bambino. Anche qui ho incontrato alcune madri e alcuni bambini: anche questa è un'altra sorgente della mia commozione. Vorrei augurarvi tutto quello che ho augurato nella prima allocuzione, nell'omelia tenuta nella prima casa, ma con un indirizzo specifico che tocca la vostra situazione femminile, la vostra psicologia femminile, la vostra vocazione umana e cristiana, se ci sono, e penso che siano la maggioranza, delle cristiane tra voi. Vi auguro questa scarcerazione di cui parla la Sacra Scrittura di oggi. Questa "scarcerazione interna". Naturalmente anche quella esterna, pubblica, una reintegrazione nella vita delle vostre famiglie, dei vostri ambienti, del vostro popolo italiano e non italiano (perché so che ci sono tra voi anche persone di altra nazionalità).

Tutto quello che dico è poco di fronte alla realtà che vivo interiormente in questo incontro. Poiché questo è l'ultimo incontro, voglio aggiungere ancora una parola sull'insieme della visita. Rimarrà un giorno storico nella mia vita, come uomo, come cristiano, come Vescovo e come Vescovo di Roma. La visita in carcere, l'esperienza umana e cristiana, pastorale che questa visita mi ha portato. Esperienza ancora più profondamente vissuta nel contesto del periodo natalizio, ancora più profondamente vissuta nel contesto dell'Anno Santo della Redenzione.

In questa circostanza, ho potuto incontrare anche la persona, che voi tutti conoscete, di nome Ali Agca, che nell'anno 1981, il 13 maggio, ha attentato alla mia vita, ma la Provvidenza ha condotto le cose in una sua maniera, direi, eccezionale, direi anche, meravigliosa. Oggi, dopo più di due anni, ho potuto incontrare il mio attentatore e ho potuto anche ripetergli il mio perdono che ho concesso subito dopo l'attentato e poi ho anche dichiarato pubblicamente, quando era possibile per me, dall'ospedale. Penso che anche l'incontro di oggi, nel contesto, nella cornice dell'Anno della Redenzione, è provvidenziale. Non è stato pianificato, programmato; è venuto e il Signore mi ha dato, come penso abbia fatto anche a lui, la grazia di poterci incontrare da uomini e da fratelli,

perché tutti siamo fratelli e tutte le vicende della nostra vita devono confermare quella fratellanza che proviene dal fatto che Dio è nostro Padre e che noi tutti siamo suoi figli in Gesù Cristo. Così siamo tutti fratelli. Vi ringrazio per la vostra accoglienza, mi raccomando anche alle vostre preghiere e vi auguro di ritenere la vostra dignità personale, umana, femminile, intatta e di poter essere reintegrate nella vita della vostra famiglia e della vostra società.

Appendice n. 12**VISITA AL CARCERE ROMANO DI REBIBBIA ¹³****OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II***27 dicembre 1983*

1. L'incontro con voi in questo periodo natalizio, carissimi fratelli e sorelle, qui presenti o con noi collegati, mi commuove profondamente. Immagino quel che si agita nei vostri animi: sono giorni, questi, nei quali il ricordo dei propri cari si fa più vivo e il desiderio di potersi ritrovare nell'intimità della propria casa invade il cuore con nostalgia struggente.

Lo immagino, ed è proprio pensando a questo che ho deciso di venire da voi, fra queste mura che voi non potete non sentire così estranee e fredde, per portarvi il calore di una parola amica e insieme il conforto di un invito alla speranza.

Desidererei poter parlare con ciascuno di voi, a lungo. Soprattutto desidererei poter ascoltare quel che ciascuno forse vorrebbe raccontarmi circa la propria vicenda personale e la situazione della propria famiglia, circa le delusioni accumulate nel passato e le aspettative con cui, nonostante tutto, egli continua a proiettarsi verso l'avvenire. Sono certo che un simile colloquio mi consentirebbe di misurare quale profondità di sentimenti e quale ricchezza di umanità ciascuno nasconde dentro di sé.

Purtroppo questo incontro a tu per tu non è possibile. Parlo quindi a tutti, ma vorrei che ciascuno mi ascoltasse come se le mie parole fossero rivolte a lui solo. In effetti, se per gli occhi questa Chiesa risulta gremita di persone, per il mio cuore essa non è che un crocevia nel quale gli è dato di incontrare un altro cuore e condividere con lui un momento di fraternità in un dialogo di speranza e d'amore.

2. La mia prima parola, come succede appunto quando ci si incontra, vuoi essere un saluto, che rivolgo con affetto a ciascuno di voi, ringraziando vivamente per questa vostra accoglienza, nella cui spontaneità ravviso una chiara prova di fiduciosa disponibilità verso ciò che la mia presenza tra voi può significare.

Sono sentimenti che ricambio con intima commozione, una commozione che le parole, con cui uno di voi ha interpretato il comune pensiero, rendono anche più intensa. Ho ascoltato e ho apprezzato: erano parole nobili, parole sincere, parole che hanno suscitato nel mio cuore un'eco profonda, che non si spegnerà.

Cerco di immaginare - e non mi è difficile - i desideri che ciascuno di voi si porta dietro e che, se potesse parlarmi, mi manifesterebbe. Molte delle cose a cui il vostro cuore aspira, non è purtroppo in mia facoltà concedervi, come voi ben comprendete. E tuttavia sento di avere qualcosa da darvi che può essere per voi di grande importanza. Quel che posso darvi, come uomo e come cristiano, è innanzitutto la mia stima per le vostre persone. Come sacerdote e come Vescovo, posso offrirvi un aiuto a comprendere il senso di questo momento della vostra

¹³ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

vita, momento sofferto e tuttavia momento che può rivelarsi a modo suo utile per preparare un domani migliore.

L'altro ieri era Natale: abbiamo celebrato la nascita nel tempo dell'eterno Figlio di Dio. Abbiamo rivissuto quell'evento mirabile nel racconto semplice, ma così suggestivo, dell'evangelista Luca, racconto che ci è stato riproposto poc'anzi.

Avete notato le singolari coincidenze? Il Natale, Gesù lo ha vissuto lontano dalla sua casa, nel contesto squallido e anonimo di una grotta, in una situazione di pratica emarginazione. Ricordate la scarna ma eloquente annotazione dell'Evangelista: "Non c'era posto per loro nell'albergo" (*Lc 2,7*)? Se poi alla scena aggiungete quel che succederà ben presto, cioè la fuga precipitosa in Egitto e la prolungata permanenza in terra d'esilio (cf. *Mt 2, 13 ss.*), il quadro è completo.

Non vi pare che vi siano elementi più che sufficienti per poter guardare al presepe con la fiducia che quel Bimbo adagiato nella mangiatoia è perfettamente in grado di capire il vostro stato d'animo? Sì, egli vi capisce e vi invita a non perdervi d'animo, ma a fare delle stesse circostanze difficili, nelle quali vi trovate, l'occasione di quella riuscita interiore, da cui dipende il vostro futuro. Non è forse questo il messaggio più vero del Natale? Da Cristo che nasce, ogni essere umano è invitato a rinascere a un senso più vivo della propria dignità e dei doveri che da tale dignità derivano. Nel neonato Salvatore, per altro, egli può trovare la luce e il sostegno necessari per individuare la strada di tale rinascita e per riuscire poi, giorno dopo giorno, a percorrerla.

Diritti e dignità della persona

3. Gesù è nato, infatti, per essere il nostro Redentore. Come ben conoscete, la Chiesa celebra quest'anno il Giubileo straordinario della Redenzione, nel ricordo del 1950° anniversario di quell'evento decisivo per la storia umana, che è stata la passione e risurrezione di Cristo. Ebbene, sapete come il profeta Isaia annunciava, secoli prima, la venuta e l'opera del futuro Messia? Sono parole particolarmente significative, perché Gesù in persona le applicò a se stesso all'inizio della sua vita pubblica. Eccole: "Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore" (*Is 61, 1-2*; cf. *Lc 4, 18-19*).

Dunque, il "lieto annunzio", che Gesù ha portato agli uomini, comprende anche la "scarcerazione dei prigionieri". Quale eco singolare suscitano nell'animo queste parole, a sentirle risuonare qui fra voi! Qual è il loro senso? Si debbono forse riferire alla struttura carceraria nella sua accezione più immediata, quasi che Cristo sia venuto per eliminare le prigioni e ogni altra forma di istituzione detentiva?

In un certo senso è anche così, perché - in prospettiva finale - la Redenzione mira al superamento di tutte le conseguenze della miseria umana e del peccato. In quel "nuovo cielo" e in quella "nuova terra", che la seconda venuta di Cristo inaugurerà alla fine dei tempi, non ci saranno più carceri, come "non ci sarà più la morte, né il lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate" (*Ap 21, 1.4*).

Ma anche ora, su questa terra e sotto questo cielo, le parole del Signore hanno avuto e hanno una loro efficacia nei confronti dell'istituzione carceraria,

così come gli uomini l'hanno concepita e attuata. Chi potrebbe ignorare infatti l'influsso benefico che, nel corso dei secoli, il messaggio evangelico ha svolto nel promuovere un maggior rispetto per la dignità umana del carcerato, i cui diritti ad un trattamento equo, aperto alla possibilità di reinserimento nella società, erano spesso così ingiustamente conculcati.

Molto cammino s'è fatto in questo campo, ma altro certamente ne resta da fare. La Chiesa, come interprete del messaggio di Cristo, apprezza e incoraggia gli sforzi di quanti si prodigano per far evolvere il sistema carcerario verso una situazione di sempre pieno rispetto dei diritti e della dignità della persona.

Liberare l'uomo dal carcere morale

4. "Mi ha mandato ... a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri". Se la missione di Cristo tocca anche le strutture esterne delle istituzioni umane, essa si rivolge però, in primo luogo, all'interiorità dell'uomo, là dove hanno le radici gli egoismi, gli odi, le storture morali, che condizionano poi pesantemente gli stessi rapporti esterni delle persone e le istituzioni giuridiche e sociali, a cui esse danno vita per la convivenza con i loro simili.

Cristo è venuto innanzitutto per "liberare" l'uomo dal carcere morale, nel quale lo hanno rinchiuso le sue passioni. "Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato", egli afferma nel Vangelo (*Gv* 8, 34); ed è proprio da questa schiavitù che egli intende liberare l'uomo con la Redenzione. Quella del peccato è una schiavitù a cui ogni uomo è soggetto fin dalla nascita per la comune discendenza da Adamo, ed è una schiavitù che purtroppo ciascuno aggrava con le colpe personali, alle quali per fragilità o volutamente nel corso della vita si espone. Vale quindi per ogni persona l'imperativo, risuonato nella prima Lettura, a convertirsi "dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani" (*Gv* 3, 8). Non v'è uomo che non abbia bisogno di essere liberato da Cristo, perché non v'è uomo che non sia, in forma più o meno grave, prigioniero di se stesso e delle sue passioni.

Vera liberazione si ha, quindi, nella conversione e nella purificazione del cuore, cioè in quel radicale mutamento di spirito, di mente e di vita, che solo la grazia di Cristo può operare. Il Giubileo straordinario, che stiamo celebrando, mira soprattutto a tale risultato: stimolare i cuori alla conversione. Quella, infatti, è la "scarcerazione" per la quale, in primo luogo, Cristo è venuto sulla terra, ha predicato il Vangelo, ha patito la morte ed è, alla fine, risorto. Tale "scarcerazione" sta alla radice di tutte le altre. Se la grazia della Redenzione scioglie l'uomo dai vincoli delle sue colpe, allora egli - qualunque sia la sua condizione esterna - comincia a godere di quella libertà interiore che è la sorgente di ogni altra libertà.

Un messaggio straordinario

5. Carissimi, ecco l'annuncio che io, come ministro di Cristo, ho la gioia di recare a voi in questo giorno sul quale il Natale, da poco celebrato, diffonde ancora tanta luce di dolcezza e di pace. In questo giorno la Chiesa ricorda l'apostolo san Giovanni, il discepolo prediletto, al quale dobbiamo, fra tante meravigliose verità conservateci nei suoi scritti, anche quell'affermazione folgorante: "Dio è amore"? (*Gv* 4, 16).

Mi è caro raccogliere questo suo straordinario messaggio, per lasciarvelo come sintesi mirabile di quanto ho inteso dirvi in questo incontro: "Dio è amore". Ciascuno, dunque, può rivolgersi a lui nella fiduciosa certezza di essere da

lui amato. Quale che sia la vicenda personale che ciascuno si ritrova alle spalle, quali che siano le esperienze deludenti che la vita gli può avere riservato, di una cosa non dovrà mai dubitare: in cielo c'è un Padre buono che sa di lui (cf. *Mt* 6, 32) e che lo ama.

Sentitevi amati dal Signore! Di questo amore vuoi essere segno la venuta del Papa tra voi. Di questo amore è pure testimonianza l'assidua presenza nel carcere del ministro di Dio, del cappellano, il quale partecipa ai vostri problemi, condivide le vostre preoccupazioni, vi sostiene con la sua solidarietà. Apritegli il cuore e assecondate il suo ministero spirituale. Egli vi parla in nome di quel Cristo che, ponendosi al fianco vostro come di ogni persona che soffre, ha voluto identificarsi con voi. Ricordate? "Ero carcerato e siete venuti a visitarmi", egli ha detto? (cf. *Mt* 25, 36. 40).

Cristo ha amato l'uomo, pagando per questo un altissimo prezzo: ha dato la sua vita per lui (cf. *Gal* 2, 20). Credete all'amore di Cristo e impegnatevi a corrispondervi. La vera novità nella storia di ciascuno di noi, come in quella del mondo, può scaturire solo di qui, da un amore accolto e offerto in umile atteggiamento di gratitudine verso un Dio che "per noi uomini e per la nostra salvezza" ha preso carne nel seno purissimo del presepe, in una notte di tanti anni fa, a Betlemme.

Nella luce che promana dalla mangiatoia e alle soglie ormai del nuovo anno, io rivolgo un augurio cordiale a tutti voi, come pure al signor ministro di Grazia e giustizia qui presente, alle autorità carcerarie, ai cappellani, alle guardie e al personale, mentre col pensiero mi porto nelle altre carceri di Roma e d'Italia, anzi in tutte le carceri del mondo, per tendere le mani verso le persone ivi detenute e a tutte augurare, con affetto profondo e partecipe, un anno migliore di quello che sta per concludersi. Sarà un anno migliore, se nel nostro cuore riusciremo a fare più spazio a Dio che "è amore".

A tutti giunga la mia benedizione.

Appendice n. 13**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI DETENUTI NEL CARCERE DI GUADALCANAL ¹⁴**

Isola di Guadalcanal (Isole Salomone) 9 maggio 1984

Vi ringrazio calorosamente per le vostre parole, per la vostra accoglienza e per la meravigliosa opportunità di poter essere qui. Sono venuto con un messaggio, il messaggio evangelico di nostro Signore Gesù Cristo, che disse: “Sono stato in prigione e voi mi avete visitato”. E così io visiterò i vostri fratelli delle isole Salomone che ora sono in carcere, cercando in ciascuno di loro l'immagine e la somiglianza di nostro Signore Gesù Cristo, presentando e porgendo loro il messaggio evangelico che è il messaggio universale della salvezza dell'uomo. In qualunque condizione umana, il messaggio di Gesù Cristo è l'annuncio della salvezza. Auguro a tutti voi, miei cari fratelli, questa salvezza dell'uomo attraverso il messaggio e la persona stessa di nostro Signore Gesù Cristo.

Grazie a voi tutti.

Sono sicuro che Gesù Cristo sarà per ciascuno di voi una fonte di salvezza e una guida per la salvezza e la liberazione.

Grazie ancora per questo incontro e addio.

¹⁴ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

Appendice n. 14**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI DETENUTI NEL CARCERE DI VITERBO ¹⁵**

Viterbo 27 maggio 1984

1. La mia prima parola, appena giunto in questa amata città di Viterbo, è per voi, cari fratelli e sorelle. Ho accolto volentieri l'invito rivoltomi e sono lieto di questo mio incontro con voi.

Resteremo insieme solo per pochi minuti. Lo dico con un po' di amarezza, perché desidererei avere più tempo per fermarmi, per salutarvi singolarmente, per ascoltare anche la storia di ognuno di voi.

Mi sia consentito, almeno, rivolgere a tutti un saluto pieno di affetto, nel desiderio che esso giunga all'animo di ognuno, insieme col mio ringraziamento per avermi manifestato, con il vostro entusiasmo, che siete contenti della mia presenza. Ho ascoltato con viva emozione le sentite parole che uno di voi, a nome di tutti, mi ha rivolto: siate certi che mi resteranno scolpite nell'animo.

Che cosa posso dirvi, figli carissimi? Sono venuto con le mani vuote, ma con il cuore pieno.

2. *Le mie mani, purtroppo, sono vuote.* Infatti, come vedete, non ho nulla di ciò che pur avrei desiderato portarvi in questo momento e a cui il vostro pensiero corre con maggiore frequenza. Come ben sapete, non vi posso donare la libertà: sono dolente di non poter fare nulla in questo senso.

Ma se le mie mani sono vuote, *il mio cuore è pieno.* Pieno di affetto, pieno di sentimenti di amicizia e di cordialità, soprattutto carico di tutta la carità del Signore. Sì, fratelli, la mia ricchezza è questa, ed è dolcissima e sconvolgente insieme. Sono venuto nel nome di Dio e intendo rivolgermi a voi come lui in persona vi parlerebbe. Accogliete quindi questa mia parola come un dono del Signore stesso.

3. Innanzitutto una parola di *speranza*. Certo, sembra a prima vista una parola fuori posto. Quest'ambiente e l'esperienza sofferta che vivete sembrano parlarvi tutt'altro linguaggio. Eppure io sento l'audacia di dirvi che dovete, che potete sperare. Parlo della speranza cristiana, quella che nasce dalla certezza che Dio ama noi creature, che è Padre di misericordia, che ha inviato suo Figlio Gesù perché noi tutti fossimo salvati. Voi sapete che Gesù è stato vicino soprattutto ai sofferenti e ai tribolati; ricordate che non ha esitato a identificarsi con un prigioniero: "Ero in prigione e siete venuti a trovarmi" (Mt 26, 36).

Ed io sono qui per esortarvi a sperare, a credere che il Signore ha un messaggio per ognuno; a guardare alla vita con occhi nuovi, a pensare anche che qualcuno vi vuol bene e vi attende,

Con la speranza, ecco il dono della *fiducia*. Fiducia in Dio, innanzitutto; e, grazie a lui, fiducia in voi stessi e negli altri uomini. Come vorrei convincervi che il Signore per primo crede e ha fiducia in voi! Insieme con lui, anch'io ho fiducia nelle vostre possibilità di bene, che sono tante e forse più grandi di quanto voi

¹⁵ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

stessi pensate; sono certo che saprete sviluppare tutte le potenzialità e le disposizioni buone che conservate nel cuore. Qualunque sia il passato e per quanto si preannunci difficile il futuro, sappiate che il Signore non vi abbandonerà, ma vi sta accanto e vi sostiene.

E, infine, una parola di liberazione. Se non mi è possibile donarvi la libertà fisica, vi posso annunciare il segreto della liberazione spirituale e morale. Anche questa libertà, che tocca il profondo del cuore umano, si trova in Gesù, il nostro liberatore. Egli si presentò proprio come colui che proclamava “la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri” (*Is* 61, 1). Con tale missione, non intese soppiantare gli ordinamenti costituiti. Egli mirava ad una liberazione più profonda e più vera, quella interiore. Voleva, e vuole, condurre l'uomo dalla schiavitù di se stesso, dell'egoismo, della cattiveria e dell'ingiustizia, alla liberazione autentica, cioè alla capacità di cambiare, di rinnovarsi interiormente, di “rinascere”, di diventare persona nuova. Questo è possibile, può avvenire in qualsiasi circostanza, potrebbe essere il miracolo dell'attuale vostra permanenza in questa casa.

Sono certo, figli cari, che accoglierete con cuore aperto questo mio augurio.

Con esso vi lascio, mentre saluto le autorità carcerarie, i cappellani, tutto il personale e mentre esprimo la mia gratitudine a quanti hanno collaborato a rendere possibile questo incontro.

A tutti la mia benedizione.

Appendice n. 15**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI DETENUTI DEL CARCERE DI REGGIO CALABRIA ¹⁶**

Reggio Calabria, 7 ottobre 1984

1. Nella mia visita pastorale alla Calabria non potevo non inserire questa sosta con voi, fratelli e sorelle, in cui vedo spiritualmente rappresentate tutte le comunità carcerarie di questa regione. Ringrazio chi si è fatto interprete dei comuni sentimenti e con parole tanto nobili e calde mi ha rivolto il saluto.

Sono venuto per adempiere al mandato di Cristo, per dire una parola di amicizia, per incontrare e ascoltare fratelli che vivono una singolare esperienza, purtroppo amara, ma che non deve essere preclusa alla speranza. La mia presenza vuole testimoniare l'affetto e la sollecitudine che la Chiesa porta a ognuno di voi, perché in voi vede riflessa "l'immagine di Dio, la somiglianza di Cristo, l'uomo ideale che voi ancora siete e potete essere" (*Insegnamenti di Paolo VI*, III [1965] 1105). La Chiesa ha fiducia nelle capacità di ripresa e di rinnovamento.

2. La vostra condizione, i vostri problemi, la difficoltà nei rapporti con i vostri cari, lo scarso interesse che molti prestano alla realtà carceraria, possono alcune volte portarvi alla sfiducia nella società che vi circonda e nella quale vi preparate a ritornare. Potete essere tentati di ritenere ogni sforzo per migliorarvi inutile, e covare perciò in voi sentimenti di amarezza, di collera e anche di disperazione. Quando il vostro animo è affollato di simili sentimenti trovate difficile guardare verso il futuro, sperare, amare.

Eppure al di là del momento di comprensibile smarrimento perché gli affetti non sono corrisposti, vi è Cristo che vi attende: a lui potete aprire il vostro cuore, a lui aggrapparvi con preghiera sincera e con incrollabile fede. In quei lunghi, terribili istanti egli è la vostra speranza, è tutto, è la soluzione dei vostri dubbi.

Egli ha fiducia nell'uomo! Comprendete così, più degli altri, il valore del dolore, del pentimento, della conversione, del ritorno al Padre. Siete in certo qual modo più vicini alla misericordia di Dio, perché potete riflettere e ritrovare la gioia del ritorno a Dio che vi accoglie a braccia aperte. Se umanamente siete soli, Cristo è con voi per ridarvi fiducia, per alleviare il vostro dolore, mostrandovene l'utilità per l'intera Chiesa, che ha sempre bisogno di confrontarsi con la sofferenza umana per vivere la sua fedeltà a Cristo.

Nel vostro stato attuale c'è un richiamo per tutti: alla Chiesa, che vegli su di voi con particolare premura; alla società, perché si faccia carico del miglioramento delle vostre condizioni e pratichi la giustizia con sentimenti di rispetto della dignità della persona umana; a voi, perché sappiate approfittare di questo tempo per meditare sui vostri diritti e doveri cristiani in modo da cancellare questa esperienza dal futuro della vostra vita. Il vostro ritorno nella società sia sereno, perché i vostri cari vi attendono per recuperare il tempo della lontananza, per donarvi affetto e comprensione.

¹⁶ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

3. È vero che viviamo momenti difficili, dove l'odio impera, la vendetta non si fa attendere, l'inimicizia tra le famiglie si perpetua, l'egoismo ha profonde radici: ma l'amore deve trionfare, la croce di Cristo deve elevarsi a segno di un'umanità nuova, premessa di quella "civiltà dell'amore" tanto agognata dal mio venerato predecessore Paolo VI.

Se tutti guardiamo a Gesù che è morto e risorto perché tutti potessimo vivere, che senso ha l'odio tra fratelli? A voi, come vostro amico, affido questo messaggio dal luogo di espiazione e di dolore: fate esperienza di fraternità, di perdono, di amore! Se crescerà in voi lo spirito cristiano, potrete con sincerità riconoscere la vostra colpa, cercare il perdono di quanti potete aver danneggiato, vivere nella gioia e con impegno la vostra consacrazione battesimale.

Con questi sentimenti e a testimonianza dell'affetto che ho per voi, tutti di cuore benedico.

Devo aggiungere ancora qualche parola. Soprattutto devo ringraziarvi per i diversi doni, per i fiori, per questa nave che voi avete fabbricato qui come opera d'arte. Ma vorrei soprattutto ringraziare per un dono. All'inizio, quando sono entrato qui, un vostro collega, quello che mi ha anche indirizzato le parole ufficiali, prima mi diceva così: Cristo ha pagato un così alto prezzo per noi. Sono parole che hanno detto gli apostoli. Le troviamo in san Paolo, in san Pietro. Queste parole le ho sentite appena entrato in questo luogo e mi hanno profondamente toccato, perché erano parole non solamente ripetute a memoria, ma vissute. Era una testimonianza. Vi ringrazio per questo dono.

Carissimi fratelli e sorelle, in questa verità io mi sento uno con voi, perché Cristo ha pagato un alto prezzo per noi tutti.

Sia lodato Gesù Cristo.

Appendice n. 16**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI DETENUTI DEL CARCERE CIRCONDARIALE «BUONCAMMINO» DI CAGLIARI¹⁷**

Cagliari, 20 ottobre 1985

Cari fratelli, ospiti di questo Istituto.

1. Vi saluto con sentimenti di sincera amicizia. Vengo a voi come fratello in Cristo e come persona che intimamente partecipa alle vostre sofferenze. Nel salutarvi, il mio pensiero va anche a tutti coloro che condividono la vostra situazione, in special modo ai detenuti del carcere di Nuoro, che non ho potuto visitare nonostante il loro invito, ma ai quali mi sento in questo momento particolarmente vicino.

Questo appuntamento non poteva mancare nella visita pastorale che sto compiendo in Sardegna. Ho desiderato incontrarmi con voi, seguendo un comando ben preciso che mi viene dalle parole del Signore: “Ero carcerato, e siete venuti a visitarmi . . . In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (cf. *Mt* 25, 36. 40).

Gesù ha dichiarato in questo modo di volersi identificare con voi, come con ogni uomo sofferente e con tutti coloro che, nella comunità degli uomini, subiscono privazioni e dolorose umiliazioni.

Ringrazio per le parole molto belle, che mi sono state rivolte a nome di tutti voi; ringrazio per l’accoglienza, così calorosa che mi avete riservato e soprattutto per quel grande sentimento di fiducia e di speranza, che traspare dai vostri volti e che il vostro rappresentante ha così bene interpretato.

2. Nella Sacra Scrittura si parla del carcere con una certa frequenza. Sembra anzi che tutta la storia della salvezza ne sia segnata, come se si trattasse di un’esperienza dolorosa ma necessaria per il faticoso procedere della parola di Dio tra gli uomini. Sono stati incarcerati i profeti e gli apostoli. La Chiesa delle origini ha provato questa esperienza in modo particolare nel suo Capo, Pietro. È detto, nel libro degli Atti degli Apostoli, che durante la prigionia di Pietro “una preghiera saliva incessante a Dio dalla Chiesa per lui” (*At* 12, 5). Anche Gesù Cristo in un certo senso fu in carcere, prima di essere condotto al supplizio della Croce.

Ciascuno di voi, nella sua tristezza, potrà dire perciò: anche Gesù Cristo, innocente e giusto, ha provato questa pena, questa angoscia, questo dolore che al presente mi fa soffrire. Gesù lo ha provato, Egli che annunciò la sua missione dicendo di essere venuto “per proclamare ai prigionieri la liberazione . . . per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore” (cf. *Lc* 4, 18-19). È essenziale per tutti noi tenere lo sguardo fisso sul Signore Gesù. Qualunque sia il nostro passato egli ci ama e offre a tutti la possibilità di redimersi e di salvarsi.

3. Negli Atti degli Apostoli c’è un episodio molto significativo, che vorrei

¹⁷ Archivio dell’Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

qui ricordare perché ricco di spunti per la nostra riflessione. È detto dunque che Paolo e Sila, accusati di aver portato il disordine nella città di Tiatira, furono gettati in prigione. Il carceriere, avuto l'ordine di fare loro buona guardia, li mise nella cella più interna del carcere e strinse loro i piedi nei ceppi. "Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano a Dio, mentre i carcerieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: non farti del male, siamo tutti qui" (At 16, 25-28).

Il racconto degli Atti prosegue descrivendo la conversione del carceriere, il suo battesimo, il suo primo atto di fraterna carità e la gioiosa festa che ne seguì: "A quella medesima ora della notte ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi; poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio" (At 16, 33-34).

"Nella cella più interna . . . strinse i loro piedi nei ceppi". Immagine, questa, ben espressiva della profonda tristezza di chi è carcerato: la solitudine, l'angosciata paura per il giudizio degli uomini e per quanto ad esso potrà seguire, la logorante attesa di un processo, che non di rado è dilazionata troppo nel tempo, altrettanti stati d'animo che possono vedersi plasticamente raffigurati in quel trovarsi con i piedi "stretti nei ceppi".

Voi sapete che l'uomo non dispone sempre di mezzi sicuri per far luce sulle vicende umane; l'esperienza vi dice quanto sia difficile conoscere nella sua profondità la vostra storia e apprezzare il vostro sentimento più vero, il desiderio cioè di superare la situazione pensosa nella quale vi siete venuti a trovare.

Io vi incoraggio in questo proposito e vi invito a sperare confidando in una provvidenza divina che è generosa oltre che equanime, vicina al vostro cuore oltre che giusta. Vi esorto a rivolgervi a Dio con animo aperto. Non lasciate che l'animo vostro, nel momento della più dura prova, ceda alla tentazione del dubbio circa l'amore di Dio, circa la sua vicinanza e la sua possibilità di aiuto. E se talvolta vi fossero passate per la mente parole come queste, che pur sono scritte nella Bibbia: "La mia sorte è nascosta al Signore, e il mio diritto è trascurato dal mio Dio?" (Is 40, 27), sappiate che il Signore non le lascia senza risposta, e vi rassicura: "Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio" (Is 41, 10).

4. *"Non farti del male, siamo tutti qui"*. Le parole che Paolo grida al suo carceriere sono un'espressione di fraterna carità cristiana. Voi sentite che qui c'è un invito a volervi bene anche nelle circostanze più difficili e amare.

La Chiesa invita tutti gli uomini a comprendere il vostro desiderio di una vita migliore, diversa, profondamente maturata grazie all'esperienza stessa del dolore. La società deve disporsi a capire che siete pronti a rientrare nel civile consorzio, per portare ancora un messaggio di pace, di civiltà, di fraternità, improntata al dialogo e all'amicizia sincera. Sull'esempio di Cristo la Chiesa proclama l'urgente necessità di carità, che permetta ad ogni uomo di uscire da tutti quei condizionamenti che lo hanno indotto a delle scelte sfortunate.

Però la Chiesa vi dice anche che dovete amarvi tra di voi, che dovete rendere la vostra vita meno dura proprio perché sapete essere amici. Voi potete ben capire quanto sia importante trovare in qualcuno una parola che sostiene, un gesto di cortesia, di rispetto, di bontà nel momento sconsolante della carcera-

zione. La comune sofferenza può costruire una maggiore ricchezza di fraternità e di sensibilità umana.

Non fatevi, quindi, del male, ma siate tutti insieme costruttori di un'umanità più ricca di amore.

5. *“A quella medesima ora della notte ne curò le piaghe”*: sono ancora parole del Libro degli Atti. La carità di Paolo ha prodotto una radicale trasformazione nell'animo del carceriere, che gli diventa amico, e si china sulle piaghe del fratello carcerato. Così facendo, egli mostra di aver compreso il valore della persona umana che gli sta accanto. Ecco un bell'esempio del rispetto dovuto all'uomo anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, egli possa essere ritenuto meritevole di pena. Anche se costretto a scontarla, l'uomo rimane immagine di Dio, segno della presenza divina nell'opera della creazione.

È su questa dignità dell'uomo che si può costruire un'efficace speranza.

Il cuore chiuso e indurito rende la vita più oscura e disperata; curare a vicenda le proprie piaghe è invece un impegno comunitario che moltiplica la fraternità proprio nel momento in cui se ne ha maggior bisogno.

6. *“Fu pieno di gioia insieme a tutti”*: con questa annotazione si conclude il brano degli Atti sul quale abbiamo riflettuto.

Il risultato dell'amore fraterno è la gioia. E anch'io vorrei che questa mia visita fosse per tutti voi un motivo di gaudio e ulteriore incentivo per i vostri giusti desideri.

Mi avete fatto un dono che ha un grande valore simbolico: una nave. Essa vuole ricordare la barca di Pietro; ma è anche la nave del buon viaggio, la scialuppa della speranza.

Vi ringrazio. Terrò con me questo vostro dono, penserò a voi e pregherò per voi affinché la vostra speranza non venga mai meno: la speranza che - come avete detto - è fiducia nell'aiuto di Dio e nella comprensione degli uomini.

Formulo l'augurio sincero e vivo che possiate raggiungere il porto dove le vostre speranze diverranno una meravigliosa realtà.

Per questo volentieri imparto a voi la Benedizione Apostolica, come avete chiesto, e desidero estenderla anche a tutte le persone che vi sono care.

Appendice n. 17**MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II AI CARCERATI DI LIONE ¹⁸**

Lione, 5 ottobre 1986

Cari fratelli e sorelle carcerati,

Attraverso Radio-Fourvière mi è dato rivolgervi una parola di amicizia e di speranza. La rivolgo a voi, che scontate una pena nelle carceri di Lione mentre penso anche a tutti gli altri, uomini e donne detenuti in Francia. La mia missione non è quella di esercitare la giustizia umana, sostituendomi alle istanze legali che vi hanno giudicato nel vostro paese. Ignoro peraltro le cause diversissime della vostra detenzione, e non spetta a me neppure valutare quella che è stata la vostra responsabilità né i danni che avete potuto causare ad altri e che forse sono per voi motivo di un segreto tormento.

La mia missione è evangelica, come quella dei cappellani che sono al vostro servizio e di tutti coloro che vi accompagnano fedelmente nella vostra prova, per offrirvi il loro sostegno umano e spirituale. Voglio innanzitutto invitarvi a riacquistare fiducia in voi stessi. Vi è nel più profondo di ciascuno di voi, credenti e non-credenti, una dignità umana che non è andata distrutta, un bisogno di essere amati e un desiderio di amare, una coscienza ancora capace del bene e del vero. Coloro che hanno fede in Dio, coloro che credono in Gesù Cristo Salvatore - e la prova della prigione può essere un momento propizio per rivolgersi a lui, per una conversione - sanno che Dio è ricco di misericordia. Non ha mai cessato di guardarvi con amore, come al figlio prodigo, e di avere fiducia in voi. E chiede a noi, a noi cristiani, di visitarvi come se visitassimo Cristo. Egli ci giudicherà lassù: "Ero prigioniero e siete venuti a farmi visita".

Io che medito spesso sull'apostolo Pietro, il primo Papa che dopo averlo rinnegato è tornato al Signore per confermare i suoi fratelli, dico a tutti i carcerati che vogliono liberamente ascoltare il messaggio della fede: guardate il Crocifisso che è stato condannato per la nostra salvezza benché non avesse commesso alcun male. Guardate al suo amore e alla sua pazienza che sono stati trasfigurati nella sua risurrezione. Offrite a lui la vostra prova, che sarebbe troppo pesante per voi soli. Offritela per voi e per gli altri: voi siete associati alla redenzione. Apritevi a lui e all'amore del prossimo.

La peggiore delle prigioni sarebbe il cuore chiuso e indurito, e il peggior dei mali la disperazione. Io vi auguro la speranza. Vi auguro innanzitutto la gioia di trovare fin d'ora la pace del cuore nel pentimento, il perdono di Dio, l'accoglienza della sua grazia. Vi auguro la soddisfazione di beneficiare qui di migliori condizioni di vita, nella misura della fiducia che vi sarete meritati. Vi auguro di riprendere al più presto il vostro normale posto nella società, nella vostra famiglia. E vi auguro di vivere fin da ora degnamente, nella pace, sforzandovi di instaurare tra di voi un maggior spirito fraterno e sostegno amichevole.

Non potendovi visitare ad uno ad uno, come ho fatto nella mia diocesi di Roma, vi assicuro che vi porto tutti nel mio cuore e nella mia preghiera e penso anche alle vostre famiglie. Vi benedico, nel nome di Cristo Salvatore, insieme ai vostri vescovi e ai vostri sacerdoti.

¹⁸ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

Appendice n. 18**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI CARCERATI DI CIVITAVECCHIA ¹⁹**

Civitavecchia, 19 marzo 1987

Carissimi fratelli.

1. Anche a voi si rivolge la visita, che compio in questa antica città, e perciò sono lieto di porgere a ciascuno di voi il mio saluto più cordiale. Sono venuto qui, nel luogo della vostra sofferenza e della vostra attesa, per manifestarvi l'affetto e la sollecitudine della Chiesa, che si ricorda sempre di voi, per voi prega e di voi si interessa.

Saluto le autorità presenti, e ringrazio quanti hanno reso possibile questo incontro.

Coloro che scontano una pena - nonostante tutto ciò che può essere avvenuto - (e non di rado si tratta di persone più sfortunate che colpevoli), devono essere capite ed amate come fratelli. Di qui si comprende il valore e lo stimolo della parola di Gesù: "Ero carcerato e siete venuti a visitarmi . . . Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25, 36.40).

La fede cristiana fa scaturire in ogni luogo sorgenti di grazia divina, e trasforma ciò che prima era colpa e pena in possibilità di merito e di salvezza. Vorrei che la mia visita possa portare serenità ai vostri animi e spingere ogni comunità ecclesiale a percepire la vostra presenza, a visitarvi, ad aiutarvi e soprattutto - quando uscirete da qui - ad accogliervi e ad inserirvi nuovamente nella compagine sociale. Vi assicuro il ricordo nella preghiera e nella santa Messa, affinché il Signore sostenga voi e le vostre famiglie, vi dia forza spirituale e speranza. Il Signore ispiri inoltre coloro che hanno cura di voi, nelle varie mansioni che occupano, affinché la malinconia e la tristezza, dolorose compagne della vostra vita, trovino un balsamo e un refrigerio nel senso dell'amicizia e della reciproca comprensione.

2. Colgo l'occasione per esprimere anche il mio apprezzamento per quanto è stato compiuto per migliorare la realtà carceraria. Molti pregiudizi del passato sono caduti e la concezione tradizionale della carcerazione è stata sostituita da una visione più umana, più personalistica, più costruttiva. La legislazione si è fatta più attenta e più sensibile, operando modifiche molto importanti, tra le quali una più adeguata assistenza sanitaria, psicologica, culturale, religiosa; la possibilità di lavoro; l'applicazione di pene alternative da scontare in comunità integrative; il progressivo reinserimento nel tessuto organico della società. Si tratta di iniziative valide, affinché la pena non sia solo punitiva o risarcitiva, ma diventi fondamentalmente redentiva, per un autentico riscatto morale e civile.

La Chiesa incoraggia ogni sforzo di miglioramento e di umanizzazione ed esorta i responsabili della giustizia ad una profonda e costante sensibilità.

¹⁹ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

3. Tuttavia, voi, cari fratelli, che dovete ancora rimanere tra queste pareti, sentite il peso, e talvolta l'angoscia, della vostra condizione. Ed è perciò a voi in particolare che voglio ricordare le consolazioni, che la fede cristiana dà a tutti, perché tutti, in qualsiasi situazione ci troviamo, abbiamo estremamente bisogno di consolazioni, non solo terrene e labili, ma sicure ed eterne.

La prima consolazione è la certezza che Dio è amore, è misericordia e perdono, perché è Padre! È questa la prima e suprema verità che Gesù ha rivelato "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito . . . Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui" (*Gv* 3, 16-17). Cristo è venuto per assicurarci l'amore di Dio e per darci il suo perdono: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori" (*Lc* 5, 31); "Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione" (*Lc* 15, 7).

Qualunque colpa sia stata commessa, se si è veramente pentiti, e si ha il proposito di non più trasgredire la volontà di Dio, egli perdona, cancella ogni peccato, ridona la sua grazia e la sua amicizia: "Dio ha mandato il suo figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui" (*1 Gv* 4, 9). La più grande e preziosa consolazione è la certezza dell'amicizia di colui che ci ha creati per amore e che non abbandona nessuno. Il cristiano poi sa che mediante il sacramento della penitenza, il sacerdote, che impersona Cristo stesso, dona la grazia e la sicurezza del perdono di Dio.

Una seconda consolazione proviene dalla certezza che ognuno di noi ha il suo posto e la sua missione da compiere nel disegno della Provvidenza. Certamente il piano della Provvidenza, nell'economia generale della "storia della salvezza", a noi risulta insondabile: i destini delle singole persone sono misteriosi, e ci sono delle esistenze molto tribolate e angustiate. E tuttavia la ragione e la fede affermano che nulla e nessuno sfugge all'Altissimo, il quale tutto segue, sostiene e dirige pur rispettando la libertà dell'uomo. Ci troviamo indubbiamente in un immenso mistero; sappiamo però che abbiamo una missione da compiere e che Dio permette il male solo per raggiungere un bene più grande e una felicità più completa: ognuno, se vuole, può essere una nota armoniosa della sinfonia celeste ed eterna.

Infine, un'ultima concreta e soave consolazione è la possibilità di compiere il bene, di amare, di rendersi utili, di impegnarsi in un lavoro o in una mansione con generosità e con altruismo, di trasformare la propria vita in dono, in espressione di bontà, in ansia di carità. Infatti, quale gioia profonda si sente quando in noi ha vinto la bontà e siamo riusciti ad essere pazienti, generosi, sereni! Queste sono le grandi e sicure consolazioni, che vengono dalla fede cristiana, e che io auspico per voi, esortandovi alla confidenza in Dio ed alla preghiera!

4. Carissimi!

L'ultima visita di un Papa a Civitavecchia fu quella compiuta da Pio IX, di venerata memoria, che il 26 ottobre 1868 visitò anche questo edificio, allora appena ultimato. Sapete che Pio IX era grandemente devoto di san Giuseppe, di cui oggi celebriamo la festa: quel Papa, infatti, nel 1847 estese a tutta la cristianità la solennità del suo patrocinio, e l'8 dicembre 1870 lo proclamò patrono della Chiesa universale. Ebbene, seguendo le direttive del mio grande predecessore, che un giorno fu qui, anch'io vi affido alla protezione amorevole di san Giuseppe, uomo giusto per eccellenza, che con immenso amore custodì Gesù

Bambino e la Vergine santissima, sua Madre. Invocatelo anche voi! Sentite con intima gioia la sua presenza consolante! San Giuseppe aiuti e sostenga voi e le vostre famiglie!

E vi accompagni anche la mia benedizione, che con affetto imparto a tutti voi, e volentieri estendo ai vostri cari.

*Appendice n. 19***MESSAGGIO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
AI DETENUTI DI VOLTERRA ²⁰***Volterra, 23 settembre 1989*

Carissimi,

1. Eccomi tra voi, fratello tra fratelli, per una visita attesa non soltanto da voi, ma anche da me a motivo dell'affetto che vi porto, come persone che desiderano riconciliarsi con la società e prendere nuovamente in essa il proprio posto per collaborare costruttivamente al bene comune. Nel ringraziare per la cordiale accoglienza, rivolgo a ciascuno di voi, come anche ai dirigenti della Casa ed al Personale ausiliario il mio affettuoso saluto.

2. L'amico, che a nome vostro ha espresso le aspirazioni e i propositi da cui siete animati, ha detto efficacemente che "il male del mondo sfigura il volto", perchè distrugge la persona e la sua dignità, mentre la grazia di Cristo "trasfigura" l'uomo, perchè ne esalta il valore ad un livello divino ed apre il suo cuore alla speranza di una vita serena, utilr compiutamente umana, destinata ad essere poi coronata con la finale partecipazione alla gioia stessa di Dio. Io sono qui tra voi, cari amici, per portarvi l'annuncio del Vangelo, che è "lieta notizia" di liberazione. C'è una liberazione da vincoli fisici, che per l'essere umano ha certo una grande importanza, come voi ben potete testimoniare. Ma c'è anche e più radicalmente una liberazione da vincoli morali, che si rivela pregiudiziale ad ogni altra, non appena la persona prende coscienza del proprio destino trascendente, non chiuso entro l'orizzonte del tempo, ma aperto sull'eternità. In questa liberazione interiore ogni uomo deve sentirsi impegnato, giacché non c'è cuore umano che sia esente dai fermenti del peccato e dai "vincoli che ogni cedimento morale porta con se": "Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato" (Gv 8, 34).

3. Cristo è il liberatore dell'uomo. A lui dovete rivolgervi con animo confidente e fiducioso, giacché Egli è Colui che nella redenzione ha ricostituito la dignità umana. Crescete nella sua amicizia, impegnandovi nell'osservanza della sua legge. Realizzerete, così, il disegno che Iddio ha su di voi, ponendo la vostra esistenza entro l'orizzonte della sua misericordia. Profondamente lieto di essere oggi tra voi, per ripetervi che Cristo vi ama e vi chiama ad essere suoi "amici" (cfr. Gv 15,14), apprezzo vivamente il vostro proposito di praticare tra di voi la sua carità e di essere fedeli alla vocazione di figli di Dio. Faccio mie le vostre speranze e le affido a Maria, specchio di giustizia e di misericordia, perchè Ella ottenga dallo Spirito del Signore luce ai vostri passi, perseveranza e forza al vostro desiderio di collaborare alla costruzione di una società libera e giusta. Mentre ringrazio tutti coloro che hanno prestato il loro aiuto nella realizzazione di questo fraterno incontro, imparto a ciascuno di voi la Benedizione Apostolica, che desidero giunga a tutti i vostri cari.

²⁰ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

Appendice n. 20

Giovanni Paolo II ai cappellani di carceri in convegno

**FARSI CARICO DEL REINSERIMENTO DEGLI EX DETENUTI
NELLA SOCIETÀ**

Castel Gandolfo, Martedì 18 Settembre 1990

Carissimi fratelli,

1. Sono particolarmente lieto di incontrarvi in occasione del vostro convegno sul tema "Chiesa, delinquenza e prigionia". Ringrazio il presidente della vostra Commissione internazionale, mons. Cesare Curioni, per le cortesi parole che mi ha rivolto a vostro nome. Vi saluto tutti cordialmente, mentre esprimo a ciascuno la mia viva riconoscenza per il delicato apostolato che svolgete nelle carceri; apostolato che vi pone a contatto quotidiano con persone ferite nello spirito, e non di rado confinate ai margini della società. Come il buon samaritano, siete chiamati a soccorrere le esistenze travagliate di tanti nostri fratelli. A voi, pertanto, è possibile cogliere appieno la realtà e il vigore espressivo delle parole bibliche che fanno riferimento alla canna spezzata e al lucignolo fumigante (*Mt 12,20*). Incontrate ogni giorno uomini sottoposti a dure prove, che rischiano di perdere la fiducia in se stessi e nella società. A loro offrite, con il conforto dell'amicizia, la speranza cristiana che scaturisce dall'abbandono nell'amore infinito di Dio. Ad essi annunciate il Vangelo di Cristo e la libertà che egli è venuto a portare per far cadere le sbarre umane dell'insicurezza, della paura e della emarginazione (cfr. *Ga 5,1*).

2. Nel corso dell'incontro internazionale che state tenendo, al quale prendono parte rappresentanti di tutti i continenti ed esponenti del volontariato cattolico che opera nelle prigioni delle varie nazioni, voi state analizzando la concreta condizione carceraria, delineando alcuni programmi operativi di raccordo fra le varie esperienze pastorali. In particolare intendete riflettere sul ruolo che la comunità cristiana può svolgere nei confronti di questo problema. Occorre che i cristiani siano disposti ad accogliere il detenuto quando, scontata la pena, egli ritorna in libertà, facendosi carico del suo effettivo reinserimento nella società e sostenendolo con opportune iniziative. E' necessario, inoltre, che il cappellano possa contare, all'interno degli stessi istituti penali, sulla valida e qualificata collaborazione di altre persone, le quali lo affianchino con concrete attività sociali e spirituali.

Vi incoraggio, fratelli carissimi, a proseguire nel vostro prezioso apostolato, a ricercare sempre nuove forme d'intervento pastorale, valorizzando al massimo anche l'apporto dei laici volontari. I vostri sforzi, inoltre, siano sempre guidati dal desiderio e dal proposito di aiutare quanti sono oggetto della vostra attenzione a convertirsi e ad affidarsi fiduciosamente a Cristo. Siate, pertanto, apostoli della misericordia divina e testimoni della sua Provvidenza: anche dal male Iddio sa far scaturire il bene.

3. Voi considerate, inoltre, come essenziale alla vostra missione profetica

amplificare quella parte del messaggio cristiano che esorta a vincere il male con il bene, e ne ricordate la verità paradossale anche a quanti nutrono scarsa fiducia nell'uomo.

Certo non ci può essere misericordia a scapito della verità e della giustizia, tuttavia la strada dell'amore e del perdono è la più evangelica poiché ci accomuna al Cristo, che ha redento l'umanità, sacrificando se stesso sulla croce e "distruggendo in se stesso l'inimicizia" (*Ep 2,16*). Siate innanzitutto voi, cari cappellani, i testimoni credibili di questo amore con l'assiduità e la pazienza della vostra disponibilità; nutrite il vostro lavoro di preghiera ardente e continua. E comunicate alle comunità cristiane, all'interno delle quali vivete, questa stessa ansia pastorale perché il regno di Dio possa dilatarsi anche nelle sofferte esistenze di coloro che sono reclusi. Affidate a Maria, consolatrice degli afflitti, la vostra attività e invocatela sovente con fiducia. Vi prego ardentemente di trasmettere ai prigionieri che incontrerete e alle loro famiglie il mio affettuoso saluto, avvalorato da uno speciale ricordo al Signore.

A voi, ai volontari che con voi operano, e a quanti sono oggetto del vostro ministero imparto di cuore una speciale benedizione apostolica.

Appendice n. 21**DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II AI
DETENUTI DEL CARCERE POGGIOREALE DI NAPOLI ²¹**

Napoli, 11 Novembre 1990

Carissimi Amici,

1) Ho vivamente desiderato che, durante la mia visita pastorale alla città ed alla diocesi di Napoli, non mancasse questa sosta nell'Istituto di Poggioreale e sono particolarmente lieto di trovarmi fra voi. Vi ringrazio per la vostra accoglienza. Grazie, in modo speciale, al Signor Ministro di Grazia e Giustizia, per la sua presenza e per le cortesi parole che mi ha rivolto; grazie a chi s'è fatto interprete dei vostri comuni sentimenti manifestandomi le difficoltà di vario tipo che incontrate e i propositi di bene che vi animano. Tutto ho ascoltato con tanta attenzione. Il mio deferente pensiero va ora al Direttore Generale per gli Istituti di prevenzione e pena, al Direttore di questo Istituto ed ai suoi collaboratori e a tutti i presenti. Vorrei potermi intrattenere personalmente con ciascuno, ascoltare quanto sarebbe vostro desiderio confidarmi circa le vostre personali vicende e le situazioni familiari; vorrei condividere con voi le preoccupazioni e le prove che segnano la vostra esistenza; incoraggiarvi a guardare con fiducia verso l'avvenire. Non è, purtroppo, possibile dar luogo oggi a questo dialogo a tu per tu, ma, rivolgendomi a tutti, è al cuore di ognuno che dirigo le mie parole, abbracciandovi tutti spiritualmente, è ognuno di voi che stringo a me. Vi esprimo la mia comprensione ed il mio affetto, Fratelli carissimi, e cordialmente vi saluto. Attraverso la mia persona e la mia voce, la Chiesa vi assicura la sua presenza e la sua costante attenzione.

2) Il carcere non è certo un luogo dove si viene e si resta per libera scelta. La vostra condizione, perciò, non è certamente facile. Voi avvertite il disagio che s'è creato tra voi e la società, e potete anche avere l'impressione di essere abbandonati a voi stessi. Sono al corrente delle vostre difficoltà, conosco anche gli sforzi che vengono dispiegati per far sì che il vostro soggiorno in questo Istituto non vi deprima ulteriormente. Vengo fra voi per condividere le vostre preoccupazioni, vengo per recare a ciascuno il messaggio del Vangelo, che è liberazione interiore e riconciliazione con il prossimo. Sono tra voi nel nome di Cristo, il quale ha detto: "Ero carcerato e mi avete visitato" (Mt 25,36). Gesù non mette in risalto né la colpa né la condanna, ma la reale possibilità di rinascere a una vita nuova nel perdono e nell'amore. Il vangelo è davvero una Parola che consola, anche se è esigente; è un fermento che rinnova, una fiamma che ridà vita al cuore dell'uomo. In esso è possibile attingere il coraggio per cambiare la rotta della propria esistenza, abbandonandosi con fiducia nelle mani del Padre celeste. Eccomi, allora, per ripetere quanto direbbe il nostro Redentore, senza attardarsi sull'umana miseria, ma facendo leva sulla nostra capacità di comprendere le sue parole e sul nostro desiderio di aprirgli l'animo: "Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi consolerò...Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime" (Mt 11,

²¹ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

28-29). Cristo attraverso la conversione e la purificazione del cuore libera ogni uomo dal carcere morale, nel quale lo rinchiodano le sue passioni. Egli è pronto ad agire con potenza e misericordia, ma attende che noi glielo permettiamo con la nostra disponibilità, attende che noi gli andiamo incontro.

3) Alla scuola di Gesù, maestro di autentica umanità, si impara che la violenza svuota la persona e distrugge la società, che il male conduce alla morte dello spirito prima ancora che alla distruzione dell'individualità. Ascoltando la sua voce ci si rende conto della meravigliosa ricchezza del progetto che Dio ha per ogni essere umano. Egli ci chiama a collaborare con lui per fare del mondo la sua famiglia, retta dall'indistruttibile legge dell'amore. Dio conosce il segreto dei vostri cuori, le vostre angosce, le vostre speranze. La Sua giustizia trascende ogni pur scrupolosa giustizia umana, la Sua misericordia supera ogni nostra immaginabile capacità di perdono. Egli chiama quindi anche voi, in questo luogo di pena e di sofferenza, a crescere in giustizia e in misericordia e vi affida, con una specialissima grazia, il compito di riparare, cioè di ricostruire quella dignità che spetta ad ogni figlio di Dio. Iddio ha bisogno anche di voi: accogliete la sua Parola ed aderite al suo invito.

4) Cari amici, sono venuto per invitarvi alla pazienza, alla bontà, alla reciproca comprensione. Pensate alle vostre famiglie duramente provate dalla vostra condizione; pensate a coloro che vi vogliono bene e contano su di voi. Portate un po' di serenità anche in questo luogo e tra di voi. Il segreto della vera felicità non è nel miraggio del facile successo; essa si costruisce pazientemente con lo spirito di sacrificio e di servizio, col fare il bene anche quanto costa. Nel cammino di rinascita spirituale, che vi invito a percorrere con coraggio, vi auguro di poter trovare al vostro fianco persone che vi comprendano e vi aiutino. Ora, all'interno di questo Istituto, come quando sarete fuori, possiate essere sorretti sempre da una rete di effettiva solidarietà sociale. Non basta affermare che la detenzione carceraria ed ogni altro provvedimento restrittivo sono finalizzati principalmente al recupero della persona. Occorre che ogni componente della comunità si senta impegnato a perseguire un così importante obiettivo. Tutti devono lavorare perché nella società si creino condizioni atte a prevenire i comportamenti criminali. Ciò suppone, in particolare, l'avvio di iniziative educative e formative rivolte soprattutto al mondo giovanile. Tutti ugualmente, pubblici poteri e private organizzazioni, sono chiamati ad offrire a chi attraversa momenti difficili un appoggio concreto. In modo speciale è necessario che chi, come voi, si trova in carcere sia amato soprattutto nella delicata fase del suo reinserimento sociale. Solo infatti dalla disponibilità e dalla collaborazione di tutti può nascere un mondo più accogliente, veramente a misura d'uomo.

Con questi sentimenti invoco su tutti voi che mi ascoltate la protezione della Madonna del Carmine, alla quale i Napoletani sono particolarmente devoti e di cuore vi benedico.

Prima di impartire la benedizione, il santo Padre ha aggiunto:

Carissimi, ho ascoltato con grande partecipazione le parole del vostro rappresentante, che egli ha espresso con grande commozione, e sentivo nella sua commozione la vostra commozione comune. Ecco il problema del futuro reinserimento nella vita sociale, della futura accoglienza da parte della Società. Era questa la sua preoccupazione.

Io ho cercato di tracciare questo cammino, che ci viene dal Vangelo, da Gesù Cristo stesso, per fare strada a ciascuno di voi. Per questo reinserimento

nella società e per questa futura accoglienza. Cristo sempre si centra su quello che è nel cuore umano. E si affida a queste potenzialità, queste energie che sono nell'uomo, che vengono aidate con la grazia dello Spirito Santo, e possono fare anche di un prigioniero un santo. E non mancano degli esempi nella storia.

Indirizzo di saluto rivolto al Santo Padre da un rappresentante dei detenuti

Prima del discorso del Santo Padre un detenuto, Vincenzo G., in rappresentanza di tutti i detenuti presenti gli aveva rivolto il seguente indirizzo di saluto:

“ Santità,

con gioia ci siamo preparati ad accogliere la vostra visita in mezzo a noi detenuti del carcere di Poggioreale.

La vostra presenza tra noi risveglia la speranza nei valori cristiani, nella solidarietà umana, nel perdono e nella fiducia nella vita; la vostra presenza allevia la nostra solitudine interiore e la sofferenza per il distacco dalla famiglia; ci invita a spalancare le porte del nostro cuore a Cristo per ritrovare l'amicizia con Dio e con gli uomini.

Con le nostre azioni abbiamo spesso sfigurato l'immagine di Dio in noi stessi e non l'abbiamo rispettata negli altri, procurando conseguenze disastrose a noi, ai nostri familiari ed alla società.

Ci disponiamo, con vivo interesse, ad ascoltare la vostra parola, perché sappiamo che siete un instancabile pellegrino di pace, sensibile alle sofferenze degli uomini, anche di quelli, come noi, che per motivi giudiziari sono privati temporaneamente della propria libertà.

Auspichiamo che il vostro passaggio per il carcere di Poggioreale susciti non solo momentanea o passeggera curiosità, ma interesse vivo per la nostra triste condizione attuale. Soprattutto desideriamo, quando giungerà il momento di ritornare nelle nostre famiglie, trovare una società disposta ad accoglierci ed a farci ancora sentire che siamo uomini e cittadini utili alla comunità come tutti gli altri. La Società, la Chiesa possono aiutarci a non essere, né ora né dopo, degli emarginati, senza lavoro, senza prospettive oneste per il futuro e possono sostenerci sulla via del recupero attraverso il rispetto e l'amore della famiglia e del prossimo in un mondo bisognoso di sola pace.

In questa chiesa, dove veniamo spesso ad ascoltare la S. Messa ed a pregare Dio, ci incontriamo con Lei. Non ci lasci mai soli, ma ci sostenga con la preghiera e la benedizione.

Appendice n. 22**MESSAGGIO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
AI GIOVANI DETENUTI FRANCESI ²²**

Parigi 22 agosto 1997

A Monsignor Claude Frikart, Vescovo Ausiliare di Parigi per i giovani detenuti

Cari giovani,

Durante la Giornata mondiale della Gioventù, penso a voi che attualmente siete in carcere. La vostra situazione non deve portarvi alla disperazione. Portate in fondo al cuore sofferenze legate alle cause della vostra detenzione attuale. La Chiesa resta a voi vicina. Vuole testimoniare la speranza che Cristo ci porta. Nessun atto può privarvi della dignità di figli di Dio.

Lasciate che Cristo dimori nel vostro cuore! Affidategli la vostra prova! Vi aiuterà a sostenerla. Nel segreto e nel silenzio potete unirvi all'incontro che altri giovani stanno vivendo in questo momento a Parigi. Infatti, con la vostra preghiera, i vostri sacrifici, il vostro rinnovamento personale, partecipate alla riuscita di questo grande raduno e alla conversione dei vostri fratelli. Soltanto con la sua preghiera, santa Teresa del Bambino Gesù non ha forse reso possibile la conversione di un prigioniero e, senza uscire dal monastero, non ha forse aiutato dei missionari che incontravano difficoltà nell'annunciare il Vangelo?

Cari giovani, abbiate fiducia! Lasciatevi riconciliare da Cristo! Possiate ottenere la pace interiore, grazie al pentimento, al perdono di Dio e al vostro desiderio di condurre ormai una vita migliore! Con l'aiuto delle vostre famiglie, dei vostri amici, della Chiesa, mi auguro che possiate ritrovare il posto che vi spetta nella società dove avrete cura di lavorare al servizio dei vostri fratelli, nel rispetto della loro persona e dei loro beni.

Affidandovi alla materna intercessione della Vergine Maria, con i Vescovi ed i sacerdoti che oggi sono attorno a voi, benedico di tutto cuore voi e tutti i membri delle vostre famiglie.

²² Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

Appendice n. 23**LETTERA DI GIOVANNI PAOLO II AI CARCERATI DEL “PRESÍDIO FREI CANECA”²³**

Rio de Janeiro, 30 settembre 1997

Cari Fratelli,

In occasione del II Incontro Mondiale con le Famiglie, il mio pensiero si rivolge a voi, che vi trovate nel Complesso Penitenziario «Frei Caneca». Non nascondo che soffro con voi per la privazione della libertà. Posso immaginare quello che significa. Soffro ancora di più, perché capisco che molte delle vostre famiglie non possono contare sulla vostra presenza di padri e di figli, a volte gli unici che potrebbero sottrarre all'abbandono. Desidero pertanto assicurarvi che la Chiesa rimane al vostro fianco in questo tempo di prova. Cristo vuole stare con voi sostenendovi con la sua parola e con la certezza della sua amicizia.

Oggi il Papa si rivolge a voi con questa Lettera, per testimoniare l'amore di Cristo e l'attenzione della Comunità ecclesiale. Cristo e gli Apostoli sperimentarono la realtà del «carcere» e san Paolo fu diverse volte imprigionato. Gesù nel Vangelo afferma: «carcerato, siete venuto a trovarmi» (Mt 25, 36). Egli solidarizza con la vostra condizione e incoraggia tutti coloro che condividono i vostri problemi.

Anche la sua morte sulla Croce costituisce una suprema testimonianza di amore e di accoglienza. Crocifisso fra due condannati alla stessa pena, Egli assicura la salvezza al ladrone buono che si è pentito: «In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso» (Lc 23, 43). Atto di estrema misericordia, di estremo dono di sé, capace di infondere fiducia anche a chi si sente completamente perduto. Con questo gesto di perdono, il Signore parla all'umanità di tutti i tempi.

Il piano di salvezza riguarda tutti. Nessuno deve sentirsi escluso. Cristo conosce nell'intimo ogni persona, e con la sua giustizia supera ogni ingiustizia umana, con la sua misericordia sconfigge il male e il peccato. Lasciate dunque che il Signore dimori nei vostri cuori! Affidategli la vostra prova! Egli vi aiuterà a sopportarla. Nel riserbo e nel silenzio, potete partecipare all'Incontro che le famiglie vivono attualmente a Rio de Janeiro. In effetti, mediante la vostra preghiera, i vostri sacrifici e il vostro rinnovamento personale, contribuite al successo di questa grande Festa delle Famiglie e alla conversione dei vostri fratelli.

Desidero cogliere l'occasione per incoraggiare la Direzione e il personale di questo Complesso Penitenziario a promuovere nel migliore dei modi la convivenza umana, che dovrà essere sempre caratterizzata dal rispetto della dignità umana e del bene comune della società.

Permettetemi infine di esprimere il mio apprezzamento per la pastorale carceraria di Rio de Janeiro, auspicando che questo servizio dell'Arcidiocesi continui ad offrire conforto umano e orientamento religioso a chi attraversa momenti difficili nella propria vita.

Cari amici, lasciate che oggi vi dica: «Coraggio! Il Signore è con voi. Non

²³ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

disperate. Fate di questo tempo di dolore un tempo di riparazione e di purificazione personale. Riconciliatevi con Dio e con il vostro prossimo». Con l'aiuto delle vostre famiglie, dei vostri amici e della Chiesa, che soprattutto oggi vi sta accanto, auspico che possiate trovare un posto nella società, continuando a servirla come buoni cittadini e uomini responsabili per il bene comune.

Mediante l'intercessione di Maria nostra Madre, Consolatrice degli Afflitti, benedico di vero cuore voi e tutte le vostre famiglie.

Appendice n. 24**DISCORSO DEL SANTO PADRE ALL'UDIENZA AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI²⁴**

Città del Vaticano, 31 marzo 2000

Illustri Signori, gentili Signore!

1. Nell'accogliervi in occasione della celebrazione del vostro Giubileo, porgo a ciascuno di voi il mio cordiale benvenuto, esprimendo viva considerazione per l'alta funzione di cui siete investiti. Saluto, in particolare, il Presidente della vostra Associazione, il Dottor Mario Cicala, e lo ringrazio per le gentili parole che ha voluto rivolgermi a vostro nome.

Il Giubileo, celebrazione del bimillenario dell'ingresso di Cristo nella nostra storia, chiama in causa gli uomini del nostro tempo, interpellandone la responsabilità nell'adempimento dei compiti loro affidati. Poiché "tutte le attività umane..... devono venir purificate e rese perfette per mezzo della croce e della resurrezione di Cristo" (*Gaudium et Spes*, 37), all'ispirazione di quell'evento non possono sottrarsi i credenti non solo per quanto attiene la sfera privata del loro agire, ma anche per gli impegni che investono i loro rapporti pubblici.

2. Voi, per vocazione liberamente accettata, vi siete posti al servizio della giustizia, e per ciò stesso anche al servizio della pace. I latini amavano dire: "*opus iustitiae pax*". . Non ci può essere pace fra gli uomini senza giustizia. Quest'*opus iustitiae* su cui si fonda la pace si svolge entro un preciso quadro etico-giuridico, ed è un cantiere sempre aperto. Infatti, anche là dove i diritti fondamentali dell'uomo, quelli inalienabili che nessun ordinamento può conculcare, sono codificati nelle leggi, resta sempre la possibilità di una loro più compiuta formulazione giuridica e, soprattutto, di una migliore attuazione effettiva nel contesto concreto della vita associata. La storia mostra quanto sia faticoso il cammino della civiltà giuridica sia a causa di lentezze culturali sia soprattutto a causa di resistenze morali, connesse col peccato dell'uomo, da cui scaturiscono insidie atte a turbare le regole ed a rendere precaria la pace. Basti pensare a tutte quelle iniziative di singoli e di gruppi organizzati che, non paghi di trasgredire la legge attentando alla vita ed ai beni altrui, si adoperano anche per ottenere modifiche dell'ordinamento in funzione dei propri interessi, al di là dei principi etici e della considerazione del bene comune. Ne viene minata alla radice anche la sicura e pacifica convivenza.

Una civiltà giuridica, uno stato di diritto, una democrazia degna di questo nome si qualificano dunque non solo per un'efficace strutturazione degli ordinamenti, ma soprattutto per il loro ancoraggio alle ragioni del bene comune e dei principi morali universali scritti da Dio nel cuore dell'uomo.

3. E' in questo quadro che acquista grande significato anche la distinzione dei poteri tipica dello stato democratico moderno, nel quale il potere giudiziario è posto accanto ai poteri legislativo ed esecutivo, con una sua funzione autonoma

²⁴ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

ma, costituzionalmente protetta. Il rapporto equilibrato tra i tre poteri, operanti ciascuno secondo le proprie specifiche competenze e responsabilità, senza che l'uno mai prevarichi sull'altro, è garanzia di un corretto svolgimento della vita democratica (cfr Lettera ai Vescovi Italiani 10 gennaio 1994 n. 7).

Compito della Magistratura è di rendere giustizia, dando attuazione piena ai diritti e ai doveri riconosciuti e di offrire tutela agli interessi protetti dalla legge nel quadro dei valori etici fondamentali, che in Italia, come normalmente avviene negli Stati democratici del nostro tempo, sono iscritti nella Costituzione e costituiscono la base civile e morale della convivenza organizzata.

4. Come vi è ben noto, la missione del giudice si esplica nell'impegno di svelare, in rapporto al dettato della legge, la verità racchiusa nel caso concreto. In questa indagine il magistrato incontra

l'uomo, creatura di Dio, con la sua dignità di persona e con i suoi valori inalienabili, che nè lo Stato, nè le istituzioni, nè il magistrato stesso possono intaccare ed ancor meno annullare.

Le Costituzioni degli Stati moderni, definendo i rapporti che devono esistere tra il potere legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario, garantiscono a quest'ultimo la necessaria indipendenza nell'ambito della legge. Ma questa indipendenza è un valore a cui deve corrispondere, nel foro della coscienza, un vivo senso di rettitudine e, nell'ambito della ricerca della verità, una serena obiettività di giudizio. Mai l'indipendenza della Magistratura potrà esercitarsi disattendendo valori radicati nella natura dell'essere umano, la cui inalienabile dignità e il cui trascendente destino devono essere sempre rispettati.

In particolare, il rispetto dei diritti della persona esclude il ricorso ad una detenzione motivata soltanto dal tentativo di ottenere notizie significative per il processo. La giustizia, inoltre, deve sforzarsi di assicurare la celerità dei processi: una loro eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce per tradursi in una vera e propria ingiustizia.

E' poi di grande importanza un rapporto del magistrato con i mass media ispirato a doveroso riserbo, così da evitare ogni rischio di ledere il diritto di riservatezza degli indagati, assicurando al tempo stesso in modo efficace il rispetto del principio di presunzione d'innocenza.

5. La ricerca della verità dei fatti e delle prove e la corretta applicazione delle leggi sono due importantissime esigenze della funzione del giudice e richiedono una totale libertà da pregiudizi e un costante impegno di studio e di approfondimento. La recente istituzione del giudice monocratico, poi, accresce la responsabilità di ogni singolo magistrato e lo stimola ed una sempre maggiore alacrità nel suo lavoro.

Non va, inoltre, trascurato un problema che si va delineando per il fatto che l'attività legislativa fatica talora a seguire i ritmi dello sviluppo tecnico-scientifico e dei suoi conseguenti riflessi sociali, sicché l'interpretazione giurisprudenziale della legge va assumendo sempre più il valore di fonte di diritto. Giustamente da più parti si reagisce all'idea di una supplenza della Magistratura nei confronti delle omissioni del potere legislativo, soprattutto quando in causa sono la vita e la morte dell'uomo, le biotecnologie, i problemi riguardanti la pubblica moralità, i temi essenziali della libertà, la quale non può mai degenerare nell'individualismo noncurante del bene comune.

6. Vorrei, infine, sottolineare che in gioco è sempre il rapporto fra verità e umanità. La verità che il giudice è chiamato ad appurare ha a che fare non con

puri accadimenti e fredde norme, ma con l'uomo concreto, segnato forse da incoerenze e debolezze, ma dotato sempre della dignità insopprimibile derivante dall'essere immagine di Dio. Anche la sanzione penale nella sua natura e nella sua applicazione deve essere tale da garantire la tanto giustamente invocata sicurezza sociale, senza peraltro colpire la dignità dell'uomo, amato da Dio e chiamato a redimersi se colpevole. La pena non deve spezzare la speranza della redenzione.

Illustri Signori, gentili Signore! Mentre rinnovo l'espressione della mia stima per il vostro lavoro tanto prezioso per il bene comune, affido la vostra attività alla costante protezione di Dio. Su voi, che lungo il cammino oggi particolarmente rischioso della giustizia avete visto cadere non pochi vostri eminenti colleghi, come il vostro Presidente ha opportunamente ricordato, vegli dal cielo la Vergine Maria, luminoso "Specchio di Giustizia".

Con questo auspicio, vi imparto volentieri, quale segno di stima e di affetto, una speciale Benedizione. estensibile a tutti i vostri cari.

Appendice n. 25**MESSAGGIO DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II PER IL GIUBILEO NELLE CARCERI ²⁵**

Dal Vaticano, 24 Giugno 2000.

1. Nel contesto di questo Anno Santo del 2000, non poteva mancare la *Giornata del Giubileo nelle carceri*. Le porte degli Istituti di detenzione non possono infatti escludere dai benefici di questo evento coloro che si trovano a dover trascorrere parte della vita al loro interno.

Pensando a questi fratelli e sorelle, la mia prima parola è l'augurio che il Risorto, il quale entrò a porte chiuse nel Cenacolo, possa entrare in tutte le carceri del mondo e trovare accoglienza nei cuori, apportando a tutti pace e serenità.

Com'è noto, nel presente Giubileo la Chiesa celebra in modo speciale *il mistero dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo*. Sono, infatti, trascorsi due millenni da quando il Figlio di Dio si fece uomo e venne ad abitare in mezzo a noi. Oggi, come allora, la salvezza portata da Cristo ci viene nuovamente offerta, perché produca abbondanti frutti di bene secondo il disegno di Dio, che vuole salvare tutti i suoi figli, specialmente coloro che, essendosi allontanati da Lui, sono in cerca della strada del ritorno. Il Buon Pastore esce continuamente sulle tracce delle pecorelle smarrite e, quando le incontra, se le prende sulle spalle e le riporta all'ovile. *Cristo cerca l'incontro con ogni essere umano*, in qualsiasi situazione si trovi!

2. Obiettivo dell'incontro di Gesù con l'uomo è la sua salvezza. Una salvezza, peraltro, che *viene proposta, non imposta*. Cristo attende dall'uomo una fiduciosa accettazione, che ne apra la mente a decisioni generose, atte a rimediare il male fatto e a promuovere il bene. Si tratta di un cammino a volte lungo, ma certamente stimolante, perché non compiuto da soli, ma con la compagnia ed il sostegno dello stesso Cristo. Gesù è un compagno di viaggio paziente, che sa rispettare i tempi e i ritmi del cuore umano, anche se non si stanca di incoraggiare ciascuno nel cammino verso la meta della salvezza.

La stessa esperienza giubilare è strettamente collegata alla vicenda umana del trascorrere del tempo, a cui essa *vuol dare un senso*: da un lato, il Giubileo intende aiutarci a vivere il ricordo del passato facendo tesoro di tutte le esperienze vissute; dall'altro, ci apre al futuro nel quale l'impegno dell'uomo e la grazia di Dio debbono tessere insieme ciò che resta da vivere.

Chi si trova in carcere, pensa con rimpianto o con rimorso ai giorni in cui era libero, e subisce con pesantezza un tempo presente che non sembra passare mai. All'umana esigenza di raggiungere un equilibrio interiore anche in questa situazione difficile può recare un aiuto determinante *una forte esperienza di fede*. Qui sta uno dei motivi del valore del Giubileo nelle carceri: l'esperienza giubilare vissuta tra le sbarre può condurre a insperati orizzonti umani e spirituali.

3. Il Giubileo ci ricorda che *il tempo è di Dio*. Non sfugge a questa signoria

²⁵ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

di Dio anche il tempo della detenzione. I pubblici poteri che, in adempimento di una disposizione di legge, privano della libertà personale un essere umano ponendo quasi tra parentesi un periodo più o meno lungo della sua esistenza, devono sapere di *non essere signori del tempo del detenuto*. Allo stesso modo, chi si trova nella detenzione non deve vivere come se il tempo del carcere gli fosse irrimediabilmente sottratto: *anche il tempo trascorso in carcere è tempo di Dio* e come tale va vissuto; è tempo che va offerto a Dio come occasione di verità, di umiltà, di espiatione ed anche di fede. Il Giubileo è un modo per ricordarci che non solo il tempo è di Dio, ma che i momenti in cui sappiamo ricapitolare tutto in Cristo diventano per noi « un anno di grazia del Signore ».

Durante il periodo del Giubileo, ciascuno è chiamato a registrare il tempo del proprio cuore, unico e irripetibile, sul tempo del cuore misericordioso di Dio, sempre pronto ad accompagnare ciascuno, al suo passo, verso la salvezza. Anche se la condizione carceraria, a volte, rischia di personalizzare l'individuo, privandolo di tante possibilità di esprimere pubblicamente se stesso, egli deve ricordare che non è così davanti a Dio: il Giubileo è il tempo della persona, in cui ciascuno è se stesso davanti a Dio, a immagine e somiglianza di Lui. E ciascuno è chiamato ad accelerare il suo passo verso la salvezza ed a progredire nella graduale scoperta della verità su se stesso.

4. Il Giubileo non vuole lasciare le cose come stanno. L'anno giubilare del Vecchio Testamento doveva « restituire l'uguaglianza tra tutti i figli d'Israele, schiudendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la libertà personale » (Lett. ap. *Tertio millennio adveniente*, 13). La prospettiva che il Giubileo apre davanti a ciascuno è, quindi, *un'occasione da non perdere*. Occorre sfruttare dell'Anno Santo per provvedere a sanare eventuali ingiustizie, per lenire qualche eccesso, per recuperare ciò che altrimenti andrebbe perduto. E se questo vale per ogni esperienza umana, che è sotto il segno della perfettibilità, a maggior ragione si applica all'esperienza detentiva dove le situazioni che si creano rivestono sempre particolare delicatezza.

Ma il Giubileo non ci stimola solamente a predisporre misure di riparazione delle situazioni di ingiustizia. Il suo significato è anche positivo. Come la misericordia di Dio, sempre nuova nelle sue forme, apre nuove possibilità di crescita nel bene, così celebrare il Giubileo significa *adoperarsi per creare occasioni nuove di riscatto* per ogni situazione personale e sociale, anche se apparentemente pregiudicata. Tutto ciò è ancora più evidente per la realtà carceraria: astenersi da azioni promozionali nei confronti del detenuto significherebbe ridurre la misura detentiva a mera ritorsione sociale, rendendola soltanto odiosa.

5. Se l'occasione del Grande Giubileo è un'opportunità di riflessione offerta ai detenuti circa la loro condizione, altrettanto può dirsi per *l'intera società civile*, che si confronta quotidianamente con la delinquenza, per le autorità preposte a conservare l'ordine pubblico e a favorire il bene comune, per i *giuristi* chiamati a riflettere sul senso della pena e ad aprire nuove frontiere per la collettività.

Il tema è stato affrontato più volte nel corso della storia e non pochi progressi sono stati realizzati nella linea dell'adeguamento del sistema penale sia alla dignità della persona umana sia all'effettiva garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico. Ma i disagi e le fatiche vissute nel complesso mondo della giustizia e, ancor più, la sofferenza che proviene dalle carceri testimoniano che

ancora molto resta da fare. Siamo ancora lontani dal momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa di avere fatto tutto il possibile per prevenire la delinquenza e per reprimerla efficacemente così che non continui a nuocere e, nello stesso tempo, per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società. Se tutti coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti nel problema volessero approfittare dell'occasione offerta dal Giubileo per sviluppare questa riflessione, forse l'umanità intera potrebbe fare un grande passo in avanti verso una vita sociale più serena e pacifica.

La punizione detentiva è antica quanto la storia dell'uomo. In molti Paesi le carceri sono assai affollate. Ve ne sono alcune fornite di qualche comodità, ma in altre le condizioni di vita sono assai precarie, per non dire indegne dell'essere umano. I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari casi, i problemi che crea sembrano maggiori di quelli che tenta di risolvere. Ciò *impone un ripensamento* in vista di una qualche revisione: anche da questo punto di vista il Giubileo è un'occasione da non perdere.

Secondo il disegno di Dio, ciascuno deve assumersi il proprio ruolo nel collaborare all'edificazione di una società migliore. Ciò evidentemente comporta uno sforzo grande anche per quanto concerne la prevenzione del reato. Quando nonostante tutto questo viene commesso, la collaborazione al bene comune si traduce per ciascuno, entro i limiti della sua competenza, nell'impegno di contribuire alla predisposizione di cammini di redenzione e di crescita personale e comunitaria improntati alla responsabilità. Tutto questo non deve essere considerato un'utopia. Coloro che possono, devono sforzarsi di dare forma giuridica a queste finalità.

6. In questa linea è, pertanto, auspicabile un mutamento di mentalità, grazie al quale sia possibile provvedere ad un conveniente adeguamento delle istituzioni giuridiche. Ciò suppone, com'è ovvio, un forte consenso sociale e speciali capacità tecniche. Un forte appello in questo senso giunge dalle innumerevoli carceri disseminate nel mondo, dove sono segregati milioni di nostri fratelli e sorelle. Essi reclamano soprattutto un adeguamento delle strutture carcerarie ed a volte anche una revisione della legislazione penale. Dovrebbero essere finalmente cancellate dalla legislazione degli Stati le norme contrarie alla dignità e ai fondamentali diritti dell'uomo, come pure le leggi che ostacolano l'esercizio della libertà religiosa per i detenuti. Saranno pure da rivedere i regolamenti carcerari che non prestano sufficiente attenzione ai malati gravi ed a quelli terminali; ugualmente si devono potenziare le istituzioni preposte alla tutela legale dei più poveri.

Ma anche nei casi in cui la legislazione è soddisfacente, molte sofferenze derivano ai detenuti da altri fattori concreti. Penso, in particolare, alle condizioni precarie dei luoghi di detenzione in cui i carcerati sono costretti a vivere, come pure alle vessazioni inflitte talvolta ai detenuti per discriminazioni dovute a motivi etnici, sociali, economici, sessuali, politici e religiosi. Talvolta il carcere diventa un luogo di violenza assimilabile a quegli ambienti dai quali i detenuti non di rado provengono. Ciò vanifica, com'è evidente, ogni intento educativo delle misure detentive.

Altre difficoltà sono incontrate dai reclusi per poter mantenere regolari contatti con la famiglia e con i propri cari, e gravi carenze spesso si riscontrano nelle strutture che dovrebbero agevolare chi esce dal carcere, accompagnandolo

nel suo nuovo inserimento sociale.

Appello ai Governanti

7. Il Grande Giubileo dell'Anno 2000 si inserisce nella tradizione degli Anni Giubilari che lo hanno preceduto. Ogni volta, la celebrazione dell'Anno Santo è stata, per la Chiesa e per il mondo, un'occasione per fare qualche cosa a favore della giustizia, alla luce del Vangelo. Questi appuntamenti sono così diventati uno stimolo per la comunità a rivedere la giustizia umana sul metro della giustizia di Dio. Soltanto una serena valutazione del funzionamento delle istituzioni penali, una sincera ricognizione dei fini che la società ha di mira per fronteggiare la criminalità, una ponderazione seria dei mezzi usati per questi scopi, hanno condotto, e potranno ancora condurre, a individuare le correzioni che si rendono necessarie. Non si tratta di applicare quasi automaticamente o in modo meramente decorativo provvedimenti di clemenza che restino soltanto formali, così che poi, a Giubileo concluso, tutto torni ad essere come prima. Si tratta, invece, di varare iniziative che possano costituire una valida premessa per un autentico rinnovamento sia della mentalità che delle istituzioni.

In questo senso quegli Stati e quei Governi che abbiano in corso o intendano intraprendere revisioni del loro sistema carcerario, per adeguarlo maggiormente alle esigenze della persona umana, meritano di essere incoraggiati a continuare in un'opera tanto importante, prevedendo anche un maggior ricorso alle pene non detentive.

Per rendere più umana la vita nel carcere, è quanto mai importante prevedere concrete iniziative che consentano ai detenuti di svolgere, per quanto possibile, attività lavorative capaci di sottrarli all'immiserimento dell'ozio. Si potrà così introdurli in itinerari formativi che ne agevolino il reinserimento nel mondo del lavoro, al termine della pena. Da non trascurare è, inoltre, quell'accompagnamento psicologico che può servire a risolvere nodi problematici della personalità. Il carcere non deve essere un luogo di diseducazione, di ozio e forse di vizio, ma di redenzione.

A tale scopo, gioverà sicuramente la possibilità offerta ai detenuti di approfondire il loro rapporto con Dio, come pure il loro coinvolgimento in progetti di solidarietà e di carità. Ciò contribuirà ad accelerarne il recupero sociale, riportando al tempo stesso l'ambiente carcerario a condizioni di maggiore vivibilità.

Nel contesto di queste proposte aperte sul futuro, continuando una tradizione instaurata dai miei Predecessori in occasione degli Anni Giubilari, mi rivolgo con fiducia ai Responsabili degli Stati per invocare un *segno di clemenza* a vantaggio di tutti i detenuti: una riduzione, pur modesta, della pena costituirebbe per i detenuti un chiaro segno di sensibilità verso la loro condizione, che non mancherebbe di suscitare echi favorevoli nei loro animi, incoraggiandoli nell'impegno del pentimento per il male fatto e sollecitandone il personale ravvedimento.

L'accoglimento di questa proposta da parte delle Autorità responsabili, mentre inviterebbe i detenuti a guardare al futuro con nuova speranza, costituirebbe anche un segno eloquente del progressivo affermarsi nel mondo, che si apre al terzo Millennio cristiano, di una giustizia più vera, perché aperta alla forza liberatrice dell'amore.

Invoco le benedizioni del Signore su quanti hanno la responsabilità di amministrare la giustizia nella società, come anche su coloro che sono incorsi nei

rigori della legge. Voglia Iddio essere largo con ciascuno dei suoi lumi e colmare tutti dei suoi celesti favori. Ai detenuti ed alle detenute di ogni parte del mondo assicuro la mia spirituale vicinanza, tutti stringendo a me in un ideale abbraccio quali fratelli e sorelle in umanità.

Appendice n. 26**L'OMELIA DEL PAPA PER LA SANTA MESSA AL CARCERE
"REGINA COELI" DI ROMA²⁶**

Roma, 9 luglio 2000

L'ATTO PENITENZIALE:

"Carissimi fratelli e sorelle, le parole del Signore "Ero carcerato e siete venuti a visitarmi", costituiscono il motivo di questa mia visita in mezzo a voi, nella ricorrenza del Giubileo nelle carceri che oggi si celebra a Roma e in tutto il mondo.

Vengo a voi, fratelli e sorelle, per affermare la vostra dignità umana e per dirvi che Dio Padre che sta nei cieli ama ciascuno di voi.

Vengo in mezzo a voi in questo carcere romano che porta il nome di Maria, Regina del cielo, segno di consolazione e di speranza; ma idealmente voglio recarmi in tutti i luoghi del mondo dove uomini e donne, soffrono la detenzione e la prigionia; e chiedo alle autorità competenti, in nome di Cristo che è venuto a proclamare la liberazione ai prigionieri, un segno di clemenza, in occasione del Giubileo, a vantaggio di tutti i detenuti.

All'inizio di questa celebrazione eucaristica, imploriamo insieme la misericordia del Padre che supera ogni giustizia umana e riconosciamoci tutti bisognosi di perdono e di salvezza"

L' OMELIA:

1. "Ero ... carcerato ..." (Mt 25, 35-36): queste parole di Cristo sono risuonate oggi per noi nel brano evangelico poc'anzi proclamato. Esse richiamano dinanzi agli occhi della nostra mente l'immagine di Cristo effettivamente carcerato. Ci pare di rivederlo la sera del Giovedì Santo nel Getsemani: Lui, l'innocenza personificata, attorniato come un malfattore dagli sgherri del Sinedrio, catturato e condotto davanti al tribunale di Anna e di Caifa. Seguono le lunghe ore della notte in attesa del giudizio davanti al tribunale romano di Pilato. Il giudizio ha luogo la mattina del Venerdì Santo nel pretorio: Gesù è in piedi davanti al Procuratore romano, che lo interroga. Sul suo capo pende la richiesta della condanna a morte mediante il supplizio della croce. Lo vediamo poi legato ad un palo per la flagellazione. Successivamente è coronato di spine ... Ecce homo - "Ecco l'uomo". Pilato pronunciò quelle parole, contando forse su una reazione di umanità da parte dei presenti. La risposta fu: "Crocifiggilo, crocifiggilo!" (Le 23, 21). E quando finalmente tolsero i lacci dalle sue mani, fu per inchiodarle alla croce.

2. Carissimi Fratelli e Sorelle, dinanzi a noi qui riuniti si presenta Gesù Cristo - il detenuto. "Ero ... carcerato e siete venuti a trovarmi" (Mt 25, 35-36). Egli chiede di essere incontrato in voi, come in tante altre persone toccate dalle

²⁶ In *La pastorale del penitenziario*, Periodico dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, Anno IV, n. 4 - Luglio-agosto 2000 - Roma.

varie forme della sofferenza umana: "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25, 40). Queste parole contengono, si può dire, il 'programma' del Giubileo nelle Carceri, che oggi celebriamo. Esse ci invitano a viverlo come impegno per la dignità di tutti, quella dignità che scaturisce dall'amore di Dio per ogni persona umana.

Ringrazio quanti hanno voluto partecipare a questo evento giubilare. Rivolgo un deferente saluto alle Autorità intervenute: il Signor Ministro della Giustizia, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Direttore di questa Casa Circondariale, il Comandante del Reparto di Polizia, unitamente agli Agenti che con lui collaborano.

Saluto soprattutto ciascuno di voi, detenuti, con affetto fraterno. Mi presento a voi come testimone dell'amore di Dio. Vengo a dirvi che Dio vi ama, e desidera che percorriate un cammino di riabilitazione e di perdono, di verità e di giustizia. Vorrei potermi mettere in ascolto della vicenda personale di ciascuno. Ciò che non posso fare io, lo possono i vostri Cappellani, che sono accanto a voi a nome di Cristo. A loro va il mio saluto cordiale e il mio incoraggiamento. Il mio pensiero si estende pure a tutti coloro che svolgono questo compito così impegnativo in tutte le carceri d'Italia e del mondo. Sento, inoltre, di dover di esprimere il mio apprezzamento ai Volontari, che collaborano con i Cappellani nell'esservi vicini con opportune iniziative. Anche con il loro aiuto, il carcere può acquistare un tratto di umanità ed arricchirsi di una dimensione spirituale, che è importantissima per la vostra vita. Proposta alla libera accettazione di ciascuno, questa dimensione va considerata un elemento qualificante per un progetto di pena detentiva più conforme alla dignità umana.

3. Proprio su tale progetto fa luce il brano della prima Lettura, in cui il profeta Isaia delinea il profilo del futuro Messia con alcuni significativi tratti: "Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con fermezza; non verrà meno e non si abatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra" (Is 42,1-4). Al centro di questo Giubileo c'è Cristo, il detenuto; al tempo stesso, c'è Cristo il legislatore. Egli è colui che stabilisce la Legge, la proclama e la consolida. Tuttavia non lo fa con prepotenza, ma con mitezza. Cura ciò che è malato, rafforza ciò che è spezzato. Là dove arde ancora una tenue fiammella di bontà, egli la ravviva con il soffio del suo amore. Proclama con forza la giustizia, ma cura le ferite con il balsamo della misericordia.

Nel testo di Isaia un'altra serie di immagini apre la prospettiva della vita, della gioia, della libertà: il Messia futuro verrà ad aprire gli occhi ai ciechi, a far uscire dal carcere i prigionieri (cfr Is 42,7). Immagino che soprattutto quest'ultima parola del profeta, cari Fratelli e Sorelle, trovi nei vostri cuori un'eco immediata, carica di speranza. Ognuno di voi, infatti, vive guardando al giorno in cui, espiata la pena, potrà riacquistare la libertà. E quale prospettiva è più gioiosa, quale traguardo più desiderabile? Consapevole di ciò, nel messaggio che ho inviato al mondo intero per questa giornata giubilare, sulle orme dei miei Predecessori, ho invocato per voi un segno di clemenza, attraverso una 'riduzione della pena'. L'ho chiesto nella profonda convinzione che una tale scelta costituisca un segno di sensibilità verso la vostra condizione, capace di incoraggiare l'impegno del pentimento e di sollecitare il personale ravvedimento (cfr n. 7).

4. E' doveroso, infatti, accogliere il messaggio della Parola di Dio nel suo significato integrale. Il 'carcere' da cui il Signore viene a liberarci è, in primo luo-

go, quello in cui si trova incatenato lo spirito. Prigione dello spirito è il peccato. Come non ricordare, in proposito, quella profonda parola di Gesù: "In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato" (Gv 8,32)? E' questa la schiavitù da cui Egli è venuto in primo luogo a liberarci. Ha detto infatti: "Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi" (Gv 8,31).

Le parole di liberazione del profeta Isaia vanno dunque comprese alla luce dell'intera storia della salvezza, che ha il suo culmine in Cristo, il Redentore che ha preso su di sé il peccato del mondo (cfr Gv 1,29). Dio ha a cuore la liberazione integrale dell'uomo. Una liberazione che non riguarda soltanto le condizioni fisiche ed esteriori, ma è innanzitutto liberazione del cuore.

5. La speranza di questa liberazione - ci ha ricordato l'apostolo Paolo nella seconda Lettura - attraversa l'intera creazione: "Tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto" (Rm 8,22). Il nostro peccato ha turbato il disegno di Dio, e non solo la vita umana, ma il creato stesso ne risente. Questa dimensione cosmica degli effetti del peccato si tocca quasi con mano nei disastri ecologici. Non meno preoccupanti sono i danni provocati dal peccato nella psiche umana, nella biologia stessa dell'uomo. Il peccato è devastante. Esso toglie pace al cuore e produce sofferenze a catena nei rapporti umani. Immagino quante volte, riandando alle vostre storie personali o ascoltando quelle dei vostri compagni di cella, vi capita di constatare questa verità.

E' da questa schiavitù che lo Spirito di Dio viene a liberarci. Egli, che è il Dono per eccellenza ottenutoci da Cristo, "viene in aiuto della nostra debolezza ... intercedendo con insistenza per noi con gemiti inesprimibili" (Rm 8,26). Se seguiamo le sue ispirazioni, egli produce la nostra salvezza integrale, "l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo" (Rm 8,23).

6. Occorre dunque che sia Lui, lo Spirito di Gesù Cristo, ad operare nei vostri cuori, cari Fratelli e Sorelle detenuti. Occorre che lo Spirito Santo pervada questo carcere in cui ci incontriamo e tutte le prigioni del mondo. Cristo, il Figlio di Dio, si fece detenuto, lasciò che gli legassero le mani e poi le inchiodassero alla croce proprio perché il suo Spirito potesse raggiungere il cuore di ogni uomo. Anche dove gli uomini sono chiusi con i catenacci delle carceri, secondo la logica di una pur necessaria giustizia umana, bisogna che soffi lo Spirito di Cristo Redentore del mondo. La pena infatti non può ridursi ad una semplice dinamica retributiva, tanto meno può configurarsi come una ritorsione sociale o una sorta di vendetta istituzionale. La pena, la prigione hanno senso se, mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano il crimine, servono al rinnovamento dell'uomo, offrendo a chi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita, per reinserirsi a pieno titolo nella società.

Lasciate, dunque, che io vi chieda di tendere con tutte le vostre forze ad una vita nuova, nell'incontro con Cristo. Di questo vostro cammino non potrà che gioire l'intera società. Le stesse persone a cui avete causato dolore sentiranno forse di aver avuto giustizia più guardando al vostro cambiamento inferiore che al semplice scotto penale da voi pagato.

Auguro a ciascuno di voi di fare esperienza dell'amore liberante di Dio. Scenda tra voi e tra i detenuti di tutto il mondo lo Spirito di Gesù Cristo, che fa nuove tutte le cose (cfr Ap 21, 5), e infonda nei vostri cuori fiducia e speranza.

Vi accompagni lo sguardo di Maria 'Regina Coeli', la Regina del Gelo, alla cui tenerezza materna affido voi e le vostre famiglie."

Appendice n. 27**GIUBILEO NELLE CARCERI ²⁷**

Città del Vaticano, ANGELUS Domenica 9 luglio 2000

Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Ho avuto questa mattina la gioia di incontrare, per la celebrazione del Giubileo, i detenuti del Carcere “Regina Caeli”. E’ stato un toccante momento di preghiera e di umanità. Ho cercato di intuire, leggendole nei loro occhi, le sofferenze, le ansie, le speranze di ciascuno. In essi sapevo di incontrare Cristo, che nel Vangelo si è identificato con loro fino a dire: “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25, 36). Proprio pensando alla loro dura condizione, nel Messaggio per il Giubileo nelle Carceri ho chiesto che, in occasione dell’Anno Santo, venisse offerto loro un *segno di clemenza*. Soprattutto ho invitato i legislatori di tutto il mondo a ripensare il sistema carcerario e lo stesso sistema penale, mirando a renderli più rispettosi della dignità umana, nella linea di una giustizia redentrice del colpevole e non soltanto riparatrice del disordine introdotto dal crimine. Occorre infatti che quanti hanno sbagliato siano aiutati a compiere un cammino di riscatto morale e di crescita personale e comunitaria, in vista di un valido reinserimento nella società.

2. Oggi, a Baltimora, si riunisce in sessione plenaria la Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse per approfondire, alle soglie del terzo millennio, alcune tematiche sul futuro dei nostri reciproci rapporti. Invito tutti a pregare il Signore perché infonda nei cuori i doni del suo Spirito, affinché quest’incontro possa favorire una sempre più grande intesa fra i Cattolici e gli Ortodossi e contribuire così ad un ulteriore avanzamento verso la desiderata meta della piena comunione ecclesiale.

3. Un accenno ritengo, poi, doveroso fare alle ben note manifestazioni che a Roma si sono svolte nei giorni scorsi. A nome della Chiesa di Roma non posso non esprimere amarezza per l’affronto recato al Grande Giubileo dell’Anno Duemila e per l’offesa ai valori cristiani di una Città che è tanto cara al cuore dei cattolici di tutto il mondo. La Chiesa non può tacere la verità, perché verrebbe meno alla fedeltà verso Dio Creatore e non aiuterebbe a discernere ciò che è bene da ciò che è male. Vorrei, a tale riguardo, limitarmi a leggere quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale, dopo avere rilevato che gli atti di omosessualità sono contrari alla legge naturale, così si esprime: “Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le diffi-

²⁷ In *La pastorale del penitenziario*, Periodico dell’Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, Anno IV, n. 4- Luglio-agosto 2000 - Roma.

coltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione”

La Madre celeste ci assista con la sua protezione.

GIOANNES PAULUS II

Appendice n. 28**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI FUNZIONARI
DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA E AGLI AGENTI DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA FEMMINILE ²⁸**

Castel Gandolfo Lunedì, 27 settembre 2004

Illustri Signori, gentili Signore!

1. Sono molto lieto di accogliervi e di rivolgervi il mio cordiale benvenuto. Saluto il Dottor Giovanni Tinebra, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ringrazio per le sue cortesi parole, i Funzionari presenti e il caro Mons. Giorgio Caniato, Ispettore Generale dei Cappellani. Il mio saluto si estende, in particolare, a voi, *Agenti in prova di Polizia Penitenziaria Femminile*. Questo incontro è destinato specialmente a voi, che avete da poco concluso l'anno di formazione.

2. Ho appreso con piacere che durante il corso avete dimostrato un impegno encomiabile raggiungendo risultati incoraggianti. Mi congratulo con voi e colgo l'occasione per offrirvi un suggerimento: *abbiate sempre cura della vostra vita spirituale*. Infatti, la vostra funzione richiede una solida maturità umana, che vi permetta di coniugare la fermezza con l'attenzione alle persone. A tale scopo, giova certamente *il vostro essere donne*, con quelle qualità propriamente femminili che incidono positivamente sul rapporto interumano. Soprattutto però vi sarà necessaria *la forza interiore che viene dalla preghiera*, cioè dall'intima unione con Dio in ogni situazione della vita, anche nelle occupazioni quotidiane.

3. Per una felice coincidenza, ricorre oggi, 27 settembre, la *memoria liturgica di san Vincenzo de' Paoli*, grande santo della carità. Egli soffrì personalmente le durezze del carcere, e insegnò alle "Dame", poi Figlie della Carità, una speciale attenzione per quella categoria di poveri che sono i "forzati". Chiedeva di avere con loro comprensione e di esigere per essi un trattamento umano. San Vincenzo era animato dall'amore di Cristo, che nel Vangelo si identifica anche con il carcerato (cfr Mt 25,36.40.43.45). *Il valore primario della persona umana* dev'essere alla base di ogni etica civile e professionale e della relativa formazione. Pertanto, sono lieto di porre voi e il vostro lavoro sotto la protezione di san Vincenzo de' Paoli.

Illustri Signori, auspicando di cuore che la volontà di autentica promozione della giustizia si attui con successo in ogni settore dell'Amministrazione Penitenziaria italiana, vi ringrazio per la cortese visita e imparto volentieri a tutti voi e ai vostri cari la Benedizione Apostolica.

²⁸ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

Appendice n. 29**DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI PARTECIPANTI ALLA
CONFERENZA INTERNAZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI
PENITENZIARIE D'EUROPA ²⁹**

Città del Vaticano, 26 novembre 2004

Illustri Signori e gentili Signore!

1. E' con vero piacere che accolgo quest'oggi voi, che partecipate a Roma alla Conferenza dei Responsabili delle Amministrazioni Penitenziarie dei 45 Stati aderenti al Consiglio d'Europa. Grazie per la vostra gradita visita, che mi offre l'occasione di meglio conoscere la vostra attività e i vostri progetti. Voi state affrontando tematiche quanto mai attuali, che concernono la gestione dei detenuti e delle strutture carcerarie d'Europa.

Vi saluto tutti con deferenza. Saluto in modo speciale il Direttore Generale degli Affari Legali al Consiglio d'Europa e il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Italiana, ai quali esprimo viva gratitudine per le parole gentilmente rivoltemi a nome dei presenti.

2. Voi state riflettendo su come rendere sempre più rispondenti alle esigenze dei carcerati le norme penitenziarie d'Europa. Al riguardo, non v'è dubbio che al carcerato vada sempre riconosciuta la dignità di persona, quale soggetto di diritti e di doveri. In ogni Nazione civile deve essere preoccupazione condivisa la tutela dei diritti inalienabili di ogni essere umano. Con l'impegno di tutti si dovranno, pertanto, correggere eventuali leggi e norme che li ostacolassero, specialmente quando si trattasse del diritto alla vita e alla salute, del diritto alla cultura, al lavoro, all'esercizio della libertà di pensiero e alla professione della propria fede.

Il rispetto della dignità umana è un valore della cultura europea, che affonda le sue radici nel cristianesimo; un valore umano universale e, come tale, suscettibile del più largo consenso. Ogni Stato deve preoccuparsi che in tutte le carceri sia garantita la piena attenzione ai diritti fondamentali dell'uomo.

3. Misure semplicemente repressive o punitive, alle quali normalmente oggi si fa ricorso, risultano inadeguate al raggiungimento di obiettivi di autentico recupero dei detenuti. E' necessario, pertanto, ripensare, come voi state facendo, la situazione carceraria nei suoi stessi fondamenti e nelle sue finalità.

Se scopo delle strutture carcerarie non è solo la custodia, ma anche il recupero dei detenuti, occorre abolire quei trattamenti fisici e morali che risultano lesivi della dignità umana ed impegnarsi a meglio qualificare professionalmente il ruolo di chi opera all'interno degli istituti di pena.

4. In questa luce, va incoraggiata la ricerca di pene alternative al carcere, sostenendo le iniziative di autentica risocializzazione dei detenuti con programmi di formazione umana, professionale, spirituale.

In questo contesto è di riconosciuta utilità il ruolo dei ministri di culto. Essi sono chiamati a svolgere un compito delicato e per alcuni versi insostituibile, che non si riduce ai soli atti di culto, ma si estende spesso a quelle istanze sociali

²⁹ Archivio dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

dei detenuti che la struttura carceraria non sempre è in grado di soddisfare.

Come poi non prendere atto con piacere che vanno moltiplicandosi le istituzioni e le associazioni di volontariato dedite all'assistenza dei detenuti e al loro reinserimento nella società?

5. Legittima preoccupazione, da alcuni ribadita, è che il rispetto della dignità umana dei detenuti non vada a scapito della tutela della società. Per questo si insiste sulla necessità di difendere i cittadini, anche con quelle forme di deterrenza che sono rappresentate dall'esemplarità delle pene. Ma la doverosa applicazione della giustizia per difendere i cittadini e l'ordine pubblico non contrasta con la debita attenzione ai diritti dei carcerati e al recupero delle loro persone; al contrario, si tratta di due aspetti che si integrano. Prevenzione e repressione, detenzione e risocializzazione sono interventi tra loro complementari.

Illustri Signori e gentili Signore! Iddio sostenga i vostri sforzi per rendere il carcere un luogo di umanità, di redenzione e di speranza. Io assicuro la mia preghiera e invoco la benedizione di Dio su voi qui presenti e su quanti prestano il loro servizio nei penitenziari europei, con un pensiero particolarmente affettuoso per tutti i detenuti.

Appendice n. 30**OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI AI MINORI
DI CASAL DEL MARMO DI ROMA³⁰**

Roma, Casal del Marmo 18 marzo 2007

Cari fratelli sorelle, cari ragazzi e ragazze!

Sono venuto volentieri a farvi visita, e il momento più importante del nostro incontro è la Santa Messa, nella quale si rinnova il dono dell'amore di Dio: amore che ci consola e dà pace, specialmente nei momenti difficili della vita. In questo clima di preghiera vorrei rivolgere il mio saluto a ciascuno di voi: al Ministro della Giustizia, Onorevole Clemente Mastella, al quale esprimo uno speciale riconoscimento, al Capo Dipartimento Giustizia Minorile, Signora Melita Cavallo, alle altre Autorità intervenute, ai responsabili, agli operatori, agli educatori e al personale di questa struttura penale minorile, ai volontari, ai familiari e a tutti i presenti. Saluto il Cardinale Vicario e il Vescovo Ausiliare, Mons. Benedetto Tùzia. Saluto in modo speciale Mons. Giorgio Caniato, Ispettore Generale dei Cappellani degli Istituti di Prevenzione e Pena, e il vostro Cappellano, che ringrazio per essersi fatti interpreti dei vostri sentimenti all'inizio della Santa Messa.

Nella Celebrazione eucaristica è Cristo stesso che si fa presente in mezzo a noi; anzi di più: Egli viene ad illuminarci con il suo insegnamento - nella Liturgia della Parola - e a nutrirci con il suo Corpo ed il suo Sangue - nella Liturgia Eucaristica e nella Comunione. Egli viene così ad insegnarci ad amare, viene a renderci capaci di amare e così capaci di vivere. Ma, direte forse, quanto è difficile amare sul serio, vivere bene! Qual è il segreto dell'amore, il segreto della vita? Ritorniamo al Vangelo. In questo Vangelo appaiono tre persone: il padre e i due figli - Ma dietro alle persone appaiono due progetti di vita abbastanza diversi. Ambedue i figli vivono in pace, sono agricoltori assai benestanti, hanno quindi di che vivere, vendono bene i loro prodotti, la vita sembra essere buona.

E tuttavia il figlio più giovane trova man mano questa vita noiosa insoddisfacente: non può essere questa - egli pensa - tutta la vita: ogni giorno alzarsi, che so io, forse alle 6, poi secondo le tradizioni di Israele una preghiera, una lettura della Sacra Bibbia, poi si va a lavorare e alla fine ancora una preghiera. Così, giorno dopo giorno, lui pensa: Ma no, la vita è di più, devo trovare un'altra vita in cui io sia realmente libero, possa fare quanto mi piace; una vita libera da questa disciplina e da queste norme dei comandamenti di Dio, degli ordini del padre; vorrei essere solo io e avere la vita tutta totalmente per me, con tutte le sue bellezze. Adesso, invece, è soltanto lavoro...

E così decide di prendere tutto il suo patrimonio e di andarsene. Il padre è molto rispettoso e generoso e rispetta la libertà del figlio: è lui che deve trovare

³⁰ In *La Pastorale del penitenziario*, Anno XI, n. 2 - marzo-aprile 2007 - a cura dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle carceri Italiane - Roma

il suo progetto di vita. E lui va, come dice il Vangelo, in un paese molto lontano. Lontano probabilmente geograficamente, perché vuole un cambiamento, ma anche interiormente perché vuole una vita totalmente diversa. Adesso la sua idea è: libertà, fare quanto voglio fare, non conoscere queste norme di un Dio che è lontano, non essere nel carcere di questa disciplina della casa, fare quanto è bello, quanto mi piace, avere la vita con tutta la sua bellezza e la sua pienezza.

E in un primo momento - potremmo pensare forse per alcuni mesi -tutto va liscio: egli trova bello avere raggiunto finalmente la vita, si sente felice. Ma poi, man mano, sente anche qui la noia, anche qui è sempre lo stesso. E alla fine rimane un vuoto sempre più inquietante; sempre più vivo si fa il sentimento che questo non è ancora la vita, anzi, andando avanti con tutte queste cose, la vita si allontana sempre di più. Tutto diventa vuoto: anche ora si ripropone la schiavitù del fare le stesse cose. E alla fine anche i soldi si esauriscono e il giovane trova che il suo livello di vita è al di sotto di quello dei porci.

Allora comincia a riflettere e si chiede se era quella realmente la strada della vita: una libertà interpretata come fare quanto voglio io, vivere, avere la vita solo per me o se invece non sarebbe forse più vita vivere per gli altri, contribuire alla costruzione del mondo, alla crescita della comunità umana... Comincia così il nuovo cammino, un cammino interiore. Il ragazzo riflette e considera tutti questi nuovi aspetti del problema e comincia a vedere che era molto più libero a casa, essendo proprietario anche lui, contribuendo alla costruzione della casa e della società in comunione con il Creatore, conoscendo lo scopo della sua vita, indovinando il progetto che Dio aveva per lui. In questo cammino interiore, in questa maturazione di un nuovo progetto di vita, vivendo poi anche il cammino esteriore, il figlio più giovane si mette in moto per ritornare, per ricominciare con la sua vita, perché ha ormai capito che quello preso era il binario sbagliato. Devo ripartire con un altro concetto, egli si dice, devo ricominciare.

E arriva alla casa del padre che gli ha lasciato la sua libertà per dargli la possibilità di capire interiormente che cosa è vivere, che cosa è non vivere. Il padre con tutto il suo amore lo abbraccia, gli offre una festa e la vita può cominciare di nuovo partendo da questa festa. Il figlio capisce che proprio il lavoro, l'umiltà, la disciplina di ogni giorno crea la vera festa e la vera libertà. Così ritorna a casa interiormente maturato e purificato: Ha capito che cosa è vivere. Certamente anche in futuro la sua vita non sarà facile, le tentazioni ritorneranno, ma egli è ormai pienamente consapevole che una vita senza Dio non funziona: manca l'essenziale, manca la luce, manca il perché, manca il grande senso dell'essere uomo. Ha capito che Dio possiamo conoscerlo solo sulla base delle sue Parole (Noi cristiani possiamo aggiungere che sappiamo chi è Dio da Gesù, nel quale ci si è mostrato realmente il volto di Dio). Il giovane capisce che i Comandamenti di Dio non sono ostacoli per la libertà e per una vita bella, ma sono gli indicatori della strada su cui camminare per trovare la vita. Capisce che anche il lavoro, la disciplina l'impegnarsi non per sé, ma per gli altri allarga la vita. E proprio questa fatica di impegnarsi nel lavoro da profondità alla vita, perché si sperimenta la soddisfazione di aver alla fine contribuito a fare crescere questo mondo che diventa più libero e più bello.

Non vorrei adesso parlare dell'altro figlio che è rimasto a casa, ma nella sua reazione di invidia vediamo che interiormente anche lui sognava che sarebbe forse molto meglio prendersi tutte le libertà. Anche lui nel suo intimo deve "ritornare a casa" e capire di nuovo che cosa è la vita, capire che si vive veramente solo con Dio, con la sua Parola, nella comunione della propria famiglia, del lavoro; nella comunione della grande Famiglia di Dio. Non vorrei adesso entrare in questi dettagli: lasciamo che ognuno di noi abbia il suo modo di applicare questo Vangelo a sé. Le situazioni nostre sono diverse e ognuno ha il suo mondo. Questo non toglie che siamo tutti toccati e tutti possiamo entrare con il nostro cammino interiore nella profondità del Vangelo.

Solo alcune piccole osservazioni, ancora. Il Vangelo ci aiuta a capire chi è veramente Dio: Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni misura. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non intaccano la fedeltà del suo amore. Nel sacramento della confessione possiamo sempre di nuovo ripartire con la vita: Egli ci accoglie, ci restituisce la dignità di figli suoi. Riscopriamo quindi questo sacramento del perdono che fa sgorgare la gioia in un cuore rinato alla vita vera.

Inoltre questa parabola ci aiuta a capire chi è l'uomo: non è una "monade", un'entità isolata che vive solo per se stessa e deve avere la vita solo per se stessa. Al contrario, noi viviamo con gli altri, siamo creati insieme con gli altri e solo nello stare con gli altri, nel donarci agli altri troviamo la vita. L'uomo è una creatura in cui Dio ha impresso la sua immagine, una creatura che è attratta nell'orizzonte della sua Grazia, ma è anche una creatura fragile, esposta al male; capace però anche di bene. E finalmente l'uomo è una persona libera. Dobbiamo capire che cosa è la libertà e cosa è solo l'apparenza della libertà. La libertà, potremmo dire, è un trampolino di lancio per tuffarsi nel mare infinito della bontà divina, ma può diventare anche un piano inclinato sul quale scivolare verso l'abisso del peccato e del male e perdere così anche la libertà e la nostra dignità.

Cari amici, siamo nel tempo della Quaresima, dei quaranta giorni prima della Pasqua. In questo tempo di Quaresima la Chiesa ci aiuta a fare questo cammino interiore e ci invita alla conversione che, prima di essere uno sforzo sempre importante per cambiare i nostri comportamenti, è un'opportunità per decidere di alzarci e ripartire, abbandonare cioè il peccato e scegliere di tornare a Dio. Facciamo - questo è l'imperativo della Quaresima - facciamo insieme questo cammino di liberazione interiore. Ogni volta che, come oggi, partecipiamo all'Eucaristia, fonte e scuola dell'amore, diventiamo capaci di vivere questo amore, di annunziarlo e di testimoniare con la nostra vita. Occorre però che decidiamo di andare verso Gesù, come ha fatto il figlio prodigo, ritornando interiormente ed esteriormente dal padre. Al tempo stesso dobbiamo abbandonare l'atteggiamento egoista del figlio maggiore sicuro di sé, che condanna facilmente gli altri, chiude il cuore alla comprensione, all'accoglienza e al perdono dei fratelli e dimentica che anche lui ha bisogno del perdono. Ci ottengano questo dono Maria Vergine e san Giuseppe, il mio patrono, la cui festa sarà domani, e che ora invoco in modo particolare per ciascuno di voi e per le persone a voi care.

Replica conclusiva di Benedetto XVI

Cari ragazzi e ragazze,

Vorrei innanzitutto dirvi grazie per la vostra gioia, grazie per questa preparazione. Per me, è una grande gioia avervi dato un po' di luce con questa mia visita. Così si conclude adesso il nostro incontro, si conclude la mia breve, ma intensa visita. Come è stato ricordato, è il mio primo contatto con il mondo delle carceri da quando sono Papa. Ho ascoltato con attenzione le parole del Direttore, del Comandante e di un vostro rappresentante e vi ringrazio per i sentimenti cordiali che mi avete manifestato, come pure per gli auguri che mi avete rivolto in occasione del mio onomastico. Ho sentito, inoltre, che è ancora vivo tra voi il ricordo del Cardinale Casaroli, chiamato familiarmente Padre Agosti-

no. Lui mi ha diverse volte parlato di queste sue esperienze dove si sentiva sempre molto amico, molto vicino a tutti i ragazzi e ragazze presenti qui in questo carcere.

Voi, cari ragazzi e ragazze, provenite da diverse nazioni: mi piacerebbe poter restare più a lungo con voi, purtroppo il tempo è limitato. Forse troveremo un'altra volta una giornata più lunga. Sappiate tuttavia che il Papa vi vuole bene e vi segue con affetto. Desidero, poi, cogliere questa occasione per estendere il mio saluto a tutti coloro che sono in carcere e a quanti, in vario modo, lavorano nell'ambito penitenziario.

Cari ragazzi e ragazze, oggi per voi è una giornata di festa, come è stato detto: è venuto a trovarvi il Papa, sono presenti il Ministro della Giustizia, diverse Autorità, il Cardinale Vicario, il Vescovo ausiliare, il vostro Cappellano, tante altre personalità e amici. Una giornata di gioia, quindi. La liturgia stessa di questa domenica inizia con un invito ad essere nella gioia: "Rallegrati!" è la prima parola con cui inizia la Messa. Ma come si può essere felici quando si soffre, quando si è privi della libertà, quando ci si sente abbandonati?

Durante la Messa abbiamo ricordato che Dio ci ama: ecco la sorgente della vera gioia. Pur avendo tutto ciò che si desidera, si è talora infelici; si potrebbe invece essere privi di tutto, persino della libertà o della salute, ed essere in pace e nella gioia, se dentro il cuore c'è Dio. Il segreto, dunque, sta qui: occorre che Dio occupi sempre il primo posto nella nostra vita. Ed il vero volto di Dio ce lo ha rivelato Gesù. Cari amici, prima di lasciarci vi assicuro di tutto cuore che continuerò a ricordarvi davanti al Signore. Sarete sempre presenti nelle mie preghiere.

Vi anticipo gli auguri per la prossima festa di Pasqua e tutti vi benedico. Il Signore vi accompagni sempre con la sua Grazia e vi guidi nella vostra vita futura.

Fotografie

*Le fotografie e i documenti in appendice sono tratti dall'archivio
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ispettorato Generale dei
Cappellani.*



*1- Carcere Mamertino -Tulliano
(Roma)*



*2 - Le Nuove di Strada Giulia o
Innocenziane (Roma)*



3 - Correzionale San Michele di Porta Portese (Roma)



4, 5, 6 - Confraternite



7 - San Vincenzo de' Paoli



8, 9, 10, 11 – Preti e suore in carcere



12 - Papa Pio IX visita i detenuti politici



13 – Papa Giovanni XXIII visita i detenuti di Regina Coeli (Roma)



14, 15 – Papa Paolo VI visita i detenuti di Regina Coeli (Roma)



*16 – Papa Giovanni Paolo II visita i minorenni
di Casal Del Marmo (Roma)*



*17 - Papa Giovanni Paolo II visita
i detenuti di Volterra*



18, 19 - Papa Giovanni Paolo II visita Ali Acqa (Roma)



21 - Papa Giovanni Paolo II visita i detenuti di Regina Coeli (Roma)



22 - Benedetto XVI visita i minorenni di Casal del Marmo (Roma)